



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 776

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° agosto 2017

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri), 4^a (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 15) *Pag.* 7

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria » 8

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 39

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 49

Plenaria » 51

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 65

Plenaria » 65

5^a - Bilancio:

Plenaria » 80

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i>	<i>Pag.</i>	91
<i>Plenaria</i>	»	91
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	93
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 198)</i>	»	103
<i>Plenaria</i>	»	103
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	118
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 113)</i>	»	126
<i>Plenaria</i>	»	126
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	145
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 264)</i>	»	150
<i>Plenaria</i>	»	150

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	456
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	457
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	476
<i>Plenaria</i>	»	476
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	478
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	479
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	480

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	481
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	»	505

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

29^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Alfano e il ministro della difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sull'evoluzione della situazione in Libia

Il presidente CICCHITTO introduce il tema dell'audizione.

La deputata Maria Elena SPADONI (*M5S*) interviene sui lavori delle Commissioni, alla quale rispondono il presidente della III Commissione della Camera dei deputati CICCHITTO, e il presidente della 3^a Commissione del Senato CASINI.

I ministri ALFANO e Roberta PINOTTI svolgono un intervento sui temi oggetto delle comunicazioni in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni deputati PICCHI (*LNA*) e TOFALO (*M5S*), il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), i deputati PALAZZOTTO (*SI-SEL-POS*) e MANCIULLI (*PD*), i senatori CORSINI (*Art.1-MDP*) e Luciano ROSSI (*AP-CpE-NCD*), i deputati CIRIELLI (*FdI-AN*), Pia Elda LOCATELLI (*Misto-PSI-PLI*), ARTINI (*Misto-AL-TIpI*), ALTIERI (*Misto-DI*) FRUSONE (*M5S*) e Tatiana BASILIO (*M5S*), BASILIO (*M5S*).

I ministri ALFANO e Roberta PINOTTI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente CICCHITTO, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara concluso il dibattito

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Martedì 1° agosto 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

*Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA*

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 116-273-296-394-546-B (INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEI MAGI-
STRATI. MAGISTRATI CESSATI DA CARICHE POLITICHE)*

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

31^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
LATORRE

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova e il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. CCL, n. 2) Deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento. Approvazione delle risoluzioni: *Doc. XXIV, n. 78* e *Doc. XXIV, n. 80*)

In apertura di seduta il presidente LATORRE ricorda che la procedura che occorrerà seguire per l'esame della Deliberazione del Governo e l'adozione del relativo atto di indirizzo, è disciplinata dall'articolo 50 del Regolamento, ai sensi del quale è stato assegnato l'affare, e prevede lo strumento della risoluzione adottata dalle

Commissioni riunite.

Dà quindi conto di una proposta di risoluzione presentata dai relatori Sangalli e Vattuone (pubblicata in allegato), informando le Commissioni riunite che l'esame in Assemblea delle risoluzioni che saranno approvate nella presente sede potrebbe avere luogo, qualora ne venga richiesta la ri-

missione a termine di Regolamento già a partire dalla mattinata di domani.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*), dando conto di una proposta di risoluzione della propria parte politica (pubblicata in allegato), ed auspicandone l'accoglimento quanto meno della parte dispositiva.

Il presidente LATORRE dà quindi la parola ai relatori per lo svolgimento dei loro interventi.

Il relatore per la 4^o Commissione VATTUONE (*PD*), dopo aver dato brevemente lettura della proposta di risoluzione predisposta da lui e dal relatore Sangalli, illustra nel dettaglio i contenuti della deliberazione del Consiglio dei ministri all'esame delle Commissioni riunite, adottata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 («Legge quadro» sulle missioni internazionali), ed avente ad oggetto il supporto alle forze di sicurezza libiche nell'attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani secondo i seguenti compiti: protezione e supporto dei mezzi del legittimo Governo libico impegnati nel controllo e nel contrasto dell'immigrazione illegale, tramite distacco di una o più unità nelle acque territoriali libiche; ricognizione in territorio libico per la determinazione dell'attività di supporto da svolgere; attività di collegamento a favore della Marina e della Guardia costiera libica; collaborazione per la costituzione di un centro operativo marittimo di sorveglianza e coordinamento in territorio libico.

Precisa quindi che la missione è coerente con il quadro giuridico delle risoluzioni delle Nazioni unite nn. 2259 del 2015 e 2312 del 2016. Ulteriori fondamenti sono inoltre rinvenibili sia nella richiesta formulata dallo stesso Governo libico lo scorso 23 luglio, sia nella precedente deliberazione del consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 (alla scheda 36), dove veniva prorogato il dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, denominato «Mare sicuro» (autorizzato da entrambi i rami del Parlamento con le risoluzioni dell'8 marzo 2017), dal quale saranno prelevate le unità destinate alla presente missione.

Per quanto attiene agli assetti destinati alla missione, osserva che questi consistono in due mezzi navali (una unità per il supporto tecnico e logistico ed un pattugliatore), tratti da quelle impegnate nell'operazione «Mare sicuro», con possibilità di integrazione –qualora lo si ritenesse necessario– con ulteriori assetti provenienti dalla medesima missione. Anche il personale impiegato sarà tratto dal contingente già autorizzato dal Parlamento (sempre con riferimento a «Mare sicuro»).

La durata programmata è prevista dal 1° agosto al 31 dicembre dell'anno in corso.

Per quanto attiene, da ultimo, ai profili finanziari, osserva che la deliberazione specifica che non ci saranno variazioni rispetto al fabbisogno già approvato per l'anno in corso per l'operazione «Mare sicuro».

Il relatore per la 3^a Commissione SANGALLI (PD) precisa quindi che precisa quindi che il quadro giuridico internazionale di riferimento è quello definito da una serie di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che sono richiamate nella delibera del Consiglio dei Ministri. Con la Risoluzione 2259 del dicembre 2015, il Consiglio di Sicurezza, dopo aver ribadito la preoccupazione per gli aspetti criminosi del traffico di migranti nel Mediterraneo e richiamato la risoluzione 2240 che autorizzava la missione EUNAVFOR MED – Sophia ha autorizzato un intervento internazionale in caso di richiesta del Governo di Accordo Nazionale (l'unico internazionalmente riconosciuto), che è appunto il caso in cui ci troviamo.

Lo scorso 23 luglio – infatti – è pervenuta al Presidente del Consiglio dei ministri una richiesta da parte del Consiglio presidenziale del Governo di Accordo Nazionale libico per un sostegno tecnico di unità navali per il contrasto del traffico di esseri umani. Nel pieno rispetto del diritto internazionale a tutela dei diritti umani, dunque, sarà possibile per le nostre navi entrare anche in acque territoriali libiche per contribuire ad affrontare la terribile piaga del traffico di esseri umani. Smantellare le reti criminali che gestiscono questo traffico rappresenta peraltro anche un contributo indiretto alla stabilizzazione del Paese, e quindi si muove in linea con un obiettivo che è condiviso dalla comunità internazionale.

L'intervento dei mezzi italiani potrà di offrire un sostegno tangibile alle forze di sicurezza libiche, oltre che alla Marina e alla Guardia costiera di quel Paese, per garantire effettive condizioni di sorveglianza e sicurezza del proprio territorio. Andrà tuttavia garantito da parte libica che sia assicurata l'adozione di meccanismi imparziali per l'accertamento dei titolari del diritto d'asilo, nonché garantita la permanenza dei migranti e degli altri richiedenti asilo in locali idonei in cui siano vietati trattamenti inumani e degradanti, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle Convenzioni internazionali in materia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII), nell'illustrare una proposta di risoluzione a firma sua e dei senatori Gasparri e Alicata, evidenzia la perdurante complessità della situazione in Libia, Ricorda di aver auspicato più volte delle ulteriori fasi della missione EUNAVFOR MED - *Operazione Sophia* che però richiede un'autorizzazione del Consiglio di sicurezza Onu e il consenso del Governo libico. Di fronte all'inerzia della comunità internazionale, esprime apprezzamento per l'iniziativa italiana. La proposta di risoluzione del proprio Gruppo intende andare in questa direzione.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) rileva criticamente che, ad oggi, non è ancora possibile avere piena contezza dei contenuti della lettera indirizzata dal Governo libico a quello italiano. Sfuggirebbero, inoltre, le motivazioni alla base di una sua eventuale segretezza, senza contare che nulla oste-

rebbe a che le Commissioni riunite possano averne contezza in seduta segreta.

Passando quindi al merito delle questioni, si pone problematicamente sul margine di azione che le unità ed il personale italiano avrebbero all'interno delle acque territoriali libiche, stante l'impossibilità di entrarvi armati e considerato che l'area sottoposta al controllo dell'autorità di Tripoli non solo non appare definita ma potrebbe anche mutare i propri confini in maniera repentina a seguito delle vicende politiche di quel governo. Ciò dovrebbe indurre allora l'Italia a definire specifici accordi anche con l'autorità risiedente a Tobruk.

L'oratore conclude il proprio intervento rilevando che lo schema di risoluzione proposto dai relatori appare eccessivamente generico. Sotto tale aspetto, infatti, dovrebbe meglio precisarsi dove sarebbero sbarcati i migranti soccorsi (sia nel caso in cui il salvataggio avvenga nelle acque libiche, sia nel caso in cui invece ci si trovi ad operare in acque internazionali).

Il presidente LATORRE informa le Commissioni riunite che la Presidenza del Senato ha autorizzato a proseguire la presente seduta anche in concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), dopo aver dato conto di uno schema di risoluzione a firma sua e del senatore Marton, interviene sull'ordine dei lavori ponendosi problematicamente sull'opportunità di proseguire la seduta in concomitanza con i quelli dell'Assemblea, anche in ragione dell'importanza dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno di quest'ultima.

Inoltre, alle ore 17 vi sarebbe altresì l'importante convocazione del COPASIR per visionare la lettera inoltrata dal Governo libico a quello italiano.

Il presidente LATORRE precisa di aver solo dato conto delle determinazioni assunte dall'Assemblea.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) sottolinea che, di fronte alla divisione della società libica, appare criticabile la scelta di avviare missione su richiesta di una sola parte politica. Rileva criticamente che tra gli obiettivi indicati dal Governo si fa riferimento a ricognizioni sul suolo libico, anche attraverso l'utilizzo di mezzi terrestri. Rileva che, nonostante le comunicazioni del Governo, permane una mancanza di chiarezza sulle condizioni effettive di sicurezza dei militari impegnati, nonché sulla durata dell'intera missione.

Il senatore CORSINI (*Art.1-MDP*) , pur apprezzando le comunicazioni del Governo dei due Ministri, oltre che il recente intervento del ministro Minniti nella seduta delle Commissioni Esteri e Difesa riunite del 26 luglio scorso, anticipa che il suo Gruppo non esprimerà una posizione

sulle risoluzioni proposte, riservandosi di valutare quale posizione assumere nel dibattito in Aula. Sottolinea tuttavia la necessità di adottare una risoluzione che fughi i dubbi su possibili ritorsioni contro i militari italiani da parte delle altre fazioni in lotta sul territorio libico, e che chiarisca meglio cosa debba intendersi per «ricognizione a terra». Ritiene altresì indispensabile prevedere delle verifiche periodiche sulla coerenza dell'intervento. Da ultimo chiede che nel testo siano inseriti dei chiarimenti circa il destino dei soggetti respinti i cui diritti devono necessariamente essere garantiti ai sensi della normativa internazionale.

Il presidente LATORRE, apprezzate le circostanze, ipotizza di concludere la discussione generale nella presente seduta, per poi passare alle votazioni nel corso di un'eventuale seduta notturna da convocarsi al termine dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) osserva che, anche per dar modo ai commissari di meglio valutare i contenuti degli schemi di risoluzione presentati e di poter valutare la convergenza su di un testo condiviso, sarebbe più opportuno che le votazioni abbiano luogo in una seduta convocata per la mattinata di domani.

Il presidente della 3^o Commissione CASINI ribadisce, invece, l'opportunità di pervenire alla votazione degli schemi di risoluzione entro la giornata odierna, stante gli ulteriori impegni istituzionali di entrambe le Commissioni nella giornata di domani, attestati dalle rispettive convocazioni.

I senatori MARTON (*M5S*) e si pongono problematicamente su quanto poc'anzi osservato dal Presidente Casini.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*) illustra il testo dello schema di risoluzione del suo Gruppo di appartenenza. Pur apprezzando lo sforzo di sintesi per la predisposizione di un testo condiviso tra le forze politiche, ritiene impossibile sostenere le altre risoluzioni presentate, manifestando peraltro preoccupazioni circa le modalità di intervento che si vanno profilando.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP-CpE-NCD*) esprime convinto apprezzamento sia sui contenuti della deliberazione all'esame delle Commissioni riunite, sia in ordine ai puntuali elementi informativi resi, nella giornata odierna innanzi alle Commissioni Affari esteri e Difesa dei due rami del Parlamento, dai ministri degli Esteri e della Difesa, ponendo l'accento sugli importanti interessi (politici, economici e sociali), alla base della missione e auspicando che possa registrarsi, nel corso delle votazioni, un'ampia convergenza di tutte le forze politiche.

Il senatore LUCIDI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'organizzazione dei lavori delle Commissioni garantisca tempi adeguati per la rielaborazione dei testi delle risoluzioni.

Il senatore COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*) apprezza i contenuti della risoluzione proposta dal collega Romani, in particolare per il tentativo di evitare al nostro Paese le conseguenze del multilateralismo, e auspica che tale testo possa ottenere il consenso della maggioranza, non solo nella parte dispositiva ma anche nelle premesse. Auspica in ogni caso che si possa pervenire ad una intesa su un testo condiviso.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA sottolinea che, in presenza di un panorama di forze particolarmente articolato, il Governo Serraj è l'unico soggetto dotato di legittimazione internazionale.

Replica anche il sottosegretario ROSSI precisando che le unità italiane operanti in acque libiche (già inquadrare nell'ambito dell'operazione 'Mare sicuro'), agiranno in stretto coordinamento con le autorità locali ed avranno piena possibilità di operare per autodifesa.

Il presidente LATORRE, apprezzate le circostanze, propone quindi di sospendere la seduta, al fine di consentire a tutti i Gruppi una ponderata valutazione delle proposte di risoluzione, nonché l'eventuale elaborazione di proposte condivise.

La seduta riprenderà in un orario che sarà successivamente comunicato.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 19,25.

Il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (*PD*) dà lettura di una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), predisposta d'intesa con il relatore Sangalli.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) si pone problematicamente sul termine presentato nell'impegno al Governo a informare le Camere il 31 ottobre 2017, che risulterebbe eccessivamente dilatato, mentre sarebbe preferibile la scadenza del 30 settembre.

Il senatore VATTUONE (*PD*), preso atto di quanto osservato dal senatore Gasparri, presenta quindi un'ulteriore proposta di risoluzione, contenente un impegno al Governo a informare le Camere entro il prossimo 15 ottobre (pubblicato in allegato).

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) dà poi lettura di una nuova proposta di risoluzione della propria parte politica, a firma sua e dei senatori Gasparri e Alicata (pubblicata in Allegato).

Il sottosegretario DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sui nuovi schemi di risoluzione da ultimo presentati dai relatori e dai senatori Romani, Gasparri e Alicata.

Esprime invece parere contrario sulla proposta a firma dei senatori Marton e Santangelo e sulla proposta a firma dei senatori De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, Petraglia e Mineo.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CORSINI (*Art.1-MDP*) dichiara che, pur apprezzando le modifiche apportate dai relatori al loro schema di risoluzione, che in parte raccolgono le osservazioni, il proprio gruppo non parteciperà al voto delle Commissioni riunite.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sulle nuove proposte di risoluzione poc'anzi illustrate, rispettivamente, dai relatori e dal senatore Romani.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) osserva che il nuovo schema di risoluzione predisposto dai relatori non supera l'indeterminatezza che connotava il testo che lo precedeva, recando, peraltro, affermazioni in premessa (come quella che esclude la natura di blocco navale della missione), che non sembrano coincidere con la realtà dei fatti.

Nel preannunciare la presentazione di specifici ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea, preannuncia, altresì, il voto contrario della propria parte politica.

Anche il senatore SANTANGELO (*M5S*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario, rammaricandosi per la mancata convergenza delle forze politiche nonché per il parere negativo espresso dal Governo sullo schema di risoluzione a firma sua e del senatore Marton, che presentava per contro indubbi profili di interesse (come la problematica delle regole di ingaggio).

Conclude preannunciando, altresì, la presentazione di ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore AMORUSO (*ALA-SCCLP*) dichiara che anche il proprio Gruppo non parteciperà al voto delle Commissioni riunite.

Il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (*PD*) replica da ultimo al senatore Santangelo, rilevando che l'ultima proposta da lui prima illustrata recepisce, in ogni caso, numerosi profili presenti in quella presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Si procede quindi alle votazioni.

Previa verifica del numero legale, viene posta in votazione la proposta di risoluzione da ultimo presentata dai relatori Sangalli e Vattuone, che risulta approvata.

Successivamente, viene posta ai voti la nuova proposta di risoluzione a firma dei senatori Romani, Gasparri e Alicata, che risulta, del pari, approvata.

Successivamente ancora, viene posta ai voti la proposta di risoluzione a firma dei senatori Santangelo e Marton, che risulta, invece, respinta.

Il presidente LATORRE dichiara infine preclusa, in quanto di tenore contrario a quelle precedentemente approvate, la proposta di risoluzione a firma dei senatori De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, Petraglia e Mineo.

Nel registrare il supporto di almeno un terzo dei componenti delle Commissioni riunite, propone quindi di avviare la procedura per comunicare le risoluzioni testé approvate al Presidente del Senato affinché vengano sottoposte all'Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 19,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI
RIUNITE SULL’AFFARE ASSEGNATO *Doc. CCL, N. 2*
(*Doc. XXIV, n. 78*)**

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell’Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc. CCL, n. 2*),

preso atto dei contenuti della delibera approvata dal Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2017;

preso atto delle comunicazioni rese in data odierna dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Libia;

considerate le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc. XXIV, n. 71*) l’8 marzo 2017 che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017;

considerati il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato del 30 agosto 2008 e il *Memorandum* d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana siglato dal presidente Al Serraj e il presidente Gentiloni in data 2 febbraio 2017;

considerata, in particolare, la richiesta del Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con lettera del presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017;

considerato che le iniziative che il Governo intende intraprendere sono coerenti con le risoluzioni UNSCR 2240 (2015), 2259 (2015) e 2312 (2016), che auspicano interventi di natura tecnica, economica, di sicurezza e anti-terrorismo per soddisfare le specifiche richieste avanzate dalle autorità libiche;

considerato, inoltre, che la nuova missione di supporto logistico e tecnico si pone in linea di continuità con l’impegno del nostro Paese nel quadro del processo di stabilizzazione della Libia e con la linea, condivisa a livello internazionale, di sostegno al Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale libico;

considerato il particolare rilievo e la gravità che in questo momento storico assume il fenomeno migratorio, a causa dell'instabilità politica, della povertà, della fame, delle guerre e delle persecuzioni che affliggono in particolare i Paesi dell'Africa subsahariana;

nell'esprimere condivisione per gli indirizzi comunicati e per le iniziative preannunciate dai Ministri circa il dispiegamento, anche nelle acque territoriali ed interne della Libia, di un dispositivo aeronavale in supporto alle forze libiche impegnate nel controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani in partenza dalla Libia, in risposta alle richieste del Governo libico;

preso atto favorevolmente che la missione in oggetto non rappresenta un intervento di terra e che l'invio di personale militare italiano sul territorio libico è unicamente finalizzato al conseguimento degli obiettivi di supporto alle autorità di quel Paese;

rilevato che la missione non può considerarsi un blocco navale;

evidenziata tuttavia una seria preoccupazione per il quadro di perdurante instabilità della Libia, che induce alla massima cautela e alla ricerca della condivisione tra le varie realtà politico-istituzionali libiche;

considerato, inoltre, che tale impegno rappresenta un segmento di un'ampia strategia attuata dal Governo italiano, anche in ambito europeo, finalizzata al governo dei flussi migratori;

rilevato che il fenomeno migratorio richiede politiche e strumenti non solo di natura emergenziale, ma una stretta ed efficace cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri della UE nella risoluzione delle cause originarie della migrazione, nel rafforzamento della cooperazione con i Paesi di provenienza e transito e nella gestione delle frontiere esterne, sul modello dei *Migration compact* proposti dall'Italia,

considerato infine che è necessario intensificare e sostenere il lavoro delle Organizzazioni internazionali, con particolare riferimento all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, affinché i centri di accoglienza migranti sul territorio libico e i rimpatri volontari assistiti siano gestiti nel pieno rispetto dei diritti umani e con l'assistenza di osservatori delle Nazioni Unite, anche nell'interesse del rafforzamento delle istituzioni e della sovranità libica;

si esprimono favorevolmente all'autorizzazione, per l'anno in corso, alla missione in supporto alla Guardia Costiera libica richiesta dal Consiglio di Presidenza-Governo di accordo nazionale libico, di cui alla delibera approvata dal Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2017;

impegnano il Governo:

a informare le Camere, entro il 15 ottobre 2017, sull'andamento della missione;

a continuare tutte le azioni di cooperazione, dialogo e diplomazia con i Paesi al confine meridionale della Libia e con i Paesi di provenienza dei flussi migratori, cercando con essi le misure più adeguate alla risoluzione del problema.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI
RIUNITE SULL’AFFARE ASSEGNATO *Doc. CCL, N. 2*
(*Doc. XXIV, n. 80*)**

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione alla missione in supporto alla Guardia Costiera libica richiesta dal Consiglio Presidenziale – Governo di raccordo nazionale libico,

si esprimono favorevolmente all’autorizzazione, per l’anno in corso, alla missione in supporto alla Guardia Costiera libica richiesta dal Consiglio di Presidenza-Governo di accordo nazionale libico, di cui alla delibera approvata dal Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2017;

impegnano inoltre il Governo:

- a operare a livello diplomatico nelle opportune sedi internazionali e nell’ambito delle relazioni bilaterali affinché nessuna iniziativa unilaterale non coordinata possa pregiudicare l’efficacia della missione;

- a continuare ad attivare ogni iniziativa diplomatica per consentire in un lasso di tempo ragionevole la piena operatività della Fase 2 e il passaggio alla Fase 3 della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, nonché ad agire anche nelle competenti sedi internazionali affinché vengano rafforzate le attività tese a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani dalle coste libiche verso quelle italiane

- a determinare conseguenze concrete per quelle ONG che, non sottoscrivendo il codice di condotta, si sono poste fuori dal sistema di soccorso condiviso

- a condurre bilateralmente e nell’ambito di consessi multilaterali trattative affinché Malta definisca la sua SAR nel rispetto del diritto internazionale e ne assuma la piena responsabilità;

- a sostenere l’istituzione di centri di protezione e assistenza in territorio libico per i migranti soccorsi in mare gestiti dall’UNHCR e dall’OIM;

- ad elaborare programmi operativi e progetti di cooperazione in territorio africano nelle aree di partenza e/o passaggio del flusso migratorio al fine di ridurre la pressione sulle coste libiche;

ad assicurare un più veloce esame delle richieste di asilo, anche in vista di successive operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI
RELATORI SULL’AFFARE ASSEGNATO
*Doc. CCL, N. 2***

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell’Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc. CCL, n. 2*),

preso atto dei contenuti della delibera approvata dal Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2017;

preso atto delle comunicazioni rese in data odierna dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Libia;

considerate le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc. XXIV, n. 71*) l’8 marzo 2017 che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017;

considerati il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato del 30 agosto 2008 e il *Memorandum* d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana siglato dal presidente Al Serraj e il presidente Gentiloni in data 2 febbraio 2017;

considerata, in particolare, la richiesta del Consiglio Presidenziale/ Governo di Accordo Nazionale di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con lettera del presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017;

considerato che le iniziative che il Governo intende intraprendere sono coerenti con le risoluzioni UNSCR 2240 (2015), 2259 (2015) e 2312 (2016), che auspicano interventi di natura tecnica, economica, di sicurezza e anti-terrorismo per soddisfare le specifiche richieste avanzate dalle autorità libiche;

considerato, inoltre, che la nuova missione di supporto logistico e tecnico si pone in linea di continuità con l’impegno del nostro Paese nel

quadro del processo di stabilizzazione della Libia e con la linea, condivisa a livello internazionale, di sostegno al Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale libico;

considerato il particolare rilievo e la gravità che in questo momento storico assume il fenomeno migratorio, a causa dell'instabilità politica, della povertà, della fame, delle guerre e delle persecuzioni che affliggono in particolare i Paesi dell'Africa subsahariana;

nell'esprimere condivisione per gli indirizzi comunicati e per le iniziative preannunciate dai Ministri circa il dispiegamento, anche nelle acque territoriali ed interne della Libia, di un dispositivo aeronavale in supporto alle forze libiche impegnate nel controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani in partenza dalla Libia, in risposta alle richieste del Governo libico;

preso atto favorevolmente che la missione in oggetto non rappresenta un intervento di terra e che l'invio di personale militare italiano sul territorio libico è unicamente finalizzato al conseguimento degli obiettivi di supporto alle autorità di quel Paese;

rilevato che la missione non può considerarsi un blocco navale;

evidenziata tuttavia una seria preoccupazione per il quadro di perdurante instabilità della Libia, che induce alla massima cautela e alla ricerca della condivisione tra le varie realtà politico-istituzionali libiche;

considerato, inoltre, che tale impegno rappresenta un segmento di un'ampia strategia attuata dal Governo italiano, anche in ambito europeo, finalizzata al governo dei flussi migratori;

rilevato che il fenomeno migratorio richiede politiche e strumenti non solo di natura emergenziale, ma una stretta ed efficace cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri della UE nella risoluzione delle cause originarie della migrazione, nel rafforzamento della cooperazione con i Paesi di provenienza e transito e nella gestione delle frontiere esterne, sul modello dei *Migration compact* proposti dall'Italia,

considerato infine che è necessario intensificare e sostenere il lavoro delle Organizzazioni internazionali, con particolare riferimento all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, affinché i centri di accoglienza migranti sul territorio libico e i rimpatri volontari assistiti siano gestiti nel pieno rispetto dei diritti umani e con l'assistenza di osservatori delle Nazioni Unite, anche nell'interesse del rafforzamento delle istituzioni e della sovranità libica;

si esprimono favorevolmente all'autorizzazione, per l'anno in corso, alla missione in supporto alla Guardia Costiera libica richiesta dal Consiglio di Presidenza-Governo di accordo nazionale libico, di cui alla delibera approvata dal Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2017;

impegnano il Governo:

a informare le Camere, entro il 31 ottobre 2017, sull'andamento della missione;

a continuare tutte le azioni di cooperazione, dialogo e diplomazia con i Paesi al confine meridionale della Libia e con i Paesi di provenienza dei flussi migratori, cercando con essi le misure più adeguate alla risoluzione del problema.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL’AFFARE ASSEGNATO *Doc. CCL, N. 2*

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell’Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc. CCL, n. 2*),

preso atto dei contenuti della delibera approvata dal Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2017;

preso atto delle comunicazioni rese in data odierna dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Libia;

considerate le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc. XXIV, n. 71*) l’8 marzo 2017 che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017;

considerati il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato del 30 agosto 2008 e il *Memorandum* d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana siglato dal Presidente Al Serraj e il Presidente Gentiloni in data 2 febbraio 2017;

considerata, in particolare, la richiesta del Consiglio Presidenziale / Governo di Accordo Nazionale di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con Lettera del Presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017;

considerato che le iniziative che il Governo intende intraprendere sono coerenti con le risoluzioni UNSCR 2240 (2015), 2259 (2015) e 2312 (2016), che auspicano interventi di natura tecnica, economica, di sicurezza e anti-terrorismo per soddisfare le specifiche richieste avanzate dalle autorità libiche;

considerato, inoltre, che la nuova missione di supporto logistico e tecnico si pone in linea di continuità con impegno del nostro paese nel quadro del processo di stabilizzazione della Libia e con la linea, condivisa a livello internazionale, di sostegno al Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale libico;

considerato il particolare rilievo e la gravità che in questo momento storico assume il fenomeno migratorio, a causa dell'instabilità politica, della povertà, della fame, delle guerre e delle persecuzioni che affliggono in particolare i Paesi dell'Africa subsahariana;

nell'esprimere condivisione per gli indirizzi comunicati e per le iniziative preannunciate dai Ministri circa il dispiegamento, anche nelle acque territoriali ed interne della Libia, di un dispositivo aeronavale in supporto alle forze libiche impegnate nel controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani in partenza dalla Libia, in risposta alle richieste del Governo libico;

considerato, inoltre, che tale impegno rappresenta un segmento di un'ampia strategia attuata dal Governo italiano, anche in ambito europeo, finalizzata al governo dei flussi migratori;

rilevato che il fenomeno migratorio richiede politiche e strumenti non solo di natura emergenziale, ma una stretta ed efficace cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri della UE nella risoluzione delle cause originarie della migrazione, nel rafforzamento della cooperazione con i Paesi di provenienza e transito e nella gestione delle frontiere esterne, sul modello dei *Migration compact* proposti dall'Italia,

considerato infine che è necessario intensificare e sostenere il lavoro delle Organizzazioni internazionali, con particolare riferimento all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, affinché i centri di accoglienza migranti sul territorio libico e i rimpatri volontari assistiti siano gestiti nel pieno rispetto dei diritti umani e con l'assistenza di osservatori delle Nazioni Unite, anche nell'interesse del rafforzamento delle istituzioni e della sovranità libica;

si esprimono favorevolmente all'autorizzazione, per l'anno in corso, alla missione in supporto alla Guardia Costiera libica richiesta dal Consiglio di Presidenza-Governo di accordo nazionale libico, di cui alla delibera approvata dal Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2017.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI
SENATORI ROMANI, GASPARRI E ALICATA
SULL’AFFARE ASSEGNATO *Doc. CCL, N. 2***

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione alla missione in supporto alla Guardia Costiera libica richiesta dal Consiglio Presidenziale – Governo di raccordo nazionale libico,

premessi che:

– il 26 luglio 2017 il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha ricevuto il Presidente del Consiglio presidenziale di Tripoli, Faye al-Sarraj, e ha dichiarato, nella conferenza stampa successiva all’incontro, di aver ricevuto in data 23 luglio c.a. la richiesta del Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale libico di supporto alla Guardia costiera libica per le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani;

– il Consiglio dei Ministri del 28 luglio ha deliberato, in risposta alla richiesta del Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale libico, la partecipazione italiana alla missione in supporto alla Guardia costiera libica;

– la missione ha come obiettivo fornire supporto alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani mediante un dispositivo aeronavale e integrato da capacità ISR (*Intelligence, Surveillance, Reconnaissance*) e ha i seguenti compiti:

- protezione e difesa dei mezzi del Consiglio presidenziale/Governo di accordo nazionale che operano per il controllo/contrasto dell’immigrazione illegale;
- ricognizione in territorio libico per la determinazione delle attività di supporto da svolgere;
- attività di collegamento e consulenza a favore della Marina e Guardia costiera libica;
- collaborazione per la costituzione di un centro operativo marittimo in territorio libico per la sorveglianza, la cooperazione marittima e il coordinamento delle attività congiunte;

– la missione prevede l’impiego di una unità funzionale al supporto tecnico logistico e un pattugliatore tratto dalle risorse destinate al-

l'Operazione nazionale Mare Sicuro che possono comunque essere integrati da ulteriori assetti, sempre tratti dalla medesima operazione;

– la missione ha durata programmata dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017 e rientra nel finanziamento già approvato per l'anno 2017 per il dispositivo aeronavale nazionale «Mare Sicuro»;

rilevato che:

– il 25 luglio c.a. a Parigi, il giorno prima della visita a Roma del presidente Sarraj, si è tenuto un incontro fra lo stesso Presidente del Consiglio presidenziale di Tripoli Fayeze al-Sarraj e il comandante dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar su invito e alla presenza del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron durante il quale i due leader libici avrebbero siglato un accordo che prevedeva l'impegno delle parti a:

- sostenere il processo di riconciliazione nazionale;
- cessare il fuoco e astenersi dal ricorso alla forza armata per tutte le azioni non riguardanti la lotta al terrorismo;
- costruire uno stato di diritto in Libia, sovrano, civile e democratico;
- rendere operativo l'accordo politico del 17 dicembre 2015 e a proseguire il dialogo politico in continuità con l'incontro di Abu Dhabi del 3 maggio 2017;
- sostenere i lavori del rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu;
- proseguire il dialogo dell'incontro di Celle Saint-Cloud;
- integrare i combattenti che lo desiderino nelle forze regolari e disarmare le altre milizie;
- stilare tabella di marcia per la difesa del territorio libico da ogni traffico criminale;
- organizzare elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile;
- chiedere il sostegno delle Nazioni Unite agli intenti della dichiarazione di Celle Saint-Cloud;

– a soli due giorni dalla sottoscrizione degli accordi di Celle Saint-Cloud, il generale Haftar ha dichiarato alla stampa che il presidente Sarraj non ha alcuna autorità a Tripoli;

– nella giornata del 27 luglio l'Eliseo ha prima annunciato e poi in serata smentito l'imminente apertura di *hot spot* in territorio libico per l'esame delle richieste di asilo da parte dei migranti;

tenuto conto che:

– il 23 marzo c.a. l'Ufficio di Presidenza della Commissione difesa al Senato, su iniziativa di Forza Italia, ha avviato un'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative nell'ambito della quale la Commissione ha audito i responsabili delle mis-

sioni attive nell'area, magistrati ed esponenti di organizzazioni non governative;

– allo stesso tempo, il tema è stato approfondito nell'ambito dell'«Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio», promossa dal Comitato parlamentare Schengen, presieduto da Forza Italia. In riferimento al ruolo delle ONG nell'ambito del salvataggio in mare, dall'indagine effettuata, che è ancora in corso, è risultato evidente come, dalla seconda metà del 2016, siano cambiate le modalità di traffico dei migranti. Niente più barconi, niente più scafisti criminali, niente più «facilitatori» del trasporto illegale che possono essere incriminati. Ma gommoni destinati ad affondare, guidati dagli stessi migranti, che non riescono ad arrivare molto lontano rispetto alle acque libiche. Contemporaneamente, con un automatismo che non può che destare allarme, negli stessi mesi, si registrata la massima presenza di imbarcazioni delle Ong nelle acque del Mediterraneo centrale, proprio a ridosso delle coste libiche;

– in particolare, nell'ambito delle rispettive audizioni, il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri e il procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, hanno fatto riferimento a un operato non del tutto trasparente di alcune organizzazioni non governative, nonché a elementi (tra cui figurano le testimonianze degli stessi migranti, che riferiscono di telefoni cellulari dati loro dagli scafisti con sopra memorizzati i recapiti delle ONG), che sembrerebbero dare corpo quanto meno all'ipotesi che vedrebbe la presenza delle organizzazioni non governative a ridosso delle acque libiche come «fattore di attrazione» (cosiddetto *pull factor*) del fenomeno migratorio ovvero incentivo per i trafficanti a organizzare le partenze. In particolare, è stato sollevato il dubbio che qualche imbarcazione possa spegnere il proprio trasponditore per evitare che altri conoscano la sua posizione;

– il 16 maggio c.a. la Commissione difesa ha concluso i lavori dell'indagine conoscitiva, approvando all'unanimità un documento conclusivo che evidenzia le criticità riscontrate nel corso del ciclo di audizioni e formula proposte per un più efficace contrasto al traffico di esseri umani e all'immigrazione clandestina:

- non può essere consentita la creazione di corridoi umanitari tra due Stati da parte di soggetti privati e non dalle autorità dei rispettivi Paesi;

- la necessità di inquadrare da un punto di vista giuridico il ruolo delle imbarcazioni delle Organizzazioni non Governative operanti nelle acque del mediterraneo al solo scopo di soccorrere i migranti, in quanto fattispecie non contemplata dal vigente ordinamento internazionale;

- il contrasto ad ogni incentivo all'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani;

- l'assenza di un centro marittimo di coordinamento dei soccorsi libico e i controversi rapporti con Malta costringono il IMRCC di

Roma a supplire nelle operazioni fino al limite delle acque territoriali libiche; ciò impone:

- adoperarsi al fine di istituire quanto prima un MRCC libico in grado di gestire le attività SAR all'interno delle acque territoriali;
 - delimitare le aree SAR tra Italia e Malta con la piena assunzione di responsabilità da parte di quest'ultima delle attività nella propria area di competenza e soprattutto l'istituzione sul proprio territorio di *Place of safety* dove sbarcare i migranti salvati;
 - procedere ad un accordo analogo con la Tunisia;
- la razionalizzazione della presenza delle ONG, facendo rientrare i rispettivi natanti sotto il coordinamento permanente della Guardia costiera:
 - nella fase di salvataggio ma anche nel posizionamento;
 - conformandosi ad obblighi e requisiti per lo svolgimento dei compiti di SAR;
 - elaborando inoltre forme di accreditamento e certificazione ai fini della massima trasparenza anche in riferimento alle fonti di finanziamento delle ONG e ai profili ed interessi dei dirigenti e degli equipaggi delle navi;
 - richiedendo la collaborazione con le autorità italiane;
 - consentendo l'intervento tempestivo della polizia giudiziaria contestualmente al salvataggio da parte delle ONG;
 - l'istituzione sotto l'egida dell'ONU, dell'UNHCR e dell'OIM di «*Place of safety*» in territorio libico, tunisino e maltese, in grado di accogliere i migranti soccorsi in mare;

sottolineato che:

– sulla scorta di quanto stabilito dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione difesa al Senato in merito al ruolo e al comportamento delle ONG nel centro-mediterraneo, il Governo ha avviato la redazione di un codice di condotta per le Organizzazioni non Governative operanti nelle attività SAR in collaborazione con la Commissione europea e con l'agenzia Frontex (Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera) a seguito del consenso al «Piano di azione sulle misure per sostenere l'Italia» sul fronte migranti da parte del vertice dei Ministri della giustizia e dell'interno europei, che si è svolto a Tallin (Estonia) lo scorso 6 luglio, e dopo il via libera di Bruxelles, arrivato il 13 luglio;

– il codice di condotta prevede:

- l'impegno a rispettare l'obbligo di non spegnere o ritardare la regolare trasmissione dei segnali AIS (*Automatic Identification System*) e LRIT (*Long Range Identification and Tracking*), qualora installati a bordo;
- l'impegno a non effettuare comunicazioni o inviare segnalazioni luminose per agevolare la partenza e l'imbarco di natanti che trasportano migranti;

- l'impegno ad attestare l'idoneità tecnica (relativa alla nave, al suo equipaggiamento e all'addestramento dell'equipaggio) per le attività di soccorso;
- l'impegno ad osservare l'obbligo previsto dalle norme internazionali di tenere costantemente aggiornato il competente MRCC;
- l'impegno ad assicurare che le competenti autorità dello Stato di bandiera siano tenute costantemente informate dell'attività intrapresa dalla nave;
- l'impegno a dichiarare alle autorità competenti dello Stato in cui l'ONG è registrata tutte le fonti di finanziamento;

– la redazione del codice ha visto l'esecutivo impegnato in una lunga trattativa, e nella versione definitiva del Codice di condotta figurano alcune aperture importanti alle richieste delle ONG in tema di trasbordo dei migranti e di polizia a bordo. In particolare, l'impegno a ricevere ufficiali di polizia giudiziaria è limitato «per il periodo strettamente necessario»; per quanto concerne il trasbordo di migranti su altre navi è possibile «nei casi richiesti dall'MRCC competente» e «sotto il suo coordinamento»;

– malgrado queste importanti aperture (peraltro riconosciute dalle stesse ONG), il codice di comportamento è stato firmato solo da tre Organizzazioni: Save the Children, Proactiva Open Arms e MOAS, mentre la maggioranza delle ONG ha deciso di non firmare, depotenziando quindi oggettivamente la portata dell'intero codice

considerato che:

– il 25 luglio c.a., il Consiglio UE ha prorogato il mandato dell'Operazione Sophia di Eunavfor Med contro il traffico di esseri umani nel Mediterraneo centro-meridionale fino al 31 dicembre del 2018. L'operazione svolge due funzioni di appoggio: addestramento della Guardia Costiera e della Marina libiche e contributo all'attuazione dell'embargo sulle armi in mare aperto al largo della Libia in linea con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2292 del 2016 e 2357 del 2017;

– il Consiglio ha inoltre emendato il mandato dell'operazione, in primo luogo per istituire un meccanismo di supervisione che garantisca l'efficacia nel lungo periodo dell'addestramento della Guardia costiera, quindi per permettere lo svolgimento di nuove attività di sorveglianza e la raccolta di informazioni sul traffico illegale di esportazioni di petrolio dalla Libia in linea con le risoluzioni Onu 2146 e 2362 e per rafforzare lo scambio di informazioni sul traffico di esseri umani con le forze di sicurezza degli stati membri, Frontex e Europol;

– sulla proroga della missione Sophia l'Italia aveva posto una riserva volta a considerare la condivisione della responsabilità nell'accoglienza dei migranti da parte delle 25 nazioni europee coinvolte oltre all'Italia (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polo-

nia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Slovacchia), la cui valutazione è stata rimandata alla fase di definizione dei piani operativi;

– l'operazione è suddivisa in quattro fasi:

- (22 giugno – 7 ottobre 2015) – Fase UNO, volta a dispiegare le forze e raccogliere informazioni sul *modus operandi* dei trafficanti e contrabbandieri di esseri umani;

- (7 ottobre 2015 – in corso) Fase DUE, durante la quale gli assetti della *Task Force* possono procedere, nel rispetto del diritto internazionale, a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico o la tratta di esseri umani. Tale fase è stata a sua volta suddivisa in una fase in alto mare, attualmente in corso, ed una in acque territoriali libiche, che potrà iniziare a seguito di una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'invito del relativo Stato costiero;

- Fase TRE, volta a neutralizzare le imbarcazioni e le strutture logistiche usate dai contrabbandieri e trafficanti sia in mare che a terra e quindi contribuire agli sforzi internazionali per scoraggiare gli stessi contrabbandieri nell'impegnarsi in ulteriori attività criminali. Anche questa Fase necessita di Risoluzione dell'ONU e del consenso e cooperazione da parte del corrispondente Stato costiero;

- Fase QUATTRO, che prevede il *re-deployment* ;

– la seconda parte della fase DUE e le successive fasi TRE e QUATTRO non sono ancora state autorizzate;

la risoluzione di maggioranza approvata lo scorso 8 marzo 2017 alla Camera, che autorizzava le missioni e le attività di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 (*DOC. CCL, N.71*) (*DOC. XVI, N.73*), attraverso l'approvazione di un emendamento di Forza Italia, ha già impegnato il Governo «ad attivare ogni iniziativa diplomatica per consentire in un lasso di tempo ragionevole la piena operatività della fase 2 e il passaggio alla fase 3»;

– in ogni caso, risulta evidente, come correttamente rilevato anche nell'ambito dell'indagine portata avanti dal Comitato Schengen, la debolezza della missione di EUNAVFOR MED-Sophia, che si aggiunge a quella di Frontex (Triton), i cui piani operativi coincidono, di fatto prevedendo che tutti gli sbarchi avvengano in Italia;

– il punto è che la chiusura dei partner europei rispetto alla condivisione degli sbarchi – e quindi la mancata revisione del piano operativo di Triton – non dipende tanto dal regolamento di Dublino, ma dalle condizioni che in particolare il Governo Renzi ha accettato (nel 2014-2015) aderendo alle missioni europee Triton e Sophia;

osservato che:

– a seguito di due differenti decisioni del 2015 del Consiglio europeo, la 1523 del 15 settembre e la 1601 del 22 settembre, è stato istituito

un piano di ricollocazione da Grecia e Italia di 160.000 richiedenti asilo da completare entro il 26 settembre 2017;

– nell’ambito di questo piano, l’Italia poteva richiedere la ricollocazione in altri Paesi europei di 36.900 richiedenti asilo; le ricollocazioni però, a norma dei commi 2 degli art. 3 di ognuna delle due decisioni, possono essere effettuate «solo per richiedenti appartenenti a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l’Unione, è pari o superiore al 75 per cento delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado»; secondo questo limite, le principali nazionalità che possono beneficiare del programma di ricollocazione sono i richiedenti asilo siriani, eritrei e centrafricani, che rappresentano solo una minima parte degli arrivi sulle coste italiane, come si può constatare dalla divisione per Paese di provenienza fornita dal Ministero dell’interno sugli sbarchi avvenuti nel 2017:

Nigeria	16.131
Guinea	8.626
Bangladesh	8.543
C. D’avorio	7.903
Mali	5.518
Gambia	5.460
Senegal	5.355
Eritrea	5.317
Sudan	4.755
Marocco	4.630
Altre	22.564
TOTALE	94.802

– al 14 luglio sono stati ricollocati solo 7.621 richiedenti asilo e 1607 sono in attesa di trasferimento;

– il Ministero dell’interno valuta in altre 1.000 unità i richiedenti asilo ulteriormente ricollocabili;

– nel 2016, a fronte di 181.436 immigrati arrivati in Italia, hanno chiesto l’asilo politico 123.600 persone (il 68 per cento degli arrivi). Di queste domande, ne sono state esaminate 91.100, con i seguenti esiti:

- 54.254 sono state respinte (60 per cento)
- 4.804 hanno ottenuto lo status di rifugiato politico (5 per cento)
- 12.873 hanno ottenuto la protezione sussidiaria (14 per cento)
- 18.979 hanno ottenuto la protezione umanitaria (21 per cento)

– secondo quanto dichiarato dal Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, Gerarda Pantalone, in un’audizione tenutasi alla Camera dei Deputati il 25 maggio 2017, dal 1 gennaio al 21 maggio sono stati rimpatriati solamente 2.347 immigrati irregolari;

valutato che:

- dal 1° gennaio al 31 luglio 2017 sono sbarcati in Italia 94.802 migranti (di cui 12.583 minori non accompagnati), con un aumento del 1,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

- secondo i dati forniti dal Ministero degli Interni, nei primi sei mesi di quest'anno il 34 per cento dei salvataggi di migranti nel Mediterraneo centrale è stato condotto dalle ONG, il 28 per cento dalla guardia costiera italiana, il 9 per cento dalla missione Sophia, 11 per cento da Frontex e il 7 per cento dai singoli mercantili;

- secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, al 23 giugno erano morti 2011 migranti nella rotta Libia-Italia (2.911 nel 2016), e il tasso di mortalità (cioè il numero di migranti morti ogni 100 arrivi) è passato, secondo Amnesty International, dallo 0,89 per cento della seconda metà del 2015 al 2,7 per cento di quest'anno;

- secondo il Ministro minniti «la guardia costiera libica ha effettuato in questi mesi 10.000 salvataggi»;

- secondo Vincent Cochetel, l'inviato speciale dell'Unhcr per la rotta del Mediterraneo Centrale, ci sono almeno 295mila migranti in Libia pronti a partire; il Presidente Macron, invece, in un recente intervento pubblico a Orleans, ha stimato tra gli 800.000 e 1 milione le persone in attesa nei campi in Libia;

- secondo quanto affermato dal Ministro Padoan, nel 2017 l'Italia spenderà 4,2 miliardi per la gestione dei flussi migratori, di cui 2,8 miliardi per la sola accoglienza;

- i numeri evidenziano che siamo dinnanzi ad una situazione di gravissimo allarme: sarebbe opportuno, da parte del Governo, prendere in considerazione la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di migranti, per porre in essere ogni misura utile e mobilitare ogni possibile risorsa per affrontare la catastrofe migratoria;

autorizzano il Governo,

- a dare piena attuazione alle misure contenute nella delibera approvata in Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2017;

impegnano inoltre il Governo:

- a operare a livello diplomatico nelle opportune sedi internazionali e nell'ambito delle relazioni bilaterali affinché nessuna iniziativa unilaterale non coordinata possa pregiudicare l'efficacia della missione;

- a continuare ad attivare ogni iniziativa diplomatica per consentire in un lasso di tempo ragionevole la piena operatività della Fase 2 e il passaggio alla Fase 3 della missione EUNAVFORMED operazione SOPHIA, nonché ad agire anche nelle competenti sedi internazionali affinché vengano rafforzate le attività tese a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani dalle coste libiche verso quelle italiane

- a determinare conseguenze concrete per quelle ONG che, non sottoscrivendo il codice di condotta, si sono poste fuori dal sistema di soccorso condiviso
- a condurre bilateralmente e nell'ambito di consessi multilaterali trattative affinché Malta definisca la sua SAR nel rispetto del diritto internazionale e ne assuma la piena responsabilità;
- a sostenere l'istituzione di centri di protezione e assistenza in territorio libico per i migranti soccorsi in mare gestiti dall'UNHCR e dall'OIM;
- ad elaborare programmi operativi e progetti di cooperazione in territorio africano nelle aree di partenza e/o passaggio del flusso migratorio al fine di ridurre la pressione sulle coste libiche;
- ad assicurare un più veloce esame delle richieste di asilo, anche in vista di successive operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI SANTANGELO E MARTON SULL’AFFARE ASSEGNATO *Doc. CCL, N. 2*

Le Commissioni permanenti affari esteri, emigrazione e difesa del Senato della Repubblica,

preso atto dei contenuti della delibera approvata dal Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2017;

preso atto delle comunicazioni rese in data odierna dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Libia;

considerate le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc. XXIV, n. 71*) l’8 marzo 2017 che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017;

considerata, in particolare, la richiesta del Consiglio Presidenziale/ Governo di Accordo Nazionale di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con Lettera del Presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017. Richiesta che i sottoscrittori del presente atto ritengono debba esser resa pubblica, oltre per il dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini italiani, anche al fine di una corretta e consapevole deliberazione delle Camere in ordine a quanto all’ordine del giorno dei lavori del Senato;

considerato il particolare rilievo e la gravità che in questo momento storico assume il fenomeno migratorio, a causa dell’instabilità politica, della povertà, della fame, delle guerre e delle persecuzioni che affliggono in particolare i Paesi dell’Africa subsahariana;

rilevato che il fenomeno migratorio richiede politiche e strumenti non solo di natura emergenziale, ma una stretta ed efficace cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri della UE nella risoluzione delle cause originarie della migrazione, nel rafforzamento della cooperazione con i Paesi di provenienza e transito e nella gestione delle frontiere esterne;

considerato infine che è necessario intensificare e sostenere il lavoro delle Organizzazioni Internazionali, con particolare riferimento all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e all’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, affinché i centri di accoglienza migranti sul territorio libico e i rimpatri volontari assistiti siano gestiti nel pieno rispetto dei diritti umani e con l’assistenza di osservatori delle Na-

zioni Unite, anche nell'interesse del rafforzamento delle istituzioni e della sovranità libica;

una volta resi noti al Parlamento i contenuti della lettera del 23 luglio 2017, e solo se questa effettivamente, acconsente l'ingresso nelle acque territoriali nazionali libiche delle navi militari italiane, ed appurata la non ostilità della missione delle altre principali componenti della società libica

esprimono parere favorevole:

all'autorizzazione, per l'anno in corso, alla missione in supporto alla Guardia Costiera libica richiesta dal Consiglio di Presidenza-Governo di accordo nazionale libico, di cui alla delibera approvata dal Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2017,

a condizione che il Governo, si impegni a:

- specificare in maniera dettagliata nell'Accordo con il Governo libico le regole d'ingaggio delle Forze militari italiane messe a disposizione, negando l'autorizzazione all'uso delle armi, se non a scopi prettamente difensivi;

- attivare un coinvolgimento nella missione degli altri Stati Europei, provvedendo eventualmente ad un'integrazione delle autorizzazioni relative alle missioni ONU già in corso, EUNAVFORMED, al fine di contrastare l'immigrazione illegale ed i trafficanti di uomini sulle coste ed il territorio libico. Promuovere altresì in occasione del vertice del 4 agosto, una disponibilità della Francia, Spagna, Germania ad affrontare in maniera comune e condivisa il tema dei flussi migratori, ricercando la loro disponibilità, in termini economici e di accoglienza;

- specificare quali misure verranno adottate nei confronti dei migranti intercettati in mare, verificando l'impegno da parte del Governo libico di accogliere gli stessi sul loro territorio, con le garanzie della massima osservanza dei diritti umani, possibilmente sotto il controllo delle Agenzie umanitarie;

- attivare tutte le azioni di cooperazione, dialogo e diplomazia con tutti i Paesi di confine con la Libia ed i Paesi di provenienza dei flussi migratori, cercando con essi soluzioni più adeguate alla risoluzione del problema dei flussi migratori.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, PETRAGLIA E MINEO
SULL’AFFARE ASSEGNATO *Doc. CCL, N. 2***

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell’Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc. CCL, n. 2*),

premesso che:

la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, ha riformato l’autorizzazione e la proroga delle missioni internazionali, prevedendo un nuovo procedimento «autorizzatorio» che ha preso avvio con la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017, in ordine alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali per l’anno 2017 e che viene ripetuto in questa occasione a seguito dell’adozione, il 28 luglio 2017, della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia alla missione internazionale in supporto alla guardia costiera libica;

la drammatica situazione in cui versa la Libia – e di cui la situazione di sfruttamento e contrabbando delle persone migranti che partono dal paese o che lo attraversano rappresenta uno degli aspetti che ci colpiscono più macroscopicamente e direttamente ci coinvolgono – è conseguenza della condizione di instabilità politica che ha frantumato l’integrità territoriale e l’unità nazionale del Paese;

tale condizione di instabilità è stata determinata in primo luogo allo scomposto intervento militare nato del 2011 voluto fortemente dalla Francia;

la Francia ha dimostrato di nutrire forti interessi economici e geostrategici sulla Libia, dalla possibilità di ampliare le sue concessioni petrolifere al controllo di un paese decisivo per l’egemonia sulla Africa subsahariana;

la Libia rappresenta un paese strategico anche per l’interesse nazionale italiano non solo per gli interessi economici imponenti che a partire dall’ENI abbiamo nel paese, ma anche e soprattutto per la gestione dei flussi migratori e per la vicinanza geografica;

qualunque seguito abbia il vertice francese tra il premier del governo di accordo nazionale Fayez al-Sarraj e il generale Khalifa Haftar,

emerge l'intento del presidente francese Macron di infiltrarsi sul terreno libico dove l'Italia ha cercato di ritagliarsi un ruolo di interlocutore privilegiato negli ultimi anni e lo fa sfruttando gli spazi politici lasciati vuoti dalla stessa Italia, come ad esempio il disinteresse dimostrato per l'incarico di rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, che poteva essere assegnato all'Italia;

l'incarico è stato da poco assegnato a Ghassan Salamè, politico e diplomatico libanese con vigorosi legami proprio con la Francia, che ha partecipato all'incontro di Parigi. Il risultato più positivo dell'incontro francese, secondo l'inviato Onu, è stata l'ammissione da parte dei due protagonisti della crisi libica del fatto che la soluzione in Libia può essere solo politica e non militare, concordando sulla necessità di tenere le elezioni il prossimo anno;

la gestione del post Gheddafi è stata disastrosa e le ingerenze francesi, egiziane e degli Emirati Arabi a favore del Generale Haftar non hanno fatto altro che aumentare la condizione di instabilità del paese;

il Paese caratterizzato storicamente da una forte cultura tribale si è disintegrato nella sua forma statale lasciando intere aree sotto il controllo di milizie locali spesso legate alle dinamiche tribali;

in questo contesto si sono insediate e ramificate le organizzazioni criminali che gestiscono la tratta di esseri umani;

in Libia i centri governativi costruiti da Gheddafi si affiancano ad un vasto sistema di centri di detenzione in cui i migranti vengono spesso torturati, sottoposti a trattamenti degradanti ed in cui la violazione dei diritti umani è sistemica;

Medici Senza Frontiere (MSF), nella sua lettera del 31 luglio 2017 al Ministro dell'interno Minniti ha ricordato che le persone di cui si prendono cura nei centri di detenzione intorno a Tripoli e quelle che soccorrono in mare condividono le stesse vicende di violenza e trattamenti disumani. Nella stessa comunicazione MSF rimarca che le strategie messe in atto dalle autorità italiane ed europee per contenere le partenze dalle coste libiche sono estremamente preoccupanti nelle circostanze attuali. La Libia non è un posto sicuro dove riportare le persone in fuga, né dal territorio europeo né dal mare;

le attività di ricerca e soccorso non costituiscono la soluzione per affrontare i problemi causati dai viaggi sui barconi e le morti in mare, ma sono necessarie in assenza di qualunque altra alternativa sicura perché le persone possano trovare sicurezza;

contenere l'ultima e unica via di fuga dallo sfruttamento e dalla violenza non è ritenuto accettabile dal punto di vista di MSF e neanche dal nostro, sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU 2259(2015) e 2312(2016), che hanno premesso e stabilito che ogni intervento di sostegno al Governo libico deve rispettare e far rispettare in maniera determinata le obbligazioni imposte dal diritto internazionale umanitario, dalla tutela dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati;

la guardia costiera libica come altri corpi dello stato libico sono, invece, tuttora fuori dal controllo del Governo di unità nazionale di Al-

Serraji e spesso rispondono alle diverse milizie quando non direttamente alle reti di trafficanti;

in questo contesto gli accordi Italia-Libia sul controllo dei flussi migratori risultano quantomeno inopportuni prevedendo un finanziamento diretto alla guardia costiera libica ed a un sistema di detenzione senza alcun vincolo sulla tutela dei diritti umani e senza nessuna garanzia che quel finanziamento finisca per alimentare ulteriormente la tratta di esseri umani;

l'operazione militare italiana nelle acque libiche costituisce pertanto un elemento di ulteriore preoccupazione in quanto appare rispondere a obiettivi militari e di sicurezza, piuttosto che a rafforzare le attività di soccorso in mare e garantire la dignità e i diritti umani delle persone migranti;

in tale prospettiva, infatti, appare evidente come da ultimo il Codice di condotta delle ONG rientri dentro una strategia complessiva di delegittimazione delle azioni umanitarie volta a limitare la presenza in quel tratto di mare di scomode testimonianze sulle operazioni della guardia costiera libica. Infatti, il Codice di condotta non riafferma con sufficiente chiarezza la priorità del salvataggio in mare, non riconosce il ruolo di supplenza svolto dalle organizzazioni umanitarie e soprattutto non si propone di introdurre misure specifiche orientate in primo luogo a rafforzare il sistema di ricerca e soccorso;

la missione militare si presenta come una risposta scomposta all'iniziativa politica tenuta in Francia dal presidente Macron che ha di fatto tagliato fuori il nostro Governo e dimostrato ancora una volta che la Francia fa valere interessi strategici significativi ed in contrasto con i nostri;

tale iniziativa infatti è volta in primo luogo a vanificare il tentativo di legittimazione del Governo Serraji che in sede internazionale il nostro paese aveva provato a fare, riabilitando invece una figura ambigua e pericolosa come quella del Generale Haftar, in contrasto con il punto 5) della Risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU 2259(2015) che chiede ai Governi di non offrire supporto né di avere contatti ufficiali con istituzioni parallele della Libia che rivendicano per sé il ruolo di legittima autorità libica, ma che sono fuori dall'accordo di Roma del 13 dicembre 2015 sul governo di unità nazionale;

inoltre, la missione italiana configurandosi come supporto logistico militare alla guardia costiera libica per le operazioni di intercettazione dei barconi in partenza dalla costa libica di fatto si pone fuori dalla legalità internazionale non rispettando gli standard delle convenzioni internazionali, a partire da quella Ginevra, a cui l'Italia ha aderito;

non vi è infatti alcuna garanzia sul rispetto dei diritti umani delle persone intercettate e sul loro destino, ponendosi in contrasto con l'articolo 1, comma 1, della legge 145 del 2016, che consente la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali «a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale»;

è evidente come questo intervento rientri dentro un più generale processo di esternalizzazione delle frontiere europee di cui la Libia è un tassello fondamentale;

tale politica di gestione dei flussi migratori è miope, non risolutiva del problema, non rispettosa dei principi umanitari riconosciuti a livello internazionale e al contempo lesiva dei diritti umani fondamentali delle persone costrette a migrazioni forzate;

una corretta *governance* del fenomeno migratorio ha il bisogno di fondarsi sulla apertura di vie di accesso legali e controllate e su un'inversione della politica estera che affronti le cause strutturali all'origine dei flussi e che al contempo il peso dell'accoglienza sia condiviso da tutti gli stati membri;

impegna il Governo a:

desistere da qualsiasi intervento di natura militare in Libia, anche di supporto logistico, per non contribuire a destabilizzare ulteriormente il paese;

chiedere la convocazione di un Consiglio europeo straordinario sulla questione libica per definire una strategia europea condivisa e porre fine a questo conflitto a bassa intensità con la Francia per il controllo egemonico del paese,

ritirare il Codice di condotta delle ONG ed implementare il dispositivo SAR nel canale di Sicilia al fine di salvare più vite umane possibili;

affrontare in sede europea la questione di una condivisione equa dell'accoglienza chiedendo un superamento del regolamento di Dublino e ponendo il veto sul progetto di bilancio europeo in sede di Consiglio qualora non si trovi una soluzione.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

90^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

AFFARI ASSEGNATI

Asimmetrie competitive per l'industria europea derivanti dai bassi costi energetici e dai bassi *standard* ambientali in Paesi extra-UE (n. 1002)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 79)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, presenta e illustra, anche a nome del senatore DALLA ZUANNA (*PD*), relatore per la 13^a Commissione, uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

In conclusione, dopo aver ringraziato il sottosegretario Barbara Degani per la collaborazione, segnala che gli impegni al Governo individuano obiettivi indicati anche dalla Strategia energetica nazionale 2017.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime l'avviso favorevole del Governo sullo schema di risoluzione, apprezzando la disponibilità dei relatori ad accogliere le indicazioni dell'Esecutivo in merito al tema dell'E-

mission Trading Scheme (ETS). Sebbene tale sistema sia migliorabile, si tratta comunque del mercato del carbonio più rilevante a livello mondiale che sta gradualmente raggiungendo, a dispetto delle condizioni che non ne hanno favorito l'applicazione, gli obiettivi fissati per il 2020 di una riduzione delle emissioni del 21 per cento rispetto al 2005.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo tuttavia riserve sulla modulazione delle aliquote IVA, che farebbe ricadere indistintamente sulla collettività un costo che dovrebbe invece essere ripartito secondo criteri di differenziazione economica.

Il senatore ZIZZA (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) dichiara che il suo Gruppo si asterrà dal voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di risoluzione dei relatori, che risulta approvata.

Strategia energetica nazionale (n. 1033)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente MARINELLO (*AP-CpE-NCD*), relatore per la 13^a Commissione svolge considerazioni introduttive ai temi dell'affare assegnato osservando che lo sviluppo dell'efficienza energetica, ovvero del miglior uso delle risorse energetiche a parità o incremento di prodotto interno lordo, deve rimanere al primo posto della Strategia energetica nazionale (SEN). Occorre quindi proseguire sul percorso dell'efficienza con la stabilizzazione del meccanismo dei certificati bianchi per dare certezza agli investitori. Il biometano, ovvero il metano proveniente da origini non fossili e quello proveniente dai rifiuti – in coerenza coi principi dell'economia circolare – è equivalente al riciclo di materia ed è una risorsa da valorizzare sfruttando tutte le potenzialità e rimuovendo le limitazioni al suo utilizzo. È necessario sviluppare il meccanismo dei Certificati di immissione al consumo, di cui ai Decreti ministeriali 10 ottobre 2014 e 5 dicembre 2012, il cui riferimento è contenuto anche nella bozza di decreto interministeriale per l'utilizzo del biometano e dei biocarburanti, compresi quelli avanzati, ancora in fase di pubblicazione. La via per la decarbonizzazione non passa soltanto attraverso l'elettificazione dei consumi ma deve essere oggetto di una strategia allargata a tutte le fonti energetiche. Nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, il ricorso all'elettificazione – ad esempio attraverso l'uso delle pompe di calore – deve esser considerato insieme allo sviluppo delle fonti termiche rinnovabili e all'efficienza ener-

getica. Come evidenziato dalla recente Strategia europea per il settore del riscaldamento e del raffreddamento, il teleriscaldamento è una tecnologia consolidata che garantisce numerose ricadute positive di natura economica e soprattutto energetico-ambientale. Alla luce di tali benefici, va promosso lo sviluppo del settore con appropriati sistemi di sostegno, che favoriscano la realizzazione di configurazioni di teleriscaldamento efficiente. L'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili negli ultimi anni ha consentito il raggiungimento, in anticipo, dell'obiettivo europeo. Nell'ottica dei nuovi obiettivi europei per il 2030, i sistemi di incentivazione dovranno essere attentamente strutturati per garantire il necessario *trade-off* tra sviluppo delle rinnovabili e minore peso degli oneri sui consumatori. Al fine di garantire l'efficienza del sistema elettrico, il *repowering* degli impianti dovrà essere attentamente considerato. Il panorama della generazione di energia elettrica ha subito radicali cambiamenti, negli ultimi anni con un rapido sviluppo delle tecnologie rinnovabili, grazie a consistenti programmi di sostegno pubblico. I futuri sistemi di sostegno alle fonti rinnovabili dovranno quindi essere disegnati in modo tale da non comportare distorsioni di prezzo sul mercato del Gestore mercati energetici (GME) e responsabilizzare tutti gli operatori rispetto agli oneri, anche di bilanciamento della rete, generati dalla propria attività. Il nuovo mercato elettrico non potrà quindi essere un mercato solo energetico, ma necessiterà di un mercato della capacità. Nel *mix* energetico nazionale, il grande idroelettrico – in particolare, gli impianti a bacino e a serbatoio – costituisce la principale risorsa di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile programmabile. La significativa capacità di modulazione rende questi impianti essenziali per la sicurezza del sistema. Per effettuare i consistenti investimenti necessari sia alla manutenzione e all'eventuale riqualifica degli impianti, sia alla tutela dell'ambiente e alla gestione dei bacini idrografici, risulta indispensabile per gli operatori avere un quadro normativo certo e stabile nel medio-lungo termine. Tale richiesta risulta ancora più cogente in relazione alla revisione della disciplina sulle gare ad evidenza pubblica per l'attribuzione delle concessioni scadute o in scadenza nel breve. Urge pertanto definire con chiarezza il perimetro dei beni da trasferire al nuovo gestore, una metodologia di valutazione che risulti congrua a far emergere un *fair value* degli *asset* – tale da non ledere i principi della libera concorrenza e assicurare un adeguato grado di contendibilità – nonché regole e procedure di gara omogenee e armonizzate a livello europeo.

Il senatore SCALIA (PD), relatore per la 10ª Commissione, evidenzia come la SEN 2017 consideri ancora attuali, in coerenza con l'evoluzione del contesto internazionale e italiano, i macro-obiettivi già identificati nella SEN 2013.

Si tratta dunque di migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il *gap* di prezzo e costo dell'energia rispetto alla media europea e assicurando che la transizione energetica di più lungo periodo (2030-2050) non comprometta il sistema industriale italiano ed europeo a favore di quello extra-UE; di raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambien-

tali e di decarbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, avendo a riferimento i futuri traguardi stabiliti nella COP21 e in piena sinergia con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; di continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità e sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture.

Quanto al miglioramento della competitività del Paese, si ritengono opportune soluzioni per ridurre i differenziali di costo e prezzo dell'energia, in particolare per: azzerare il *gap* di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh); ridurre il *gap* sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e intorno al 25 per cento in media per le imprese); garantire strumenti in grado di mantenere la competitività delle produzioni industriali più energivore, prevenendo i rischi di delocalizzazione e tutelando l'occupazione.

Il Quadro per l'energia e il clima al 2030 e il «Pacchetto Energia Pulita per tutti gli europei» (*Clean Energy Package*) definiscono nuovi e sfidanti obiettivi comunitari al 2030. A inizio gennaio 2018 l'Italia dovrà presentare, con la prima versione del Piano nazionale energia e clima, il proprio contributo agli obiettivi europei sulla base della sostenibilità complessiva degli interventi e del potenziale dei singoli settori. In quest'ottica, secondo quanto riportato dalla SEN 2017, appare necessario: promuovere ulteriormente la diffusione delle tecnologie rinnovabili basso-emissive che hanno o stanno raggiungendo la maturità (l'Italia, dato il suo posizionamento geografico, ha a disposizione un importante potenziale, con costi di sistema più contenuti rispetto al passato); favorire interventi di efficienza energetica che permettano di raggiungere gli obiettivi massimizzando i benefici e contenendo i costi di sistema; perseguire una politica d'innovazione per sviluppare ulteriormente le tecnologie esistenti e individuare nuove tecnologie ad alto potenziale.

Come leva per la decarbonizzazione, il principale strumento europeo è il sistema ETS che, tuttavia, dalle analisi di scenario non sembra ancora in grado di determinare l'atteso spostamento dal carbone al gas, rendendo meno convenienti le produzioni a più forti emissioni. Secondo la SEN 2017 bisognerà quindi monitorare l'evoluzione del mercato nei prossimi anni ed eventualmente ridiscutere il sistema in ambito europeo, prendendo in considerazione anche misure di *carbon pricing*.

A livello nazionale, lo scenario sfidante che si propone prevede l'eliminazione graduale degli impianti termoelettrici italiani a carbone entro il 2030, in condizioni di sicurezza.

Si ritiene necessario continuare a migliorare sicurezza, adeguatezza e flessibilità delle reti gas ed elettrica, in particolare per integrare quantità crescenti di rinnovabili elettriche, anche distribuite, e «nuovi» *player* di mercato, potenziando e facendo evolvere le reti e i mercati verso configurazioni *smart*, flessibili e resilienti; gestire la variabilità di flussi e punte di domanda di gas e diversificare le fonti di approvvigionamento, anche in un quadro di crescente integrazione dei mercati del gas europei e delle misure di solidarietà regionale.

La crescita economica sostenibile sarà conseguenza dei tre precedenti obiettivi e sarà perseguita focalizzandosi sulle seguenti priorità di azione: lo sviluppo delle rinnovabili; l'efficienza energetica; la sicurezza energetica; la competitività dei mercati energetici; l'accelerazione nella decarbonizzazione del sistema; l'uscita dal carbone (al 2030); tecnologia, ricerca e innovazione.

Quanto allo sviluppo delle rinnovabili, nel 2015 l'Italia ha già raggiunto gli obiettivi al 2020 e punta al 27 per cento sui consumi complessivi al 2030. La SEN 2017 specifica le varie azioni relative alle rinnovabili elettriche (fino al 2020 e dopo tale data), alle rinnovabili termiche, con specifico riferimento alle pompe di calore, e alle rinnovabili nei trasporti, con un'attenzione particolare al biometano, ai biocarburanti e all'auto elettrica.

Per quanto riguarda, invece, l'efficienza energetica, il documento si sofferma sulla riqualificazione del parco immobiliare, con relativo rilancio del settore dell'edilizia, e sulle misure relative ai trasporti (mobilità locale), al settore terziario e al settore industriale (certificati bianchi e *audit* energetici).

La SEN 2017 prevede inoltre di sviluppare il potenziale del teleriscaldamento – un tema su cui le Commissioni riunite hanno svolto di recente alcune missioni, visitando impianti delle principali società operanti nel settore – in ambiti urbani e extra-urbani, secondo criteri di efficienza. In particolare, si considera fondamentale adeguare e potenziare gli strumenti oggi a disposizione per favorire la nuova costruzione e l'ampliamento delle infrastrutture per la distribuzione del calore in ambito urbano, in particolar modo ove i poli di produzione del calore siano prossimi ai siti di consumo. In quest'ottica, sarà confermata la riserva per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento inclusa nel costituendo Fondo per l'Efficienza Energetica e saranno definite ulteriori misure di promozione, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Infine, si ritiene necessario portare rapidamente a termine il processo di attuazione dei compiti di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, conferiti all'Autorità dal citato decreto legislativo.

Passando al tema della sicurezza energetica, si cita, per il sistema elettrico, l'avvio del *capacity market* (previsto per il 2018), il necessario potenziamento e ammodernamento infrastrutturale delle reti e delle interconnessioni con l'estero, l'aumento della resilienza della rete elettrica, mentre, per il sistema gas, l'aumento della sicurezza degli approvvigionamenti e la diversificazione delle fonti, la rigassificazione di GNL (con asta invece che con tariffa) e la metanizzazione della Sardegna.

Il *phase out* dal carbone al 2030 sarà possibile a condizione che si realizzino in tempo utile investimenti sostitutivi in infrastrutture e impianti, anche riconvertendo gli attuali siti.

In materia di competitività dei mercati energetici (elettrico e gas), si prospettano una riduzione del *gap* dei prezzi finali dell'energia elettrica rispetto a quelli europei e delle misure relative alle imprese energivore.

Si evidenziano poi i temi dell'autoproduzione, della piena abilitazione della generazione distribuita e dei consumatori, degli strumenti per affrontare il tema della povertà energetica, del corridoio della liquidità (gas), delle tariffe di trasporto e del *market maker* (gas).

Per il mercato petrolifero e la logistica il documento propone di convertire altre raffinerie in bioraffinerie e di consolidare le raffinerie italiane in uno o più sistemi di raffinazione.

Il settore potrà poi contribuire agli obiettivi di competitività e ambiente tramite lo sviluppo di piattaforme di mercato (per favorire la concorrenza e il contrasto dell'illegalità), lo sviluppo di biocarburanti avanzati, misure di riequilibrio delle accise tra gasolio e benzina e una progressiva revisione delle agevolazioni fiscali esistenti, ambientalmente sfavorevoli, relative ad alcuni prodotti petroliferi.

Infine in tema di tecnologia, ricerca e innovazione, segnala in particolare che l'Italia è tra i promotori di «*Mission innovation*» e si è impegnata a raddoppiare entro il 2021 gli investimenti in ricerca e sviluppo in ambito energia pulita.

Il presidente MUCCHETTI avverte che le Commissioni riprenderanno l'esame dell'affare assegnato in titolo in una seduta che sarà convocata nella seconda settimana di settembre.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI
RIUNITE 10^a E 13^a SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1002
(Doc. XXIV, n. 79)**

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

premesso che:

il voto del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 ha confermato la presa di posizione italiana contro il riconoscimento alla Repubblica popolare cinese dello *status* di economia di mercato a 15 anni dal suo ingresso nella *World trade organization* (WTO). Il voto ha evidenziato che, al di là degli impegni formali, alcune aree del mondo non competono sul mercato mondiale con regole uniformi a quelle europee e statunitensi;

tra le varie asimmetrie competitive, una riguarda i diversi limiti alle emissioni e i diversi costi dei vettori energetici utilizzati nella produzione industriale;

le emissioni di anidride carbonica sono divenute uno dei parametri della competitività produttiva, perché se si usa energia altamente inquinante e a costo relativamente basso come il petrolio o il carbone, senza limiti derivanti da politiche ambientali, si ottiene un vantaggio competitivo rispetto a chi si approvvigiona con gas o con fonti rinnovabili. In altri termini, bassi costi energetici si riverberano in costi di produzione più contenuti, maggiore competitività sul mercato e, di fatto, uno svantaggio per chi produce, volente o nolente, con un basso impatto di carbonio;

la produzione industriale europea è gravemente penalizzata dal costo energetico e ambientale nei confronti dei competitori internazionali; a dimostrarlo sono le crescenti delocalizzazioni degli impianti e le percentuali dell’importazione di beni prodotti da nazioni ormai industrializzate che sono, di fatto, anche dei «paradisi emissivi»;

la bilancia commerciale europea, nel decennio 2002-2012, ha più che raddoppiato la propria negatività, importando 2,2 volte quello che importava all’inizio millennio; il Giappone nello stesso periodo è passato da un bilancio attivo di 84 miliardi di dollari a un passivo di 68 miliardi; gli USA hanno incrementato il loro deficit del 14 per cento; in compenso la Cina ha incrementato le proprie esportazioni del 459 per cento e la Russia del 253 per cento. Gli USA e la UE rappresentano, da soli, il 32 per cento delle importazioni complessive globali. La Cina, con quasi il doppio della popolazione congiunta di USA e UE, rappresenta solo il 12 per cento delle importazioni mondiali;

ma questi dati non bastano a chiarire il fenomeno. Tendenzialmente, i Paesi industrializzati esportano nei Paesi in via di sviluppo per-

centuali significative di servizi, cioè attività con un basso impatto di inquinamento e beni prodotti con alti livelli di efficienza energetica e percentuali significative di fonti rinnovabili. Diversamente, importano soprattutto beni fabbricati da opifici non efficienti e che si approvvigionano con vettori energetici fossili: la Cina, ad esempio, produce oltre l'80 per cento della propria elettricità con il carbone;

gli stessi produttori europei, pur continuando ad avere come sbocco il mercato continentale, scelgono di spostare i propri opifici in Paesi il cui costo dei lavoratori, i loro diritti, gli adempimenti amministrativi e di tassazione sono di molte volte inferiori a quelli europei, ma soprattutto dove la differenza di costi dell'energia crea un vantaggio competitivo sul costo finale del bene;

l'Europa sta delocalizzando la produzione dei beni che le necessitano e i dati, apparentemente confortanti, in merito alla bassa intensità emissiva delle produzioni interne non compensano il declino produttivo europeo;

nel momento in cui si pongono limiti e obiettivi su un'area economica come l'Europa, è ovvio che vengano favoriti indirettamente comportamenti che basano la loro concorrenzialità sulla mancanza di tali limiti;

la cosa meno evidente e, per taluni aspetti peggiore, è che con questo *trend* economico, le attuali politiche europee sui vincoli ambientali premiano l'industria extra UE e i consumatori europei di fatto incentivano l'aumento delle emissioni globali acquistando beni prodotti in aree ad alta intensità emissiva. Infatti, se per produrre in UE un determinato bene si emette un chilogrammo di anidride carbonica, acquistando quel bene prodotto in un Paese al di fuori della UE si emettono con buona approssimazione 2 chilogrammi di anidride carbonica;

in altri termini, l'Europa sta adottando una politica basata sul sostegno delle economie emergenti anche attraverso l'acquisto di beni prodotti con l'utilizzo di vettori energetici inquinanti e a basso costo;

occorre ripensare la competitività dell'industria europea alla luce di una perequazione dei costi energetici e ambientali: non attenuando i limiti ambientali, ma rifiutando di accogliere passivamente nel mercato interno beni e materie che godono di un vantaggio competitivo basato su bassi costi energetici e bassi *standard* ambientali;

tra i Paesi più virtuosi, quindi paradossalmente più colpiti, c'è proprio l'Italia che, con una *leadership* su efficienza energetica e produzione rinnovabile, vede i propri settori energivori, come acciaio, carta, cantieri navali, vetro e alluminio, perdere costantemente competitività sul mercato mondiale;

considerato che:

finora la risposta dell'Unione europea non è stata efficace e l'*Emission trading scheme* (ETS) ha fallito la sua missione, a causa di un prezzo delle quote di emissione troppo basso, tanto da incentivare parte dell'industria europea (soprattutto tedesca e polacca) a produrre utilizzando carbone e lignite, acquistando le relative quote di emissione, nonché

a causa della sua applicazione nella sola Unione europea, che finisce per gravare di ulteriori costi l'industria energivora europea e per aumentare l'asimmetria competitiva con l'industria altamente emissiva *extra* UE;

si è verificato così quello che in uno studio recente di Nomisma Energia è stato definito «il paradosso ambientale europeo»: l'Europa ha investito moltissimo nello sviluppo della produzione da fonti rinnovabili, con un contributo alla riduzione delle emissioni di circa 70 milioni di tonnellate l'anno e tuttavia, a causa del bassissimo prezzo delle quote di emissione, la crescita delle rinnovabili in Europa è avvenuta soprattutto a discapito delle centrali a ciclo combinato a gas piuttosto che di quelle a carbone o a lignite (assai più inquinanti ma molto meno costosi), riducendo di oltre la metà i benefici che si sarebbero potuti ottenere; se, infatti, fosse rimasta stabile la quota di gas nel *mix* energetico (a discapito del carbone) le emissioni si sarebbero ridotte nella misura di 180 tonnellate annue, contro le 70 registrate e non si sarebbe registrato l'aumento delle emissioni di altre sostanze inquinanti, quali polveri, ossidi di zolfo e di azoto;

il bilancio fra oneri dei sussidi alle fonti rinnovabili ed esternalità ambientali evitate è fortemente negativo. Secondo il Consiglio europeo dei regolatori nel campo dell'energia, nel 2011 l'incentivo medio per il fotovoltaico in Italia è stato pari a 367,2 euro/MWh, equivalente a 36 volte il valore delle esternalità evitate e ancora maggiori valori sono riscontrati in Germania e in Francia; infatti, come evidenziato da uno studio finanziato dalla Commissione europea, in assenza di sussidi, se l'energia fosse stata prodotta con centrali a gas a ciclo combinato, le esternalità ambientali complessive, comprensive dell'inquinamento atmosferico oltre che delle emissioni di CO₂ sarebbero state pari a circa 1 centesimo di euro per chilowattora (kWh), ossia 10 euro per megawattora (MWh);

i soli incentivi alle rinnovabili – senza considerare i costi di disspacciamento indotti dall'uso di rinnovabili non programmabili – pesano sulla bolletta energetica degli italiani ad oggi per oltre 12 miliardi di euro;

la risoluzione approvata il 4 giugno 2015 dalle Commissioni riunite 10^a e 13^a (Industria e Ambiente) del Senato sugli atti comunitari n. 60, n. 61 e n. 62 (*Doc. XVIII*, n. 92), fra l'altro, afferma: «andrebbe considerata l'alternativa dell'introduzione graduale di forme articolate di *carbon tax* a valere sia sulle merci prodotte nella UE sia su quelle di importazione, così da evitare, nel rispetto degli accordi WTO, negativi effetti di spiazzamento dell'Europa nel commercio mondiale; nel perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e di sicurezza degli approvvigionamenti si sottolinea inoltre l'importanza di interventi volti a promuovere il risparmio energetico e l'uso di risorse domestiche»;

l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, con risoluzione approvata a Minsk il 9 luglio scorso, ha invitato i Governi dei Paesi membri a sperimentare forme di tassazione al consumo del contenuto di CO₂ dei prodotti, al fine di attenuare le asimmetrie competitive e agevolare le produzioni virtuose;

preso atto che il vigente sistema ETS è attualmente oggetto di una revisione per il quarto periodo di applicazione 2021-2030 che, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Parigi nel 2015, ha come obiettivo un'accelerazione nelle politiche di decarbonizzazione e che prevede la progressiva diminuzione del numero complessivo delle quote di emissione annue rilasciate del 2,2 per cento (al posto dell'attuale 1,74 per cento) a partire dal 2021, corrispondente a una riduzione aggiuntiva delle emissioni di circa 556 milioni di tonnellate tra il 2020 e il 2030;

impegnano il Governo:

a prendere iniziative in sede europea, per rompere il meccanismo vizioso dell'attuale politica UE di decarbonizzazione, affiancando all'*Emission trading scheme* la previsione di una Imposta sulle Emissioni Aggiunte (ImEA), quale strumento per la perequazione internazionale dei costi energetici e ambientali sulla produzione dei beni, sulla base del carbonio emesso, a prescindere dal luogo di fabbricazione;

a individuare misure direttamente applicabili a livello nazionale che agiscano come leva di fiscalità ambientale tramite la modulazione delle aliquote IVA. Tali misure non avranno l'obiettivo di aumentare il gettito fiscale, ma saranno finalizzate ad incentivare le produzioni più pulite e a disincentivare le altre, a prescindere dal luogo di produzione dei beni.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 1° agosto 2017

Sottocommissione per i pareri

205ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2603) CROSIO ed altri. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Con riguardo all'articolo 1, comma 13, segnala che la disposizione ivi prevista, nel rinviare a un decreto ministeriale la revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, appare impropriamente strutturata sul modello della delegazione legislativa, attraverso l'elencazione di specifici principi e criteri direttivi.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 3, comma 1, segnala la necessità che, in sede di adozione del decreto ministeriale volto alla elaborazione delle linee guida per la ristorazione collettiva, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse riconosciute in materia.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione nei termini indicati.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.1 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità che, in luogo di un mero parere, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito dell'adozione del decreto ministeriale volto a definire le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

Quanto all'emendamento 5.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta ad attribuire ai comuni il compito di regolare il divieto di utilizzo di stoviglie monouso, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali. Segnala, al riguardo, che la norma presenta altresì carattere di eccessivo dettaglio.

Relativamente agli emendamenti 6.3 e 6.4 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che le proposte, nel trasformare in facoltà l'obbligo di attingere da un albo dei fornitori tenuto dall'ANAC per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, appaiono incongrue rispetto alle finalità proprie della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 1, del disegno di legge.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

Plenaria

505ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15,20.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «La protezione dei minori migranti» (COM (2017) 211 definitivo) (n. 371)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 215)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sui contenuti della proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione, avanzata dal relatore.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2017) 260 definitivo) (n. 404)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2017) 330 definitivo) (n. 410)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 216)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

La relatrice LO MORO (*Art. I-MDP*) informa, in premessa, che la Corte di giustizia di Lussemburgo si è pronunciata sui ricorsi presentati da cittadini di Paesi terzi contro la Repubblica di Slovenia e contro la Repubblica austriaca, disattendendo le conclusioni dell'Avvocato generale. È stata confermata, pertanto, l'applicabilità del regolamento di Dublino anche in presenza di flussi eccezionali di migranti.

Segnala, inoltre, che il 26 luglio 2017 è stata adottata la quattordicesima relazione della Commissione europea sulla ricollocazione e il reinsediamento, che tuttavia non è ancora all'esame della Commissione, in quanto non ancora tradotta in lingua italiana.

Illustra, quindi, una proposta di risoluzione sulle due relazioni all'esame, la dodicesima e la tredicesima, che – nel descrivere la situazione aggiornata delle procedure di ricollocazione e reinsediamento – evidenziano le carenze e indicano le azioni ancora da intraprendere per onorare gli impegni assunti nell'ambito dei due meccanismi.

Nonostante alcune difficoltà logistiche, il ritmo delle ricollocazioni mostra una tendenza che sembra evolversi in senso positivo, ma che non appare ancora soddisfacente. Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi da parte degli Stati membri per garantire che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione attualmente presenti in Italia e in Grecia siano ricollocate in modo efficace e tempestivo.

Gli unici Stati membri che non hanno ancora accettato nessuna ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia, in violazione dei loro obblighi giuridici, sono Ungheria, Polonia e Repubblica ceca. In particolare, l'Ungheria e la Polonia rimangono gli unici Stati membri a non aver ricollocato una sola persona mentre la Repubblica ceca non ha assunto impegni da maggio 2016 e non ricolloca nessuno da agosto 2016. Anche l'Austria non ha effettuato alcuna ricollocazione, ma ha di recente assunto l'impegno di ricollocare a breve 50 persone dall'Italia.

Alcuni Stati, in particolare la Slovacchia e l'Ungheria, hanno contestato l'intero meccanismo, promuovendo ricorsi alla Corte di giustizia contro il sistema europeo di ricollocazione. Ricorda, in proposito, che l'Avvocato generale, nella conclusione rese il 26 luglio 2017, aveva proposto di respingere i ricorsi proposti, richiamando espressamente l'obbligo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri cui gli Stati membri sono sottoposti nel settore della politica di asilo,

Osserva che la ricollocazione è diventata una procedura consolidata in Grecia: quasi tutti gli Stati membri stanno ora assumendo impegni e ricollocando dalla Grecia su base mensile o ogni due mesi.

Con riferimento alla situazione italiana, segnala la necessità di implementare gli sforzi per assicurare la ricollocazione di tutti i richiedenti ammissibili presenti sul territorio nazionale, attraverso l'applicazione di rapide procedure di identificazione e registrazione. A tal fine, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con la collaborazione della Commissione, è pronto a lanciare una campagna di informazione mirata, che consenta la registrazione di un maggior numero di richiedenti ammissibili. L'Italia dovrebbe fornire il sostegno necessario per attuare questa campagna di infor-

mazione e di sensibilizzazione in merito al meccanismo di ricollocazione, presso le prefetture e le questure, nonché nei centri di accoglienza.

Nella tredicesima relazione, si rileva l'esigenza che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione che arrivano in Italia attraverso i punti di crisi o altri porti di sbarco siano indirizzate ordinatamente a centri di ricollocazione specificamente designati. La Commissione europea ritiene, infatti, che il sistema attuale, basato sull'accoglienza diffusa in tutto il territorio nazionale, complichino la registrazione a fini di ricollocazione e determini problemi logistici nelle ultime fasi della procedura, in particolare riguardo ai necessari controlli sanitari preliminari al trasferimento.

La Commissione esorta tutti gli Stati membri a continuare a ricollocare dall'Italia, in base agli impegni assunti, ad aumentare la capacità di elaborazione delle richieste, a evitare preferenze eccessivamente restrittive, nonché a limitare i requisiti che causano ritardi nella procedura di trasferimento e a dare priorità alle richieste riguardanti le persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati. La Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia dovrebbero iniziare ad assumere impegni e a ricollocare dall'Italia immediatamente per adempiere ai loro obblighi giuridici, mentre la Bulgaria e la Slovacchia sono invitate a rivedere la loro politica preferenziale per le richieste di ricollocazione in modo da allinearle alle decisioni del Consiglio e avviare quanto prima la ricollocazione dall'Italia. L'Italia, dal canto suo, è invitata a fornire una soluzione reciprocamente accettabile sull'organizzazione dei colloqui di sicurezza supplementari che vengono richiesti da diversi Stati membri per valutare i rischi legati alla sicurezza in linea con le decisioni del Consiglio.

Per quanto riguarda il programma di reinsediamento, si registrano progressi nell'attuazione delle conclusioni del 20 luglio 2015. Sebbene rispetto agli anni precedenti sia attivo nei reinsediamenti un numero maggiore di Stati membri, dieci Stati membri non hanno finora accettato alcun reinsediamento nell'ambito del programma.

Poiché diversi Stati hanno adempiuto ai loro impegni rivolgendo i propri sforzi all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, i reinsediamenti più recenti sono avvenuti dalla Turchia, anche se continua ancora il reinsediamento su scala minore dalla Giordania e dal Libano.

Per sostenere il reinsediamento in virtù della dichiarazione UE-Turchia e per colmare le lacune evidenziate in precedenti relazioni, la delegazione dell'Unione europea ad Ankara ha proposto agli Stati membri una revisione del documento sulle domande e risposte usato dall'UNHCR, al fine di garantire che i richiedenti siriani ricevano informazioni complete sulle condizioni di accoglienza e sulle norme culturali, sociali e giuridiche degli Stati membri dell'Unione. L'UNHCR e la maggioranza degli Stati membri hanno approvato la versione riveduta del documento e 13 Stati membri hanno già inviato i loro documenti rivisti sulle domande e risposte.

Rileva, quindi, che i Capi di Stato o di Governo europei hanno più volte riconosciuto l'urgenza di affrontare la situazione migratoria in Europa e hanno sollecitato ulteriori azioni per accelerare l'attuazione del meccanismo di ricollocazione come espressione di equa condivisione delle

responsabilità e di solidarietà con la Grecia e l'Italia. Pertanto, per raggiungere l'obiettivo di una ricollocazione in tempi congrui (settembre 2017, secondo il Programma di ricollocazione), gli Stati membri dovrebbero urgentemente impegnarsi di più e attuare le azioni necessarie secondo le indicazioni della Commissione.

Purtroppo, malgrado ripetuti inviti, la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia non hanno ancora adottato le misure necessarie ad ottemperare ai loro obblighi giuridici derivanti dalle decisioni del Consiglio e ai loro impegni nei confronti degli altri Stati membri. In tale contesto, la Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione nei confronti di questi tre Stati membri.

Alla luce di tali considerazioni, propone, quindi, di impegnare il Governo a promuovere, in sede europea, iniziative coordinate con gli altri Stati membri al fine di prorogare il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di richiedenti asilo, stabilito con decisione di durata biennale, adottata nel luglio del 2015 in base all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE; a rendere effettiva la procedura di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale, presenti in Italia e in Grecia, nel rispetto degli impegni derivanti dalla decisione del Consiglio, dal momento che la mancata esecuzione, parziale o totale, di tale decisione si pone in contrasto con gli obblighi di equa ripartizione degli oneri e di solidarietà tra Stati membri nel settore della politica migratoria; a implementare gli sforzi per dare priorità alle richieste di ricollocazione riguardanti soggetti vulnerabili, in particolare minori non accompagnati, donne vittime di violenza, donne in gravidanza e persone con gravi problemi di salute; a fornire una soluzione, reciprocamente accettabile, sull'organizzazione dei colloqui di sicurezza supplementari, che vengono richiesti da diversi Stati membri per valutare i rischi legati alla sicurezza, in linea con le decisioni del Consiglio.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene solo parzialmente condivisibile la proposta di risoluzione. A suo avviso, bisognerebbe stigmatizzare in modo netto non solo il comportamento di Repubblica ceca, Ungheria e Polonia, ma anche di quei Paesi che, pur avendo formalmente accettato gli impegni sul ricollocamento, ne ostacolano l'attuazione.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) concorda con il senatore Crimi sulla opportunità di valutare criticamente il comportamento di alcuni Paesi, che formalmente risultano adempiere i propri obblighi in materia di ricollocamento dei migranti, ma poi chiudono i varchi alla frontiera con l'Italia. Cita, al riguardo, i provvedimenti adottati dalla Francia a Ventimiglia e dall'Austria al confine del Brennero.

Alla luce della lentezza delle procedure di ricollocazione, ritiene impraticabile la soluzione – prospettata dalla Commissione europea – di realizzare pochi centri di accoglienza, nei quali indirizzare tutti i migranti ricollocabili, al fine di facilitare le operazioni di registrazione e i controlli sanitari, trattandosi di diverse migliaia di persone.

Ritiene, inoltre, opportuno ampliare la lista delle nazionalità dei migranti che possono accedere alla ricollocazione. Attualmente, infatti, sono ammesse al programma di ricollocazione solo le persone la cui nazionalità ha un tasso medio di riconoscimento di protezione internazionale a livello europeo superiore al 75 per cento. La lista delle nazionalità è aggiornata ogni tre mesi dall'EASO (*European asylum support office*). I Paesi terzi presi in considerazione per la ricollocazione sono: Siria, Eritrea, Burundi, Mozambico, Bahrain, Bhutan, Qatar e Yemen. Appare evidente come questo criterio escluda in partenza dal programma un elevato numero di persone provenienti da Paesi in guerra o governati da dittature sanguinarie (quali, in particolare, Iraq, Afghanistan, Somalia, Sudan, Nigeria e Gambia) e non tenga evidentemente conto della reale composizione degli attuali flussi migratori verso l'Europa, limitando di fatto la sua applicabilità soltanto ai richiedenti asilo eritrei (per l'Italia) e siriani (per la Grecia),

Infine, a suo avviso, bisognerebbe ridefinire e ampliare i canali di mobilità secondaria per i richiedenti asilo che hanno familiari in un altro Stato membro.

Il senatore CRIMI (*M5S*) concorda con il senatore Mazzoni sulla necessità di ampliare l'elenco delle nazionalità dei migranti da ammettere al programma di ricollocazione. Risulterebbero, altrimenti, insostenibili per l'Italia gli oneri per il rimpatrio di un alto numero di persone non aventi diritto al riconoscimento della protezione internazionale. È indispensabile, quindi, richiamare l'Unione europea al rispetto del principio di solidarietà nella gestione dei flussi migratori, non solo per l'accoglienza dei migranti, ma anche per il loro rimpatrio.

Il sottosegretario MANZIONE ritiene condivisibili alcuni rilievi inseriti nella proposta di risoluzione, da riferire alla Commissione europea in vista della scadenza del Programma di ricollocazione, prevista per settembre. In particolare, l'andamento delle ricollocazioni risulta effettivamente insoddisfacente, nonostante il *trend* positivo, e quindi sarà necessario ridefinire i criteri per l'applicazione di tale meccanismo.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di un impegno maggiore da parte dell'Unione europea per favorire la ricollocazione e alleggerire la pressione migratoria sull'Italia.

La relatrice LO MORO (*Art.1-MDP*), accogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito, modifica la proposta di risoluzione.

In primo luogo, propone di inserire un richiamo a una maggiore condivisione delle responsabilità per superare le difficoltà logistiche esistenti nelle procedure di ricollocazione, il cui ritmo – nonostante la tendenza positiva – è ancora largamente insoddisfacente.

Ritiene opportuno, quindi, evidenziare che l'Austria, pur avendo di recente assunto l'impegno di ricollocare 50 persone dall'Italia, non ha effettuato alcuna ricollocazione e ha, in più occasioni, preannunciato la vo-

lontà di rafforzare, con presidi militari, i controlli al confine del Brennero, allo scopo di bloccare il possibile transito di migranti; anche la Francia, nonostante gli impegni assunti, ha posto in essere azioni di respingimento dei migranti che da Ventimiglia tentavano di attraversare il confine.

Sottolinea, quindi, che il sistema di accoglienza diffuso, sul quale si è orientata l'Italia, appare la scelta più corretta e inevitabile, soprattutto a fronte del numero particolarmente elevato di ingressi .

Accoglie, pertanto, le considerazioni del senatore Mazzoni sulla necessità di ampliare la lista delle nazionalità da ammettere al programma di ricollocazione e integra la parte dispositiva, impegnando il Governo a promuovere, in sede europea, iniziative coordinate con gli altri Stati membri, al fine di ridefinire e ampliare i canali di mobilità secondaria per i richiedenti asilo che hanno familiari in un altro Stato membro, come già previsto dal regolamento di Dublino.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, avanzata dalla relatrice.

SULL'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO CON L'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2888 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABOLIZIONE DEI VITALIZI E NUOVA DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO E DEI CONSIGLIERI REGIONALI)

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2888, sull'abolizione dei vitalizi, e di iniziarne l'esame prima della pausa estiva, come segnale della volontà di non rinviare la discussione sul provvedimento. Del resto, nel corso del dibattito in Assemblea sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, svolto nella seduta antimeridiana, anche esponenti del Gruppo PD hanno assicurato di non avere intenti dilatori su questo argomento.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 2888 nell'imminenza della sospensione dei lavori per la pausa estiva sia ininfluenza ai fini della sua approvazione in tempi congrui. In ogni caso, la decisione sui tempi dell'esame in sede referente sarà assunta dall'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che nel prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione sarà acquisito l'orientamento dei Gruppi sull'organizzazione dei lavori per l'esame del disegno di legge e, conseguentemente, si assumerà ogni determinazione in merito.

La seduta termina alle ore 15,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 371 (Doc. XVIII, n. 215)

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «La protezione dei minori migranti» (COM (2017) 211 definitivo),

premesso che:

negli ultimi anni, il numero di minori migranti che arrivano nell'Unione europea, spesso non accompagnati, è aumentato drasticamente. Sebbene siano stati realizzati notevoli progressi per la tutela dei loro diritti, grazie anche al Piano d'azione sui minori non accompagnati 2010-2014, risultano necessari ulteriori interventi per superare le carenze emerse nel funzionamento dei sistemi di protezione,

considerato che:

nella Comunicazione sono indicate alcune azioni coordinate, da porre in essere a breve termine, sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale, regionale e locale, in cooperazione con la società civile e le organizzazioni internazionali;

è necessario rafforzare i sistemi di protezione dei minori lungo le rotte migratorie e aiutare i Paesi *partner* a sviluppare sistemi nazionali di protezione di minori e servizi anagrafici, anche attraverso forme di cooperazione transfrontaliera,

valutato, in particolare, che:

la Commissione ritiene necessario sostenere i progetti volti soprattutto a impedire la tratta o il traffico di minori e attuare gli orientamenti dell'Unione in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori;

dopo il loro arrivo nel territorio dell'Unione, i minori migranti dovrebbero sempre essere identificati e registrati come minori, usando una serie di dati uniformi in tutta l'Unione europea. A tal fine, a decorrere dal 2017, gli Stati membri sono incoraggiati: a raccogliere e scambiarsi dati comparabili per facilitare la ricerca transfrontaliera dei minori scomparsi e la verifica dei legami familiari; ad applicare metodi di rilevamento delle impronte digitali e dei dati biometrici adatti ai minori e che tengano conto della specificità di genere; a garantire che, fin dall'inizio della fase di identificazione e di registrazione, sia presente una persona responsabile della protezione dei minori e che in ogni punto di crisi vi siano incaricati della protezione dei minori; a predisporre le procedure e i protocolli ne-

cessari per riferire e reagire sistematicamente in ogni caso di scomparsa di minori non accompagnati;

al fine di offrire un'adeguata accoglienza ai minori migranti, occorre garantire che al loro arrivo siano effettuate valutazioni individuali delle vulnerabilità e delle esigenze in funzione del genere e dell'età e che tali valutazioni siano prese in considerazione in tutte le procedure successive;

è necessario, inoltre, garantire ai minori un accesso tempestivo alle cure sanitarie, al sostegno psicosociale e all'istruzione formale inclusiva, indipendentemente dal loro *status* e da quello dei loro genitori, nonché una serie di opzioni di assistenza alternativa, compreso l'affidamento o l'assistenza su base familiare;

gli Stati membri dovranno altresì provvedere a integrare le politiche per la tutela dei minori in tutte le strutture di accoglienza che li ospitano, anche nominando una persona responsabile per la protezione dei minori; garantire alternative percorribili al trattenimento amministrativo dei minori migranti, nonché un adeguato ed efficace sistema di monitoraggio; avvalersi pienamente dei futuri orientamenti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sulle norme operative e sugli indicatori riguardanti le condizioni materiali di accoglienza dei minori non accompagnati;

in Italia, come risulta anche da indagini in corso e da inchieste giornalistiche, vi è una presenza significativa di ragazze, anche infraquatordicenni, provenienti in particolare dalla Nigeria, costrette alla prostituzione in strada, spesso dopo aver subito gravissime forme di violenza, fisica e morale. Il fenomeno, emerso in tutta la sua drammaticità anche per le testimonianze rilasciate da alcune delle giovanissime vittime, si affianca peraltro ad altri fenomeni di pari gravità, che vedono coinvolti, in episodi ripetuti di sfruttamento sessuale e lavorativo, nonché nel traffico di organi, minori «in transito», i quali si allontanano dai centri di accoglienza, rendendosi invisibili alle istituzioni,

considerato altresì che:

nell'ambito delle procedure di asilo e di rimpatrio, emerge la necessità di applicare adeguate garanzie procedurali. A partire dal 2017, la Commissione e le agenzie dell'Unione europea sono invitate ad istituire una rete europea per la tutela, a fini di sviluppo e scambio di buone prassi e orientamenti in materia, mentre l'EASO aggiornerà i suoi orientamenti relativi all'accertamento dell'età dei minori. Al riguardo, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e delle agenzie dell'Unione, sono incoraggiati: a rafforzare l'autorità di tutela per garantire la rapida designazione di tutori per tutti i minori non accompagnati; ad attuare procedure di accertamento dell'età affidabili, multidisciplinari e non invasive; a garantire rapide ed efficaci ricerche familiari, nell'Unione o al di fuori di essa, avvalendosi degli esistenti canali di cooperazione transfrontalieri; a dare priorità al trattamento dei casi riguardanti i minori, per esempio le domande di asilo, in linea con il principio dell'urgenza; a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati dalla Grecia e dall'Italia;

per assicurare a tutti i minori normalità e stabilità a lungo termine, inoltre, sono fondamentali soluzioni durature, previa determinazione dell'interesse superiore del minore. A tal fine, la Commissione promuoverà l'integrazione dei minori attraverso i finanziamenti disponibili e lo scambio di buone prassi relative a un accesso non discriminatorio a servizi pubblici e programmi mirati. Gli Stati membri, quindi, sono incoraggiati: a garantire ai minori, entro un breve lasso di tempo dal loro arrivo, parità d'accesso a un'istruzione inclusiva e formale, compresa l'educazione e cura della prima infanzia, e a elaborare e attuare programmi mirati di supporto; a garantire a tutti i minori un accesso tempestivo alle cure sanitarie così come ad altri servizi pubblici fondamentali; a fornire supporto ai minori che sono in fase di transizione verso l'età adulta, per aiutarli ad accedere all'istruzione e alla formazione necessarie; a promuovere l'inclusione sociale in tutte le politiche legate all'integrazione, ad esempio accordando la priorità agli alloggi misti, non segregati, e all'istruzione inclusiva; a incrementare il reinsediamento in Europa dei minori che necessitano di protezione internazionale; a garantire che siano predisposte adeguate misure di ricerca e ricongiungimento familiare per rispondere ai bisogni dei minori che saranno rimpatriati nel loro Paese d'origine;

infine, a decorrere dal 2017, la Commissione e le agenzie dell'Unione europea offrono orientamenti, strumenti e formazioni supplementari per la valutazione dell'interesse superiore del minore e avvieranno consultazioni su possibili miglioramenti da apportare alla raccolta di dati attualmente svolta a livello dell'Unione relativamente ai minori migranti. Inoltre, esigeranno che le organizzazioni in contatto diretto con i minori abbiano predisposto politiche interne di protezione dei minori, per poter ricevere i finanziamenti europei, e diffonderanno buone prassi sulla protezione dei minori migranti attraverso una banca dati *online*. Conseguentemente, gli Stati membri sono incoraggiati: a garantire che tutti i minori ricevano le informazioni pertinenti sui loro diritti e sulle procedure in vigore, in una maniera adatta alla loro sensibilità e appropriata all'età e al contesto; a garantire che le persone che lavorano con i minori migranti siano adeguatamente formate e che, se opportuno, intervengano operatori specializzati; ad accordare priorità ai minori migranti nei programmi nazionali adottati nel quadro del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e del Fondo sicurezza interna (FSI); ad avvalersi di ogni altro finanziamento complementare dell'Unione e a garantire che le organizzazioni da finanziare abbiano predisposto politiche di protezione dei minori; a migliorare la raccolta di dati e statistiche, relativi ai minori migranti, maggiormente disaggregati,

impegna il Governo a promuovere, in sede europea, iniziative coordinate con gli altri Stati membri al fine di:

- rafforzare il sistema di protezione dei minori già lungo le rotte migratorie;
- implementare e velocizzare, con adeguate risorse umane e strumentali, le procedure di identificazione dei minori, garantendo l'accesso

tempestivo alle cure sanitarie, al sostegno psico-sociale e all'istruzione inclusiva;

- rendere più efficaci le procedure di registrazione dei minori e incrementare le attività di controllo successivo alla registrazione, allo scopo di ridurre i numerosi casi di irreperibilità;

- introdurre elementi di contrasto alla violenza di genere, attraverso un maggiore controllo dell'immigrazione minorile femminile, in particolare delle minori di origine nigeriana;

- sostenere l'impegno alla ricollocazione, in via prioritaria, dei minori non accompagnati, provenienti da Paesi terzi e giunti in Grecia e in Italia.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 404 e 410
(Doc. XVIII, n. 216)**

La Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2017) 260 definitivo) e la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2017) 330 definitivo),

premesso che:

le due relazioni, alle quali è seguita una terza (quattordicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento), adottata il 26 luglio 2017, ma non ancora all'esame della Commissione, in quanto non ancora tradotta in lingua italiana, nel presentare una descrizione della situazione aggiornata, evidenziano le carenze e indicano le azioni ancora da intraprendere per onorare gli impegni assunti nell'ambito dei due meccanismi,

considerato che:

nonostante alcune difficoltà logistiche che vanno superate con una maggiore condivisione delle responsabilità, il ritmo delle ricollocazioni mostra una tendenza che sembra evolversi in senso positivo, ma che è ancora largamente insoddisfacente. Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi da parte degli Stati membri per garantire che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione attualmente presenti in Italia e in Grecia siano ricollocate in modo efficace e tempestivo;

gli unici Stati membri che non hanno ancora accettato nessuna ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia, in violazione dei loro obblighi giuridici, sono Ungheria, Polonia e Repubblica ceca. In particolare, l'Ungheria e la Polonia rimangono gli unici Stati membri a non aver ricollocato una sola persona mentre la Repubblica ceca non ha assunto impegni da maggio 2016 e non ricolloca nessuno da agosto 2016;

l'Austria, pur avendo di recente assunto l'impegno di ricollocare 50 persone dall'Italia, non ha effettuato alcuna ricollocazione e ha, in più occasioni, preannunciato la volontà di rafforzare, con presidi militari, i controlli al confine del Brennero, allo scopo di bloccare il possibile transito di migranti; anche la Francia, nonostante gli impegni assunti, ha posto

in essere azioni di respingimento dei migranti che da Ventimiglia tentavano di attraversare il confine;

alcuni Stati, in particolare la Slovacchia e l'Ungheria, hanno contestato il sistema europeo di ricollocazione, promuovendo ricorsi alla Corte di Giustizia. Occorre segnalare che l'Avvocato generale, nella conclusione rese il 26 luglio 2017, ha proposto di respingere i ricorsi, richiamando espressamente l'obbligo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri cui gli Stati membri sono soggetti nel settore della politica di asilo,

valutato, in particolare, che:

la ricollocazione è diventata una procedura consolidata in Grecia (quasi tutti gli Stati membri stanno ora assumendo impegni e ricollocando dalla Grecia su base mensile o ogni due mesi), mentre per l'Italia il meccanismo procedere ancora con lentezza;

proprio con riferimento alla situazione italiana, si segnala la necessità di implementare gli sforzi per assicurare la ricollocazione di tutti i richiedenti ammissibili presenti sul territorio nazionale, attraverso l'applicazione di rapide procedure di identificazione e registrazione. A tal fine, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con la collaborazione della Commissione, è pronto a lanciare una campagna di informazione mirata, che consenta la registrazione di un maggior numero di richiedenti ammissibili. L'Italia dovrebbe fornire il sostegno necessario per attuare questa campagna di informazione e di sensibilizzazione in merito al meccanismo di ricollocazione, presso le Prefetture e le Questure, nonché nei centri di accoglienza;

la relazione ritiene indispensabile che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione che arrivano in Italia attraverso i punti di crisi o altri porti di sbarco siano indirizzate ordinatamente a centri di ricollocazione specificamente designati. Il sistema attuale, basato sull'accoglienza diffusa in tutto il territorio nazionale, complicherebbe, ad avviso della Commissione europea, il processo di ricollocazione, determinando problemi logistici nelle ultime fasi della procedura, in particolare riguardo ai necessari controlli sanitari preliminari al trasferimento. In realtà, il sistema di accoglienza diffuso, sul quale si è orientata l'Italia, appare la scelta più corretta e inevitabile, soprattutto a fronte del numero particolarmente elevato di ingressi;

la Commissione esorta tutti gli Stati membri a continuare a ricollocare dall'Italia, in base agli impegni assunti, ad aumentare la capacità di elaborazione delle richieste, a evitare preferenze eccessivamente restrittive, nonché a limitare i requisiti che causano ritardi nella procedura di trasferimento e a dare priorità alle richieste riguardanti le persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati. La Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia dovrebbero iniziare ad assumere impegni e a ricollocare dall'Italia immediatamente per adempiere ai loro obblighi giuridici, mentre la Bulgaria e la Slovacchia sono invitate a rivedere la loro politica preferenziale per le richieste di ricollocazione in modo da allinearle alle decisioni del Consiglio e avviare quanto prima la ricollocazione dall'Italia.

L'Italia, dal canto suo, è invitata a fornire una soluzione reciprocamente accettabile sull'organizzazione dei colloqui di sicurezza supplementari che vengono richiesti da diversi Stati membri per valutare i rischi legati alla sicurezza in linea con le decisioni del Consiglio;

non tutti i richiedenti asilo hanno possibilità di accedere al programma, dal momento che possono essere ricollocate solo le persone la cui nazionalità ha un tasso medio di riconoscimento di protezione internazionale a livello europeo superiore al 75 per cento. La lista delle nazionalità è aggiornata ogni tre mesi dall'EASO (*European asylum support office*). I Paesi terzi presi in considerazione per la ricollocazione sono: Siria, Eritrea, Burundi, Mozambico, Bahrain, Bhutan, Qatar e Yemen. Appare evidente come questo criterio escluda in partenza dal programma un elevato numero di persone provenienti da Paesi in guerra o governati da dittature sanguinarie (quali, in particolare, Iraq, Afghanistan, Somalia, Sudan, Nigeria e Gambia) e non tenga evidentemente conto della reale composizione degli attuali flussi migratori verso l'Europa, limitando di fatto la sua applicabilità soltanto ai richiedenti asilo eritrei (per l'Italia) e siriani (per la Grecia),

considerato altresì che:

per quanto riguarda il programma di reinsediamento, si registrano modesti progressi nell'attuazione delle conclusioni del 20 luglio 2015. Sebbene rispetto agli anni precedenti sia attivo nei reinsediamenti un numero maggiore di Stati membri, dieci Stati membri non hanno finora accettato alcun reinsediamento nell'ambito del programma;

poiché diversi Stati hanno adempiuto ai loro impegni rivolgendo i propri sforzi all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, i reinsediamenti più recenti sono avvenuti dalla Turchia, anche se continua ancora il reinsediamento su scala minore dalla Giordania e dal Libano;

per sostenere il reinsediamento in virtù della dichiarazione UE-Turchia e per colmare le lacune evidenziate in precedenti relazioni, la delegazione dell'Unione europea ad Ankara ha proposto agli Stati membri una revisione del documento sulle domande e risposte usato dall'UNHCR, al fine di garantire che i richiedenti siriani ricevano informazioni complete sulle condizioni di accoglienza e sulle norme culturali, sociali e giuridiche degli Stati membri dell'Unione. L'UNHCR e la maggioranza degli Stati membri hanno approvato la versione riveduta del documento e 13 Stati membri hanno già inviato i loro documenti rivisti sulle domande e risposte,

in conclusione, rilevato che:

i Capi di Stato o di Governo europei hanno più volte riconosciuto l'urgenza di affrontare la situazione migratoria in Europa e hanno sollecitato ulteriori azioni per accelerare l'attuazione del meccanismo di ricollocazione come espressione di equa condivisione delle responsabilità e di solidarietà con la Grecia e l'Italia. Pertanto, per raggiungere l'obiettivo

di una ricollocazione in tempi congrui (settembre 2017, secondo il Programma di ricollocazione), gli Stati membri dovrebbero urgentemente impegnarsi di più e attuare le azioni necessarie secondo le indicazioni della Commissione;

in particolare, malgrado ripetuti inviti, tre Stati membri, la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia, non hanno ancora adottato le misure necessarie ad ottemperare ai loro obblighi giuridici derivanti dalle decisioni del Consiglio e ai loro impegni nei confronti degli altri Stati membri. In tale contesto, la Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione nei confronti di questi tre Stati,

impegna il Governo a promuovere, in sede europea, iniziative coordinate con gli altri Stati membri al fine di:

- prorogare il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di richiedenti asilo, stabilito con decisione di durata biennale, adottata nel luglio del 2015 in base all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE;

- rendere effettiva la procedura di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale, presenti in Italia e in Grecia, nel rispetto degli impegni derivanti dalla decisione del Consiglio, dal momento che la mancata esecuzione, parziale o totale, di tale decisione si pone in contrasto con gli obblighi di equa ripartizione degli oneri e di solidarietà tra Stati membri nel settore della politica migratoria;

- implementare gli sforzi per dare priorità alle richieste di ricollocazione riguardanti soggetti vulnerabili, in particolare minori non accompagnati, donne vittime di violenza, donne in gravidanza e persone con gravi problemi di salute;

- fornire una soluzione, reciprocamente accettabile, sull'organizzazione dei colloqui di sicurezza supplementari, che vengono richiesti da diversi Stati membri per valutare i rischi legati alla sicurezza, in linea con le decisioni del Consiglio;

- accrescere il novero delle nazionalità da includere nell'accesso alla ricollocazione – definite anche in relazione alla consistenza dei flussi verso l'Europa – al fine di alleggerire il carico che grava sull'Italia;

- ridefinire e ampliare i canali di mobilità secondaria per i richiedenti asilo che hanno familiari in un altro Stato membro, come già previsto dal Regolamento di Dublino.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 1° agosto 2017

Sottocommissione per i pareri

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 1ª e 3ª riunite:

(560) PALERMO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992: parere non ostativo.

alla 8ª Commissione:

(2603-2452-2545-A) - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178: parere non ostativo.

Plenaria

410ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2284) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(148) *DIVINA. – Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

(740) *STUCCHI. – Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie*

(836) *D'ANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione*

(1096) *BUEMI ed altri. – Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato*

(1184) *CASSON ed altri. – Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.*

(1374) *DI MAGGIO. – Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali*

(2135) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La relatrice FILIPPIN (PD) presenta l'emendamento 1.1000, pubblicato in allegato al resoconto, volto a sostituire interamente la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in materia di tribunali per i minorenni.

Si apre quindi un dibattito.

Il senatore LUMIA (PD), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice sulla riorganizzazione dei tribunali dei minorenni, osserva che il Governo ha comunque appena comunicato di ritenere preferibile lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge n. 2284, concernenti la riorganizzazione e le funzioni dei tribunali dei minorenni. Preannuncia, quindi, che il Gruppo del Partito Democratico appoggerà questo orientamento senza riserve, auspicando che l'esame del disegno di legge in questione possa essere concluso entro la fine della legislatura; cionondimeno non potrà essere trascurata la riforma dei tribunali dei minorenni che è opportuno sia esaminata attraverso un *iter* autonomo.

La RELATRICE auspica comunque i membri della Commissione prendano visione del contenuto del nuovo emendamento 1.1000; in ogni caso preannuncia che il contenuto del predetto emendamento confluirà

in un disegno di legge a propria firma, qualora dovesse essere approvato lo stralcio della materia *de qua*.

Il senatore MINEO (*Misto-SI-SEL*) osserva che occorrerebbe individuare una strada alternativa a quella dello stralcio per proseguire l'esame della riforma dei tribunali dei minorenni, in ordine alla quale, peraltro, è forte la domanda sociale.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ricorda che la Commissione nella prima parte della legislatura aveva avviato l'esame alcuni disegni di legge sulla riforma del diritto di famiglia (nn. 194, 595 e 1238) nel quale potrebbe confluire altresì l'esame del nuovo disegno di legge sui tribunali dei minorenni preannunciato dalla relatrice.

Il presidente D'ASCOLA osserva che queste valutazioni potranno essere oggetto di approfondimento senz'altro alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GINETTI (*PD*) chiede alcune delucidazioni alla Presidenza in ordine allo stato dell'arte di alcuni disegni di legge, per i quali ella stessa è relatrice, che sono già stati approvati dalla Camera dei deputati (A.S. n. 2566 e A.S. n. 2519, in tema di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne) ovvero che sono in fase di esame avanzato in Commissione (A.S. n. 2683, A.S. n. 2441 e A.S. n. 638, sui cosiddetti matrimoni forzati).

Il presidente D'ASCOLA precisa che, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state affrontate queste ed altre simili questioni afferenti alla sospensione dell'esame in Commissione di diversi disegni di legge per i quali manca il parere della Commissione bilancio. Preannuncia a tale riguardo il prossimo invio di una lettera al Presidente della Commissione bilancio con la richiesta che quest'ultima si pronunci quanto meno sui disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati e in corso d'esame in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(514) DE POLI. – Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale

(646) GIRO ed altri. – *Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(1046) MARCUCCI ed altri. – *Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(2632) LIUZZI e BRUNI. – *Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CUCCA (PD) illustra i provvedimenti in titolo che sono tutti volti a tutelare i beni d'interesse culturale e, più in generale, il patrimonio culturale, recando delle modifiche alla normativa vigente. In particolare il disegno di legge n. 514, d'iniziativa del senatore De Poli, reca modifiche all'articolo 639 del codice penale; il disegno di legge n. 646 d'iniziativa dei senatori Giro, Liuzzi ed altri contiene una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Il disegno di legge n. 1046, d'iniziativa dei senatori Marcucci, Zanda e Casson, oltre a contemplare disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, indicando una serie di criteri e principi direttivi. La proposta legislativa, Atto Senato n. 1632, d'iniziativa della senatrice Puppato ed altri, contiene una delega al Governo per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché per la introduzione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione preventiva del patrimonio culturale. Poi il disegno di legge n. 2864, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, è più direttamente incisivo nella materia *de qua*, essendo volto a modificare la normativa vigente senza alcuna delega al Governo. Esso si compone di sette articoli. L'«articolo 1 modifica il codice penale inserendovi tra i delitti il titolo VIII- *bis* » dei delitti contro il patrimonio culturale«, al quale sono riconducibili alcune nuove fattispecie penali: furto di beni culturali (articolo 518-*bis*); appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter*); ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater*); riciclaggio di beni culturali (articolo 518-*quinqies*); illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-*sexies*); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*septies*); uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*opties*); danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*novies*); devastazione e saccheggio di beni culturali (articolo 518-*undecies*); contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*duodecies*); attività organizzate per un traffico illecito di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*). Il nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale prevede inoltre un'aggravante da applicare a qualsiasi reato concernenti beni culturali o paesaggistici, che rechi un danno grave nell'esercizio di un'attività professionale (articolo 518-*quinqiesdecies*). È previsto inoltre la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-

sexiesdecies); la confisca penale e obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato (articolo 518-*septiesdecies*); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero. È prevista poi una contravvenzione che punisce con l'arresto fino a due anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno, apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (nuovo articolo 518-*quaterdecies* del codice penale), nell'elenco dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale. L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura. L'articolo 4 modifica il decreto-legislativo n. 231 del 2001 prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i reati contro il patrimonio culturale siano commessi a vantaggio delle stesse. L'articolo 5 abroga alcune disposizioni con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale. In particolare nel codice penale sono abrogati l'articolo 639, l'articolo 733 e l'articolo 734. Nel codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono abrogati gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179. L'articolo 6 reca invarianza finanziaria della riforma.

Infine l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Prospetta fin da ora l'opportunità che il disegno di legge n. 2864 testé illustrato possa essere assunto come testo base per il prosieguo dell'esame, in quanto reca una disciplina più ampia ed articolata nella materia *de qua*.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede fin da ora che nella prossima seduta utile il relatore, anche mediante un supplemento di relazione, si soffermi più nel dettaglio sulla definizione di «patrimonio culturale».

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE IN MATERIA DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

Il presidente D'ASCOLA comunica che, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un apposito Affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulla cura dell'infermo di mente autore di reato e la tutela della salute mentale negli Istituti penitenziari, nonché sulla revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2284**Art. 1.****1.1000**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto all'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni:

1. istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello l'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, assicurando che l'attività dell'Ufficio sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età ed alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti allo stesso;

2. prevedere che presso ciascun tribunale circondariale sia costituita un'articolazione monocratica dell'Ufficio del Giudice di cui al numero 1), alla quale siano assegnati uno o più magistrati componenti la predetta sezione;

3. istituire l'Ufficio di cui al numero 1) sul modello della sezione specializzata lavoro prevedendo che i magistrati siano assegnati all'Ufficio a seguito di concorso bandito dal C.S.M., che siano assegnati ad esso in via esclusiva, che esercitino le funzioni in via esclusiva e con insussistenza del divieto di permanenza ultradecennale;

4. prevedere che presso il tribunale distrettuale l'Ufficio operi anche in composizione monocratica e con competenza limitata al circondario del medesimo tribunale relativamente agli affari di cui al numero 9);

5. prevedere che l'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1) giudichi:

5.1.1) in sede distrettuale, in composizione collegiale integrata da un componente esterno laico scelto tra laureati in pedagogia, psicologia, medicina e chirurgia con specializzazione in psichiatria o neuropsichiatria infantile, scienze del servizio sociale, dotato di comprovata esperienza almeno decennale, nelle materie indicate al n.11);

5.1.2) in sede distrettuale, in ambito penale minorile, in composizione collegiale integrata da due componenti esterni laici, come prevista dall'ordinamento giudiziario per le funzioni esercitate dagli organi giudiziari di cui all'art. 2 Decr. Pres. Rep. 22 settembre 1988, n.448, esercitando la giurisdizione in ogni procedimento penale attualmente attribuito

al tribunale per i minorenni secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al predetto decreto;

5.1.3) in sede distrettuale, in composizione collegiale non integrata nelle materie indicate al n.10);

5.1.4) in sede circondariale, in composizione monocratica;

6. quanto ai procedimenti in sede di appello contro i provvedimenti emessi dall'Ufficio del Giudice di cui ai numeri 5.1.1), 5.1.2), 5.1.3) e 5.1.4) dettare una disciplina che preveda l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la persona, le relazioni familiari e i minorenni per la trattazione dei procedimenti in appello, con integrazione di componenti laici per le materie attribuite alla sezione distrettuale di cui al n. 10) e per i procedimenti penali minorili; prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;

7. istituire nelle procure della Repubblica presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello l'Ufficio del Pubblico Ministero in materia di persona, relazioni familiari e minorenni, secondo il modello previsto dagli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a cui sono attribuite, in via esclusiva, le competenze di cui al numero 13), da esercitarsi anche presso le articolazioni circondariali dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto; prevedere l'individuazione, presso le procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche in materia; prevedere che per l'esercizio delle attribuzioni in sede circondariale possano essere delegati, per il compimento di specifici atti, i magistrati addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario; prevedere che i magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero in materia di persona, relazioni familiari e minorenni siano addetti esclusivamente alle predette funzioni;

8. prevedere che in primo grado siano decisi nella composizione monocratica a norma dei numeri 5.1.4) e 4) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni ed al tribunale ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, salvo che non siano già espressamente attribuiti alla competenza dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in sede distrettuale, quali:

8.1) i procedimenti sulla crisi della coppia, quali separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, risoluzione del contratto di convivenza e convivenze di fatto;

8.2) le azioni sulla validità del matrimonio, dell'unione civile e dei contratti di convivenza;

8.3) i procedimenti di cui all'articolo 316 del codice civile;

8.4) le azioni di risarcimento del danno per illeciti connessi alle relazioni di convivenza e familiari;

8.5) i procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi in materia di famiglia, nonché quelli previsti dalla legge n. 76 del 2016 e relative opposizioni;

8.6) i procedimenti relativi al mantenimento dei figli maggiorenni, nonché quelli di cui agli articoli 316-*bis* e quelli in materia di alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del codice civile;

8.7) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

8.8) i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti ed altri familiari;

8.9) i procedimenti di adozione dei maggiorenni;

8.10) i procedimenti relativi agli atti dello stato civile;

8.11) i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

9. prevedere che siano decisi dall'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, in composizione collegiale non integrata di cui al numero 5.1.3), i reclami sui provvedimenti provvisori emessi dal giudice monocratico nei procedimenti in materia di separazione e divorzio e in materia di filiazione fuori dal matrimonio all'esito della prima comparizione personale delle parti e quant'altro previsto al n.9; la sottrazione internazionale di minori; i procedimenti di cui alla legge n. 164 del 1982; i procedimenti di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico sull'immigrazione; i procedimenti per l'apertura e la gestione della tutela dei minori stranieri non accompagnati e i procedimenti relativi ai minori richiedenti protezione internazionale; alla trattazione dei procedimenti di cui al presente numero, fatta eccezione per i reclami, procede il giudice istruttore;

10. prevedere che siano decisi dall'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in composizione collegiale integrata di cui al n. 5.1.1):

10.1) i procedimenti di cui all'articolo 330, 332 e 333 del codice civile, quest'ultimo inteso come tutti i casi in cui viene limitata, di fatto, la responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori;

10.2) tutti i procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184;

10.3) i procedimenti di adozione dei minorenni;

10.4) i procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge-27 maggio 1935, n. 835;

10.5) i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

11. prevedere che quando sono in corso, dinanzi all'Ufficio distrettuale i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, e dinanzi all'articolazione monocratica il giudizio di separazione o divorzio o il giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile o di affidamento

dei figli di genitori non coniugati, l'intera causa sia rimessa al collegio dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni distrettuale del quale deve far parte il giudice rimettente; la trattazione dei procedimenti di cui al numero 10) è collegiale ma per l'assunzione dei mezzi istruttori può essere delegato uno componente togato, ove opportuno unitamente al componente laico; quando il procedimento è rimesso al collegio dal Giudice monocratico della articolazione circondariale, l'assunzione dei mezzi istruttori, ove delegata ad un giudice assegnato alla articolazione circondariale di provenienza della causa, si svolge preferibilmente in sede circondariale;

12. prevedere che, quando il giudice monocratico dell'articolazione circondariale e del distrettuale, innanzi al quale pendono procedimenti di separazione o divorzio o procedimenti di cui all'articolo 316 del codice civile o di affidamento dei figli di genitori non coniugati, ritiene che sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, acquisito il parere del pubblico ministero, rimette l'intera causa al collegio dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni distrettuale del quale deve far parte il giudice remittente, ferma restando la competenza all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti; per l'assunzione dei mezzi istruttori può essere delegato un componente togato, unitamente – ove opportuno – al componente laico; l'assunzione dei mezzi istruttori, ove delegata ad un giudice assegnato alla articolazione circondariale di provenienza della causa, si svolge preferibilmente in sede circondariale;

13. attribuire in via esclusiva alla competenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero istituito nelle procure della Repubblica presso i tribunali presso i quali è istituito l'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni di cui al numero 1) le competenze in materia di esercizio dell'azione penale minorile, di esercizio dell'azione civile nei procedimenti di competenza dell'ufficio distrettuale, il ruolo di parte nei procedimenti civili minorili e l'intervento ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile nonché le competenze di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; e tutte le altre attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai numeri 8), 9), 10) e nei procedimenti penali attualmente di competenza del tribunale per i minorenni; prevedere l'esclusività delle funzioni dei magistrati assegnati;

14. disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti all'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni, sia in sede distrettuale che circondariale, secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e degli altri soggetti vulnerabili ed alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e favorendo il ricorso alla mediazione familiare, ed in particolare secondo i seguenti criteri:

14.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti consensuali di separazione e divorzio e per la richiesta congiunta di regolamen-

tazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

14.1.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

14.1.2) la comparizione davanti giudice monocratico il quale, ravvisati i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta ritenuto necessario, omologa le condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio ovvero emette la sentenza di divorzio congiunto o di scioglimento dell'unione civile;

14.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale, in materia di filiazione fuori del matrimonio e di responsabilità genitoriale la quale preveda:

14.2.1) nella eventuale fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al Pubblico Ministero presso l'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

14.2.2) il procedimento secondo un modello bifasico, che preveda una fase sommaria, per provvedere – se necessario – in via anticipatoria ovvero per l'assunzione di provvedimenti da adottare in via di urgenza, ed una fase di merito, secondo le regole di un rito interamente disciplinato dalla legge ma adattabile alla fattispecie concreta;

14.2.3) introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contraddittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria; svolgimento di un'udienza di comparizione delle parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso; notifica del ricorso da effettuarsi 30 giorni prima dell'udienza; termine a difesa di 10 giorni prima dell'udienza; l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età;

14.2.4) proposizione delle domande e allegazione dei fatti e dei documenti negli atti introduttivi;

14.2.5) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione, di divorzio, o scioglimento dell'unione civile sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;

14.2.6) svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale:

14.2.6.1) ascolta le parti, assistite dai loro difensori;

14.2.6.2) ascolta il minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-bis del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in apposita udienza successiva, assicurando la videoregi-

strazione dell'ascolto, con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e diritto del difensore del minore di partecipare all'ascolto;

14.2.6.3) nomina un curatore speciale, se del caso avvocato, in caso di conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ai fini dell'integrazione del contraddittorio e nomina d'ufficio un difensore tecnico ove il curatore non si costituisca o non vi provveda;

14.2.6.4) tenta la conciliazione tra le parti, laddove richiesto;

14.2.6.5) adotta i provvedimenti urgenti o comunque provvisori, sinteticamente motivati;

14.2.6.6) dispone per il prosieguo e fissa un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, l'allegazione di fatti nuovi e la deduzione di prove ed un termine per la replica, termini decadenziali in materia di diritti disponibili

14.2.7) quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo in particolare:

14.2.7.1) l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

14.2.7.2) la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c, davanti alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale, in diversa composizione qualora siano reclamati provvedimenti collegiali, ovvero in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, qualora sia reclamato un provvedimento di giudice monocratico;

14.2.7.3) l'ultrattività dei provvedimenti provvisori;

14.2.7.4) la modificabilità e revocabilità, nel giudizio di merito, dei provvedimenti provvisori in caso di modifiche sopravvenute della situazione di fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti reclamabili davanti alle sezioni specializzate in composizione collegiale;

14.2.7.5) la facoltà per i servizi alla persona o le forze dell'ordine di adottare, prima dell'apertura del procedimento, provvedimenti urgenti di allontanamento del minore o del soggetto vulnerabile in caso di grave pericolo alla sua incolumità con obbligo di comunicazione immediata al Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Giudice per la persona e la famiglia, il quale entro le successive 48 ore deve formulare richiesta al Giudice nell'articolazione monocratica circondariale ai fini della conferma, della modifica o della revoca del provvedimento; prevedere che il giudice nomini difensori d'ufficio alle parti; prevedere che il Giudice monocratico, sentite le parti le parti interessate, adotti i provvedimenti necessari entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del P.M; reclamabilità del provvedimento del giudice monocratico;

14.2.8) quanto alla fase istruttoria, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, riconoscimento del pieno diritto alla prova delle parti secondo i seguenti principi:

14.2.8.1) concentrazione dell'istruzione probatoria, sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei consulenti;

14.2.8.2) obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;

14.2.8.3) disciplinare l'apporto dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, con salvaguardia, in sede processuale, dei diritti di difesa e del contraddittorio, mediante partecipazione alla fase di indagine psico-socio-ambientale di un esperto eventualmente designato da ciascuna delle parti;

14.2.8.4) riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con adozione di un unico modello di cui all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, con eliminazione del limite del 50 per cento, previsti ai commi 6 e 7;

14.2.8.5) riordino della disciplina dei poteri di indagine del giudice, con riferimento agli articoli 155-*quinquies* e 155-*sexies* c.p.c. e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

14.2.9) quanto alla fase decisoria, prevedere che il giudice inviti le parti a concludere, fissando termini per la presentazione di memorie conclusionali e per la relativa replica;

14.2.10) prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

14.2.11) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza, prevedendo in particolare:

14.2.11.1) la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento per l'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali provvisori ed urgenti o comunque interinali ovvero del giudice di primo grado per i provvedimenti di carattere definitivo;

14.2.11.2) la disciplina dell'affidamento dei minorenni a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;

14.2.11.3) una norma generale sull'attuazione delle misure esecutive, provvisorie e definitive, che assicuri una regolamentazione del processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;

14.2.11.4) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, quali quelle già previste dagli articoli 709-*ter* e 614-*bis* del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che possono dare luogo a sanzioni, determinate in un minimo ed un massimo, applicate dal giudice;

14.2.12) quanto alla fase di impugnazione, prevedere la disciplina delle impugnazioni secondo i seguenti criteri:

14.2.12.1) disciplina speciale del procedimento di appello avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito, derogando alle previsioni di cui agli articoli 342, 345 e 348-*bis* del codice di procedura civile, ad eccezione dei diritti disponibili, ed applicando i termini ordinari;

14.2.12.2) disciplina ordinaria del procedimento per il ricorso in cassazione, e applicazione dei termini ordinari;

14.2.12.3) diverso termine di impugnazione pari a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi a cura degli uffici giudiziari, nelle ipotesi di impugnazione di provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale di minori;

15. sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

16. prevedere che i magistrati assegnati all'Ufficio per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, i magistrati dell'ufficio del Pubblico Ministero di cui al numero 8) siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura, anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le Università e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni in materia di famiglia e minori; prevedere anche per i componenti laici, con la funzione di integrare i collegi di cui al numero 5.1.1, l'obbligo formativo annuale per l'ingresso e la permanenza nella funzione, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo; prevedere l'organizzazione da parte della Scuola superiore della magistratura di specifici corsi di formazione per l'ingresso e la permanenza nella funzione di magistrato del tribunale della famiglia e della persona di cui alla presente lettera, aventi come obiettivo l'acquisizione delle conoscenze necessarie per il migliore esercizio delle funzioni;

17. prevedere la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni della presente lettera, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione di tali risorse, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla scorta di criteri predeterminati per la valutazione delle attitudini specifiche del magistrato per il conferimento delle funzioni di giudice o pubblico ministero presso l'ufficio del Giudice della persona, le relazioni familiari e i minorenni, tenendo conto dell'esercizio attuale di attività giurisdizionale nel settore in via esclusiva o prevalente, e in subordine dell'esercizio pregresso per almeno cinque anni e della partecipazione a specifici corsi di formazione in materia;

18. prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribu-

nali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 15), salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

19. prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 5), con le funzioni di presidente dell'Ufficio per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente dell'Ufficio per la persona, la famiglia ed i minori ed il procuratore aggiunto abbiano, su delega del Presidente, la rappresentanza esterna del medesimo Ufficio in relazione alle materie attribuite all'Ufficio;

20. prevedere che nella copertura dei posti di organico presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e la relativa procura della repubblica presso il medesimo ufficio sia data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie devolute ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali per almeno due anni e per aver partecipato ai corsi di cui al numero 16) o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa in possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione;

21. prevedere che per la copertura dei posti di organico presso i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti disponibili siano effettuate, su base nazionale, con espresso riferimento alle esigenze di assegnazione dei magistrati alle sezioni incaricate della trattazione esclusiva delle controversie devolute alla competenza del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, apportando le modifiche necessarie alla disciplina relativa alla assegnazione dei magistrati alle sezioni; dovrà essere data altresì la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie devolute ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali per almeno due anni e per aver partecipato ai corsi di cui al numero 16) o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa in possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione;

22. prevedere che il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, nell'articolazione circondariale in composizione monocratica di cui al n. 5.1.4) sia in possesso di specifica esperienza pluriennale, sulla scorta dei criteri predeterminati di cui al n. 17);

23. prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

24. prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali è istituito l'Ufficio distrettuale per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;

25. prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie, anche sulla scorta dei criteri per l'attribuzione dei posti di organico di cui al numero 20 e 21.

BILANCIO (5ª)

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

790ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TONINI (PD) propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge n. 2874, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia. La proposta di bilancio a legislazione vigente per il 2018 assumerà, tra l'altro, come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi le risultanze definitive contenute nel rendiconto 2016, le quali sono altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2017, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di pagamento (cassa). È

allegato al disegno di legge il rendiconto economico che espone le risultanze economiche per ciascun Ministero ed i prospetti di riconciliazione con le risultanze del rendiconto finanziario. Inoltre, è allegata l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente. Grazie alle innovazioni apportate alla legge di contabilità con l'aggiunta dell'articolo 47-*bis* da parte del decreto legislativo n. 93 del 2016, dal presente rendiconto sono allegate anche indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Con riferimento ai risultati della gestione di competenza, nell'insieme, si registra un miglioramento dei saldi sia rispetto alle previsioni definitive come risultanti dalla legge di assestamento 2016, sia rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2015. In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2016 presenta un valore negativo pari a 11,1 miliardi di euro, con un miglioramento di 30,4 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2015, che si era, invece, assestato ad un valore negativo di 41,5 miliardi. Rispetto alle previsioni definitive, tale saldo è risultato migliore di 27,8 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2016, ad un valore negativo di 38,9 miliardi di euro.

Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2016 evidenzia un miglioramento rispetto all'anno precedente, risultando pari a 0,6 miliardi di euro (+32,8 miliardi). Il miglioramento è da porre in relazione sia all'aumento delle entrate correnti (+16,7 miliardi) che alla diminuzione della spesa corrente (-20,2 miliardi). Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è infine attestato nel 2016 ad un valore pari a 207,1 miliardi di euro. Anche tale saldo è in miglioramento rispetto al 2015, attestandosi ad un valore più basso di circa 50 miliardi. L'entità complessiva degli accertamenti di entrata, comprensivi delle entrate per accensione di prestiti, pari a 845,9 miliardi di euro, evidenzia un andamento positivo rispetto all'anno precedente (+16,8 miliardi di euro, +2 per cento). Tale aumento è il frutto dell'incremento delle entrate correnti, pari a 16,7 miliardi, mentre la diminuzione delle entrate di alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, pari a 5 miliardi, è compensata dall'aumento dei prestiti (+5,1 miliardi). Gli impegni complessivi di spesa che, incluse le spese per rimborso prestiti, ammontano a 788,4 miliardi, presentano, rispetto ai risultati dell'anno precedente, una riduzione complessiva degli impegni di spesa di 38,2 miliardi di euro (- 4,6 per cento).

Per ciò che attiene alla spesa corrente, gli impegni sono stati pari a 549,6 miliardi di euro con una diminuzione rispetto all'anno precedente di 20,1 miliardi, pari al 3,5 per cento. Per le spese in conto capitale, con impegni pari a 42,8 miliardi, il rendiconto 2016 segnala un lieve aumento rispetto all'anno precedente di 1,5 miliardi (+3,6 per cento), tuttavia si tratta di un ammontare ben lontano da quello raggiunto in altri esercizi, come il 2014, anno in cui le spese in conto capitale avevano rag-

giunto i 76,8 miliardi. Guardando la serie storica dal 2008, l'anno in esame è stato infatti quello con la spesa in conto capitale più bassa dopo il 2015. Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è diminuito dal 50,24 per cento del PIL nel 2015 al 47,14 del 2016.

Passando poi alla gestione dei residui, l'entità degli stessi anche nell'esercizio 2016 è rimasta su livelli considerevoli, anche per effetto delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 93 del 2016 che hanno previsto l'aumento del termine di conservazione dei residui di spese in conto capitale e dei trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche portandoli da due a tre anni. Inoltre, non si prevede più l'automatica perenzione dei residui passivi di parte corrente dopo due anni ma un'attività di riaccertamento da parte delle amministrazioni.

In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2016 espone residui attivi per 212,2 miliardi di euro e residui passivi per 134,4 miliardi di euro, con una eccedenza attiva di 77,8 miliardi di euro. I residui attivi sono aumentati di circa 4 miliardi (quasi il 2 per cento in più) rispetto al 2015, mentre l'incremento dei residui passivi è stato di circa 21,4 miliardi (+18,9 per cento). In particolare, l'incremento dei residui attivi complessivi non è legato a quelli di nuova formazione che si sono ridotti di 4,7 miliardi ma a quelli provenienti da esercizi precedenti, aumentati di 8,7 miliardi. Anche l'incremento dei residui passivi non è ascrivibile a quelli di nuova formazione che rimangono stabili a circa 66 miliardi, ma alla notevole diminuzione delle perenzioni che per effetto delle modifiche normative citate sono diminuite dell'86 per cento. Sono stati infatti circa 16,4 miliardi i residui passivi mantenuti che sarebbero andati in perenzione se non vi fosse stato l'allungamento di un anno del periodo di conservazione in bilancio.

Nel Rendiconto sono poi esposte ed illustrate le risultanze della gestione di cassa: va ricordato in proposito che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. La gestione di cassa presenta, sotto un profilo generale, un andamento analogo a quella di competenza, con un miglioramento sia rispetto alle previsioni definitive sia rispetto ai risultati conseguiti nel 2015. Il Conto generale del Patrimonio evidenzia una eccedenza passiva di 1.798 miliardi, con un peggioramento di circa 39,6 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2015, dovuto ad un aumento delle passività (-63,9 miliardi) solo in parte compensato dall'incremento delle attività (+24,4 miliardi). In particolare, il totale delle attività ammonta a 987 miliardi di euro, di cui: 675,9 miliardi di attività finanziarie (in aumento di 18,8 miliardi rispetto al 2015); 306,8 miliardi di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), in aumento di 5,5 miliardi rispetto al 2015; 4,2 miliardi di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate (stabili rispetto all'anno

precedente). Il totale delle passività ammonta a 2.785 miliardi circa e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Il giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti ha rilevato alcune irregolarità elencate nell'apposito referto trasmesso al Parlamento. In particolare, la Corte dei conti ha rilevato, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle entrate: dei capitoli/articoli per i quali sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Rendiconto e quelli dei conti periodici delle Amministrazioni; dei capitoli/articoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto in Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo; delle somme rimaste da versare indicate nella voce «Altri capitoli», riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e quelle relative alla Regione siciliana iscritte nell'Allegato 23 al Rendiconto, nonché le poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel «da versare competenza» e nel «da versare residui», per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici; delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce «Altri capitoli» nell'Allegato 24 al Rendiconto. Sul versante della spesa, la Corte ha rilevato che le irregolarità dei capitoli che presentano eccedenze nei conti della competenza, dei residui e della cassa concernenti tutte le Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dei capitoli in ordine ai quali non sono pervenuti, ovvero non sono stati registrati i decreti di accertamento dei residui, ovvero sono state evidenziate anomalie, riguardanti i Ministeri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'istruzione dell'università e della ricerca, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche alimentari e forestali. Sul conto del patrimonio, l'organo di controllo ha escluso la parificazione per: i beni immobili dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti; i beni mobili di otto ministeri; i residui attivi e passivi delle poste del Ministero dell'economia; il Fondo scorta del Ministero della difesa; i crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito del Ministero dell'economia. Per ulteriori osservazioni e approfondimenti rinvia agli Elementi di documentazione del Servizio del bilancio n. 71.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge n. 2875, di assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 segnalando, per quanto di competenza, che viene esaminato dal Senato della Repubblica in prima lettura. Esso consta di tre articoli ed è corredato di tabelle ed allegati con riferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, suddivisi per Dicasteri ed Amministrazioni autonome.

Il disegno di legge in esame è il primo a essere predisposto conformemente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e dalla legge n. 163 del 2016 alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) e, in particolare, all'articolo 33 che disciplina l'assestamento e le variazioni di bilancio. Con le modifiche qui ricordate sono

stati messi a regime i margini di flessibilità concessi alle amministrazioni; è stato previsto il rispetto di un vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico che si aggiunge a quello di competenza; il testo è stato corredato di una relazione tecnica che illustra la coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; è stato inoltre previsto che la relazione tecnica analizzi gli effetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Immutata resta la natura di legge formale dell'assestamento: in quanto le previsioni di bilancio in essa contenute devono essere formulate a legislazione vigente.

Il complesso delle variazioni derivanti da atti amministrativi e che vengono proposte nel ddl in esame determina un saldo netto da finanziare in termini di competenza pari a circa 56 miliardi di euro con un peggioramento di 17,4 miliardi rispetto al dato indicato nel disegno di legge di bilancio 2017 (38,6 miliardi); con riferimento al bilancio di cassa il peggioramento del saldo ammonta a circa 20 miliardi di euro con un saldo netto da finanziare che passa da 102,6 miliardi a 122,6. Ciò è imputabile a variazioni per atti amministrativi pari a 21,9 miliardi (competenza) e 21,8 miliardi (cassa), solo parzialmente compensate nelle proposte di assestamento con effetti migliorativi pari rispettivamente a circa 4,5 e 1,8 miliardi di euro. Per completezza d'informazione va segnalato che dal lato delle entrate le proposte di variazioni comportano un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa 1 miliardo di euro, ma che vengono compensate dal lato delle spese da un peggioramento di pari ammontare, così da determinare un effetto complessivo nullo. Rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2017, i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2017 – espressi in termini di competenza e considerati al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA – evidenziano un miglioramento del solo risparmio pubblico e un peggioramento del saldo netto da finanziare, del ricorso al mercato e dell'avanzo primario. Il saldo netto da finanziare (SNF – corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) presenta una variazione di segno negativo pari nel complesso a 17,4 miliardi. Un valore comunque coerente con il limite massimo stabilito dall'allegato 1 della legge di bilancio per il 2017, come successivamente modificato. La previsione assestata del saldo è determinata dal peggioramento per 21,9 miliardi per atti amministrativi e dal miglioramento per 4,5 miliardi per le proposte formulate dal ddl in esame. Quest'ultima categoria è il risultato dell'aumento delle entrate per 2,8 miliardi e della riduzione della spesa per interessi per 1,9 miliardi, in parte compensate dall'aumento delle spese correnti e in conto capitale per circa 300 milioni di euro. Con riferimento al risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) le previsioni assestate migliorano, rispetto a quelle iniziali, per un valore di 2,9 miliardi (6,9 per cento). I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un im-

patto negativo sul saldo pari a 12,4 miliardi, passando da circa 293,1 miliardi di euro a circa 305,5 miliardi (4,2 per cento). Un dato da sottolineare è il sensibile peggioramento dell'avanzo primario che, nel passaggio dalle previsioni iniziali a quelle assestate, subisce un dimezzamento portandosi a poco più di 19,3 miliardi di euro. Per quanto riguarda le entrate finali, le previsioni assestate aumentano di 5,3 miliardi rispetto a quelle iniziali, come risultato di un incremento delle entrate tributarie per 1,8 miliardi e di quelle extra-tributarie per 3,5 miliardi. Le previsioni assestate delle spese finali fanno registrare un incremento di 22,7 miliardi.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo dal lato delle entrate tributarie si registrano variazioni in aumento per circa 370 milioni di euro. Sul fronte delle entrate extra-tributarie si registrano variazioni in aumento per poco più di 2,1 miliardi quasi esclusivamente riferibili all'applicazione di provvedimenti successivi alla legge di bilancio (2,1 miliardi), di cui 2 miliardi imputabili all'attuazione dell'art. 1, comma 433, della medesima legge di bilancio che ha previsto il versamento all'entrata – per alimentare il Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali – dei residui relativi alle anticipazioni alle Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili e delle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita per la ristrutturazione del debito regionale. Le variazioni per atto amministrativo hanno incrementato la spesa di 24,4 miliardi quale somma di 4,1 miliardi di maggiori spese correnti e 20,3 miliardi di spese in conto capitale. L'incremento delle spese correnti è imputabile alle variazioni relative ai redditi da lavoro dipendente (1,8 miliardi) per riassegnazioni delle somme relative delle competenze accessorie del personale versate a fine 2016 (cfr. sopra) e ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (circa 1 miliardo) per l'attribuzione di circa 900 milioni di euro al Fondo per la reinscrizione dei residui di parte corrente e di circa 100 milioni per trasferimenti ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale. L'aumento della spesa in conto capitale (20,3 miliardi) è imputabile agli effetti del decreto-legge n. 237 del 2016 che ha comportato un incremento delle acquisizioni di attività finanziarie per 20 miliardi; dei contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche per 215 milioni e degli investimenti fissi lordi per 146 milioni; e minori trasferimenti in conto capitale per circa 190 milioni.

Le proposte di assestamento formulate con il disegno di legge in esame migliorano i saldi di finanza pubblica sia aumentando le entrate (+2,8 miliardi), sia riducendo le spese finali (1,6 miliardi) e il rimborso delle passività finanziarie (5 miliardi). Con riferimento alle spese finali la riduzione di 1,65 miliardi è imputabile alla consistente riduzione della spesa per interessi per 1,95 miliardi di euro (somma di 1,15 miliardi per la dinamica dei tassi di interesse e di 0,8 miliardi per minori interessi sui conti correnti di tesoreria) che attenua l'aumento di 253 milioni della spesa corrente al netto degli interessi e di 45 milioni della spesa in conto capitale, all'interno di queste ultime voci si segnalano le seguenti variazioni. Le variazioni delle autorizzazioni di cassa comportano, rispetto

alle previsioni iniziali, un peggioramento di tutti i saldi ad eccezione del risparmio pubblico. L'entità del peggioramento del saldo netto da finanziare è di circa 20 miliardi (dai circa 102,6 miliardi delle previsioni iniziali a 122,6 miliardi), mentre la necessità di ricorrere al mercato registra un incremento di 15,2 miliardi, raggiungendo l'importo di quasi 372 miliardi; l'avanzo primario, partendo dal valore negativo di quasi 23,4 miliardi, giunge a un importo ugualmente negativo di poco meno di 45,7 miliardi, con un peggioramento percentuale di poco inferiore al 96. Il solo risparmio pubblico migliora di 3,3 miliardi passando da circa 61,2 miliardi a circa 57,9 miliardi. Degna di nota invece la differenza di quasi 2,7 miliardi di euro tra la consistenza delle spese finali in termini di competenza e di quelle in termini di cassa, spiegata dallo smaltimento dei residui passivi. In particolare con riferimento alle spese in conto capitale queste registrano un incremento di solo 45 milioni con riferimento agli stanziamenti di competenza e di quasi 2,5 miliardi in termini di cassa, a causa delle variazioni proposte in relazione alla effettiva consistenza dei residui passivi di conto capitale, che pesano sulla voce in termini di cassa, e il cui pagamento è già considerato nelle stime tendenziali di finanza pubblica. Per quanto riguarda invece le spese di parte corrente, al fine di smaltire i residui di parte corrente, vengono avanzate proposte di integrazione delle dotazioni di cassa che spiegano la differenza tra queste ultime e le corrispondenti proposte di assestamento in termini di competenza.

La composizione delle variazioni formulate dall'assestamento, articolate per missioni, mette in evidenza tra le variazioni più significative: la minore necessità di rimborso di prestiti internazionali con una riduzione della missione «Debito pubblico» pari a 6,15 miliardi in termini di competenza e 6,4 miliardi in termini di cassa; le minori spese della missione «Politiche previdenziali» per 1,2 miliardi di euro (competenza e cassa), imputabile all'adeguamento dell'effettivo fabbisogno dell'INPS; la riduzione di spesa delle «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» pari a circa 1 miliardo in termini di competenza (841 milioni in termini di cassa), dovuta principalmente alle minori regolazioni contabili delle entrate erariali riscosse dalle Regioni a statuto speciale, con riferimento anche a anni precedenti; l'aumento delle spese della missione «Politiche per il lavoro» per 1.479 milioni in termini di competenza (1.381 milioni in termini di cassa) a causa dei maggiori oneri relativi ai trattamenti di CIG straordinaria e ai connessi trattamenti di fine rapporto; l'incremento di 990 milioni (solo in termini di cassa) della missione «Soccorso civile» in seguito alle assegnazioni in favore degli uffici speciali a L'Aquila e ai Comuni del cratere per la ricostruzione; infine un aumento di oltre 550 milioni (competenza e cassa) relativi a «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dovuto al maggior fabbisogno determinato dai flussi migratori.

Al 31 dicembre 2016 i residui passivi per le spese finali del bilancio statale ammontavano a 134,1 miliardi di euro dei quali 66,1 miliardi di nuova formazione, cioè derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2016, mentre 67,9 miliardi provengono dagli esercizi pre-

cedenti. L'incremento di 24,4 miliardi dei residui passivi finali è imputabile all'aumento di quelli di parte corrente per 18,6 miliardi e di quelli di conto capitale per 5,8 miliardi.

La relazione tecnica fornisce elementi circa la coerenza tra i saldi programmatici del bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nel Documento di economia e finanza (deliberato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2017 e modificato dal provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato) attraverso un prospetto di raccordo tra il SNF del Bilancio dello Stato – Previsioni assestate e il conto PA programmatico assestato per il 2017. L'indebitamento netto del bilancio assestato riclassificato è pari a –34,8 miliardi di euro, quello associato al Conto economico PA comprensivo di previsioni assestate è pari a –39,6 miliardi di euro e infine quello relativo al Conto economico programmatico PA comprensivo di previsioni assestate e integrato con effetti finanziari del decreto-legge n. 50 del 2017 è pari a –36,5 miliardi di euro.

Con riferimento infine alle singole disposizioni del disegno di legge di assestamento esse intervengono su alcune disposizioni della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). In particolare segnala l'articolo 2 comma 1 che, modificando il comma 2 dell'articolo 3 della legge di bilancio per il 2017, aumenta a 79,5 miliardi di euro l'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e all'estero per l'anno 2017, al netto di quelli da rimborsare e per regolazioni debitorie, rispetto ai 59,5 miliardi previsti dalla legge di bilancio. Il comma 2 che modifica il comma 3 dell'articolo 3 della legge di bilancio per il 2017, in materia di quantificazione dell'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE Spa per l'anno finanziario 2017, ed opera un trasferimento di risorse dalle garanzie a breve durata a quelle a media e lunga durata. In particolare, vengono ridotte da 5 a 2 miliardi le garanzie di durata fino a 2 anni e aumentate da 14 a 17 miliardi le garanzie di durata superiore a 2 anni.

E infine, l'articolo 3 che corregge la denominazione del «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» incluso nello stato di previsione del MEF per l'anno finanziario 2017 in quella di «Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», prevedendo altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze, oltre a ripartire le risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, possa anche assegnare direttamente le medesime risorse all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, anche in conto residui. Quest'ultimo, ai sensi della misura in oggetto e secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'individuazione e regolazione di ciascuna partita, fornendo alla Ragioneria generale dello Stato (MEF) e all'Amministrazione competente le informazioni relative alle operazioni effettuate.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di risposta ad alcuni dei problemi sollevati dai relatori e dal Servizio del bilancio.

Il presidente TONINI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno sia fissato alle ore 15 del 7 settembre prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1119-B) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è corredato di relazione tecnica di passaggio positivamente verificata, e che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti occorre valutare la proposta 7.1 che dispone una copertura dell'onere alternativa a quella proposta dal testo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime perplessità in merito alla proposta contenuta nell'emendamento 7.1 di attingere, per la copertura finanziaria, alle risorse del Ministero dell'economia e delle finanze anziché a quelle del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Fa inoltre presente la non perfetta formulazione dell'emendamento sul piano contabile.

Per tali ragioni il PRESIDENTE propone di esprimere su tale emendamento parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2603, 2452 e 2545-A) Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, all'esame della 8ª Commissione in sede deliberante, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto che la Commissione competente in sede referente, totalmente acquisita alla sede deliberante, ha approvato emendamenti sui quali vi era stato parere non ostativo ed ha apportato all'emendamento 1.27 (testo 2) le modifiche richieste dalla Commissione Bilancio (ora art. 1, comma 13, lettera c) del testo), non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(2834-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 13.100 relativo al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SANTINI (PD) riferisce che la Commissione lavori pubblici, comunicazioni sollecita l'espressione di un parere sul disegno di legge 2670, riguardante l'istituzione di ferrovie turistiche.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica verificata positivamente sul disegno di legge in questione.

La senatrice BULGARELLI (M5S) sollecita, in vista della ripresa dei lavori di settembre e comunque prima dell'avvio della sessione in bilancio, l'esame dei disegni di legge 2208, riguardante le segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato, e 2530, sulla consultazione delle rappresentanze del personale dei vigili del fuoco.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE dichiara che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2670, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico».

Informa inoltre che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 2 agosto, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 1° agosto 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

522^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, nel dare conto di quanto è stato convenuto nell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito alla programmazione dei lavori con riferimento alla fase successiva alla sospensione dell'attività parlamentare, puntualizza in primo luogo che è prevista la trattazione della proposta di risoluzione sugli atti legislativi europei che costituiscono il Pacchetto bancario, con riserva di proporre altresì l'esame all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, fa presente che proseguirà l'esame del testo unificato per i disegni di legge in materia di pensioni

di guerra (n. 212 e connessi) e dei disegni di legge recanti agevolazioni per studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (n. 2236) e agevolazioni fiscali per le famiglie (n. 1473 e connessi), mentre verrà avviato l'esame del disegno di legge n. 2837, in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali e, in sede consultiva, del disegno di legge europea 2017 (n. 2866).

Fa presente che sarà ripreso l'esame delle proposte di direttive relative alla base imponibile comune per l'imposta sulle società.

Riferisce che verrà richiesto di svolgere l'esame in quanto affari assegnati delle questioni della riforma della disciplina dei confidi, alla luce della delega recata dalla legge n. 150 del 2016, e delle misure da adottare in riferimento alle sofferenze bancarie.

Comunica infine che saranno programmate le audizioni del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta in relazione alla riforma del settore dei giochi e del direttore dell'Agenzia Entrate Riscossione, e che in tale ambito potrà essere valutato il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2263.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

381^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03726 della senatrice Valdinosi sulla presentazione in una scuola di Cesenatico di un libro in cui si correla l'autismo ad un vaccino, ricordando preliminarmente che il Governo, nella consapevolezza dell'utilità nonché della necessità della pratica vaccinale, ha emanato il decreto-legge n. 73 del 2017, il cui *iter* di conversione si è concluso di recente. Dopo aver precisato che il decreto-legge regola, in rapporto all'obbligo vaccinale, anche gli aspetti relativi alle iscrizioni degli alunni a scuola, riferisce che il competente Ufficio scolastico regionale ha reso le informazioni necessarie sul caso specifico.

Precisa dunque che l'evento si inserisce nell'ambito di una programmazione annualmente concordata tra la scuola e le famiglie, all'interno dell'autonomia scolastica, finalizzata all'approfondimento di varie tematiche relative al ruolo genitoriale. Fa presente peraltro che l'organizzazione dell'iniziativa è stata seguita in modo regolare dalla dirigente scolastica, la quale ha coinvolto tutte le componenti della scuola.

Conferma poi che l'incontro si è svolto in un clima tranquillo e partecipato, di dialogo aperto e civile, dove la stessa autrice del libro ha espresso la sua posizione sottolineando più volte che non esistono evi-

denze scientifiche di correlazione tra autismo e vaccinazioni. Segnala peraltro che la stessa dirigente ha, nell'occasione, palesato la sua opinione in favore delle vaccinazioni evidenziando i grandi benefici apportati dalla pratica vaccinale all'interno della collettività.

Rende noto altresì che sia il sindaco di Cesenatico che altri rappresentanti delle istituzioni locali hanno informato l'Ufficio scolastico riguardo agli esiti dell'evento, che non ha sollevato né clamori né rimozioni di rilievo. Afferma conclusivamente che la questione è da ritenersi chiarita e che non ricorrono affatto i presupposti per l'adozione di iniziative da parte dell'Amministrazione.

La senatrice VALDINOSI (PD) tiene a precisare di aver chiesto chiarimenti in merito alla presentazione di un libro, all'interno di un plesso scolastico, il cui titolo evidenziava un collegamento tra autismo e vaccini, privo di alcun fondamento scientifico. A fronte dell'indignazione di alcuni genitori, ribadisce l'importanza che la scuola sia protagonista di una corretta informazione su temi sostenuti dalla scienza.

Nel dichiararsi parzialmente soddisfatta, prende atto delle dichiarazioni della dirigente scolastica circa l'adeguato coinvolgimento delle componenti della scuola. Ritiene comunque necessaria una maggiore vigilanza affinché le scuole si facciano promotrici di campagne informative sull'utilità dei vaccini, evitando iniziative con contenuti palesemente antiscientifici.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARTINI (PD), premettendo che il provvedimento incide marginalmente sulle competenze della Commissione, illustra l'articolo 3, che disciplina la carica, le attribuzioni, gli organi e le strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL), la cui Direzione nazionale esercita le attività riferite anche ai settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica.

Riscontra poi ambiti di riferimento nell'articolo 5, che istituisce il Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca. Dopo aver sottolineato che la finalità della norma è conseguire una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, dà conto delle novelle al codice dell'ordinamento militare in merito agli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle forze armate, affi-

data: alla Scuola di applicazione e all'Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; all'Istituto di studi militari marittimi; all'Istituto di scienze militari aeronautiche; alla Scuola ufficiali carabinieri.

Osserva inoltre che il testo istituisce il polo per l'alta formazione e la ricerca, posto alle dipendenze del Centro alti studi della difesa, formato dal Centro militare di studi strategici e da quegli istituti di alta formazione degli ufficiali. Riferisce comunque che, al contempo, l'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione del sistema della formazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: salvaguardia delle peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate; mantenimento alle accademie militari dell'affidamento della formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata; unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo-addestrative specialistiche e tecniche di tipo simile; adozione di un sistema unitario di formazione permanente, adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità; introduzione di specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza; previsione di percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature; agevolazione della partecipazione del personale militare ad attività di formazione all'estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale; ampliamento dell'offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione; accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice in relazione alle competenze da acquisire; predisposizione di percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all'impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (PD) informa che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione giustizia sul disegno di

legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di reati contro il patrimonio culturale. Dopo aver precisato che, attualmente, la disciplina penale in questione è contenuta in parte nel codice penale e in parte nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali, fa presente che il disegno di legge si compone di 7 articoli. L'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», al quale sono riconducibili nuove fattispecie penali.

Dà indi conto del furto di beni culturali (articolo 518-*bis*), punito con la reclusione da 2 a 8 anni, con una pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto. Al riguardo, sottolinea che, in presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale o dal codice dei beni culturali, la pena della reclusione va da 4 a 12 anni. Nel rilevare che la legislazione vigente non prevede una specifica fattispecie penale per il furto di bene culturale, osserva che quando il bene culturale appartiene ad un privato trova applicazione il reato di furto di cui all'articolo 624 del codice penale, mentre quando il bene culturale appartiene allo Stato, si applica l'articolo 176 del codice dei beni culturali, che punisce l'impossessamento illecito di beni culturali di proprietà dello Stato. Segnala poi che quest'ultima disposizione contempla un'aggravante speciale nel caso in cui il fatto sia commesso da chi ha ottenuto la concessione di ricerca di cui all'articolo 89 del codice: in base a tale ultima norma, il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche archeologiche e delle opere ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

Illustra quindi il reato di appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter*), punito con la reclusione da 1 a 4 anni, con cui si condanna chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Si sofferma altresì sul reato di ricettazione di beni culturali (articolo 518-*qua-ter*), punito con la reclusione da 3 a 12 anni, che si applicherà anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 del codice penale.

Evidenzia inoltre i reati di riciclaggio di beni culturali (articolo 518-*quinquies*), punito con la reclusione da 5 a 14 anni, aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, nonché di illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-*sexies*), punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro. Fa notare in proposito che si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita.

Illustra poi le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*septies*), punite con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro, sottolineando che il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del codice dei beni culturali.

Quanto all'uscita o all'esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*octies*), punite con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro, osserva che il testo inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del codice dei beni culturali. Precisa in merito che è prevista la confisca delle cose, e che, nel caso in cui il reato sia commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, si applica la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte.

Relativamente al reato di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*novies*), punito con la reclusione da 1 a 5 anni, chiarisce che la fattispecie sanziona chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che invece fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Puntualizza poi che vengono qualificate come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale.

Il reato di devastazione e saccheggio di beni culturali (articolo 518-*undecies*), punito con la reclusione da 10 a 18 anni – prosegue la relatrice – troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 del codice penale quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

Illustra altresì il reato di contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*duodecies*), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro, precisando che si inasprisce la sanzione e si sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del codice dei beni culturali. Anche in questo caso, le pene sono aumentate se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale ed è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Rileva comunque che il disegno di legge esclude la punibilità (articolo 518-*terdecies*) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità, analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del codice dei beni culturali.

Comunica indi che le attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*), sono punite con la reclusione da 2 a 8 anni, nell'ottica di sanzionare chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali.

Fa presente inoltre che il nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale. La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte. Si stabilisce comunque la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso, mentre è prevista la confisca penale obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo.

Nel sottolineare che le disposizioni penali a tutela dei beni culturali si applicano anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale, dà conto del nuovo articolo 707-*bis*, che punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.

La relatrice si sofferma infine sulle innovazioni relative alla disciplina delle attività sotto copertura riferite anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, rilevando poi che si introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Dopo aver richiamato le ulteriori previsioni in tema di sanzioni interdittive, osserva che l'articolo 5 abroga alcune disposizioni, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, segnalando che sono abrogati i alcuni articoli del codice dei beni culturali.

Si augura conclusivamente lo svolgimento di un esame approfondito, tenuto conto del positivo lavoro compiuto in prima lettura, dichiarandosi disponibile a valutare le sollecitazioni che dovessero essere avanzate.

Sull'ordine dei lavori prende la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S), la quale ricorda di aver già sollecitato, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, un'interlocuzione con la Presidenza della 2ª Commissione affinché renda partecipi i membri della Commissione istruzione di eventuali attività istruttorie, dato il rilievo del provvedimento per gli ambiti di interesse.

Il PRESIDENTE assicura di aver già avviato un contatto con il Presidente della 2ª Commissione proprio agli scopi indicati dalla senatrice Montevecchi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)» (COM (2017) 193 definitivo) (n. 389)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale ha inserito due osservazioni proponendo un monitoraggio attento anche agli effetti a lungo termine della manifestazione «Capitali europee della cultura».

Il PRESIDENTE comunica che la 14ª Commissione renderà il relativo parere nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. – Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il PRESIDENTE propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti, fermo restando che è tutt'ora aperta la discussione generale. Avanza quindi la proposta di stabilire detto termine a martedì 12 settembre, alle ore 19.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, stante l'anticipazione della seduta di domani dell'Assemblea alle ore 9, propone di sconvocare la seduta della Commissione già prevista domani alle ore 8,30. Comunica altresì che il ministro Franceschini potrà partecipare alla seduta pomeridiana di domani solo 15 minuti dopo l'orario previsto: in base all'andamento dei lavori dell'Assemblea, propone quindi di posticipare alle ore 14,15 la seduta pomeri-

diana già prevista domani, 2 agosto, alle ore 14, per lo svolgimento della replica del Ministro.

Prospetta altresì la possibilità di concludere in sede referente l'esame dei disegni di legge nn. 2810 e connessi ove giungessero i prescritti pareri. Potrebbe altresì svolgersi la votazione dello schema di risoluzione sull'atto comunitario n. 389, illustrato oggi dal relatore Conte. Pertanto, tali votazioni potrebbero aver luogo a conclusione della replica del ministro Franceschini, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, oppure in una ulteriore seduta da convocare domani 2 agosto, a conclusione dell'Aula.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana già prevista per domani, 2 agosto, alle ore 8,30, non avrà luogo. Informa altresì che la seduta pomeridiana già convocata domani 2 agosto, alle ore 14 è posticipata alle ore 14,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 389

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Valutazione *ex post* delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)» (COM (2017) 193 definitivo);

premesso che, a norma della decisione n. 1622/2006/CE, gli obiettivi generali dell'azione «Capitale europea della cultura» consistono nel valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei, e nel promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città;

considerato che, dopo la loro designazione quali Capitali europee della cultura 2015, Mons e Pilsen sono state sottoposte a monitoraggio, a conclusione del quale la giuria ha trasmesso una raccomandazione favorevole alla Commissione in merito all'attribuzione di un importo di 1,5 milioni di euro a titolo del premio in onore di Melina Mercouri a ciascuna delle due città;

tenuto conto che la valutazione esamina lo svolgimento delle manifestazioni per la loro intera durata, dai primi sviluppi fino alla sostenibilità e agli effetti a lungo termine e analizza la pertinenza, l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità;

valutato positivamente che:

- la designazione di Capitali europee della cultura ha consentito di attrarre risorse supplementari anche private, ha incentivato una maggiore copertura mediatica e ha incrementato il flusso turistico;

- sono stati coinvolti nelle iniziative svolte gruppi sociali specifici, come anziani, giovani e gruppi svantaggiati, aumentando la partecipazione agli eventi culturali anche in relazione a contenuti nuovi rispetto al passato;

rilevato comunque che sono state più difficili le valutazioni sulla sostenibilità nel tempo, fermo restando che l'eredità lasciata dall'azione concerne maggiori competenze, rapporti più stretti e una maggiore visibilità della cultura nella città, nonché la formazione di un nuovo tipo di pubblico;

esaminare le raccomandazioni rivolte sia alle città che alla Commissione europea, le quali possono rappresentare utili spunti anche per le prossime Capitali europee della cultura;

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. nella prospettiva di favorire il confronto tra la situazione antecedente la designazione e quella successiva alla conclusione degli eventi, si condivide l'esigenza di stimolare le città designate a fornire dati di riferimento sulle condizioni di partenza, sia al momento della candidatura che durante la preparazione, onde contribuire a valutare gli effetti dell'azione dopo l'anno;

2. si reputa essenziale individuare modalità per valutare la tenuta dei benefici nel lungo periodo, invitando eventualmente le città designate a puntare su attività a carattere continuativo, nonché su infrastrutture permanenti, fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione annuale.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 1° agosto 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 198

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

*AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DELL'ENAC SUI COLLEGAMENTI AEREI
PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SARDEGNA*

Plenaria

330ª seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 14-17-18-bis) Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 22 luglio 2015, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince»

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 luglio.

Il PRESIDENTE informa che sono state acquisite le prescritte osservazioni delle Commissioni 1ª e 5ª e che, pertanto, la Commissione è nelle condizioni di votare il provvedimento in discussione.

Il relatore FILIPPI (PD) ricorda l'importanza del documento in discussione, volto a prorogare la durata della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della Moby Prince fino alla fine della legislatura, per consentire alla Commissione di portare a termine in maniera più agevole l'ampio lavoro d'indagine finora svolto e di redigere la relazione conclusiva. Naturalmente, gli oneri relativi al funzionamento della Commissione saranno limitati ai soli mesi di effettiva attività.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione il documento in titolo, composto di un unico articolo.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (n. 429)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era stato avviato l'esame del provvedimento, con l'illustrazione del relatore e la discussione generale.

Non essendovi altre richieste di intervento, cede la parola al relatore.

Il relatore RANUCCI (PD) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (pubblicata in allegato). Sottolinea che tale proposta è il risultato di un ampio confronto svolto con tutte le associazioni di categoria del settore delle emittenti locali, che hanno trovato una posizione comune

e che egli ha inteso, quindi, recepire nella proposta di parere. La proposta reca una serie di condizioni e riformulazioni del testo, la cui filosofia è quella di favorire una maggiore selezione delle emittenti e una valorizzazione della qualità e della professionalità degli operatori più seri.

Il sottosegretario GIACOMELLI, a nome del Governo, esprime apprezzamento per la proposta di parere e per il contributo offerto dalla Commissione, che ritiene certamente migliorativo del testo in esame.

Il senatore FILIPPI (*PD*) intervenendo in dichiarazione di voto, ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere.

Auspica che, una volta definitivamente approvato il regolamento in discussione, la riforma dei contributi alle emittenti locali possa essere finalmente attuata, per garantire quella selezione e qualificazione degli operatori che è finora mancata. Chiede infine al Governo che si provveda quanto prima allo sblocco dei contributi ancora rimasti sospesi e che, contestualmente, siano stanziati maggiori risorse di quelle fino ad oggi previste, per consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi proposti.

Infine, nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI, CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

Avverte inoltre che è convocata una seduta antimeridiana per domani, mercoledì 2 agosto, alle ore 8 e che la seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14, ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 429**

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (Atto del Governo n. 429),

premessso che:

– lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 160, ha previsto una riforma della disciplina dei contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da ripartirsi (articolo 1, comma 163) secondo i criteri e le procedure stabilite con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, adottato in base all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

– l'assegnazione delle risorse alle emittenti locali è finalizzata alla realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno all'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative;

– con lo schema in esame si procede a definire i criteri di riparto e le procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo che saranno destinate al Ministero dello sviluppo economico nonché dello stanziamento già previsto nello stato di previsione di tale Ministero per l'esercizio finanziario 2016, mantenuto nel bilancio in base alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 (articolo 1, comma 4);

considerato che:

– pur valutando favorevolmente l'impostazione generale dello schema di decreto, appare opportuno un ulteriore affinamento dei meccanismi individuati per il riparto delle risorse, per meglio realizzare gli obiettivi di sostegno al pluralismo, di innalzamento della qualità, dell'innovazione e della professionalità delle emittenti locali;

tenuto conto delle valutazioni espresse dai principali soggetti pubblici e privati operanti nel settore;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «4 per cento»*

2) *all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

– *alla lettera a), dopo le parole: «servizi di media audiovisivi» inserire le seguenti: «in ambito locale»;*

– *alla lettera b), dopo le parole: «emittenti radiofoniche» inserire la seguente: «locali»;*

– *alla lettera c), dopo le parole: «servizi radiofonici» inserire le seguenti: «in ambito locale»;*

– *sopprimere la lettera d);*

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle emittenti aventi carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7. È fatta comunque salva la possibilità per le stesse di optare, in alternativa, per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6.»;

3) *all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

– *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3:

a) che, per ogni marchio o palinsesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, abbiano un numero di dipendenti, compresi i giornalisti professionisti e i pubblicisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione, a tempo indeterminato e determinato, rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di

presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto all'atto della presentazione della domanda. A partire dal 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto all'atto della presentazione della domanda:

1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti, se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti;

2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti, se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti;

3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti, se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti;

b) che, per i soli marchi/palinsesti per i quali presentano la domanda, assumano l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantità superiore ai seguenti limiti:

1) 40 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2018;

2) 30 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2019;

3) 20 per cento a partire dalla data di presentazione della domanda per l'anno 2020;

c) che aderiscono al codice di autoregolamentazione in materia di televendite approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002 e al codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;

d) che per i marchi/palinsesti per i quali presentano la domanda siano state trasmesse almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale;»

– *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «2 dipendenti» aggiungere le seguenti: «, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati, nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda,»;*

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «cassa integrazione» inserire le seguenti: «, con contratto di solidarietà»;

– dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.»;

4) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «all'anno 2016» con le seguenti: «agli anni 2016 e 2017»;

– al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale e comunitario»;

– al comma 4, sopprimere le parole: «, raggruppati per regione,» nonché le parole: «e dell'importo spettante» e sostituire le parole da: «e dell'importo» fino alla fine del comma con le seguenti: «e quindi con l'indicazione del punteggio complessivo ottenuto»;

– al comma 6, sostituire le parole: «l'elenco definitivo» con le seguenti: «gli elenchi definitivi»;

5) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e quelli a tempo parziale e, nel caso in cui la medesima società presenti più domande per più marchi/palinsesti e/o presenti domande in più regioni, per i dipendenti impiegati per marchi e palinsesti diversi dal primo e/o diffusi in più di una regione si dovrà tener conto delle percentuali dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio è quantificato sul numero medio dei dipendenti effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente»;

– alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «o pubblicitari» con le seguenti: «o Registro»;

– alla medesima lettera b), sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Per i giornalisti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e quelli a tempo parziale e nel caso in cui la medesima società presenti più domande per più marchi/palinsesti diversi dal primo e/o diffusi in più di una regione si dovrà tener conto delle percentuali dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio è quantificato sul numero medio dei giornalisti dipendenti effettivamente applicati all'atti-

vità di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente»;

– *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per il marchio/palinsesto e la relativa regione indicati nella domanda rilevati da Auditel nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda. Per le domande relative all'anno 2016, si tiene conto della media dei dati del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all'anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017»;

– *alla lettera d), sostituire le parole da: «in attesa» fino a: «ascolti» con le seguenti: «per le domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018».*

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: «nell'albo dei periti commerciali»; indi, aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dal 2019, nell'esame delle domande si fa riferimento al sistema di rilevazione degli ascolti definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

– *alla lettera e), sopprimere le parole: «nell'albo dei periti commerciali».*

– *sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione dell'elenco di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dai parametri indicati nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3, 3-bis e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime 100 emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal 101esimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale sui tre parametri indicati nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al 101esimo posto non può conseguire un contributo più elevato di quella che si colloca al 100esimo. Eventuali residui sono riassegnati, secondo il posto in graduatoria, alle prime 100 emittenti.

3. È riconosciuta dal terzo anno di applicazione del presente regolamento una maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio individuale conseguito, per le aree dipendenti e giornalisti di cui al comma 1, lettere a) e b), dalle emittenti che dimostrano un incremento nel numero compless-

sivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente. Detta maggiorazione è calcolata in misura del 2 per cento per ciascun dipendente e giornalista aggiuntivo.

3-bis. Al fine di salvaguardare l'occupazione e migliorare l'informazione, limitatamente alle emittenti televisive e in sostituzione della maggiorazione di cui al comma precedente, nei primi due anni di applicazione del presente regolamento, sul punteggio individuale relativo all'area dipendenti e giornalisti, di cui al comma 1, lettere a) e b), è riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento per le emittenti che negli ultimi tre anni abbiano effettuato acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni di società o rami d'azienda titolari di autorizzazioni per i servizi media audiovisivi a livello locale e che negli ultimi cinque anni hanno usufruito di almeno due annualità di contributi, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale maggiorazione è riconosciuta a condizione che l'emittente in questione non presenti nuova domanda di contributo in relazione al soggetto acquisito.»;

– al comma 4, dopo le parole: «punteggio individuale» inserire le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), b) ed e)». Conseguentemente, sostituire le parole: «che abbiano» con la seguente: «per»; indi, le parole: «in una» con la seguente: «nelle» e la parola: «politica» con la seguente: «politiche»;

6) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 2, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettera b)» e le parole: «lettera b)» con le altre: «lettera a)»;

– dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti.»;

7) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «concessione del contributo, questo» con le seguenti: «concessione del contributo, ovvero qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri rigetti la domanda di ammissione alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dalle provvidenze relative all'anno 2018, il contributo stesso.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La regolarità contributiva previdenziale necessaria per la concessione del contributo si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.»;

8) sostituire la tabella 1 con la seguente:

«TABELLA 1.
(di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c))

**CRITERI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6**

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito in sede di prima applicazione per le domande relative agli anni 2016 e 2017 secondo le aree e aliquote sotto riportate:

Aree	Aliquote
a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).	80%
b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti televisive) ed i ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).	17%
c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).	3%

A decorrere dagli anni successivi, l'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive è ripartito secondo le aree e aliquote sotto riportate:

Aree	Aliquote
a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).	67%
b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti televisive) ed i ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).	30%
c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).	3%

2. Per la determinazione del punteggio relativo all'area a) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) il personale applicato allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda nel biennio precedente è così suddiviso:

1) a tempo indeterminato full-time, di seguito indicato come tipologia t_1 ;

2) a tempo determinato full-time e con contratto di apprendistato, di seguito indicato come tipologia t_2 ;

Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà è calcolato in proporzione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale.

b) i giornalisti dipendenti con contratto a tempo indeterminato applicati allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda sono così suddivisi:

1) giornalisti iscritti all'Albo professionale, di seguito indicato come tipologia t_3 ;

2) pubblicisti, di seguito indicato come tipologia t_4 .

Il punteggio dei giornalisti professionisti con contratto a tempo determinato è pari a $Pt3/2$; il punteggio dei giornalisti pubblicisti con contratto a tempo determinato è pari a $Pt4/2$.

Il punteggio dei giornalisti professionisti o pubblicisti part-time o in cassa integrazione e/o con contratto di solidarietà è calcolato proporzionalmente alla percentuale dell'impegno contrattuale;

c) il numero medio di dipendenti delle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b) del biennio si calcola in proporzione al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario.

Il numero medio nel biennio per ogni tipologia di lavoratori è calcolato come:

$$N_{tx} = \sum_{i=1}^L \frac{m_i}{24} \cdot p_i$$

dove:

N_{tx} =numero medio nel biennio di lavoratori della tipologia tx considerata;

L =numero di lavoratori della tipologia tx;

m_i =numero di mesi di lavoro del lavoratore i-esimo della tipologia tx;

p_i =percentuale di utilizzo del lavoratore i-esimo della tipologia tx;

d) qualora lo stesso dipendente, nel corso del biennio considerato, passi da una tipologia ad un'altra tra quelle di cui alle lettere a) e b) o modifichi la percentuale di utilizzo, ogni periodo deve essere inserito singolarmente indicando per ciascuno la data di inizio, la data di fine e la percentuale di utilizzo;

e) l'attribuzione della maggiorazione del 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 6, al fine di premiare le emittenti che abbiano effettuato fusioni o incorporazioni fra società titolari di autorizzazioni di fornitori di servizi media audiovisivi a livello locale, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione ed il proprio prodotto informativo, viene applicata solo al punteggio relativo all'area a).

3. Per la determinazione del punteggio relativo all'area b) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato sui dati del biennio precedente nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento. Questi indici saranno calcolati per singolo marchio nel biennio solare precedente alla presentazione delle domanda, e i dati di base saranno acquisiti direttamente dal Ministero presso la società Auditel. Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all'anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero;

b) per le sole emittenti radiofoniche, e per le sole domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018, i dati relativi al totale dei ricavi dell'emittente per vendita di spazi pubblicitari ammissibili nell'anno precedente. Per vendita di spazi pubblicitari ammissibili si intende quella relativa esclusivamente a spazi all'interno dei programmi radiofonici. Sono pertanto esclusi i proventi derivanti da eventi istituzionali, sponsorizzazioni e contributi pubblici; a decorrere dalle domande relative all'anno 2019 si farà riferimento al sistema di rilevazione degli ascolti.

4. Per la determinazione del punteggio relativo all'area c) si tiene conto del seguente criterio:

a) i dati relativi al totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative. Le spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sono quelle riguardanti:

1) investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audio-visivi e radiofonici. In sede di prima applicazione si considerano tecnologie innovative quelle relative a sistemi HD, ULTRA HD, 4K, o tecnologie superiori;

2) investimenti in prototipi a supporto dell'attività editoriale dei giornalisti;

3) investimenti in tecnologie d'avanguardia a favore della concreta inclusione sociale di quanti presentino disabilità sensoriali o cognitive con l'intento di rendere più agevole l'accesso ai contenuti offerti;

4) investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche.

5. La maggiorazione del 15 per cento del punteggio prevista dal comma 4 dell'articolo 6, applicabile solo nel caso in cui la domanda venga presentata relativamente a marchi autorizzati esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene applicata al punteggio complessivo conseguito dall'emittente nelle aree a), b) e c).»;

9) *sostituire la tabella 2 con la seguente:*

«TABELLA 2.
(di cui all'articolo 6, comma 5)

**Punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri di cui all'articolo 6
del presente Regolamento e della Tabella 1
ai fini della formazione dell'elenco**

I punteggi sono assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Area a)	Punteggio (P)
Unità di personale a tempo indeterminato full time occupato nell'intero biennio (t_1)	60
Unità di personale a tempo determinato o con contratto di apprendistato full-time occupato nell'intero biennio (t_2)	30
Unità di giornalisti professionisti iscritti all'Albo full-time occupati nell'intero biennio (t_3)	100
Unità di pubblicisti full-time occupati nell'intero biennio (t_4)	60

Tali punteggi sono valori di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.

Il punteggio relativo all'area a) si calcola come:

$$\sum_{x=1,2,3,4} P_{tx} * N_{tx}$$

dove N_{tx} è il numero medio di lavoratori di ciascuna tipologia definito all'articolo 6, comma 2, lettera c), e P_{tx} è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori.

Area b) Emittenti televisive	Punteggio
Media ponderata valori Auditel per il marchio indicato nella domanda	Pari al valore k

La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all'area b) si calcolano come segue:

$$K = (AMR \times Famr \times Za + RCH \times Zr) * 10000$$

dove:

AMR = ascolto medio del marchio/palinsesto sui dati del biennio precedente nella regione per cui ha fatto domanda;

RCH = contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente del marchio/palinsesto nella regione per cui ha fatto domanda;

Famr = fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di AMR sarà normalizzato con il fattore costante Famr;

Famr = Σ contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel / Σ ascolto medio sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel;

Per le domande relative all'anno 2016 si terrà conto della media dei dati del biennio 2015-2016 mentre per le domande relative all'anno 2017 si terrà conto della media dei dati del biennio 2016-2017;

$Za = 70$, peso attribuito alla componente ascolto medio;

$Zr = 30$, peso attribuito alla componente contatti medi;

K = punteggio dell'emittente per la regione e per il marchio per i quali ha presentato domanda in base agli indicatori Auditel.

Area b) Emittenti televisive	Punteggio
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 0 a euro 49.999	10
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 50.000 a euro 99.999	20
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 100.000 a euro 399.999	30
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 400.000 a euro 699.999	40
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 700.000 a euro 999.999	50
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 1.000.000 e oltre	60

Area c)	Punteggio
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 0 a euro 9.999	10
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 10.000 a euro 19.999	20
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 20.000 a euro 29.999	30
Spese in tecnologie innovative (S) oltre euro 30.000	40

».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

355ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2603) CROSIO ed altri. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice GRANAIOLO (*Art.1-MDP*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende prima di tutto garantire la *privacy* dei cittadini: un diritto assoluto che assume sempre maggiore rilevanza in una società incentrata sulla comunicazione e in cui i dati personali sono sempre più dispersi.

Ne ricorda in premessa l'*iter* presso l'8ª Commissione, dove è stato approvato, con modifiche, in sede referente e poi riassegnato in sede deliberante, e passa quindi all'esame dei relativi articoli.

Le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 1, oltre a rinviare alle definizioni contenute nella normativa vigente in materia di protezione di dati personali e sull'istituzione del registro pubblico delle opposizioni, hanno esplicitato la possibilità che tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico tramite operatore per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possano iscriversi, anche contemporaneamente per tutte le utenze fisse e mobili loro intestate, al registro pubblico delle opposizioni comma. In tale registro, peraltro, sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi degli abbonati. È possibile in qualsiasi momento revocare l'opposizione verso uno o più operatori, anche per periodi

di tempo definiti. Con l'iscrizione al registro, si intendono poi revocati tutti i consensi precedentemente espressi al trattamento dei propri dati personali per fini commerciali ed è precluso l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. È valido il consenso al trattamento dei dati rilasciato dopo l'iscrizione al registro.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il titolare del trattamento dei dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni non può comunicare a terzi, trasferire o diffondere tali dati per fini di pubblicità, vendita diretta, ricerche di mercato non riferibili ai prodotti o ai servizi da lui stesso offerti. Nel caso di cessione a terzi, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi di identificazione del soggetto a cui ha trasferito i dati. Per la violazione dei divieti ora introdotti e del diritto di opposizione come configurato dal provvedimento in esame sono state previste delle sanzioni: in primo luogo si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (da 10.000 a 120.000 euro); in caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per gli operatori.

Si è stabilita la responsabilità solidale del titolare del trattamento dei dati per la violazione delle norme della legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

È stato poi previsto che l'obbligo di consultazione del registro, e di conseguente aggiornamento delle proprie liste, da parte degli operatori che utilizzano sistemi di vendita o pubblicità telefonica abbia cadenza mensile e comunque preceda l'inizio di ogni campagna promozionale.

Per rendere più agevole e meno costosa la consultazione del registro da parte degli operatori, con decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno fissati i criteri generali per l'aggiornamento delle tariffe di accesso, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento in esame.

È stato poi vietato il ricorso a compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi pubblici degli abbonati.

Infine, la norma relativa all'adeguamento del vigente regolamento sul registro pubblico delle opposizioni a quanto stabilito dal testo in esame è stata integrata prevedendo anche la contestuale abrogazione delle eventuali disposizioni incompatibili.

L'articolo 2, inserito dalla Commissione in sede referente, stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* debbano garantire la piena attuazione dell'obbligo di identificazione della linea chiamante e il rispetto del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per finalità commerciali. A tale scopo, le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, dovranno essere

adeguate ad un codice o ad un prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate con finalità commerciali, che verrà appositamente individuato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Infine, l'articolo 3, anch'esso inserito, come il successivo, dalla Commissione in sede referente, contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 regola l'entrata in vigore della legge.

Ricorda quindi il parere non ostativo con due raccomandazioni espresso dalla Commissione industria nella precedente fase dell'*iter*, in occasione dell'esame in sede consultiva, il 21 febbraio scorso, con il quale si chiedeva alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di trasformare il registro delle opposizioni in un registro dei consensi prevedendo un inasprimento del regime sanzionatorio. Ricorda altresì che, nel testo poi approvato in sede referente dall'8ª Commissione, è stata accolta, per la violazione dei divieti ora introdotti e del diritto di opposizione come configurato dal provvedimento in esame, solo la seconda.

A suo parere la trasformazione del Registro delle opposizioni in un Registro dei consensi potrebbe anche essere valutata con favore, tuttavia in considerazione dei cambiamenti in corso nelle forme di comunicazione e informazione commerciali, caratterizzate sempre più dall'uso intensivo di *smartphone* e *tablet*, ritiene che tale scelta contribuirebbe ad azzerare un canale di commercializzazione e a mettere ulteriormente in difficoltà il settore dei *call center*.

Ritiene invece che l'orientamento proposto con questo provvedimento, già di severa tutela della *privacy*, garantisca a sufficienza il consumatore e, nel contempo, imponga un nuovo livello di trasparenza e qualità dell'informazione da parte di tutti gli operatori economici che, a diverso titolo, sono attivi in questo settore commerciale.

In conclusione avverte che proporrà di esprimersi favorevolmente, riservandosi di integrare la propria proposta di parere con le eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Si apre il dibattito.

La senatrice FISSORE (PD) cita a sua volta il parere espresso dalla Commissione industria sul disegno di legge n. 2603, del quale era relatrice nella precedente fase dell'*iter*, il 21 febbraio scorso. Spiega quindi che con la proposta di trasformare il Registro delle opposizioni in un Registro dei consensi – una sorta di piattaforma *online* (continuamente alimentata dai titolari dei trattamenti di *marketing*) sulla quale ciascuno può consultare lo storico dei consensi rilasciati in passato e revocarli agevolmente – non si intendeva certo limitare un canale di commercializzazione, bensì, come indicato anche da alcune associazioni di consumatori, fornire al cittadino uno strumento più efficace rispetto a quello attualmente esistente.

La senatrice VALDINOSI (PD) ricorda che, in occasione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2085 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza»), in Commissione industria il Governo aveva ac-

colto un ordine del giorno a sua firma riguardante il Registro delle opposizioni con il quale si impegnava il Governo stesso, tra l'altro, a prevedere «una maggiore efficacia del regime sanzionatorio».

Giudica dunque positivamente le previsioni del provvedimento con riferimento all'inasprimento delle sanzioni per le violazioni degli obblighi e dei diritti previsti e alla possibilità di iscrivere al Registro sia le utenze fisse, comprese quelle non pubblicate negli elenchi degli abbonati, sia le utenze mobili. Segnala tuttavia l'opportunità che il provvedimento venga accompagnato da una adeguata informazione al fine di rendere più conosciuto il Registro delle opposizioni.

La relatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), accogliendo alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori CASTALDI (*M5S*) e Paola PELINO (*FI-PdL XVII*), a nome dei rispettivi Gruppi, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazione proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE rileva che il parere è stato approvato all'unanimità.

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il relatore SCALIA (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato, soffermandosi in particolare sulla situazione di incertezza che deriverebbe dalla formulazione dell'attuale articolo 9, come modificato dalla Camera dei deputati. A suo parere infatti il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi non solo nelle aree dei parchi, ma anche nelle aree contigue – a tal proposito segnala che una simile definizione introduce un ambito di indeterminatezza – avrebbe conseguenze significative sullo svolgimento delle attività *upstream*, con rilevanti ricadute in termini di *royalty* per lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati, quantificabili in circa 200 milioni all'anno (145 milioni di euro nel 2015 solo per i giacimenti della Val D'agri). Tale rischio si eviterebbe, secondo la sua opinione, correggendo la formulazione della norma in analogia a quanto il codice dell'ambiente dispone con il divieto di svolgere l'attività mineraria nelle 12 miglia marine dalla costa e in linea con il parere espresso dalla X Commissione della Camera il 23 marzo 2017.

Sottolinea, infine, l'opportunità che il regolamento del Parco possa stabilire eventuali deroghe anche in relazione al divieto delle attività *up-stream*.

Si passa alla votazione.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo.

Anche la senatrice GRANAIOLO (*Art.1-MDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo in particolare la sua contrarietà sulle condizioni formulate dal relatore che, a suo giudizio costituiscono un passo indietro rispetto alla legislazione vigente, mal coniugando la tutela delle aree protette con le esigenze delle attività economiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con condizioni proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. – Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti «Made in Italy»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre 2016.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) propone di adottare il disegno di legge n. 2308, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, da riferire quindi al disegno di legge n. 2308, alle ore 12 di giovedì 14 settembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2603**

La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178», assegnato in sede deliberante in 8ª Commissione, esprime parere favorevole, ritenendo che l'orientamento proposto con questo provvedimento, già di severa tutela della *privacy*, se opportunamente accompagnato da adeguata informazione, garantisca a sufficienza il consumatore e nel contempo imponga un nuovo livello di trasparenza e qualità dell'informazione da parte di tutti gli operatori economici che a diverso titolo sono attivi in questo settore commerciale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-1034-1931-2012-B**

La 10ª Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette»;

preso atto che il disegno di legge, all'articolo 9, comma 1, lettera a) introduce nuove fattispecie di attività vietate all'interno dei parchi;

rilevato, in particolare, che al numero 3.2), capoverso lettera *b-bis*) della citata norma si dispone il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi non solo nel territorio dei parchi, come disposto per le altre fattispecie, ma anche nelle «aree contigue», rendendo così tale divieto indeterminato in quanto al momento non è possibile valutare con esattezza l'impatto derivante dall'individuazione di tali aree, con conseguente certezza di contenzioso tra l'Amministrazione e gli operatori;

rilevato altresì che tale disposto fa «salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti» con una formulazione che, seppure finalizzata a salvaguardare l'esistente, determina una situazione di incertezza e non appare esaustiva in quanto non tiene conto del fatto che l'attività *upstream* è un'attività dinamica, nel senso che necessita, nel rispetto della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente, di continui sviluppi e adeguamenti;

osservato che l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 4 prevede una serie di deroghe ai divieti di svolgimento di determinate attività nell'area dei parchi, da disporre mediante il Regolamento del Parco, approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate, su proposta dell'Ente Parco e sentiti i Comuni del territorio e che tra tali possibilità di deroga non è contemplata quella relativa allo svolgimento delle attività *upstream*;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso lettera *b-bis*) occorre chiarire, in analogia a quanto disposto dal Codice dell'ambiente (articolo 6, comma 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006) relativamente al divieto di svolgere l'attività mineraria nelle dodici miglia marine dalla costa e dalle aree protette, che i divieti in questione si applicano, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e i provvedimenti autorizzativi ad essi consequenziali, conseguenti o connessi, nonché quelli volti ad as-

sicurare le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale;

2) al medesimo articolo 9, comma 2, lettera *a*), numero 3.2), capoverso lettera *b-bis*) occorre inoltre limitare il richiamato divieto al solo perimetro dell'area parco, in analogia a tutte le altre fattispecie considerate, sopprimendo quindi il riferimento alle «aree contigue», a fini di certezza del diritto e allo scopo di evitare disparità di trattamento tra diversi settori oggetto dei divieti imposti dalla norma;

3) all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 4), capoverso 4, occorre inserire il richiamo alla lettera *b-bis*), introdotta dal già citato numero 3.2), prevedendo così la possibilità di deroga ai divieti di svolgimento delle attività *upstream* e attribuendo alle autorità competenti di valutare, caso per caso, il sostanziale impatto di tali attività nel parco, ovvero le modalità di gestione e le ricadute economiche e occupazionali delle stesse.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 1° agosto 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 113

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)

Plenaria

338ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta ri-

voluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svolta nella giornata di oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (n. 430)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, della legge 15 marzo 2017, n. 33. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice PARENTE (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale ha accolto le indicazioni emerse in discussione generale e quelle pervenute per le vie brevi, in particolare dai senatori Berger e Gatti. Richiama l'importanza del provvedimento, che non si caratterizza come una misura di natura assistenzialistica, ma come un insieme coordinato di strumenti volti a potenziare i servizi di prossimità. Si sofferma sul reddito di inclusione e sul ruolo che l'INAPP avrà nell'Osservatorio sulla povertà.

La senatrice CATALFO (*M5S*) illustra uno schema di parere di segno contrario, pubblicato in allegato, rimarcando il carattere contraddittorio delle disposizioni previste nel provvedimento, nonché la confusione sul piano organizzativo fra i vari enti coinvolti nel contrasto alla povertà. Critica il carattere eccessivamente selettivo delle misure che saranno erogate e che determineranno inaccettabili discriminazioni. In particolare, lamenta che i sussidi erogati al capo famiglia introducano inammissibili disegualianze fra uomini e donne. Auspica che siano definiti con maggiore precisione i compiti di monitoraggio assegnati all'INAPP.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), dopo aver lamentato che la proposta della relatrice non tiene conto di tutte le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, dà conto di uno schema di parere di segno contrario, pubblicato in allegato. Invita a considerare le condizioni di quei lavoratori espulsi dal ciclo produttivo e non tutelati dagli ammortizzatori sociali.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) ringrazia la relatrice per aver accolto le sue indicazioni. Riguardo alla seconda osservazione dello schema da lei proposto, auspica formulazioni più puntuali relative ai servizi di prossimità. Annuncia conclusivamente il proprio voto favorevole sullo schema della relatrice.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che le formulazioni degli articoli 24 e 25 dello schema di decreto legislativo sono il frutto di un'intesa avvenuta nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Richiama a tale proposito la normativa in materia di contrasto alla povertà definita dalla provincia autonoma di Bolzano.

Il presidente SACCONI ricorda di aver espresso critiche, in sede di approvazione della legge n. 33 del 2017, riguardanti in particolare l'erogazione del sussidio, ritenuto misura non sufficiente in situazione di particolare degrado, e le modalità di collegamento fra erogazione del sussidio e servizi di prossimità. Il provvedimento in esame in parte supera i limiti della legge delega, caratterizzata da un eccessivo centralismo. Ritiene opportuno inoltre non duplicare le banche dati della pubblica amministrazione e definire invece una disciplina appropriata sul fascicolo elettronico del cittadino.

La relatrice PARENTE (*PD*) ribadisce che lo schema di decreto in esame individua i livelli essenziali di prestazione, all'interno di una programmazione generale degli interventi di prossimità, consentendo di superare ritardi storici del *welfare* italiano.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dalla relatrice, che è approvato a maggioranza. Risultano quindi precluse le votazioni sullo schema di parere a prima firma della senatrice Catalfo e su quello presentato dal senatore Barozzino.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CATALFO (*M5S*), lamentando la mancata calendarizzazione dei disegni di legge presentati dai Gruppi di opposizione, chiede che ricevano adeguata considerazione nella prossima programmazione dei lavori i disegni di legge sul reddito di cittadinanza (nn. 1148 e 1697).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), nell'associarsi alle richieste della senatrice Catalfo, sottolinea la necessità che venga ripreso l'esame del disegno di legge sul reddito minimo garantito (n. 1670). Invita altresì ad affrontare il tema dei rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori all'amianto, riprendendo l'esame dei disegni di legge n. 8 e connessi.

Il presidente SACCONI assicura che alla ripresa dei lavori parlamentari saranno presi in considerazione i disegni di legge ancora all'esame della Commissione. Precisa di aver manifestato l'opportunità che le iniziative legislative testé ricordate fossero esaminate congiuntamente al provvedimento sul contrasto alla povertà, ma che l'abbinamento dei disegni di legge venne respinto, proprio per l'opposizione del senatore Barozzino

e dei componenti della Commissione appartenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle nella seduta del 29 settembre scorso, obiettando la non omogeneità fra le materie. Relativamente al tema dell'amianto, invita a valutare se vi siano le condizioni per definire un intervento normativo di tale rilevanza negli ultimi mesi della Legislatura.

La senatrice CATALFO (*M5S*), con riferimento all'odierna audizione informale presso l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riguardante l'Affare assegnato n. 974, chiede di approfondire il tema delle tecnologie applicate all'apprendimento dei minori diversamente abili.

Il PRESIDENTE, pur riconoscendo l'importanza della tematica sollevata dalla senatrice Catalfo, precisa le competenze della Commissione e i limiti di materia dell'affare assegnato, di cui auspica la conclusione entro il mese di settembre.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta notturna di oggi, convocata alle ore 20, e la seduta di domani, convocata alle ore 13,30, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 430

L'11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

condivise le finalità previste dalla legge del 15 marzo 2017, n. 33, relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni di natura assistenziale e al rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali;

valutata positivamente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, che potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017;

tenuto conto che il 14 aprile 2017 è stato sottoscritto il Memorandum d'intesa tra il Governo e l'Alleanza contro la povertà in merito all'attuazione della legge 15 marzo 2017, n. 33, che ha definito i seguenti impegni circa il profilo degli interventi da realizzare in attuazione della legge delega per il contrasto alla povertà:

- superamento dell'utilizzo esclusivo dell'ISEE del richiedente e affiancamento di una soglia di accesso legata al reddito disponibile ISR, per quanto riguarda i criteri di accesso dei beneficiari;

- beneficio differenziato in base al reddito disponibile e commisurato al numero di componenti il nucleo familiare;

- beneficio definito in modo da evitare disincentivi al lavoro. L'obiettivo è costruire una misura effettivamente inclusiva e non uno strumento che spinga le persone a rimanere inattive;

- previsione di affiancare al contributo economico un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa realizzato attraverso il finanziamento strutturale dei servizi di inclusione sociale connessi al ReI;

- l'affiancamento ai territori e il supporto tecnico deve avvenire attraverso una struttura nazionale permanente;

- la necessità di una raccolta dati e definizione degli indicatori per la verifica dell'efficacia;

- promozione della gestione associata dei servizi sociali da parte dei Comuni;

considerato che nella prima fase, il ReI è riservato a una platea molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in povertà assoluta, intercettando le fasce di popolazione più fragili, in continuità con il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione), che il ReI sostituisce;

premessi che è stato costituito l'Istituto Nazionale per l'analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) e che si auspica una sua collaborazione ai lavori dell'osservatorio sulle povertà;

sottolineato che la legge delega prevede un graduale incremento del beneficio e una estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e grazie alle risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

tenuto conto che una misura definita essenziale ed universale deve necessariamente tradursi in un diritto esigibile per tutta la popolazione individuata in condizioni di fragilità economica e sociale, e non nei limiti delle risorse disponibili;

osservato che il tema delle risorse adeguate e sufficienti riguarda sia la misura passiva del trasferimento monetario ai beneficiari sia la quota di risorse destinata ai servizi;

considerato che il ReI è una misura nazionale e di prossimità nello stesso tempo, perché affida ai Comuni l'attuazione del Reddito di inserimento, con la responsabilità agli enti locali di individuazione dei punti di Accesso e attribuisce agli ambiti la destinazione delle risorse per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali e ai Comuni la valutazione multidimensionale per identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti;

ricordato che la legge delega e il decreto attuativo intervengono su una carenza atavica del sistema sociale nazionale, con l'assenza di una normativa statale di puntuale determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni ed è per questo che si valuta positivamente che il ReI sia un LEP. Si ricorda che sono Livelli Essenziali delle Prestazioni anche i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI, la valutazione multidimensionale, il progetto personalizzato e l'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle regioni e province autonome;

considerata la necessità di un rilancio della programmazione sociale, i cui risultati non sono stati soddisfacenti in questi anni, per connettere responsabilità, risorse e risultati conseguiti;

valutati positivamente il forte richiamo alla legge n. 328 del 2000 per una sua effettiva attuazione in tema di contrasto alla povertà ed il collegamento con la normativa del terzo settore, legge n. 106 del 2016 ed i suoi recenti decreti attuativi;

considerata la messa a sistema del ruolo degli enti del terzo settore nel contrasto alla povertà, includendoli anche nella progettazione personalizzata, promuovendo in particolare forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead);

ritenuto strategico l'approccio per il contrasto alla povertà fatto con i soggetti stessi in difficoltà, definendo il progetto personalizzato con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione

dei suoi desideri, aspettative e preferenze, prevedendo il suo coinvolgimento nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi;

condiviso il richiamo ad un utilizzo delle risorse dei Programmi Operativi Nazionali (Pon) e regionali (Por) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;

richiamata la necessità di un rafforzamento del personale dei servizi sociali e dei centri per l'impiego perché il sistema possa prendere in carico le persone e le famiglie in difficoltà, con l'ottica di «aiutare chi deve aiutare»;

ritenuti fondamentali il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali attraverso la Rete della protezione e dell'inclusione sociale per stabilire un'omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e il richiamo alla gestione associata dei servizi sociali, per evitare un'ottica burocratica delle misure di contrasto alla povertà, ma rilanciando partecipazione e cura delle persone fragili;

preso atto positivamente di un intervento e di risorse dedicate alle persone senza fissa dimora.

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate:

all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, si segnala la necessità di aggiungere dopo le parole: «da ciascun ambito territoriale» le seguenti: «all'INPS.»;

all'articolo 7, comma 1, lettera e), in fine, appare opportuno aggiungere le seguenti parole: «e servizi di prossimità»;

all'articolo 8, comma 1, lettera f), in fine, si ritiene necessario aggiungere le seguenti parole: «; il massimale del beneficio è eventualmente rivedibile oltre il valore di cui alla presente lettera a decorrere dal terzo Piano»;

all'articolo 9, comma 4, si invita il Governo a valutare l'ipotesi di sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.»;

all'articolo 10, comma 7, in principio, si invita a valutare l'ipotesi di aggiungere le seguenti parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 3.»;

all'articolo 12, comma 11, in fine, appare opportuno valutare l'ipotesi di aggiungere le seguenti parole: «nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi»;

all'articolo 15, comma 2, lettera d), in fine, appare opportuno aggiungere le seguenti parole: «; nel monitoraggio delle criticità rilevate, specifica attenzione è rivolta all'adeguatezza di professionalità sociali in organico ed alle ragioni dell'eventuale insufficienza»;

all'articolo 24, in fine, si rileva la necessità di aggiungere il seguente comma: «14. Le province autonome di Trento e Bolzano adem-

piono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

all'articolo 25, comma 1, in fine, appare opportuno aggiungere il seguente periodo: «Per coloro, non già beneficiari del SIA, che effettuano la richiesta del ReI nel dicembre 2017, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018.»;

all'articolo 25, in fine, si ritiene necessario aggiungere il seguente comma: «7. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Nunzia CATALFO, Sara PAGLINI e PUGLIA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 430**

La Commissione 11ª del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (AG 430);

premesso che:

nella relazione illustrativa del disegno di legge di delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (poi legge 15 marzo 2017, n. 33) il Governo dichiarava di volersi impegnare a realizzare un intervento di profonda riforma delle politiche sociali nel nostro Paese, ammettendo che da troppi anni si è operato solo con interventi per stratificazione, aggiungendo ulteriori prestazioni rispetto a quelle esistenti senza ordinarle, bonificarle, ridare razionalità e finalizzazione a scelte che inevitabilmente sono diventate farraginose, e dunque inadeguate ad affrontare i problemi legati alla povertà;

nonostante i propositi del Governo, la misura proposta dalla disposizione dello schema di decreto in esame pare largamente insufficiente a garantire tutti coloro che oggi vivono in una condizione di povertà e non appare certo uno strumento strutturale ed universale di lotta alla povertà nel medio e lungo periodo. Appare infatti del tutto evidente l'impossibilità di configurare il ReI come un reddito minimo, essendo destinato non all'individuo ma al nucleo familiare ed essendo il contributo esiguo (187-485 euro mensili) e fisso (anziché a compensazione), la durata limitata (18 mesi), gli stanziamenti assolutamente insufficienti persino a coprire l'intera platea di persone in condizione di povertà assoluta, e dunque, a maggior ragione, quelle in povertà relativa, compresi disoccupati, inoccupati, NEET e *working poors*;

a tal proposito, si ricorda che il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (istituito dall'articolo 1, comma 386 della legge n. 208 del 2015) presentava una previsione per il 2017 pari a 1.030 milioni di euro. Nel biennio 2018-2019, il relativo capitolo di bilancio, con una dotazione iniziale pari a 1.054 milioni, riceve dalla legge n. 232 del 2016 per il 2018 un rifinanziamento di 500 milioni di euro, che porta la dotazione dei prossimi due anni a 1.554 milioni di euro. A tali risorse per il triennio, i commi 238 e 239 dell'articolo 1 della medesima legge hanno autorizzato, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni di euro;

a ciò si deve aggiungere la mancanza di fondi per ulteriori strumenti finalizzati a favorire il reinserimento dei disoccupati all'interno del mercato del lavoro e l'affrancamento degli stessi dalla condizione di povertà, in primis i contratti di ricollocazione (articolo 17, decreto legislativo n. 22 del 2015), di cui ad oggi hanno beneficiato solo 30.000 soggetti;

secondo i dati recentemente diffusi dall'ISTAT, nel 2016 in Italia si stimano in 1.619.000 le famiglie in condizione di povertà assoluta, pari al 6,3 per cento delle famiglie residenti. In termini di individui si tratta di 4.742.000 persone, il 7,9 per cento dell'intera popolazione. Negli ultimi quattro anni l'incidenza di povertà assoluta, con riferimento alle famiglie, è rimasta sostanzialmente stabile intorno al 6 per cento. Nel 2016, soltanto nel Centro Italia si registra un incremento significativo rispetto all'anno precedente (5,9 per cento da 4,2 per cento) sebbene continui a essere il Mezzogiorno l'area del Paese con l'incidenza più elevata (8,5 per cento). Per quanto riguarda il numero di individui, seppure nel contesto di una sostanziale stabilità dell'incidenza di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, si registra il valore più alto dal 2005: ciò è avvenuto perché il fenomeno è andato via via ampliandosi tra le famiglie con quattro componenti e oltre e tra quelle con almeno un figlio minore. Anche in questo caso tra le ripartizioni si confermano la crescita al Centro (da 5,6 per cento del 2015 a 7,3 per cento del 2016) e la maggiore incidenza nel Mezzogiorno (9,8 per cento);

la misura disegnata dallo schema di decreto in esame non risponde in concreto agli obblighi imposti dall'Unione Europea che in merito al contrasto alla povertà, con diverse raccomandazioni e comunicati (già dal 1992!), invita gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, raccomandando di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso. Nell'allegato alla COM(2016) 127 recante la prima stesura del Pilastro dei diritti sociali della «Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni» incentrato sull'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali, al punto 15 sul Reddito minimo, la Commissione sottolinea che: «La maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Tra i problemi attuali figurano però l'inadeguatezza della prestazione, che non permette ai beneficiari di sottrarsi alla povertà, una copertura ridotta e il mancato ottenimento di tale sostegno a causa della complessità delle procedure... Per le persone anziane nella maggior parte degli Stati membri le disposizioni sul reddito minimo non sono sufficienti a sottrarre alla povertà coloro che non dispongono di altre risorse»;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame viene a porre in essere una misura complessa, farraginosa sotto il profilo gestionale e gravosa

per i cittadini, in termini di adempimenti necessari per accedere alla prestazione e conservarne il godimento;

il REI è una misura basata su molte condizioni categoriali, che configurano la stessa come una misura altamente selettiva, con conseguente frammentarietà nelle condizioni di accesso: presenza in famiglia di un componente minore oppure di una persona con disabilità, di una donna in gravidanza o di un disoccupato con più di 55 anni. Queste condizioni sono la chiara manifestazione della volontà di anteporre un contenimento delle spese al rischio di escludere molte persone bisognose di aiuto. L'obiettivo, invece, dovrebbe essere quello di offrire un sostegno a tutti quelli che ne hanno davvero bisogno, condizionando l'accesso ad una prova dei mezzi;

come rilevato dai rappresentanti dell'INPS in sede di audizione presso le Commissioni XI e XII della Camera, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), (che prevede che tra i requisiti riferiti alla composizione del nucleo vi sia la presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ed abbia concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante) esclude disoccupati di lunga durata di età inferiore ai 55 anni ed anche i lavoratori con età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine finale di un contratto di lavoro a tempo determinato e gli ultracinquantenni collaboratori. Differenze di trattamento che si giustificano, come già evidenziato, solo in termini di contenimento della spesa. Inoltre i giovani, che pure presentano un rischio povertà più alto delle altre fasce d'età, non sono inclusi tra i gruppi sociali selezionati come maggiormente meritori d'aiuto, come target, del provvedimento;

peraltro, le disposizioni di cui al decreto non tengono conto della differenziazione territoriale del costo che uno stesso bene o servizio ha nelle diverse zone del paese e nei contesti locali e le soglie per poter accedere ai benefici economici (ISEE, ISRE, patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare...) sono stabilite a livello esclusivamente nazionale, così come l'importo del contributo economico stesso;

a ciò si unisce, sempre con riferimento alla condizione economica dei beneficiari del ReI, che l'utilizzo dell'ISEE come attualmente configurato, introduce de facto requisiti più stringenti per poter beneficiare della misura di sostegno, con la conseguenza che molte famiglie potrebbero essere escluse;

in merito, si ricorda che Parlamento e Governo sono stati più volte sollecitati a valutare attentamente l'utilizzo dell'ISEE quale parametro di riferimento per l'accertamento delle condizioni d'accesso al beneficio prefigurato dalla legge n. 33 del 2017. A più riprese è stata infatti segnalata nel corso dell'attuale legislatura (si veda su tutte la mozione n. 1-00532) la inadeguatezza del nuovo ISEE a certificare la reale situazione economica delle famiglie. All'esito della prima applicazione, da più parti si è

segnalato che il nuovo ISEE ha di fatto escluso dall'accesso a prestazioni agevolate milioni di famiglie che invece ne avrebbero bisogno;

in sostanza, l'articolo 3 dello schema di decreto in esame prevede, in linea peraltro con la normativa di delega, di ricorrere a uno strumento cui peraltro si dovrà metter necessariamente mano a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato: una scelta inopportuna, temporanea e con ampie possibilità di rivelarsi fallimentare;

sarebbe stato invece assolutamente opportuno che il Governo avesse prima proceduto ad una definitiva e seria riforma dello strumento ISEE affinché il calcolo fosse effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo, e non preferire invece l'adozione di una soluzione temporanea, per utilizzarla poi come parametro fondamentale di riferimento e con funzione centrale e determinante per l'erogazione della misura prevista dallo schema di decreto in esame;

per parametrare efficacemente una misura che dovrebbe riguardare tutte le famiglie e i cittadini in difficoltà, sarebbe stato necessario individuare con chiarezza la «soglia del bisogno», quindi i beneficiari della misura, prevedendo un sistema di verifica del bisogno/erogazione del sostegno capace di raggiungere la popolazione senza dover escludere alcuno, come, ad esempio, la soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

si devono inoltre rilevare rischi di gravi difficoltà di compilazione della domanda, da parte dell'utenza e di verifica del rispetto delle condizioni categoriali, da parte dell'INPS. I requisiti per la concessione della misura (previsti al comma 1 dell'articolo 3) sono più numerosi e maggiormente dettagliati rispetto a quelli previsti dal SIA, misura che il ReI intende superare;

in particolare, in sede di istruttoria dovranno essere verificati, oltre al valore dell'attestazione ISEE, anche il valore dell'ISRE, quello del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. Tali verifiche rendono indispensabile la creazione di una specifica piattaforma telematica, necessità che richiede tempi di realizzazione non in linea con quelli di avvio della misura, così come delineati nel testo (1° dicembre 2018);

il coinvolgimento, nel processo di attività disegnato dallo schema di decreto in esame, di una pluralità di soggetti, rischia di allungare i tempi di istruttoria e di messa in pagamento della misura;

un primo punto di criticità è rappresentato dalla fase di presentazione delle domande, che avviene per il tramite dei comuni o degli ambiti

territoriali, i quali successivamente la trasmettono all'INPS. La complessa fase dell'istruttoria, inoltre, è in parte in capo all'ente locale ed in parte all'INPS, con inevitabile frammentazione delle attività;

anche la fase dell'erogazione del beneficio economico, che avviene attraverso una carta elettronica prepagata, gestita da Poste italiane S.p.A., presenta potenziali criticità per l'utenza, già evidenziate nel corso degli anni per le misure che prevedono analoghe modalità di pagamento (SIA e carta acquisti). Come evidenziato dalla stessa INPS nel corso della già citata audizione: «accade sovente, infatti, che all'accoglimento della domanda non segua l'immediato rilascio della carta prepagata, o che nel corso dell'erogazione vi siano problemi di accredito»;

per quanto concerne la durata del beneficio, il comma 5 dell'articolo 4 dello schema di decreto in esame prevede l'interruzione della fruizione del beneficio economico per 6 mesi dopo un periodo di fruizione di 18. L'obiettivo sembra consistere nell'incentivare i nuclei beneficiari a compiere ogni sforzo per uscire dalla povertà. Tuttavia questo obiettivo condivisibile sembra qui declinato in modo non opportuno. Infatti, altri paiono gli strumenti da utilizzare per spingere le famiglie ad uscire dalla povertà: la presa in carico, la progettazione personalizzata, la condizionalità e le relative sanzioni, compresa l'interruzione del beneficio, ma motivata, non indistinta per tutti. Invece, l'interruzione dell'erogazione del contributo per meri motivi temporali rischia di danneggiare la difficile, e lunga, costruzione di un rapporto di fiducia tra operatori sociali e famiglie. Inoltre, un meccanismo di interruzione come quello previsto, applicato in modo indifferenziato a tutti i casi, rischia di produrre particolari difficoltà nel soddisfare i propri bisogni primari ad alcuni dei nuclei coinvolti;

sembra invece opportuno prevedere la verifica regolare della persistenza delle condizioni per ricevere il beneficio previste all'articolo 3, così da essere anche più in linea con quanto indicato dalla legge n. 33 del 2017, la quale non contempla interruzioni indistinte nell'erogazione del beneficio ma periodiche verifiche, prevedendone la possibilità di rinnovo subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ferme restando, ovviamente, le interruzioni dovute all'applicazione dei meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto del progetto personalizzato;

ulteriore preoccupazione desta la grossa mole di lavoro che l'applicazione della misura implica a carico delle amministrazioni, in particolare quelle comunali, e delle relative risorse per farvi fronte. I Comuni, con le poche risorse a disposizione dovranno prendere in carico le situazioni disagiate, creare dei progetti sociali, monitorarli, coordinarli, a fronte dei continui e ingenti tagli di risorse registrati negli ultimi anni. A tal proposito, si deve inoltre osservare come lo schema di decreto in esame non preveda misure concrete volte a garantire la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego. Secondo i dati dell'ISTAT, i Comuni spendono circa 44 milioni l'anno per l'inserimento lavorativo ma solo il 28 per cento dei comuni risulta offrire il servizio con una variabilità territoriale particolarmente ele-

vata (si passa dal 62 per cento dei comuni del Veneto al 2 per cento della Calabria) e una posizione generalmente peggiore delle regioni meridionali. Se si attribuisce, opportunamente, notevole rilievo alla valutazione multidimensionale dei casi ed alla stesura di un progetto personalizzato occorre riconoscere il ruolo imprescindibile che gli operatori sociali svolgono nella realizzazione di tali attività. Oggi, tuttavia, in molti territori non c'è una presenza di operatori sociali numericamente adeguata a tal fine. E' altresì noto che se si vuole puntare sul progressivo rafforzamento delle capacità di svolgere valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata è necessario investire su professionalità inserite stabilmente nelle amministrazioni locali. Senza la possibilità di effettuare nuove assunzioni di operatori sociali, dunque, l'obiettivo di puntare su valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata è destinato a rimanere, in misura significativa, puramente teorico;

il sistema sanzionatorio collegato al mancato rispetto del progetto personalizzato o del patto di servizio, (disegnato dall'articolo 12) appare di complessa realizzazione. In particolare, il sistema sanzionatorio relativamente alle dichiarazioni false in DSU comporta il rischio di sanzionare anche meri errori materiali, laddove non si volesse lasciare all'INPS il compito di esprimersi sulla volontarietà dell'errore. Si evidenzia, ancora una volta che la pluralità dei soggetti coinvolti inciderà pesantemente sul processo di gestione del sistema sanzionatorio, traducendosi ragionevolmente in una serie di comunicazioni tardive che comporteranno difficoltà nel recupero delle somme dovute all'INPS, come evidenziato dallo stesso istituto;

considerato inoltre che:

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame, si deve rilevare che, ben lungi dagli intenti di razionalizzazione e semplificazione, ci si trova di fronte all'istituzione di ben due nuovi organismi, (peraltro privi di una sufficiente dotazione di risorse per funzionare adeguatamente e privi di autonomi poteri di monitoraggio e controllo, i quali permangono in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a cui si deve aggiungere la Rete di cui all'articolo 21. Ci si chiede peraltro perché funzioni di verifica non siano state affidate piuttosto ad organismi già esistenti come l'INAPP (ex ISFOL) che hanno già dimostrato di possedere le competenze, l'indipendenza e le professionalità necessarie per assolvere tali compiti;

l'articolo 20 prevede al comma 3 un sistema di monitoraggio e rendicontazione mensile, in capo all'INPS, il quale tuttavia dovrebbe provvedere a tutte le attività connesse alla concessione e gestione della misura a risorse umane e finanziarie invariate, una disposizione la cui insensatezza i rappresentanti dello stesso istituto, in sede di audizione, non hanno mancato di sottolineare;

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 23, si rileva come esse svelino la ormai palese e dichiarata volontà di privatizzare il sociale laddove, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera h) della normativa di

delega, si fa riferimento alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute. Il provvedimento contempla il rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale. Gli ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *a*) della legge n. 328 del 2000, sono definiti dalle regioni e comprendono il territorio di più comuni che si associano per gestire i servizi sociali e assistenziali di base e solitamente coincidono coi distretti sanitari per le prestazioni sanitarie che già sono stati diffusamente accorpati, per esigenze di *spending review*, con conseguenti disagi per gli utenti. Una riorganizzazione è possibile a patto che garantisca il mantenimento di servizi sanitarie e sociali integrati e soprattutto vicini al cittadino;

non si comprende infine la scelta operata all'articolo 24 dello schema di decreto in esame di prevedere l'istituzione di un nuovo sistema informatico dei servizi sociali (peraltro non richiesta dalla disposizione di delega, la quale prescriveva un rafforzamento delle strutture già esistenti): l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha infatti già previsto l'istituzione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (e del fascicolo elettronico del lavoratore) il quale, in base alla vigente normativa, dovrebbe già fungere da unica banca dati in materia ed ha già le caratteristiche per costituire uno strumento informativo per tutte le amministrazioni, sia per l'erogazione del beneficio sia per l'attuazione delle prestazioni di inserimento nel mercato del lavoro;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BAROZZINO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 430

La Commissione Lavoro del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (Atto del Governo n. 430);

premesso che:

l'ISTAT stima che nel 2016 siano un milione e 619 mila le famiglie residenti in tale condizione, per un totale di 4 milioni e 742 mila individui. In confronto con i dati relativi al 2015, l'ISTAT rileva una sostanziale stabilità della povertà assoluta in termini sia di famiglie sia di individui;

le famiglie che risultano in povertà assoluta sono pari al 6,3 per cento, in linea con i valori stimati negli ultimi quattro anni; mentre la quota di individui, aumenta al 7,9 per cento con una variazione statisticamente non significativa rispetto al 2015, ma comunque in aumento quando era al 7,6 per cento. Risultano in aumento le famiglie con tre o più figli minori in povertà assoluta che salgono al 26,8 per cento dal 18,3 per cento del 2015 coinvolgendo nell'ultimo anno 137 mila 771 famiglie e 814 mila 402 individui;

la povertà assoluta aumenta anche fra i minori, da 10,9 per cento a 12,5 per cento, ovvero 1 milione e 292 mila nel 2016. L'incidenza della povertà assoluta aumenta al Centro in termini sia di famiglie (5,9 per cento da 4,2 per cento del 2015) sia di individui (7,3 per cento da 5,6 per cento), a causa soprattutto del peggioramento registrato nei comuni fino a 50 mila abitanti al di fuori delle aree metropolitane (6,4 per cento da 3,3 per cento dell'anno precedente);

il valore di povertà assoluta massimo si registra tra le famiglie con persona di riferimento sotto i 35 anni, il 10,4 per cento, segno inequivocabile della perdurante precarietà lavorativa o della disoccupazione che incide pesantemente sui giovani e sui quali le politiche dei Governi che si sono succeduti fondate su precarietà e agevolazioni contributive non hanno in alcun modo inciso e invertito la situazione;

per le famiglie in cui è un operaio la persona di riferimento l'incidenza della povertà assoluta è doppia (12,6 per cento) rispetto a quella delle famiglie nel complesso (6,3 per cento), confermando quanto registrato negli anni precedenti, la povertà assoluta è, al contrario, contenuta tra le famiglie con persona di riferimento dirigente, quadro e impiegato, 1,5 per cento, e ritirata dal lavoro, 3,7 per cento;

a tale situazione molto sinteticamente rappresentata il Governo tenta una risposta con l'istituzione dal gennaio 2018 del reddito di inclu-

sione (ReI), quale misura universale che costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione composta da benefici economici e da servizi alla persona. L'erogazione della misura è subordinata alla prova dei mezzi, rappresentata dall'ISEE;

una misura che viene presentata e rappresentata come universale ma che stante la assoluta insufficienza delle risorse ad essa destinate si rivolge a meno del 30 per cento delle famiglie e dei soggetti in povertà assoluta;

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, prevede l'adesione a un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e definisce l'ambito soggettivo dei beneficiari, la sottoscrizione del progetto personalizzato costituisce una condizione per l'erogazione del beneficio economico;

il Reddito di inclusione (ReI) risulta quindi apparentemente una misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi e a vocazione universale, come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà ma questo, comunque e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

la relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame afferma che le risorse disponibili complessivamente nel Fondo sono pari a 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati per eventuali ulteriori oneri connessi all'ASDI, e a 1.845 milioni di euro a decorrere dal 2019, mentre per le erogazioni del ReI il limite di spesa è pari a 1.482 milioni di euro nel 2018 e a 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, risorse del tutto insufficienti e che certo non rappresentano compiutamente un intervento universale in quanto con le risorse disponibili si interviene su una quota minoritaria delle famiglie in povertà assoluta;

nella prima fase di avvio, il ReI sarà prioritariamente rivolto alle famiglie con figli minorenni, con figli con disabilità, con una donna in stato di gravidanza o con componenti disoccupati ultra cinquantacinquenni;

l'articolo 8 indica i principi ai quali deve attenersi il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, individuato come strumento amministrativo per procedere alla progressiva estensione dei beneficiari e all'incremento del beneficio ma solo in presenza di ulteriori risorse eventualmente disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e nei limiti delle medesime, senza fornire una credibile indicazione che dia certezza almeno di un aumento delle risorse costante negli anni che porti almeno a coprire l'intera fascia di famiglie e individui in povertà assoluta;

gli articoli dal 9 al 12 disciplinano le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del ReI, le richieste sono comunicate per via telematica

tica all'INPS, che verifica i requisiti sulla base di quanto disponibile nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, in caso di esito positivo delle verifiche, il beneficio è concesso dall'INPS, tramite la Carta acquisti, che viene denominata Carta ReI; si prevede la cooperazione nello scambio dei dati tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate del resto già attivo; si determinano le compatibilità del ReI con eventuali attività lavorative; infine si prevedono sanzioni per i beneficiari del ReI che possono prevedere riduzioni o decadenze delle prestazioni con eventuale restituzione delle somme percepite indebitamente;

gli articoli 13 e 14 disciplinano le funzioni dei comuni e le funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI, queste ultime sono chiamate ad adottare il Piano regionale di lotta alla povertà, le regioni e le province autonome, con proprie risorse possono incrementare la platea dei beneficiari o il beneficio per i residenti nel territorio;

lo schema di decreto legislativo reca i principi per un'offerta territoriale integrata tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute e per la gestione associata dei servizi sociali, ma l'offerta di servizi integrati che attengono ad ambiti di grande rilevanza quali l'inserimento lavorativo o la salute o le politiche abitative se sottoposti alle politiche di bilancio e di *spending review* che hanno colpito pesantemente con tagli ai trasferimenti agli enti locali o azzerato ad esempio il fondo contributo affitto, appaiono di difficile attuazione anche se condivisibili e necessari;

lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta quindi solo un parziale intervento che non ha nulla di strutturale, limitato nelle risorse e nelle famiglie che ne beneficeranno, perché lontano dall'essere universale e in quanto inserito all'interno di politiche del mercato del lavoro attuate dai Governi che si sono succeduti del tutto fallimentari e i dati sulla creazione di posti di lavoro stabili a fronte di ingenti risorse stanziare, a favore delle imprese, stanno lì a dimostrarlo;

lo schema in esame pone in capo agli ambiti territoriali la predisposizione del progetto personalizzato per il superamento della condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale, e in tale ambito è basilare la valutazione multidimensionale e la presa in carico dei servizi sociali e territoriali;

lo schema di decreto in esame prevede che al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, siano approvate apposite linee guida che definiscano gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale ma non è prevista alcuna forma di coinvolgimento, nelle definizioni delle stesse, degli enti territoriali e locali e in particolare non sono fissati i termini per l'adozione delle linee guida;

sarebbero necessarie ben altre misure e ben altri interventi sostenuti da risorse economiche adeguate, sarebbe necessario il superamento

del *jobs act* e delle forme di precariato che sono alla base dello stesso, si dovrebbe arrivare al superamento completo delle decontribuzioni in cambio di assunzioni che hanno prodotto l'esplosione delle assunzioni ma a tempo determinato che solo in minima parte si sono trasformate in assunzioni a tempo indeterminato, nonostante decine di miliardi spesi per sostenere le decontribuzioni sono aumentati licenziamenti, precarietà e la disoccupazione giovanile continua ad essere elevatissima;

a detta del Governo il ReI sarebbe una forma di reddito minimo ma questo non corrisponde al vero in quanto il reddito minimo si determina come un intervento strutturale che il ReI non è, e in quanto intervento strutturale dovrebbe essere accompagnato da piani straordinari per il lavoro che si fondino sulle necessità reali quali la lotta al dissesto idrogeologico, il sostegno all'innovazione ad una formazione e un accesso ai saperi che vengono di fatto negati con leggi come la cosiddetta « buona scuola »;

non può dichiararsi, il ReI, né una misura universale né un diritto universale in quanto questi non è in grado, neanche al 30 per cento di famiglie e individui in povertà assoluta, di garantire, di collocarsi e di vivere al di sopra della soglia della povertà, infatti il ReI stabilisce che la famiglia beneficiaria goda di un trattamento di circa 400 euro al mese, quando i minimi vitali anche basati su calcoli diversi, si attestano a non meno di 600 euro;

la lotta alla povertà non può essere affrontata con scarsità di mezzi e senza una visione complessiva e innovativa del mercato del lavoro e del mondo del lavoro, non si contrasta la povertà riducendo i salari e i diritti dei lavoratori né con lo sfruttamento sotto gli occhi di tutti come avviene nella *gig economy*, tantomeno non si risponde alla scelta da parte di 11 milioni di italiani di abbandonare le cure e la prevenzione tagliando i posti letti e privatizzando la sanità;

Per i motivi esposti in premessa si esprime parere contrario.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

482^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. – Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) Ignazio MARINO ed altri. – Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato

(177) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) Maria RIZZOTTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. – Disposizioni in materia di consenso informato

(1973) TORRISI e PAGANO. – Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

– e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore BIANCO (*PD*) premette che il provvedimento in esame rappresenta il punto di caduta di un dibattito parlamentare che ha preso le mosse nella XV legislatura ed è stato caratterizzato da una forte dialettica tra visioni etiche non agevolmente componibili. Saggiunge che ha avuto modo di sperimentare in prima persona la complessità delle problematiche trattate dal testo nell'ambito della propria esperienza professionale, allorché è stato chiamato a partecipare all'elaborazione delle vigenti norme deontologiche del settore medico. Fa rilevare, ad ulteriore riprova del livello di complessità che il legislatore è chiamato ad affrontare, che gli stessi pareri resi in materia dal Comitato nazionale di bioetica sono spesso stati accompagnati dall'evidenziazione di opinioni dissenzienti.

Ciò premesso, ritiene che il legislatore disponga di una stella polare alla luce della quale orientarsi: i valori individuati nella prima parte della Costituzione repubblicana, da attuare effettuando, ove necessario, un bilanciamento tra diritti, sulla scorta dei principi di giustizia e ragionevolezza.

Reputa che il testo in esame rispetti pienamente i valori e i principi costituzionali summenzionati, ponendo al centro il principio di autodeterminazione, sotteso all'articolo 32 della Costituzione, e operandone un bilanciamento rispetto ai diritti e ai doveri di tutti i soggetti coinvolti nella relazione di cura.

Quanto alle problematiche del consenso informato, osserva che il testo consolida a livello legislativo principi già radicati nella giurisprudenza, nelle norme deontologiche e nella prassi clinica, valorizzando l'alleanza terapeutica tra paziente e professionista sanitario basata sulla comunicazione. Anche se a livello terminologico il testo appare in qualche punto suscettibile di miglioramenti, reputa che la disciplina posta sia nel complesso condivisibile.

In tema di autodeterminazione in ordine ai trattamenti sanitari, esclude che la disciplina introdotta dal provvedimento, come da taluni paventato, costituisca una sorta di piano inclinato verso la lesione del principio di sacralità della vita. Anche per ciò che attiene alla configurazione dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali come trattamenti sanitari, e ai relativi corollari, stima equilibrate ed in linea con le indicazioni della scienza medica le disposizioni recate dal testo, semmai migliorabili sul piano strettamente lessicale (per ragioni di ordine tecnico sarebbe preferibile, a suo avviso, fare riferimento alla «nutrizione» artificiale). Non possono esservi dubbi, a giudizio dell'oratore, sul fatto che l'alimentazione e l'idratazione artificiali siano da ricondurre al novero dei trattamenti sanitari: occorre dunque consentire all'interessato, anche in tale ambito, di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione, a maggior ragione quando questi versi in uno stato di particolare fragilità per effetto della malattia.

Fa rilevare, anche al fine di stemperare alcune preoccupazioni, che l'esperienza clinica dimostra che sono veramente rari i casi di persone

che rinunciano all'idratazione e all'alimentazione per porre fine alla propria esistenza: per lo più, l'intento è quello di mantenere la propria dignità, in conformità coi propri convincimenti, nella fase terminale della vita.

Quanto alla necessità di tutelare i professionisti sanitari a fronte di eventuali richieste abnormi, segnala che il testo prevede opportunamente che non possano essere pretesi trattamenti sanitari contrari alla legge, alle buone pratiche cliniche o alla deontologia: a suo giudizio, in questo modo si perviene ad un bilanciamento delle diverse posizioni soggettive coinvolte, anche in assenza di un richiamo espresso all'obiezione di coscienza.

Reputa infondate le preoccupazioni concernenti il previsto ricorso alla terapia del dolore e alla sedazione profonda: interpretate alla luce delle linee guida che presiedono alla materia e delle indicazioni desumibili dai pareri del Comitato nazionale di bioetica, le previsioni del testo non produrranno alcun effetto eutanasico.

Riguardo alle delicate problematiche concernenti i trattamenti sanitari dei minori e degli incapaci, ritiene che in caso di conflitto tra chi rappresenta il paziente e il medico si debba necessariamente fare ricorso al giudice terzo: si potrebbe prevedere che questi sia supportato nella propria decisione dal preventivo pronunciamento di un Comitato etico.

Quanto alla configurazione giuridica delle DAT, osserva che non è dirimente la qualificazione di queste ultime come disposizioni – trattandosi di questione terminologica, da non sottovalutare ma tutto sommato non centrale –, bensì l'equilibrio complessivo della relativa disciplina: occorrerebbe, a giudizio dell'oratore, valorizzare maggiormente la necessità di preventiva informazione del disponente, stabilendo modalità di documentazione della stessa; sarebbe inoltre opportuno prevedere un rinnovo periodico delle disposizioni, quale sollecitazione ad una riconsiderazione da parte dell'interessato. In questo modo, ritiene che si potrebbero porre degli argini al rischio di cristallizzazione, da diversi oratori paventato, di indicazioni date allora per ora e in assenza di contestualizzazione clinica. Segnala altresì l'opportunità di assicurare evidenza pubblica alle DAT, attraverso un registro ufficiale o altri istituti a ciò dedicati, al fine di consentire la tempestiva cognizione delle stesse, con garanzie di autenticità, da parte del personale sanitario.

Soggiunge che i suddetti rischi di decontestualizzazione e di eventuale carenza di adeguata informazione non si pongono per l'istituto, del pari previsto dal testo, della pianificazione condivisa delle cure: questa, a suo giudizio, dovrebbe essere la strada maestra da percorrere ogni qualvolta ciò sia possibile. Perché l'istituto in questione dispieghi in pieno le proprie potenzialità – fa rilevare – occorreranno adeguate e mirate attività di formazione del personale sanitario.

In conclusione, esprime il convincimento che il provvedimento in esame sia meritevole di approvazione in quanto scevro da implicazioni e intenti eutanasici e caratterizzato da un impianto equilibrato: alla luce di tali considerazioni, invita a considerare le DAT come uno strumento

per alleviare la condizione di solitudine in cui versano, ciascuno per la propria parte, i soggetti della relazione di cura.

La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alla ore 9,20, riprende alle ore 10.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), intervenendo a sua volta in discussione generale, ringrazia anzitutto la Presidente per aver agevolato lo svolgimento di un'istruttoria e di un dibattito ampi ed articolati.

Esprime il convincimento che su tematiche ricche di implicazioni etiche, quali quelle affrontate dal testo in discussione, sia opportuno evitare l'imposizione di rigide discipline di partito, lasciando ampia libertà di coscienza ai senatori e consentendo lo svolgimento di un adeguato esame parlamentare.

Pur nutrendo dei dubbi sull'opportunità di normare in dettaglio il rapporto tra l'uomo e la vita, è dell'avviso che l'opera del legislatore in materia, ove si decida di intervenire, debba essere autonoma da ogni condizionamento confessionale e improntata al rispetto del principio di laicità dello Stato.

Entrando nel merito del provvedimento, osserva che il testo licenziato dalla Camera non si appalesa immune da vizi di costituzionalità, apparendo in conflitto con l'articolo 2 della Costituzione, che sancisce il necessario rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, *in primis* di quello alla vita (diritti che i padri costituenti – nota l'oratore – si sono limitati a «riconoscere»).

Soggiunge che il carattere di disponibilità che il testo sembra voler conferire al bene vita, oltre a porsi in contrasto con la Costituzione, apre ad una deriva etica di matrice nichilista, secondo la quale i soggetti non più efficienti, sul piano produttivo o relazionale, sono considerati alla stregua di «scarti umani», titolari di una vita non più degna di essere vissuta.

Ritiene che tale deriva debba essere contrastata, sulla scorta della considerazione che il bene giuridico in questione è sì, in un certo qual modo, nella titolarità dell'individuo, ma in una dimensione di condivisione collettiva e di solidarietà, nella quale è necessario iscrivere la libertà e la possibilità di autodeterminazione del soggetto.

In quest'ottica, a giudizio dell'oratore, risulta chiara l'inopportunità di attribuire carattere cogente alle DAT, specie se si pone mente alla possibilità, prefigurata dal testo, di rifiutare finanche l'alimentazione e l'idratazione.

Formula l'auspicio che sui punti più divisivi e controversi del provvedimento possa svolgersi una mediazione alta, che consenta di individuare un bilanciamento, tra l'altro, fra il diritto soggettivo all'autodeterminazione e la tutela dell'esercizio delle professioni sanitarie.

In conclusione, sottolinea che in assenza di correttivi sostanziali le DAT finiranno con il rappresentare l'improvvida risposta del legislatore all'incapacità del sistema di dare attuazione efficace ed omogenea alle disposizioni della legge n. 38 del 2010, in materia di cure palliative e terapia del dolore, provvedimento che a suo giudizio ha rappresentato una straordinaria pagina di legislazione, alla quale occorrerebbe oggi ispirarsi.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) comunica che il senatore Scilipoti Isgro', già iscritto a parlare, rinuncia al proprio intervento in discussione generale.

La PRESIDENTE, dato atto che anche il senatore Aiello ha rinunciato al proprio intervento, dichiara conclusa la discussione generale, rammentando che nel corso del dibattito sono intervenuti venti senatori.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 1° agosto 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 264

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 10 alle ore 11

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE SUI RECENTI INCENDI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRI-
TORIO NAZIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SICILIA E AL PARCO
NAZIONALE DEL VESUVIO*

Plenaria

329ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del
territorio e del mare Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

**(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori
disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'u-

nificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori D’Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il presidente MARINELLO comunica che sono pervenuti n. 1072 emendamenti e 17 ordini del giorno, pubblicati in allegato, sui quali si riserva un approfondimento istruttorio al fine di vagliarne l’ammissibilità.

La Commissione prende atto.

La senatrice NUGNES (*M5S*) interviene incidentalmente richiamando la necessità di modificare l’articolo 7, comma 7, lettera *a*), nella parte in cui sostituisce il Collegio dei revisori con il revisore unico, per venire incontro alle osservazioni trasmesse dalla Ragioneria Generale dello Stato alla Commissione bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Il ruolo della termovalorizzazione nell’economia circolare» (COM (2017) 34 definitivo) (n. 316)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 214)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

La relatrice PUPPATO (*PD*) illustra il nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PIN (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) dichiara il voto contrario a nome del suo Gruppo.

Il senatore ZIZZA (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) dichiara che il suo Gruppo si asterrà dal voto, manifestando apprezzamento per l’istruttoria svolta dalla relatrice.

La senatrice NUGNES (*M5S*) giudica non sufficientemente incisivi i contenuti della risoluzione proposta, dando comunque atto alla relatrice del pregio del lavoro svolto. Il suo Gruppo si asterrà pertanto dalla votazione.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara il voto favorevole del Gruppo del partito democratico, sottolineando che la risoluzione proposta, equilibrata nei toni e coraggiosa nei contenuti, si pone in continuità rispetto alle

altre risoluzione sui temi dell'economia circolare approvate dalla Commissione nel corso della legislatura.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di risoluzione è posto ai voti e approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO avverte che il ministro Galletti aveva già comunicato l'impossibilità di intervenire personalmente, domani, per il prosieguo della procedura informativa sui recenti incendi e sulla siccità che hanno interessato il Paese, perché impegnato a rappresentare il Governo, alla commemorazione della Strage di Bologna del 2 agosto 1980. Il sottosegretario Barbara Degani era stata delegata a rispondere ai quesiti raccolti dopo l'audizione del 27 luglio scorso. A seguito della variazione del calendario dell'Assemblea, onde consentire la conclusione dei lavori delle Commissioni riunite 8ª e 13ª sull'affare assegnato n. 1015 sulla mobilità sostenibile, la seduta antimeridiana di domani non si terrà e il contenuto delle risposte del Ministro dell'ambiente sarà trasmesso per iscritto ai componenti della Commissione, per il tramite dell'Ufficio di segreteria.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Preso atto dell'orario d'inizio della seduta unica dell'Assemblea di domani, mercoledì 2 agosto, il presidente MARINELLO sconvoca le sedute già previste in tale giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 316 (COM (2017) 34
DEFINITIVO**

La Commissione,

richiamate le risoluzioni Doc. XVIII n. 80, Doc. XXIV n. 51, Doc. XVIII n. 134 e Doc. XVIII n. 211 della 13ª Commissione permanente del Senato sui temi della economia circolare;

rilevato che tale Relazione evidenzia le azioni della Commissione europea e gli impegni assunti nell'ottica della realizzazione del piano d'azione, delineando le misure adottate e quelle previste in un ambito considerato centrale dalla Commissione nel corso del proprio attuale mandato;

la Comunicazione si inserisce nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare, adottato il 2 dicembre 2015, e contenente un'agenda per la transizione che prevede l'adozione di un modello di crescita più attento alla sostenibilità ambientale, in linea anche con gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

in tale quadro, la Comunicazione intende: chiarire la posizione dei differenti processi di termovalorizzazione all'interno della gerarchia dei rifiuti e le relative conseguenze in termini di sostegno finanziario pubblico (sezione 2); fornire agli Stati membri orientamenti per migliorare l'utilizzo degli strumenti economici e la pianificazione delle capacità, nell'ottica di evitare o ovviare a potenziali sovraccapacità di incenerimento dei rifiuti (sezione 3); individuare le tecnologie e i processi che attualmente hanno le maggiori potenzialità in termini di ottimizzazione della produzione di energia e materiali, tenendo conto dei cambiamenti attesi nelle materie prime per i processi di termovalorizzazione (sezione 4);

la gerarchia dei rifiuti – secondo quanto indicato nell'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive – costituisce il pilastro portante della politica e della normativa dell'UE in materia di rifiuti; essa è il fattore chiave per la transizione verso l'economia circolare;

in particolare, la comunicazione prende in considerazione i principali processi di termovalorizzazione, quali il co-incenerimento dei rifiuti in impianti di combustione soprattutto per la produzione di cemento e calce; l'incenerimento di rifiuti in impianti dedicati; la digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili; la produzione di combustibili solidi, liquidi o gassosi ricavati dai rifiuti, nonché altri processi, compreso l'incenerimento indiretto a seguito di pirolisi o massificazione;

tali processi si differenziano sia per il risultato finale che per l'impatto ambientale conseguente al processo scelto e alla tipologia di rifiuto utilizzato, dunque ben differente per ciascuno di questi processi inseriti nel temine di «valorizzazione» e la collocazione nella «gerarchia» dei rifiuti; infatti si comprendono operazioni di trattamento che vanno dallo smaltimento, al recupero di materia, al vero e proprio riciclaggio;

recenti studi commissionati dall'Agenzia europea dell'ambiente hanno rivelato che tra il 2010 e il 2014 la capacità di incenerimento nei 28 paesi dell'UE (più Svizzera e Norvegia) è cresciuta del 6 per cento arrivando a 81 milioni di tonnellate e che in taluni casi i flussi di rifiuti per l'incenerimento di rifiuti urbani e combustibile da rifiuti tra alcuni Stati membri hanno continuato a essere significativi, con, nel 2013, il trasporto di quasi 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti a fini di recupero di energia. Lo studio ha confermato che le capacità di incenerimento per i rifiuti urbani sono distribuite nell'Unione europea in modo non uniforme, in quanto localizzate per tre quarti in Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Italia e Regno Unito. In particolare, Svezia e Danimarca detengono le maggiori capacità di incenerimento pro capite, rispettivamente, seguite da Paesi Bassi, da Austria, Finlandia e Belgio;

con riferimento all'Italia, lo studio mostra che, la capacità pro-capite nazionale di incenerimento è fra le più basse tra i predetti Stati Membri (104 kg/ab anno a fronte dei 243 della Germania, dei 220 della Francia, dei 452 dei Paesi Bassi, dei 591 della Svezia). Nel valore si evidenzia che trattasi di rifiuti solo parzialmente urbani, anzi per la maggior parte trattasi di rifiuto industriale e ospedaliero, dunque si evidenzia una generale carenza impiantistica, presente anche negli impianti per il riciclo dei rifiuti e focalizzata in alcune aree geografiche del Paese, in particolare al Sud. Per contro, le zone meridionali e orientali dell'Unione europea sono praticamente prive di capacità di incenerimento dedicate e dipendono fortemente dalle discariche. I dati sono in linea con le statistiche di Eurostat sui tassi di incenerimento dei rifiuti urbani, che rivelano l'esistenza di grandi differenze tra gli Stati membri;

note sono ormai le patologie respiratorie da mettere in correlazione con il particolato fine ed ultra fine, con i relativi processi infiammatori ed un aumentato rischio di cancerogenicità. Ad oggi si stimano in oltre 450.000 le premorienze per inquinamento ambientale in Europa e 80.000 le premorienze per inquinamento atmosferico da diverse fonti originato in Italia;

le esperienze registrate in alcuni Stati membri dimostrano, infatti, il rischio di attivi non recuperabili conseguenti a scelte non corrette e non mirate alla crescita della materia prima seconda nel mercato del riciclo, con conseguenze quali la necessità di importare materia prima che grava sulla bilancia dei pagamenti europea e in particolare modo italiana essendo l'Italia il secondo paese manifatturiero d'Europa, nonché mettendo la componente industriale conseguente limitata nel suo operare da una potenzialità troppo variabile o assoggettata a prezzi e quantità non compatibili con la produzione e le relative commesse avute. La stabilità

del mercato della materia prima seconda è infatti un obiettivo indispensabile per il buon funzionamento di tutto il processo, dalla lavorazione per il rientro della *end of waste* nel mercato delle materie prime alla capacità di offrirne quantità adeguate e sufficienti utili ad evitare approvvigionamenti tardivi e costosi;

gli Stati membri con capacità di incenerimento dedicate esigue o nulle e fortemente dipendenti dalle discariche dovrebbero, secondo la Commissione, dare priorità a un ulteriore sviluppo dei regimi di raccolta differenziata e delle infrastrutture di riciclaggio, conformemente alla normativa dell'Unione europea, posto che la graduale riduzione dei conferimenti di rifiuti nelle discariche dovrebbe andare di pari passo con la creazione di maggiori capacità di riciclaggio. Una particolare attenzione viene dedicata alla riduzione del conferimento in discarica di rifiuti biodegradabili, che appare urgente vista la pesante prospettiva climatica e la situazione di grave siccità esistente nonché in conseguenza degli obblighi internazionalmente assunti;

si invitano poi gli Stati membri ad adottare una prospettiva di lungo termine, prendendo in attenta considerazione: l'impatto positivo che gli obiettivi di raccolta differenziata esistenti e proposti offrono al Paese membro dell'Unione europea con una stabilizzazione ed incremento progressivo degli obiettivi di riciclaggio conseguenti, inserendo la disponibilità di capacità di co-incenerimento in impianti di combustione e in forni per calce e cemento o in altri processi industriali idonei, nonché negli impianti di termovalorizzazione nazionali solo per la parte residuale tenendo in considerazione anche la presenza di capacità di sovrappioppamento di impianti di termovalorizzazione esistenti in paesi limitrofi;

nello specifico, la Comunicazione focalizza la necessità di sviluppare l'attenzione su processi di gestione «finali» quanto più efficienti possibile; ad esempio la digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili che lo stesso Ispra invita a considerare come parte delle politiche di riciclo invece che di smaltimento laddove produca digestato. Dunque modello preferibile nella scala di priorità individuate dalla EU;

una apposita sezione è infatti dedicata all'applicazione delle tecniche di termovalorizzazione a più alta efficienza energetica, atteso che, in caso di corretta applicazione di tecniche di comprovata efficacia e delle misure di sostegno, si stima che la quantità di energia recuperata dai rifiuti potrebbe aumentare fino al 30 per cento evidenziando il considerevole potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica;

infine, la Commissione ribadisce il proprio impegno per garantire che i finanziamenti dell'Unione europea e altri aiuti finanziari pubblici siano destinati alle opzioni per il trattamento dei rifiuti che siano conformi alla gerarchia dei rifiuti, dando la priorità alla prevenzione, al riutilizzo, alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti,

delibera una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

la posizione della Commissione europea focalizza la necessità di raggiungere per ciascun Stato membro il giusto equilibrio nella capacità

di termovalorizzazione. Osserviamo che, coerentemente con quanto citato in premessa e comune conosciuto, risulti necessario puntare ad avere, relativamente alla parte residuale e non recuperabile del cosiddetto rifiuto, un sistema di termovalorizzazione che quantomeno recuperi energia, in quantità non marginali e preferibilmente utilizzate per il teleriscaldamento. Le tecnologie presenti sul mercato indicano infatti valori di valorizzazione energetica assai diversi in termini percentuali, si va dall'8 per cento al 30 per cento e dunque una gerarchia della termovalorizzazione dovrebbe portare a favorire solo ed esclusivamente chi raggiunge determinate *performance* sia energetiche sia di riduzione delle emissioni nocive;

il ruolo dell'incenerimento di rifiuti va riconsiderato, sia in termini di incentivi ancora presenti nel nostro Paese, sia in termini di limite temporale al loro utilizzo impiantistico in assenza di *revamping*;

nell'ambito della pianificazione della capacità di riciclo e smaltimento, si tenga conto della fase di transizione verso l'economia circolare, in particolare in quelle aree del Paese dove lo smaltimento dei rifiuti avviene in discarica o a mezzo di trasferimento in altre zone, oggi non chiudendo il ciclo e dovendo quindi individuare tecnologie e processi di recupero ad alta efficienza per mettersi in linea con le migliori performance EU;

pare ovvio dichiararlo, ma è bene invece sottolinearlo, come la termovalorizzazione debba gestire il trattamento di rifiuti ritenuti – ad oggi, stante le attuali conoscenze – non riciclabili o il cui processo di avvio al riciclo risulti eccessivamente dispendioso;

essa si giustifica solo provvisoriamente impegnando il Paese e l'Unione europea a raggiungere, grazie ad un adeguato processo legislativo e grazie a R&S il completo riciclo e riuso di ogni prodotto in commercio ovvero si raggiunga il perfetto ciclo previsto da un'economia circolare cui stiamo tendendo. Vanno in ogni modo evitate potenziali perdite economiche che aggravino la situazione dello smaltimento in discarica ritenuto il peggiore tra tutti i modelli di smaltimento esistenti in Paesi come l'Italia. Risulta altresì preferibile evitare di creare una comoda, conservativa posizione mentale che vede l'automatismo dello «scarto inceneribile» quale soluzione al problema rifiuti, inserendo così vere e proprie barriere infrastrutturali al conseguimento di più elevati tassi di riciclaggio;

l'atto vuole evidenziare il ruolo che i processi di termovalorizzazione possono svolgere nella transizione verso un'economia circolare, rafforzando la *leadership* europea nel settore delle tecnologie verdi. Concordiamo alla condizione, che ci pare ovvia e naturale, che la termovalorizzazione possa massimizzare il contributo dell'economia circolare alla decarbonizzazione solo se si occuperà di smaltire a valle la quota di scarto dei processi industriali nonché nei processi di riciclo e se servirà a smaltire le parti ancora presenti nei prodotti di consumo che non trovano economie di scala adeguate e ragionevoli nelle opportunità di riciclo offerte, ciò in piena e coerente conformità alla strategia dell'Unione dell'energia e all'accordo di Parigi. In tal senso, gli studi promossi anche in sede europea, evidenziano che il contributo maggiore al risparmio energetico e alla

riduzione delle emissioni di gas serra proviene dalla prevenzione e dal riciclaggio dei rifiuti e a questo si deve ordinariamente puntare;

si ritiene urgente ridefinire e quindi riesaminare i piani di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa UE, tenendo conto in particolare del potenziale delle tecnologie nuove ed emergenti per il riciclaggio dei rifiuti. In tal senso produzioni già attuate e non più sperimentali, che riusano ad esempio il materiale di scarto delle cartiere ammontante a circa il 7- 8 per cento del materiale lavorato, sono già presenti in Italia e possono risultare un utile esempio anche per la stessa UE oltretutto per favorire R&S in questo straordinario settore in evoluzione in Italia;

con questo atto si procede proficuamente nell'ambito delle osservazioni presenti nella stessa direttiva a creare una scala di valori interni ai sistemi di smaltimento e di termovalorizzazione, avendo cura di considerare con maggior favore i meno impattanti, in particolare la digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili. Nell'ambito industriale, che ci vede primi in EU nel riciclo e nella riduzione degli scarti, si garantisca una corretta catalogazione che veda coerenza con la gerarchia EU e dunque una premialità non indistinta associata ad un progressivo e celere adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) degli impianti maggiormente impattanti per carenze ambientali ed energetiche nell'ambito dell'incenerimento rifiuti. Urge adeguare la classificazione dei rifiuti speciali, in particolare *l'end of waste*, dove sono amplissime le possibilità di riclassificare materiali che, per loro natura, stanno nella categoria dei riciclabili non nello scarto e nel rifiuto. Significativo in tal senso il valore di oltre 70 milioni di tonnellate di rifiuti da demolizione che in larga parte potrebbero rientrare nella filiera del riciclo dei materiali edili e da demolizione. Alte le sollecitazioni – anche da parte delle stesse imprese – ad individuare percorsi di semplificazione autorizzativa e normativa per poter accedere alle migliori tecnologie BAT anche internamente ai cicli energetici e di scarto aziendali, il pacchetto *clean Energy packaging* nonché veder celermente migliorare il *Carbon Food Print* nella progettazione dei prodotti in commercio.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-1034-1931-2012-B

G/119-1004-1034-1931-2012-B/1/13

DONNO, MORONESE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 119-B recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

in Puglia sorge il Parco Naturale Regionale Lama Balice che è il primo parco naturale urbano, per la sua vicinanza ai centri cittadini di Bari e Bitonto; con un'estensione di 495, 2 ettari e una lunghezza di circa 37 chilometri il Parco di Lama Balice si pone in linea di continuità con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di cui condivide parte delle peculiarità naturalistico-vegetazionali e al quale è legato, dal 2012, da un protocollo d'intesa;

l'area naturale è stata interessata nel corso del tempo da gravi episodi di incuria e degrado come documentato dalle testate giornalistiche locali ed è spesso teatro di attività venatoria clandestina e illegale;

lo scorso 25 giugno 2017 il Parco del Lama Balice è stato colpito un incendio di vaste proporzioni con le fiamme divampate in tre diverse aree del parco;

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze a porre in essere le necessarie azioni, di concerto con gli enti locali e regionali, per salvaguardare il Parco Naturale Regionale Lama Balice, stante la sua valenza paesaggistica, naturalistica, storica e sociale;

a verificare che nell'area naturale suddetta siano stati posti in essere tutti i necessari interventi di prevenzione degli incendi da realizzarsi secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di salvaguardare la pubblica e la privata incolumità, gli ecosistemi forestali nonché favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera;

ad avviare le opportune verifiche sulle stime dei danni al patrimonio naturalistico a seguito degli incendi che hanno interessato il Parco Lama Balice.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/2/13

DONNO, MORONESE

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge AS 119-B, recante disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 15 rubricato «Divieto di introduzione del Cinghiale nel territorio nazionale» prevede l'emanazione di un regolamento delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con il ministro della Salute per l'individuazione di criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale;

considerato che:

la fauna di Lama Balice è un territorio in cui vi è una proliferazione dei cinghiali (*Sus scrofa*);

il suddetto territorio è interessato da fenomeni di bracconaggio le cui attività comportano la fuoriuscita di animali dalla Lama con conseguente disagio per la circolazione locale e per l'incolumità dei cittadini;

negli ultimi anni, l'attività di bracconieri ha registrato un'escalation preoccupante, che rischia di compromettere l'equilibrio della fauna oltre ad alimentare un «*business*» per la vendita di carne non regolamentata e potenzialmente infetta;

si impegna il Governo a,

intensificare, nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con gli enti locali e le regioni interessate dal fenomeno del bracconaggio, i controlli per la repressione di frodi relative all'attività venatoria.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/3/13

MORONESE, NUGNES

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 119-B recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'emergenza incendi che si sta consumando in Italia ha assunto, dimensioni particolarmente gravi;

le Regioni colpite sono state la Campania particolarmente il Parco Nazionale del Vesuvio e la provincia di Messina;

nel parco Nazionale del Vesuvio il fronte della fiamma ha raggiunto due chilometri di lunghezza e altri roghi interessano diversi comuni della provincia di Napoli, sui quali è stato aperto un fascicolo di inchiesta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata;

considerato che:

alle criticità legate al contesto ambientale e climatico si aggiunge la riduzione della flotta aerea antincendio, attualmente composta da 11 Canadair e 4 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cui si aggiungono 5 elicotteri della Difesa, la cui attività è concentrata sulle situazioni più critiche, a supporto del lavoro svolto dalle squadre di terra composte da personale da società pubbliche regionali con finalità di spegnimento incendi, vigili del fuoco e protezione civile, supportati da associazioni e volontari;

l'articolo 8 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, e i conseguenti provvedimenti attuativi – decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 – hanno frazionato il Corpo Forestale dello Stato hanno ridimensionato, smantellandolo, il Corpo Forestale dello Stato, pregiudicando le attività svolte dallo stesso volte alla salvaguardia ambientale;

considerato inoltre che:

come ribadito dal Capo del dipartimento della protezione civile in audizione in 13 Commissione del Senato, la situazione è particolarmente grave anche a causa degli scarsi fondi messi a disposizione per l'applicazione della legge quadro 353 del 2000 che prevede un piano di prevenzione per gli incendi, prevenzione che si attua anche grazie alla pulizia dei boschi e ai controlli anti-piromani;

ai sensi dell'articolo 3 della legge quadro n. 353 del 2000 si dispone che le Regioni per l'approvazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi avvalendosi del dipartimento della protezione civile e del corpo dei vigili del fuoco, devono approvare un piano sentita la Conferenza Unificata; il comma 2 dell'articolo 10 della legge quadro dispone che i comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale devono censire, tramite catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco;

impegna il Governo a:

a) prevedere apposite misure sanzionatorie per le Regioni che non si siano attivate nel rispetto dei termini previsti, per l'approvazione o l'aggiornamento dei piani antincendio boschivi previsti dalla legge 353/2000;

b) prevedere apposite misure sanzionatorie per le amministrazioni locali che non abbiano provveduto a censire i soprassuoli percorsi dal fuoco, comminando anche la sospensione dell'erogazione delle risorse provenienti dal fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

c) assumere opportune iniziative per aumentare i mezzi antincendi in particolar modo i canadair e a incrementare le risorse umane impiegate per individuare, fermare e condannare gli incendiari;

d) favorire, nel rispetto delle proprie competenze, le azioni preventive agli incendi boschivi quali: barriere frangifuoco, droni o altri sistemi robotici di video/termosorveglianza, presidio territoriale;

e) attivarsi in ambito europeo ad ottenere un'azione europea coordinata con dispiegamento veloce degli aerei antincendi di tutti i Paesi Ue verso le aree in emergenza;

f) individuare meccanismi incentivanti a sostegno dell'agricoltura, allevamento e pastorizia fortemente compromessi dagli incendi boschivi.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/4/13

MORONESE, NUGNES

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 119-B recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

la maggior parte degli incendi sono di natura dolosa e andrebbero puniti con adeguate pene;

secondo i geologi negli ultimi 10 anni sono andati in fumo più di 500.000 ettari di boschi con aumento del rischio idrogeologico;

il fenomeno ha assunto il carattere di una vera calamità naturale;

si impegna il Governo a:

assumere apposite iniziative di carattere normativo per garantire un inasprimento delle pene nei confronti di chi cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, con particolare attenzione per il caso in cui l'incendio sia prodotto su aree naturali protette.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/5/13

MORONESE, NUGNES

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 119-B recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

preMESSo che:

in Italia, il sistema dei parchi e delle aree naturali protette è finalizzato alla conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità nonché alla conservazione di specie animali e vegetali che rischiano di essere compromessi da eventi aventi natura antropica (gli incendi dolosi, speculazioni edilizie) e naturale (alluvioni);

al fine di prevenire e affrontare al meglio le emergenze, i Comuni devono redigere e comunicare alle Regioni un proprio piano di emergenza le quali devono comunicarlo al dipartimento della protezione civile. Dal sito del dipartimento della protezione civile emerge che non tutte le Regioni hanno comunicato alla protezione civile il suddetto piano;

ai sensi dell'articolo 3 della legge quadro n. 353 del 2000 si dispone che le Regioni per l'approvazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi avvalendosi del dipartimento della protezione civile e del corpo dei vigili del fuoco, devono approvare un piano sentita la Conferenza Unificata;

considerato che:

il piano di emergenza rappresenta un indispensabile strumento per la prevenzione dei rischi;

il 12 ottobre 2012 il Dipartimento della protezione civile ha inviato una nota alle Regioni e alle Province Autonome chiedendo una prima ricognizione sulla pianificazione di emergenza comunale. Da questa ricognizione è emerso che molti comuni non si sono dotati di un piano soprattutto in Campania, Calabria e Lazio;

considerato inoltre che:

la legge n. 100 del 12 luglio 2012 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento i Comuni approvino il piano di emergenza comunale, redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali;

all'articolo 1 comma lettera f) si prevede come criterio di delega l'istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;

impegna il Governo:

a) prevedere apposite misure sanzionatorie per le amministrazioni locali che non abbiano adottato il piano di emergenza comunale, comminando anche la sospensione dell'erogazione delle risorse provenienti dal fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

b) prevedere apposite misure sanzionatorie per le amministrazioni locali e regionali che non si attivino nel rispetto dei termini previsti per

l'approvazione o l'aggiornamento dei piani antincendio boschivi previsti dalla legge 353/ 2000.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/6/13

NUGNES, MORONESE

La Commissione,

in sede d'esame dell'AS 119-1004-1034-1931-2012-B, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette,

premesso che:

alla luce dei numerosi incendi di natura dolosa che stanno interessando diverse Regioni d'Italia in particolare la Campania – Parco nazionale del Vesuvio e la provincia di Messina in Sicilia;

considerato che:

il Corpo Forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale agro alimentare avente competenze tecniche e investigative;

in seguito all'approvazione della legge 124/2015 concernente la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, sono state introdotte disposizioni riguardanti il riassetto del Corpo forestale dello Stato che hanno, di fatto, pregiudicato la tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e paesaggistico;

impegna il Governo a:

rideterminare le funzioni esclusive affidate al Corpo forestale dello Stato, in modo da eliminare duplicazioni di servizi assicurate da altre Forze di Polizia a competenza generale o dagli Enti locali, assegnando i settori relativi alla tutela dell'ambiente, all'agroalimentare, al paesaggio alla esclusiva competenza del Corpo Forestale dello Stato;

rimodulare le piante organiche del Corpo trasferendo una parte del personale amministrativo, previa idonea formazione interna, all'attività operativa territoriale.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/7/13

NUGNES, MORONESE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 119-B recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premessso che:

l'articolo 12 del presente disegno di legge apporta modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 circa il pagamento «una tantum» da parte dei titolari dei canoni di concessione relativamente: all'esercizio di attività estrattive, alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse di potenza superiore a 50 KW, alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti;

dal tenore letterale della norma si evince una certa discrezionalità circa l'utilizzo dei canoni di concessione da parte dell'ente di gestione;

considerato che:

al fine di evitare che le risorse ottenute dal pagamento delle concessioni suddette possano essere utilizzate per scopi diversi dalla tutela della biodiversità;

si impegna il Governo a:

a) adottare disposizioni volte a vincolare i canoni delle concessioni su indicate alla tutela della biodiversità;

b) istituire un fondo presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare in cui far confluire i canoni delle concessioni.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/8/13

ARRIGONI

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119-B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premessso che:

l'articolo 1 della proposta di legge reca modifiche all'articolo 2 della legge 394 del 1991, in materia di classificazione delle aree naturali protette ;

tale articolo istituisce le aree protette marine, costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le carat-

teristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono;

il comma 5-bis, come dal testo approvato dal Senato, prevede che le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali;

il testo approvato dalla Camera prevede un'analoga disposizione per le aree marine protette contigue ai parchi terrestri regionali;

tuttavia, nonostante la tutela delle coste rientri proprio nella competenza regionale, il testo non prevede la possibilità per le Regioni di istituire aree marine protette,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative, di carattere legislativo, finalizzate ad attribuire anche alle Regioni la possibilità di istituire riserve marine o aree marine protette regionali.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/9/13

ARRIGONI

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119-B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge reca modifiche all'articolo II della legge 394 del 1991 che fissa gli obiettivi e le questioni che vengono disciplinate con il regolamento del Parco, ampliando la disciplina del regolamento anche ai territori contigui al Parco;

tale ampliamento delle competenze dell'Ente parco, anche al di fuori del perimetro del parco rischia di vincolare eccessivamente i comuni che, in quanto non rientranti nel perimetro del parco, non dispongono di vantaggi generati dall'istituzione del parco,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 9 e di approvazione dei regolamenti dei parchi nazionali, per non penalizzare i territori delle aree contigue dei parchi con norme regolamentari vincolanti e non condivise dai comuni interessati.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/10/13

ARRIGONI

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119-B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge inserisce un nuovo articolo 11.1 nella legge 394 del 1991, in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree protette;

gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi sono definiti con specifici piani e con protocolli pluriennali di intesa, stipulati con l'SPRA;

tali piani prevedono anche l'impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture;

la normativa vigente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, vieta l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, prevedendo piani faunistico-venatori nelle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale;

lo stesso articolo 7 della legge n. 221/2017 prevede il controllo delle popolazioni e l'eradicazione di specie come talpe, ratti, topi propriamente detti e nutrie,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative indirizzate a prevedere la possibilità di abbattimento e non la semplice cattura degli animali per i quali si ritiene opportuno il contenimento.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/11/13

ARRIGONI

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119-B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge inserisce un nuovo articolo 11.1 nella legge 394 del 1991, in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree protette;

gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi sono definiti con specifici piani e con protocolli pluriennali di intesa stipulati con l'ISPRA;

gli enti gestori nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica dispongono degli animali catturati o abbattuti,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative affinché negli atti di attuazione dell'articolo 13 sia previsto che i capi abbattuti possano essere posti in vendita solo attraverso asta pubblica, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/12/13

ARRIGONI

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119-B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 9 della legge 394 del 1991 che stabilisce gli organi dell'Ente parco;

in particolare il comma 4 disciplina la nomina del Presidente del parco e il comma 8-ter disciplina la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, da nominare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

impegna il Governo,

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 7, ad adottare le opportune iniziative per tutelare e potenziare, nelle scelte gestionali dell'Ente parco, il ruolo della Comunità del Parco, quale organo preposto alla partecipazione delle comunità locali alla vita del parco.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/13/13

ARRIGONI

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119-B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 13 della legge 394 del 1991 che disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco su concessioni o autorizzazioni relative ad interventi edilizi ed opere all'interno del parco;

la nuova formulazione dell'articolo 13 elimina il silenzio assenso per decorrenza dei termini, in caso di inerzia dell'Ente parco, e tale previsione potrebbe bloccare qualsiasi attività all'interno del perimetro del parco,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per introdurre misure di semplificazione amministrativa per la realizzazione di opere e interventi edilizi «minori» non sostanziali, e compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, come le manutenzioni e ristrutturazioni edilizie, la realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati o la manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta, che prescindano dal nulla osta del parco, così da snellire i relativi iter e il carico delle amministrazioni competenti.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/14/13

ARRIGONI

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119-B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 36 del disegno di legge reca delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici;

l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 – «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», introduce il «Sistema PSEA» contenendo «Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali»;

il testo dell'articolo 36 riprende il testo dell'articolo 70 della legge 221 del 2015, correggendolo e integrandolo;

tutte le norme del citato articolo 70 della legge 221 del 2015 si riferiscono a servizi ecosistemici, nonostante sia presente anche la locuzione «ambientali», come anche l'articolo 26 del presente provvedimento che tratta servizi per i quali resterebbe più facile calcolarne il valore aggiunto,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo ai fini del coordinamento delle norme previste dall'articolo 36 del presente provvedimento con quelle dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/15/13

ARRIGONI

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119-B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge reca modifiche all'articolo II comma 3 lettera 0) della legge 394 del 1991 vieta l'attività venatoria e questa scelta, oltre ad essere contraria ai principi comunitari, porterà di fatto a costituire vasti quanto incontrollabili ambiti territoriali che si trasformeranno in serbatoi senza fine di specie nocive e/o alloctone nonché di ungulati il cui proliferare porrà gravi problemi di gestione e di controllo rappresentando progressivamente pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative indirizzate a prevedere la possibilità di autorizzare una caccia sostenibile a determinate specie, con l'obiettivo di garantire il giusto equilibrio nella gestione degli *habitat* e della biodiversità.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/16/13

ARRIGONI

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119-B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 20 del disegno di legge, recante modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, al nuovo comma 6, dispone *tout court* che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata;

si tratta di una norma di principio, eccessivamente restrittiva, che limita le competenze già riconosciute a Regioni e provincie;

l'originaria formulazione della norma consentiva, seppure per particolari esigenze, l'esercizio dell'attività venatoria,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative indirizzate a prevedere la possibilità per le Regioni e Provincie di autorizzare una caccia sostenibile a determinate specie, con l'obiettivo di garantire il giusto equilibrio nella gestione degli *habitat* e della biodiversità.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/17/13

CUOMO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» (A.S. 119-1004-1 034-1931-2012-B)

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame aggiunge alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'articolo 11ter in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette;

tale articolo affida la gestione a specifici piani, redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, indicanti gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche e i tempi delle azioni previste, specificando che tali piani sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di determinate specie ed *habitat*;

considerato che:

la gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette è una materia complessa, al punto da costituire oggetto di ricerca e insegnamento nelle università da parte degli zoologi;

le azioni adottabili per far fronte ad un piano di gestione possono essere numerose a seconda delle esigenze di conservazione dell'area naturale protetta, come ad esempio l'introduzione di una determinata specie per controllare l'espansione di un'altra o la pianificazione di determinate condizioni ambientali e climatiche per consentire ad alcune specie di trovare l'*habitat* più idoneo per sostare e riprodursi in una specifica area naturale protetta;

rilevato che:

l'articolo 11-ter, così come formulato nel testo approvato dalla Camera dei deputati, non prende in considerazione la varietà delle azioni adottabili nella predisposizione di un piano di gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette, ma si limita a citare il contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di talune specie ed *habitat*, ossia disciplina unicamente i piani di abbattimento, costringendo di fatto gli enti gestori delle suddette aree naturali protette ad adottare un'unica soluzione di gestione della fauna selvatica;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di apposite misure e linee guida idonee a non considerare l'abbattimento degli animali come unico rimedio da utilizzarsi nella gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette.

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5, sostituire le parole: «d'intesa con» con le seguenti: «sentita».

1.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5, sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentita».

1.3

PEGORER

Al comma 1, lettera a), capoverso «5», sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentita».

1.4

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 5», dopo le parole: «d'intesa con» aggiungere le seguenti: «la Provincia o le Province sui cui territori l'area protetta si estende e con».

1.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5-bis, dopo la parola: «marine» inserire le seguenti: «facenti parte di Rete Natura 2000 oltre che quelle».

1.6

PEGORER

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», primo periodo, dopo la parola: «marine» aggiungere le seguenti: «inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" oltre che quelle».

1.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5-bis, dopo le parole: «marine protette» inserire le seguenti: «sottoposte a tutela comunitaria per la presenza della posidonia oltre che quelle protette ai sensi della normativa italiana».

1.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5-bis, al terzo periodo, dopo le parole: «aree marine protette» inserire le seguenti: «e la gestione viene svolta in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare».

1.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma «5-bis», sostituire le parole: «questi ultimi» con le seguenti: «i parchi nazionali».

1.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5-quater, sopprimere le parole da: «il quale» fino alla fine del comma.

1.11

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), comma 5-quater sopprimere le parole da: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA» fino alla fine del comma.

1.12

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater», sopprimere le seguenti parole: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.».

1.13

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 5-quater», sopprimere le seguenti parole: «, il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.».

1.14

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater», sostituire le parole: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.» con le seguenti: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico degli Enti nazionali che svolgono ricerche in materia ambientale, di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.».

1.15

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater», sostituire le parole: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.» con le seguenti: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e dell'ENEA e, ove necessario, del concorso delle altre

componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.».

1.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso comma 5-quater sostituire le parole: «il quale può avvalersi» con le seguenti: «il quale deve avvalersi».

1.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso 5-quater, sopprimere le parole: «tecnico-scientifico».

1.18

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), comma 5-quater sopprimere le parole: «tecnico-scientifico».

1.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con le parole: «tecnico e scientifico».

1.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

1.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 3, sostituire le parole: «10 settembre» con le parole: «10 ottobre».

1.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «35 anni» con le parole: «40 anni».

1.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «naturalità» con la parola: «biodiversità».

1.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «centottanta» con la parola: «novanta».

1.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le parole: «in misura efficiente» con la parola: «efficacemente».

1.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «la sperimentazione» con la parola: «l'avvio».

1.27

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire la parola: «interpretazione» con la parola: «osservazione».

1.28

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire la parola: «regolamentare» con la parola: «consentire».

1.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire le parole: «il contingentamento» con le parole: «l'adozione del numero chiuso».

1.30

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «imbottigliamento» con la parola: «lavorazione».

1.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «leggera e alternativa» con la seguente: «sostenibile».

1.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «su base convenzionale» con le seguenti: «d'intesa».

1.33

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo la parola: «valorizzazione», aggiungere le seguenti: «e tutela».

1.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, prima periodo, dopo la parola: «formazione», aggiungere la seguente: «professionale».

1.35

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «rinaturalizzazione di spazi» con le seguenti: «riqualificazione ambientale degli spazi».

1.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire la parola: «naturalistico» con la seguente: «ambientale».

1.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire la parola: «compatibili» con le seguenti: «a basso consumo di suolo».

1.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «delle risorse naturali» con le seguenti: «della biodiversità».

1.39

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «preservazione dal» con le seguenti: «limitazione del».

1.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma i, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «strategie» con le seguenti: «piani».

1.41

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo» .

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «periodiche procedure» con le seguenti: «procedure annuali».

1.42

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «È consentita» con le seguenti: «È comunque consentita».

1.43

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: «di competenza» con la seguente: «vigente».

1.44

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11-quater, sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «previo parere del».

1.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la parola «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire le parole «alla vigilanza» con le seguenti: «al controllo preventivo».

1.46

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11, lettera b), sostituire le parole «tutela ambientale» con le seguenti: «conservazione del paesaggio».

1.47

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11, lettera b), sostituire le parole «tutela ambientale» con le seguenti: «conservazione della natura».

1.48

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11, lettera b), sostituire le parole «sviluppo sostenibile» con le seguenti: «conservazione della natura».

1.49

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11, lettera a), sostituire la parola «pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «enti pubblici».

1.50

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11, dopo le parole «tre soggetti», aggiungere le parole «professionalmente qualificati».

1.51

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire la parola: «assicura» con le parole: «deve garantire».

1.52

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo»,

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire la parola: «attività» con la parola: «aziende».

1.53

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «maggiore sostenibilità» con le parole: «sostenibilità ambientale»,

1.54

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «associazioni scientifiche» con le parole: «università operanti nella regione dove è localizzato il parco».

1.55

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «delle associazioni scientifiche» con le parole: «degli enti di ricerca».

1.56

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «aree protette», aggiungere le parole: «terrestri e marine».

1.57

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: «incentivazione» con la parola: «agevolazione».

1.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: «finalità» aggiungere la parola: «istitutive».

1.59

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: «iniziative», aggiungere le parole: «e comportamenti».

1.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso comma «5-quater», al secondo periodo dopo le parole: «supporto tecnico-scientifico» aggiungere le seguenti: «e vincolante».

1.61

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sopprimere le parole: «ove necessario, del concorso».

1.62

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «5-quater», sopprimere le parole: «ove necessario».

1.63

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-quater», sopprimere le parole: «ove necessario».

1.64

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-quater», dopo le parole: «del concorso» aggiungere le seguenti: «e del contributo».

1.65

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater» sostituire le parole: «delle altre componenti» con le seguenti: «delle agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.66

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «5-quater», sopprimere la parola: «altre».

1.67

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater» sostituire le parole: «ai sensi della» con le seguenti: «ai sensi di quanto stabilito dalla».

1.68

MORONESE

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di individuare lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale, è attribuito all'ISPRA il compito di redigere la Carta della Natura prevista dalla deliberazione del 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.69

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma «5-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tutti i siti della rete Natura 2000 sono in ogni caso classificati aree protette ai sensi della presente legge».

1.70

PEGORER

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti i siti della rete Natura 2000 sono in ogni caso classificati aree protette ai sensi della presente legge».

1.71

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5-quinquies dopo le parole «comma 5-quater» inserire le seguenti: «, ricomprese nei siti e nelle zone previste nello stesso comma».

1.72

DE SIANO, PICCOLI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «5-sexies» con il seguente:

«5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare elaborate dall'Unione europea e dall'UNESCO;».

1.73

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «5-sexies» con il seguente:

«5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le strategie nazionali e dell'Unione europea per la tutela e la conservazione dell'habitat marino;».

1.74

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5-sexies dopo le parole «Le aree marine protette» inserire le seguenti «e le aree a mare di Rete Natura 2000».

1.75

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-sexies», sostituire le parole «sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi» con le seguenti: «sono affidate ai parchi regionali nei quali esse ricadono».

1.76

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies» sostituire le parole «ai parchi regionali stessi» con le seguenti: «a questi ultimi».

1.77

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies» sostituire le parole «ai parchi regionali stessi» con le seguenti: «ai parchi regionali medesimi».

1.78

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 5-sexies, sostituire le parole «parchi regionali stessi» con le seguenti «medesimi parchi regionali».

1.79

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5-sexies dopo le parole «ai parchi regionali stessi» inserire le seguenti: «previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18. Comma 1. In tal caso questi sono classificati come parchi regionali con estensione a mare. Nei parchi regionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative

alle aree marine protette e la gestione viene svolta in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare».

1.80

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 5-sexies, sostituire le parole «in sinergia con le strategie nazionali» con le seguenti: «in sinergia ed in applicazione delle strategie nazionali».

1.81

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies» sostituire le parole: «in sinergia» con le seguenti: «in concorso».

1.82

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies» sostituire le parole: «in sinergia» con le seguenti: «in cooperazione».

1.83

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies» sostituire le parole: «in sinergia» con le seguenti: «in coordinamento».

1.84

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-sexies», sostituire le parole: «in sinergia con» con le parole: «nel rispetto delle».

1.85

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «5-sexies», sopprimere le parole: «e la conservazione».

1.86

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), comma 5-sexies sopprimere le parole: «e la conservazione».

1.87

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «5-sexies», sostituire le parole: «del mare» con le seguenti: «delle risorse marine».

1.88

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 5-sexies aggiungere in fine le seguenti parole: «anche al fine di garantire la tutela complessiva di ecosistemi che rappresentano un bene ambientale unitario».

1.89

PEGORER

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le riserve naturali regionali già istituite che mantengono la perimetrazione stabilita nella legge istitutiva di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

1.0.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dopo l'articolo 5-sexies, inserire il seguente:

«Art. 5-sexies-bis.

1. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni».

Art. 2.**2.1**

ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifica degli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991*). – 1. I commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono abrogati.

2. Il titolo dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è così modificato:

"Carta della natura e linee fondamentali dell'assetto del territorio".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 predispone, sulla base della Carta della natura di cui al comma successivo, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La Carta della natura è predisposta dal Comitato nazionale per le aree protette che si avvale della Segreteria tecnica per la protezione della natura di cui all'articolo 3 del dpr 14 maggio 2007, n. 90. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

4. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è così modificato:

"Art. 4. - (*Programma triennale per le aree naturali protette*). – 1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma triennale", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi operativi di carattere generale in base a cui gli enti gestori devono operare per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla conservazione della bio diversità e del paesaggio, al recupero e al restauro delle aree di valore naturalistico degradate, all'informazione, educazione e interpretazione ambientali, all'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale;

d) individua progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle *Green communities*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

e) fissa il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per le attività e i progetti di cui al presente programma;

f) indica le ulteriori risorse finanziarie, a legislazione vigente, per la realizzazione di progetti coerenti con il presente programma, provenienti dall'Unione europea e da contributi nazionali, regionali e internazionali, riservandone almeno il 50 per cento alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

g) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del presente programma per quanto di loro competenza.

2. Il programma fissa inoltre criteri di massima per l'istituzione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti. La realizzazione avviene a mezzo di intese, promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali.

3. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato nazionale per le aree protette da ciascun componente del Comitato stesso, dai ministri, dalle regioni e dagli enti locali. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale per le aree protette, sulla base di linee guida elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone il programma triennale che viene approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Con-

ferenza unificata, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura.

5. Qualora il programma non venga predisposto nei termini previsti dal comma precedente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma triennale e propone al Comitato nazionale per le aree protette le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro, sentito il Comitato, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

7. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal presente programma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

5. Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Elenco ufficiale delle aree protette)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette predisposto dal Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 e a rilasciare le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero.

2. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato".

6. L'articolo 5 della legge n. 394 del 1991 è abrogato».

2.3

PEGORER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991*). – 1. I commi 1,4,5,6, 7, 8 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono abrogati.

2. Il titolo dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è sostituito con il seguente: "Carta della natura e linee fondamentali dell'assetto del territorio".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono sostituiti con i seguenti:

"2. Il Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 predispone, sulla base della Carta della natura di cui al comma successivo, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La Carta della natura è predisposta dal Comitato nazionale per le aree protette che si avvale della Segreteria tecnica per la protezione della natura di cui all'articolo 3 del dpr 14 maggio 2007, n. 90. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è sostituito con il seguente:

"Art. 4. - (*Programma triennale per le aree naturali protette*). – 1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma triennale", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi operativi di carattere generale in base a cui gli enti gestori devono operare per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle priorità di conservazione della biodiversità e del paesaggio, all'identificazione delle aree di deframmentazione per i corridoi ecologici tra le aree naturali protette e la creazione di reti ecologiche di area vasta, al recupero e al restauro delle aree di valore naturalistico degradate, all'informazione, educazione e interpretazione ambientali, all'esercizio di attività agricole sostenibili condotte con sistemi innovativi di agroecologia, agricoltura biologica e biodinamica, ovvero con recupero di sistemi tradizionali se funzionali alla protezione ambientale;

d) individua progetti di sistema coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle Green community, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

e) in considerazione della funzione primaria delle aree protette per il mantenimento e il miglioramento del capitale naturale della nazione contribuisce ad attuare le indicazioni presenti nei rapporti sullo stato del capitale naturale in Italia, realizzati dal Comitato per il Capitale Naturale istituito per l'articolo 67 legge n. 221 del 22 dicembre 2015, relativamente al sistema delle aree protette;

f) fissa il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per le attività e i progetti di cui al presente programma;

g) indica le ulteriori risorse finanziarie, a legislazione vigente, per la realizzazione di progetti di sistema coerenti con il presente programma, provenienti dall'Unione europea e da contributi nazionali, regionali e internazionali, riservandone almeno il 50 per cento alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

h) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del presente programma per quanto di loro competenza.

2. Il programma fissa inoltre criteri di massima per l'istituzione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti. La realizzazione avviene a mezzo di intese, promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali.

3. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato nazionale per le aree protette da ciascun componente del Comitato stesso, dai ministri, dalle regioni e dagli enti locali. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali

protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale per le aree protette, sulla base di linee guida elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone il programma triennale che viene approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle proposte presentate nei rapporti sullo stato del capitale naturale in Italia prodotti dal Comitato per il Capitale Naturale (art. 67 legge 22 dicembre 2015, n. 221) sentita la Conferenza unificata. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura.

5. Qualora il programma non venga predisposto nei termini previsti dal comma precedente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma triennale e propone al Comitato nazionale per le aree protette le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro, sentito il Comitato, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

7. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal presente programma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

5. Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Elenco ufficiale delle aree protette)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette predisposto dal Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 e a rilasciare le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero.

2. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato".

6. L'articolo 5 della legge n. 394 del 1991 è abrogato».

2.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifica degli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991*).

– 1. I commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono abrogati.

2. Il titolo dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è così modificato: "Carta della natura e linee fondamentali dell'assetto del territorio".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono così modificati:

"2. Il Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 predispone, sulla base della Carta della natura di cui al comma successivo, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La Carta della natura è predisposta dal Comitato nazionale per le aree protette che si avvale della Segreteria tecnica per la protezione della natura di cui all'articolo 3 del dpr 14 maggio 2007, n. 90. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

4. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è così modificato:

"Art. 4. - (*Programma triennale per le aree naturali protette*). – 1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma triennale", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali in-

dividuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi operativi di carattere generale in base a cui gli enti gestori devono operare per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle priorità di conservazione della biodiversità e del paesaggio, all'identificazione delle aree di deframmentazione per i corridoi ecologici tra le aree naturali protette e la creazione di reti ecologiche di area vasta, al recupero e al restauro delle aree di valore naturalistico degradate, all'informazione, educazione e interpretazione ambientali, all'esercizio di attività agricole sostenibili condotte con sistemi innovativi di agroecologia, agricoltura biologica e biodinamica, ovvero con recupero di sistemi tradizionali se funzionali alla protezione ambientale;

d) individua progetti di sistema coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

e) in considerazione del funzione primaria delle aree protette per il mantenimento e il miglioramento del capitale naturale della nazione contribuisce ad attuare le indicazioni presenti nei rapporti sullo stato del capitale naturale in Italia, realizzati dal Comitato per il Capitale Naturale istituito per l'articolo 67 legge n.221 del 22 dicembre 2015, relativamente al sistema delle aree protette;

f) fissa il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per le attività e i progetti di cui al presente programma;

g) indica le ulteriori risorse finanziarie, a legislazione vigente, per la realizzazione di progetti di sistema coerenti con il presente programma, provenienti dall'Unione europea e da contributi nazionali, regionali e internazionali, riservandone almeno il 50 per cento alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

h) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del presente programma per quanto di loro competenza.

2. Il programma fissa inoltre criteri di massima per l'istituzione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti. La realizzazione avviene a mezzo di intese, promosse dal Mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali.

3. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato nazionale per le aree protette da ciascun componente del Comitato stesso, dai ministri, dalle regioni e dagli enti locali. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale per le aree protette, sulla base di linee guida elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone il programma triennale che viene approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle proposte presentate nei rapporti sullo stato del capitale naturale in Italia prodotti dal Comitato per il Capitale Naturale (art. 67 legge n. 221 del 22 dicembre 2015) sentita la Conferenza unificata, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura.

5. Qualora il programma non venga predisposto nei termini previsti dal comma precedente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma triennale e propone al Comitato nazionale per le aree protette le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro, sentito il Comitato, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

7. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal presente programma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

5. Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Elenco ufficiale delle aree protette)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette predisposto dal Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 e a rilasciare le relative certificazioni. A tal [me le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero.

2. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato".

6. *Conseguentemente l'articolo 5 della legge n. 394 del 1991 viene abrogato».*

2.5

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Abrogare il comma 1.

2.6

PEGORER

Sostituire il comma 1 con il seguente: «I commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono abrogati».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche degli articoli 3 e 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)».

2.7

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I commi da 1 a 6, dell'articolo 3, della legge n. 394 del 1991 sono abrogati».

2.8

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "dieci";
 - b) dopo le parole: "Consiglio nazionale delle ricerche" sono inserite le seguenti: "uno designato dal Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMA)"».
-

2.9

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "dieci";
 - b) dopo le parole: "Consiglio nazionale delle ricerche" sono inserite le seguenti: "uno designato dalla Società italiana di biologia marina (SIBM)"».
-

2.10

ARRIGONI

*Sopprimere il comma 2.***2.11**

PEGORER

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dalle aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" in attuazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni».

2.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e dalle aree definite come Rete Natura 2000 in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni».

2.13

DE PIN

Al comma 2, dopo le parole: «aree naturali protette di cui all'articolo 2», aggiungere il seguente periodo: «nonché dalle ZPS, zone di conservazione speciale e dai SIC, siti di interesse comunitario, che compongono il sistema Rete Natura 2000 ai sensi delle politiche dell'Unione Europea».

2.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2», aggiungere le seguenti: «anche sulla base dei contenuti della Carta della Natura».

2.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, sopprimere le parole: «sulla base delle disponibilità finanziarie».

2.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole: «sulla base delle disponibilità finanziarie:», con le seguenti: «al quale devono essere sempre assicurate congrue risorse finanziarie».

2.17

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», all'alinea del comma 2 sostituire le parole: «sulla base delle disponibilità finanziarie» con le seguenti: «sulla base delle risorse finanziarie disponibili».

2.18

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.19

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «individua» con la seguente: «specifica».

2.20

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «individua» con la seguente: «determina».

2.21

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «individua» con la seguente: «delinea».

2.22

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «individua» con la seguente: «definisce».

2.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese le aree definite come Rete Natura 2000 in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni».

2.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.25

PEGORER

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.26

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di preservazione e protezione delle aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea, in particolare con i contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, indicando le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera;».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

2.27

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), alle parole: «definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette» premettere le seguenti: «in coerenza con la Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.28

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso, «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «linee strategiche».

2.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «delle associazioni scientifiche», con le seguenti: «degli enti di ricerca».

2.30

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «associazioni scientifiche», con le seguenti: «università operanti nella regione dove è localizzato il parco».

2.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «maggiore sostenibilità», con le seguenti: «sostenibilità ambientale».

2.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire la parola: «attività», con la seguente: «aziende».

2.33

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire la parola: «assicura», con le seguenti: «deve garantire».

2.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», dopo le parole: «tre soggetti», aggiungere le seguenti: «professionalmente qualificati».

2.35

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera a), sostituire la parola: «pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «enti pubblici».

2.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «sviluppo sostenibile», con le seguenti: «conservazione della natura».

2.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «tutela ambientale», con le seguenti: «conservazione della natura».

2.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «tutela ambientale», con le seguenti: «conservazione del paesaggio».

2.39

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11-ter», sostituire le parole: «alla vigilanza», con le seguenti: «al controllo preventivo».

2.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11-quater», sostituire le parole: «sentito il», con le seguenti: «previo parere del».

2.41

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «di competenza», con la parola «vigente».

2.42

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «È consentita», con le parole: «È comunque consentita».

2.43

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «periodiche procedure», con le parole: «procedure annuali».

2.44

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «strategie» con le parole: «piani».

2.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «delle risorse naturali», con le parole: «della biodiversità».

2.46

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «preservazione dal» con le parole: «limitazione del».

2.47

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «rinaturalizzazione di spazi» con le parole: «riqualificazione ambientale degli spazi».

2.48

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «naturalistico», con la parola: «ambientale».

2.49

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «compatibili», con le parole: «a basso consumo di suolo».

2.50

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «leggera e alternativa», con la parola: «sostenibile».

2.51

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «su base convenzionale», con le parole: «d'intesa».

2.52

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo la parola: «valorizzazione», aggiungere le parole: «e tutela».

2.53

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, prima periodo, dopo la parola: «formazione», aggiungere la seguente: «professionale».

2.54

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire la parola: «interpretazione» con la seguente: «osservazione».

2.55

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire la parola: «regolamentare» con la seguente: «consentire».

2.56

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire le parole: «il contingentamento» con le seguenti: «l'adozione del numero chiuso».

2.57

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «imbottigliamento» con la seguente: «lavorazione».

2.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «naturalità» con la seguente: «biodiversità».

2.59

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».

2.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma i, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le parole: «in misura efficiente» con la seguente: «efficacemente».

2.61

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «la sperimentazione» con la seguente: «l'avvio».

2.62

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «35 anni» con le seguenti: «40 anni».

2.63

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 3, sostituire le parole: «1 settembre» con le seguenti: «1 ottobre».

2.64

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «principi e criteri guida».

2.65

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

2.66

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere la parola: «finalità».

2.67

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «programmi operativi».

2.68

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire la parola: «programmi» con la seguente: «strumenti».

2.69

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «programmi operativi» aggiungere le seguenti: «e informativi».

2.70

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e progetti».

2.71

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «progetti coerenti» inserire le seguenti: «con l'obiettivo prioritario della tutela della biodiversità e».

2.72

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: «con le politiche» inserire le seguenti: «di conservazione della biodiversità,»

2.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «le politiche» aggiungere le seguenti: «globalmente urgenti ed irrinunciabili».

2.74

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di mitigazione e».

2.75

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «mitigazione» con la seguente: «riduzione».

2.76

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «cambiamento climatico» con le seguenti: «riscaldamento globale».

2.77

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «cambiamento climatico» con le seguenti: «mutamento climatico».

2.78

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), sostituire le parole: «sviluppo sostenibile fissati» con le seguenti: «sostenibilità fissati».

2.79

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «fissati in sede internazionale e».

2.80

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «in sede internazionale» con le parole: «a livello internazionale».

2.81

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «in sede internazionale» con le parole: «in ambito internazionale».

2.82

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e contenuti nell’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030».

2.83

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire la parola: «misure» con la seguente: «interventi».

2.84

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), dopo la parola: «misure», aggiungere la seguente: «operative».

2.85

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «per quanto di competenza».

2.86

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «per quanto di competenza».

2.87

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, lettera b), dopo le parole: «per quanto di competenza», inserire le seguenti: «della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.88

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «indica» con la seguente: «individua».

2.89

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera c), dopo la parola: «indica» aggiungere la seguente: «dettagliatamente».

2.90

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «a legislazione vigente».

2.91

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «i criteri e».

2.92

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera c), dopo la parola: «modalità», aggiungere la seguente: «operative».

2.93

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2, lettera c)», sostituire la parola: «provenienti» con le seguenti: «già erogate».

2.94

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «e dei progetti».

2.95

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2, lettera c)», sostituire la parola: «contributi» con la parola: «finanziamenti».

2.96

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «regionali».

2.97

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

2.98

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.99

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2, lettera c)», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.100

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «65 per cento».

2.101

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

2.102

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2, lettera c)», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

2.103

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

2.104

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 4.» comma 2, lettera c), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «44 per cento».

2.105

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «55 per cento».

2.106

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «48 per cento».

2.107

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera c), sostituire le parole: «risorse complessive», con la seguente: «disponibilità».

2.108

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «art. 4», comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «complessive».

2.109

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.110

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «individua i criteri, le strategie e i programmi», con le seguenti: «stabilisce i criteri e definisce le strategie e i programmi».

2.111

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «individua» con la seguente: «delinea».

2.112

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «individua», con la seguente: «definisce».

2.113

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «le strategie».

2.114

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), dopo le parole: «individua i criteri, le strategie», inserire le seguenti: «individuate nell'ambito della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.115

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera d), dopo la parola: «programmi», aggiungere la parola: «operativi».

2.116

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2 capoverso «Art. 4» alla lettera d), sopprimere la parola: «particolare».

2.117

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «particolare».

2.118

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera d), sostituire le parole: «al settore dell'informazione», con le seguenti: «ai nuovi mezzi di informazione».

2.119

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «dell'informazione e».

2.120

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e dell'educazione».

2.121

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, alla lettera d), dopo le parole: «e dell'educazione», inserire le seguenti: «rivolta in particolar modo alla tutela degli animali e».

2.122

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «integrale».

2.123

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera d), sostituire le parole: «si uniformano», con le seguenti: «devono uniformarsi».

2.124

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «si uniformano», con le seguenti: «si adeguano».

2.125

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «si uniformano», con le seguenti: «si adattano».

2.126

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera d), dopo la parola: «protette», aggiungere le seguenti: «terrestri e marine».

2.127

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «per quanto di loro competenza».

2.128

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera d), dopo le parole: «per quanto di loro», aggiungere la seguente: «rispettiva».

2.129

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) individuare programmi, strategie, priorità di intervento per la conservazione e la tutela della biodiversità, quale elemento fondante e finalità prioritaria della politica dei parchi e della presente legge».

2.130

DE PIN

Al comma 2, punto 2), dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) individua programmi e priorità di intervento per la conservazione e la tutela della biodiversità, quali elementi fondanti e finalità prioritarie della presente legge».

2.131

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 3.

2.132

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 3, sopprimere le parole: «con proprie risorse».

2.133

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4.», comma 3, sopprimere le parole: «con proprie risorse».

2.134

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 3, sostituire le parole: «con proprie risorse» con le seguenti: «sulla base delle disponibilità di bilancio».

2.135

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 3, sostituire le parole: «con proprie risorse» con le seguenti: «con risorse proprie o di privati».

2.136

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 3, dopo le parole: «Le regioni cofinanziano con proprie» inserire la seguente «adeguate».

2.137

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 3, sopprimere le parole: «modalità e criteri oggetto di».

2.138

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4.», comma 3, sopprimere le parole: «e criteri».

2.139

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 3, sostituire le parole: «oggetto di accordi» con le parole: «che sono definiti con accordi».

2.140

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 3, dopo la parola: «accordi» aggiungere la seguente: «operativi».

2.141

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4.», comma 3, sopprimere le parole: «e intese».

2.142

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 3, dopo la parola: «intese» aggiungere la seguente: «operative».

2.143

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 4.

2.144

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ciascun componente del Comitato di cui all'articolo 33 può presentare proposte relative al Piano di sistema».

2.145

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 4, dopo la parola: «presentate», aggiungere le seguenti: «previo verifica dei costi operativi».

2.146

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 4, dopo la parola: «presentate», aggiungere le seguenti: «, qualora supportate dal computo delle risorse necessarie,».

2.147

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 4, sostituire la parola: «comitato» con le seguenti: «Comitato nazionale per le aree protette».

2.148

DE SIANO, PICCOLI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Prima della sua pubblicazione, il Piano è inviato alla Commissione Nazionale UNESCO per l'acquisizione di eventuali osservazioni e pareri al Piano formulati dalla stessa sulla base dei criteri adottati dall'UNESCO e dell'Unione Internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (IUCN) per la salvaguardia del patrimonio naturale. Le osservazioni e i pareri della Commissione sono con testualmente trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

2.149

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 5, dopo la parola: «Entro» aggiungere le seguenti: «e non oltre».

2.150

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «Entro sei mesi» con le seguenti: «Entro un anno» e le parole: «entro i successivi quattro mesi» con le seguenti: «entro i successivi due mesi».

2.151

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «Entro sei mesi» con le seguenti: «Entro nove mesi» e le parole: «entro i successivi quattro mesi» con le seguenti: «entro i successivi tre mesi».

2.152

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

2.153

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».

2.154

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «due mesi».

2.155

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

2.156

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti. «tre mesi».

2.157

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «art. 4», comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

2.158

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi».

2.159

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quattro mesi».

2.160

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5 sostituire le parole: «Entro sei mesi», con le seguenti: «Entro quattro mesi».

2.161

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «otto mesi».

2.162

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

2.163

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5 dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta», aggiungere le seguenti: «in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.164

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 5, sostituire la parola: «presenta» con la seguente: «adotta».

2.165

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 5, sostituire le parole: «entro i» con le seguenti: «entro e non oltre».

2.166

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

2.167

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «otto mesi».

2.168

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con: «trenta giorni».

2.169

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «sei mesi».

2.170

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con: «due mesi».

2.171

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

2.172

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «tre mesi».

2.173

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «durata triennale» con le seguenti: «durata biennale».

2.174

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «ogni sei mesi».

2.175

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «ogni otto mesi».

2.176

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «ogni dieci mesi».

2.177

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 5, sostituire la parola: «annualmente» con le parole: «obbligatoriamente ogni anno».

2.178

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».

2.179

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 5, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «previa intesa».

2.180

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso comma 6, sostituire la parola: «finanziati» con le seguenti: «da finanziare».

2.181

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

2.182

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «16 milioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «16 milioni».

2.183

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

2.184

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 6, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

2.185

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art.4», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

2.186

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4.», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

2.187

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «13 milioni».

2.188

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art.4.», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

2.189

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

2.190

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 6, sostituire le parole: «nel limite di 10 milioni di euro annui» con le seguenti: «nel limite di 12 milioni di euro annui».

2.191

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 6, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «12 milioni di euro».

2.192

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 6, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «9 milioni di euro».

2.193

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo il capoverso comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2018 è incrementato del 10 per cento, rispetto a quanto dovuto applicando la disciplina vigente al 31 dicembre 2017, l'importo che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. I maggiori introiti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, confluiscono nell'apposito capitolo del bilancio di competenza del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare per concorrere al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.**3.1**

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso comma «3-quater.», sopprimere la parola: «esclusivamente».

3.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma «3-quater», sopprimere la parola: «esclusivamente».

3.3

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso comma «3-quater.», sopprimere le parole: «al medesimo».

3.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma «3-quater», dopo le parole: «esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter» inserire le seguenti: «ed in modo particolare ai fini della conservazione della biodiversità».

3.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma «3-quater», dopo le parole: «esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter» aggiungere le seguenti: «con attenzione speciale al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali».

Art. 4.**4.1**

ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

4.2

PEGORER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (*Misure di incentivazione*). – 1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale, in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000', in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

c) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 e con l'obiettivo di mantenere e migliorare la biodiversità delle aree;

d) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;

e) attività sportive compatibili;

f) interventi volti a favorire il risparmio energetico e l'uso di energie rinnovabili;

g) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

h) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;

i) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;

l) restauro e riqualificazione del paesaggio urbano volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

m) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

n) riduzione dei costi del metano e gas naturale per i territori montani.

2. Le Regioni destinano altresì prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse dei programmi regionali per lo sviluppo (PSR) ai territori compresi in un parco nazionale, in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000', in applicazione delle Direttive comunitarie 79/

409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

- a) conservazione di *habitat* e specie selvatiche dipendenti dal mantenimento di attività agricole e zootecniche tradizionali e azioni mirate a mantenere e migliorare la biodiversità delle aree;
- b) attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000;
- c) monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed *habitat* nei siti Natura 2000;
- d) realizzazione di strutture e dotazione di mezzi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica all'agricoltura ed alla zootecnia e per la convivenza con i grandi predatori;
- e) restauro e riqualificazione del paesaggio rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
- f) opere collettive di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio connesse alle attività agricole e forestali ed alla realizzazione di reti ecologiche;
- g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura biologica e biodinamica;
- h) agriturismo;
- i) agricoltura sociale;
- l) promozione delle filiere corte e vendita diretta in aziende agricole del territorio;
- m) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali"».

4.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Misure di incentivazione*) – 1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale, in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000', in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

- a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

- b) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- c) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 e con l'obiettivo di mantenere e migliorare la bio diversità delle aree;
- d) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;
- e) attività sportive compatibili;
- f) interventi volti a favorire il risparmio energetico e l'uso di energie rinnovabili;
- g) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
- h) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;
- i) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
- l) restauro e riqualificazione del paesaggio urbano volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
- m) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
- n) riduzione dei costi del metano e gas naturale per i territori montani.

2. Le Regioni destinano altresì prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse dei programmi regionali per lo sviluppo (PSR) ai territori compresi in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000', in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

- a) conservazione di habitat e specie selvatiche dipendenti dal mantenimento di attività agricole e zootecniche tradizionali e azioni mirate a mantenere e migliorare la biodiversità delle aree;
- b) attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000;
- c) monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat nei siti Natura 2000;
- d) realizzazione di strutture e dotazione di mezzi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica all'agricoltura ed alla zootecnia e per la convivenza con i grandi predatori;
- e) restauro e riqualificazione del paesaggio rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
- f) opere collettive di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio connesse alle attività agricole e forestali ed alla realizzazione di reti ecologiche;

- g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura biologica e biodinamica;
 - h) agriturismo;
 - i) agricoltura sociale;
 - j) promozione delle filiere corte e vendita diretta in aziende agricole del territorio;
 - k) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali"».
-

4.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole da: «Le Regioni» a «parco naturale regionale», con le seguenti: «Una quota dei finanziamenti dell'Unione Europea, di quelli nazionali e regionali, e in particolare dei finanziamenti dei piani operativi regionali (POR), sono destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai territori compresi in un'area protetta,».

4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: «destinano prioritariamente» con le seguenti: «possono destinare».

4.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere la parola: «prioritariamente».

4.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, alinea, sopprimere la parola: «prioritariamente».

4.8

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1 sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

4.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 2», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «della programmazione».

4.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «in un parco nazionale o in un parco naturale regionale» con le seguenti: «in un'area protetta nazionale o regionale».

4.11

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire le parole: «ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco regionale» con le seguenti: «ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco regionale o interregionale».

4.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «previa intesa con i rispettivi enti di gestione».

4.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: «previo intesa» con le seguenti: «previo accordo».

4.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: «per i seguenti obiettivi» con le seguenti: «con le seguenti finalità».

4.15

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «restauro conservativo» con la seguente: «riqualificazione».

4.16

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «restauro» con la seguente: «ripristino».

4.17

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) dopo la parola: «restauro» inserire le seguenti: «risanamento e consolidamento».

4.18

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) dopo la parola: «restauro» inserire le seguenti: «e risanamento».

4.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «conservativo».

4.20

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «restauro conservativo» aggiungere le seguenti: «e riqualificazione».

4.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), dopo la parola: «conservativo» aggiungere le seguenti: «e riqualificazione».

4.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), dopo la parola: «conservativo» aggiungere le seguenti: «e recupero».

4.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art 7», comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «conservativo», aggiungere la seguente: «e accurato».

4.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), sostituire la parola: «storici» con la seguente: «urbani».

4.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art.7», comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «particolare».

4.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «art. 7», lettera a), sopprimere le parole: «le culturale».

4.27

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e culturale» con le seguenti: «storico, culturale e architettonico».

4.28

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione agli edifici più antichi».

4.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle tradizioni artistiche e culturali dei luoghi».

4.30

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» aggiungere le seguenti: «preservando prioritariamente i siti di stazionamento e riproduzione della fauna selvatica».

4.31

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali e restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;».

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

4.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e valorizzazione».

4.33

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «e valorizzazione» con le parole: «, valorizzazione e riqualificazione».

4.34

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali» con le seguenti: «recupero e valorizzazione anche turistica dei nuclei abitati rurali».

4.35

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «abitati».

4.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), dopo la parola: «abitati» aggiungere le seguenti: «e dei casali».

4.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «rurali» aggiungere le seguenti: «, dei fienili e delle stalle dirute quali testimonianze della civiltà contadina».

4.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «con interventi di recupero anche degli immobili rurali in condizioni precarie nei limiti concessi dalle risorse finanziarie».

4.39

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con l'ausilio di materiali originari e adeguati tali da non alterarne l'aspetto originario, anche al fine di tutelare eventuali nidi o dormitori».

4.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) censimento e restauro delle piccole cappelle di campagna, quale testimonianza della religiosità popolare;».

4.41

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera c), alla parola: «opere» premettere le seguenti: «realizzazione di».

4.42

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e idropotabili».

4.43

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dell'acqua».

4.44

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dell'acqua» con le seguenti: «dei corsi idrici».

4.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera c), dopo la parola: «suolo», aggiungere le seguenti: «non edificato».

4.46

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera d), alla parola: «opere» premettere le seguenti: «realizzazione di».

4.47

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera d), sostituire la parola: «ri-qualificazione» con la seguente: «risanamento».

4.48

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «e di riqualificazione» con le seguenti: «, di riqualificazione e di tutela».

4.49

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del territorio».

4.50

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera d), dopo la parola: «territorio» aggiungere le seguenti: «non edificato».

4.51

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera d), dopo la parola: «agricole» aggiungere le seguenti: «, comprensive delle attività connesse,».

4.52

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e forestali».

4.53

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «e l'istituzione di centri recupero fauna».

4.54

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche al fine di salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;».

4.55

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera e), alle parole: «attività culturali», premettere le seguenti: «promuovere e sostenere».

4.56

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera e), dopo la parola: «culturali», aggiungere le seguenti: «e ricreative».

4.57

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera e), dopo la parola: «culturali», aggiungere le seguenti: «ed educative».

4.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «attività culturali», aggiungere le seguenti: «rivolte adulti e bambini».

4.59

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «tutela ambientale», inserire le seguenti: «e della fauna».

4.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e alla valorizzazione».

4.61

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «e alla valorizzazione» con le seguenti: «, alla valorizzazione e alla riqualificazione».

4.62

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «art. 7», al comma 1, lettera f), alla parola: «agriturismo», premettere le seguenti: «promuovere e sostenere l'attività di».

4.63

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al Gomma 1, capoverso comma 1, lettera f), dopo la parola: «agriturismo», aggiungere le parole: «e turismo rurale».

4.64

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «art. 7», al comma 1, lettera g), alle parole: «attività sportive», premettere le seguenti: «promuovere e sostenere le».

4.65

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1 capoverso «Art. 7», alla lettera g), dopo la parola: «sportive» aggiungere la seguente: «pienamente».

4.66

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera g), sostituire la parola: «compatibili» con la parola: «sostenibili».

4.67

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera g), dopo la parola: «compatibili», aggiungere le seguenti: «che non comportano consumo di suolo».

4.68

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escluse quelle che prevedano l'ausilio di mezzi quali autoveicoli e motoveicoli, nonché l'utilizzo di animali».

4.69

DE PIN

Al comma 1, sopprimere le lettere h) e o).

4.70

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) favorire la produzione e l'uso di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico e ambientale;».

4.71

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) favorire la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico e il loro uso;».

Conseguentemente, sopprimere la lettera: «o».

4.72

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera h), sostituire la parola: «favorire» con le seguenti: «promuovere e sviluppare».

4.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera h), sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «promuovere».

4.74

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera i) dopo la parola: «mantenimento» inserire la seguente: «potenziamento».

4.75

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera i) dopo la parola: «mantenimento» inserire le seguenti: «e miglioramento».

4.76

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1 capoverso «Art. 7» alla lettera i) sopprimere la parola: «erogazione».

4.77

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) promuovere la diffusione sull'intero territorio della telefonia mobile e la connettività a banda larga con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;».

4.78

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera l), sostituire le parole: «rete di telefonia mobile e ADSL» con le seguenti: «rete di telefonia mobile e fissa in banda larga e ultralarga».

4.79

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera I), sostituire la parola: «rispettosi» con le seguenti: «rivolti prioritariamente alla tutela».

4.80

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera l) dopo la parola: «rispettosi» aggiungere le seguenti: «delle esigenze della biodiversità e della necessità di evitare ogni disturbo biologico agli animali, nonché rispettosi».

4.81

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera m) anteporre alla parola: «sostegno» le seguenti: «incentivazione e».

4.82

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1 capoverso «Art. 7», alla lettera m) dopo la parola: «sostegno» aggiungere le seguenti: «tecnico e organizzativo».

4.83

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera m), dopo la parola: «territoriale», aggiungere le seguenti: «e urbanistica».

4.84

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «dei Comuni».

4.85

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», lettera n), sopprimere le parole: «restauro e».

4.86

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 7», alla lettera n) dopo la parola: «paesaggio» aggiungere la seguente: «agricolo».

4.87

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera n), sostituire le parole: «urbano e rurale» con le seguenti: «urbano, rurale e marino».

4.88

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «volto al recupero dei connotati identitari del territorio».

4.89

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «dei connotati identitari» con le seguenti: «delle caratteristiche».

4.90

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «dei connotati identitari» con le seguenti: «della fisionomia».

4.91

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «del territorio».

4.92

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera n), sostituire le parole: «del territorio» con le seguenti: «degli insediamenti esistenti».

4.93

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere la lettera o).

4.94

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1 sopprimere la lettera o).

4.95

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 capoverso «Art. 7» sopprimere la lettera o).

4.96

PEGORER

Al comma 1, capoverso «Art. 7.», comma 1, sopprimere la lettera o).

4.97

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la lettera «o» con la seguente:

«o) realizzazione di progetti e programmi territoriali ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a contenuto impatto paesaggistico, che non siano dannosi della sostenibilità ambientale, che siano pienamente conformi alla normativa in materia di protezione ambientale delle azioni proposte a tal fine sul territorio. L'ente parco, in accordo con la o le Regioni sui cui esso ricade, provvede ad individuare i siti più idonei ad ospitare gli impianti e a valutare, con il supporto dell'E-NEA, a tutela dell'area protetta, l'impatto che essi possono avere sull'ambientale in condizioni ordinarie, straordinarie e di emergenza per l'intero ciclo di vita (costruzione, esercizio, dismissione);».

4.98

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1 capoverso «Art. 7», alla lettera o) sostituire le parole: «a basso impatto paesaggistico» con le seguenti: «a impatto zero, sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico».

4.99

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera o) sostituire: «basso impatto paesaggistico» con «impatto ambientale e paesaggistico nullo».

4.100

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera o) sostituire le parole: «a basso impatto» con le seguenti: «senza impatto».

4.101

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera o), sopprimere la parola: «paesaggistico».

4.102

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera o) aggiungere in fine le seguenti parole: «e ambientale».

4.103

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera o), dopo la parola: «paesaggistico», aggiungere le seguenti: «e senza consumo di suolo».

4.104

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera o) aggiungere in fine le seguenti parole: «. Tali fonti non devono comportare un impatto sulla fauna e sulla biodiversità, secondo le valutazioni scientifiche condotte dall'ISPRA».

4.105

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «art. 7», al comma 1, sostituire la lettera «p» con le seguenti:

«p) sostegno all'imprenditoria in agricoltura: promuovendo metodi di gestione idonei a determinare una armonizzazione tra le attività economiche agricole e pastorali ecosostenibili e il territorio sottoposto allo speciale regime di tutela, attraverso strumenti di indirizzo che siano funzionali alla valorizzazione del medesimo, dei suoi prodotti e alla preservazione e conservazione dell'*habitat* protetto, con la finalità anche di evitare uno spopolamento abitativo del territorio e rafforzare il legame delle produzioni con il territorio medesimo e fornire un contributo effettivo alla vita rurale;

p-bis) integrazione delle tradizionali attività di coltivazione e di allevamento con quelle di promozione dei prodotti tipici, del turismo ambientale e dei servizi, con l'obiettivo anche di trarre beneficio dal vantaggio competitivo che l'identità territoriale del parco trasferisce al processo produttivo;».

4.106

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera p), sostituire le parole: «sostegno all’imprenditoria in agricoltura», con le seguenti: «sostegno alle attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale».

4.107

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera p), dopo la parola: «imprenditoria», aggiungere la parola: «giovanile».

4.108

ORELLANA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e pastorizia».

4.109

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «art. 7», comma 1, lettera q), sopprimere la parola: «formative».

4.110

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «in campo».

4.111

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera q), sostituire le parole: «in campo ambientale», con le seguenti: «allo sviluppo sostenibile».

4.112

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera q), dopo le parole: «educazione in campo ambientale», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla conoscenza del patrimonio di fauna e di bio diversità».

4.113

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «e a quelle», con le seguenti: «e alle iniziative e attività».

4.114

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera q) dopo le parole: «alla valorizzazione», inserire le seguenti: «e alla riqualificazione».

4.115

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7.», al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i residenti e per le attività economiche collocate all'interno delle aree protette dei territori montani;».

4.116

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera r) sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «contenimento».

4.117

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «da riscaldamento».

4.118

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera r), dopo la parola: «montani» aggiungere le seguenti: «, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge».

4.119

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) ulteriori iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento».

4.120

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «art. 7», al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis.) realizzazione di interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap».

4.121

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 2.

4.122

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Sopprimere il comma 2.

4.123

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale, del parco naturale regionale e della Rete Natura 2000, in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i soggetti diversamente abili (anziani e portatori di handicap), anche attraverso attività di agricoltura sociale».

4.124

PEGORER

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1, è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale, del parco naturale regionale e della "Rete Natura 2000", in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i soggetti diversamente abili anche attraverso attività di agricoltura sociale».

4.125

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 non è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o del parco naturale regionale. Una quota parte di tali attività poste in essere da soggetti pubblici o privati deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*».

4.126

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente al secondo periodo sostituire le parole: «di tali attività» con le seguenti: «delle attività di cui al comma 1».

4.127

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sopprimere le parole: «singoli o associati».

4.128

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sopprimere le parole: «delle previsioni e».

4.129

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sopprimere le parole: «produttive o».

4.130

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sopprimere la parola: «istitutive».

4.131

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere la parola: «giovanile».

4.132

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sopprimere le parole: «e il volontariato».

4.133

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo la parola: «volontariato» aggiungere le parole: «in campo ambientale».

4.134

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», comma 2, sopprimere le parole: «l'accessibilità e».

4.135

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, sostituire le parole: «fruizione del parco» con le seguenti: «fruizione dell'area protetta».

4.136

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo la parola: «fruizione» aggiungere la parola: «pubblica».

4.137

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo la parola: «handicap», aggiungere le parole: «e per i soggetti svantaggiati».

4.138

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso «Art. 7», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla presente legge, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 10 gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-quater. L'esonero contributivo di cui al comma *2-bis* è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dal 10 gennaio 2018, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, *lignite* e *coke* e dalle accise sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni».

Art. 5.

5.1

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti «1.500.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 500.000 euro annui, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 1.000.000 euro annui, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.2

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con successivo Decreto Ministeriale, da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire «500.000» con «un milione».

5.3

PEGORER

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole «500.000 euro annui», con le seguenti: «1.000.000 euro annui».

5.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «500.000 euro annui» con le seguenti «1.000.000 euro annui».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 sostituire le parole «500.000 euro annui» con le seguenti «1.000.000 euro annui».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole «500.000 euro annui» con le seguenti «1.000.000 euro annui».

5.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 sostituire le parole «con una dotazione di 500.000 euro annui» con le seguenti: «con una dotazione di 900.000 euro annui».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole «500.000 euro annui» con le seguenti: «900.000 euro annui».

5.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire la parola «incentivazione» con la seguente «agevolazione».

5.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole «aree protette», aggiungere le parole «terrestri e marine».

5.9

ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «incentivazione fiscale nelle aree protette» inserire le seguenti: «nazionali e regionali».

5.10

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con

successivo Decreto Ministeriale, da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.».

5.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la parola «iniziative», aggiungere le parole «e comportamenti».

5.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la parola «finalità» aggiungere la parola «istitutive».

5.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole «500.000 euro annui» con le seguenti: «2 milioni di euro annui».

Art. 7.**7.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – (*Misure di incentivazione*). – 1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20% delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale, in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000, in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

c) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 e con l'obiettivo di mantenere e migliorare la biodiversità delle aree;

d) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;

e) attività sportive compatibili;

f) interventi volti a favorire il risparmio energetico e l'uso di energie rinnovabili;

g) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

h) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;

i) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;

l) restauro e riqualificazione del paesaggio urbano volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

m) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

n) riduzione dei costi del metano e gas naturale per i territori montani.

Le Regioni destinano altresì prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20% delle risorse dei programmi regionali per lo sviluppo (PSR) ai territori compresi in un parco nazionale, in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000, in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) conservazione di *habitat* e specie selvatiche dipendenti dal mantenimento di attività agricole e zootecniche tradizionali e azioni mirate a mantenere e migliorare la biodiversità delle aree;

b) attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000;

c) monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed *habitat* nei siti Natura 2000;

d) realizzazione di strutture e dotazione di mezzi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica all'agricoltura ed alla zootecnia e per la convivenza con i grandi predatori;

e) restauro e riqualificazione del paesaggio rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

f) opere collettive di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio connesse alle attività agricole e forestali ed alla realizzazione di reti ecologiche;

g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura biologica e biodinamica;

h) agriturismo;

i) agricoltura sociale;

j) promozione delle filiere corte e vendita diretta in aziende agricole del territorio;

k) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali"».

7.2

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, lettera c) sostituire le parole: «Revisore unico» con le seguenti: «Collegio dei revisori».

7.3

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole: «Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi».

7.4

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le nomine degli organi devono garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di genere».

7.5

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, anteporre alle parole: «nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi.» le seguenti: «esclusivamente nel caso in cui vi sia stato il conseguimento, anche parziale, degli obiettivi di gestione».

7.6

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «3» sostituire le parole: «deve essere» con la parola: «è».

7.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3 dopo: «nelle nomine degli organi deve essere» inserire le seguenti: «escluso chiunque sia in possesso di licenza di caccia e deve essere».

7.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 alla lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: «la rappresentanza» con le seguenti: «un'adeguata rappresentanza».

7.9

PEGORER

Al comma 1, lettera a), capoverso «3.», secondo periodo, sostituire le parole: «la rappresentanza» con le seguenti: «una adeguata rappresentanza».

7.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: «la rappresentanza» con le seguenti: «un'adeguata rappresentanza».

7.11

PEGORER

Al comma 1, lettera a), capoverso «4.», primo periodo, sostituire le parole: «campo ambientale», con le seguenti: «materia naturalistica e ambientale, in particolare di aree protette e tutela della biodiversità».

7.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole: «in campo ambientale» con le seguenti: «specifica in campo ambientale nei settori di attività che competono alla nomina, nonché,».

7.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: «in campo ambientale» inserire le seguenti: «e che non abbiano riportato condanne né essere in possesso di licenza di caccia».

7.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 alla lettera a), capoverso «4» dopo le parole: «in campo ambientale» inserire le seguenti: «e in particolare nel settore delle aree

protette, scelti in considerazione del loro alto livello culturale, e in possesso altresì di comprovata esperienza nelle istituzioni».

7.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole: «soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni» con le seguenti: «soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale e in particolare nel settore delle aree protette, scelti in considerazione del loro alto livello culturale, e in possesso altresì di comprovata esperienza nelle istituzioni».

7.16

DE PIN

Al comma 1, punto 4, dopo le parole: «in campo ambientale» aggiungere le seguenti: «e che abbiano dimostrato esperienza e competenza in materia di aree protette e tutela della biodiversità».

7.17

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1 lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole: «in campo ambientale» con le seguenti: «in campo ambientale e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità».

7.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 alla lettera a), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in campo ambientale», inserire le seguenti: «e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità».

7.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in campo ambientale», inserire le seguenti: «e, in particolar modo, di aree protette e tutela della biodiversità».

7.20

MORONESE, NUGNES

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in campo ambientale», inserire le seguenti: «e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità».

7.21

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), al capoverso comma 4 sostituire le parole: «in campo ambientale», con le seguenti: « in campo ambientale e di tutela del territorio».

7.22

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 8-bis, con il seguente:

«8-bis. Il Consiglio direttiva è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.»

Conseguentemente, al comma 8-ter sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole na-

zionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, tre del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno in rappresentanza del Ministero, uno in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA e uno in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale, e uno del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca o della caccia, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali, della pesca e della caccia nelle aree naturali protette».

7.23

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 8-bis sostituire la parola: «otto» con il seguente periodo: «a 10 per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a 15, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni».

7.24

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 8-bis sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

7.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 lettera a), capoverso comma «8-bis», dopo la parola: «otto» aggiungere, in fine, le seguenti: «i quali non devono appartenere ad organismi di rappresentanza di associazioni venatorie o essere in possesso di licenza venatoria e non devono aver riportato condanne di alcun genere».

7.26

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», dopo la parola: «otto», aggiungere, in fine, le seguenti: «componenti nominati entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione dei membri con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

7.27

PEGORER

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter.», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientali e, in particolare persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali:

1) due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero, e uno, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e i funzionari e gli esperti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

2) uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

3) uno designato dalle associazioni di protezione ambientale».

7.28

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1 lettera a), al capoverso «comma 8-ter.», lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

i. *sostituire le parole:* «che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o», *con le seguenti:* «due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti»;

ii. *sostituire le parole:* «e un componente in rappresentanza», *con le seguenti:* «, un componente in rappresentanza»;

iii. *sostituire le parole*: «, nonché del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza», *con le seguenti*: «uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ovvero anche in rappresentanza»;

iv. *sopprimere le parole*: «finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette».

7.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a) capoverso comma 8-ter, lettera b), prima della parola: «scelti», inserire la parola: «obbligatoriamente».

7.30

DE PIN

Al comma 8-ter, lettera b), sostituire le parole: «che individua un componente in rappresentanza del Ministero», con le seguenti: «che individua un componente di comprovata esperienza in rappresentanza del Ministero quali un biologo, uno zoologo o un botanico».

7.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «8-ter», lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole*: «in rappresentanza del Ministero,» *aggiungere le seguenti*: «un componente in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,»;

2) *sopprimere le parole da*: «nonché del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» *fino alla fine della lettera.*

7.32

NUGNES, MORONESE

Al comma 8-ter lettera b) dopo le parole: «del ministero», aggiungere le seguenti: «un componente scelto tra i docenti delle Università delle regioni interessate».

7.33

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 lettera a), capoverso comma «8-ter», alla lettera b) dopo le parole: «un componente in rappresentanza» sopprimere le seguenti: «delle associazioni scientifiche o».

7.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «associazioni scientifiche» con le seguenti: «università operanti nella regione dove è localizzato il parco».

7.35

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «delle associazioni scientifiche» con le parole: «degli enti di ricerca».

7.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 alla lettera a), capoverso «8-ter», alla lettera b) sostituire le parole: «un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o» con le seguenti: «un componente su indicazione delle Uni-

versità degli studi con sede nelle regioni in cui ricade il parco o, in caso di mancato accordo,».

7.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA» con le seguenti: «un componente su indicazione delle Università degli studi con sede nelle regioni in cui ricade il parco o, in caso di mancato accordo, dell'ISPRA».

7.38

DE PIN

Al comma 8-ter, lettera b) dopo le parole: «un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche», aggiungere le seguenti: «riconosciute a livello nazionale».

7.39

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «un componente in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale» con le seguenti: «un componente su indicazione delle associazioni di protezione ambientale nazionali».

7.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «8-ter», alla lettera b) alle parole: «nonché del Ministro delle politiche agricole» premettere le seguenti: «che siano enti morali e che figurino tra quelle riconosciute dal

Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/86 e successive modificazioni».

7.41

PEGORER

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter.», lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «e della pesca»;

b) *sostituire le parole:* «finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette», *con le seguenti:* «finalizzate a garantire la promozione dell'agricoltura biologica, biodinamica e sociale per una sostenibilità ambientale e delle attività agro-pastorali nelle aree naturali protette».

7.42

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 lettera a), capoverso comma «8-ter», alla lettera b) sopprimere ovunque ricorrano le parole: «e della pesca».

7.43

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 alla lettera a), capoverso «8-ter», lettera b) sopprimere le parole: «e della pesca».

7.44

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 alla lettera a), capoverso «8-ter», alla lettera b) sostituire le parole: «e della pesca» *con le seguenti:* «espressione dell'agricoltura biologica, biodinamica e sociale».

7.45

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «8-ter», lettera b), dopo le parole: «delle associazioni agricole e della pesca» inserire le seguenti: «o della caccia».

Conseguentemente, alla medesima lettera b) del capoverso comma «8-ter», ultimo rigo, sostituire le parole: «e della pesca» con le seguenti: «della pesca e della caccia».

7.46

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «8-ter», lettera b) sostituire le parole: «finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette», con le seguenti: «finalizzate a garantire la promozione dell'agricoltura biologica, biodinamica e sociale per una sostenibilità ambientale delle attività agro-pastorali nelle aree naturali protette».

7.47

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «maggiore sostenibilità» con le parole: «sostenibilità ambientale».

7.48

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», lettera b), dopo le parole: «maggiore sostenibilità» inserire le seguenti: «e incentivazione».

7.49

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire la parola: «attività» con la parola: «aziende».

7.50

ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 10, sostituire le parole: «Revisore unico» con le seguenti: «Collegio dei revisori».

7.51

PEGORER

Al comma 1, lettera d), capoverso «11.» con il seguente:

«11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico vigente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in materia naturalistica e ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da

due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. L'incarico di Direttore è prorogato per il tempo necessario alla conclusione della prevista selezione pubblica per titoli ed esami e alla nomina del vincitore. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

Conseguentemente sopprimere i capoversi 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies.

7.52

PEGORER

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «11.» con il seguente:

«11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in materia naturalistica e ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commis-

sione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 11-ter.

7.53

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Alla lettera d), sostituire il capoverso «11» con il seguente:

«11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

7.54

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11» il primo periodo con il seguente: «11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.55

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11» sostituire il primo periodo con i seguenti: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno due anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

7.56

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «11» sostituire il primo periodo con i seguenti: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in pos-

sesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a quattro anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

7.57

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera d), capoverso «11» sostituire il primo periodo con i seguenti: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di di-

rettore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo, i predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.58

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11» sostituire il primo periodo con i seguenti: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regola-

mentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

7.59

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11», il primo periodo con i seguenti: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

7.60

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11» il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a quattro anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.61

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11», il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea con-

seguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo, i predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.62

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11», il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno

tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda; Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.63

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11», sostituire il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno due anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi

interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.64

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11», sostituire il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.65

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11», il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.66

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «il» con la seguente: «al»;

b) sostituire, al primo periodo le parole: «del parco» con le seguenti: «è affidata la gestione che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il

conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una gara di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico prevalente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La gara è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.67

PEGORER, GUERRA

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «11.» sostituire il primo periodo con il seguente: «11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.»;

b) al capoverso «11.», al quarto periodo, sostituire le parole: «Presidente all'interno di una rosa di tre candidati» con le seguenti «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «Presidente della commissione»;

c) al capoverso «11-ter.», sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con spe-

cifica esperienza in materia naturalistica e ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.»;

d) al capoverso «11-ter.», sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.».

7.68

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire il primo periodo con il seguente: «La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna».

7.69

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso «comma 11», primo periodo, sostituire le parole: «assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente» con le seguenti: «provvede alla gestione amministrativa complessiva dell'Ente».

7.70

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire la parola: «assicura» con la parola: «garantisce».

7.71

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire la parola: «assicura» con le parole: «deve garantire».

7.72

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», primo periodo, sopprimere la parola: «amministrativa».

7.73

PEGORER

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11», al primo periodo, sopprimere la parola: «amministrativa».

7.74

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», alinea, primo periodo, sopprimere la parola: «amministrativa».

7.75

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 alla lettera d), capoverso «11», primo periodo dopo le parole: «Il direttore del parco assicura la gestione» sopprimere la parola: «amministrativa».

7.76

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «11», come sopprimere la parola: «amministrativa».

7.77

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso comma «11», sostituire le parole: «del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura» con le seguenti: «del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente, esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché cura».

7.78

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», al secondo periodo sostituire la parola: «Presidente» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

7.79

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 7», lettera d), capoverso comma «11», secondo periodo, sostituire le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» con le seguenti: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.80

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», quarto periodo, sostituire le parole da: «Presidente all'interno di una rosa di tre candidati» con le seguenti: «Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti al momento dell'indizione del bando. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei quarantacinque giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni,

elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.81

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: «Presidente all'interno di una rosa di tre candidati» con le seguenti: «il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non

espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.82

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), al capoverso, comma «11.», quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

i) sostituire le parole: «Presidente all'interno di una rosa di tre candidati» *con le seguenti:* «dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti»;

ii) sostituire la seguente parola: «scelti» *con la seguente:* «scelto»;

iii) sostituire le parole da: «una commissione tecnica» *sino alla lettera:* «c», *compresa, con le seguenti:* «, da una commissione esaminatrice composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.».

7.83

DE PIN

Al comma 11, lettera d), sostituire le parole: «Presidente all'interno di una rosa di tre candidati» *con le seguenti:* «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, attraverso una selezione pubblica promossa dall'Ente parco per titoli e colloquio».

7.84

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso, comma «11», quarto periodo, sostituire la parola: «Presidente» *con le seguenti:* «Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare».

7.85

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11», quarto periodo, sostituire la parola: «Presidente», con le seguenti: «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare».

7.86

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11», quarto periodo, sostituire la parola: «Presidente» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve essere scelto» e la parola: «scelti» con la seguente: «scelto».

7.87

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», alinea, al quarto periodo si apportano le seguenti modificazioni:

a) periodo aggiungere, dopo la parola: «Presidente» le seguenti: «dell'Ente parco»;

b) dopo la parola: «scelti» aggiungere le seguenti: «per titoli ed esami»;

c) sostituire le parole: «da una commissione tecnica costituita da tre soggetti» fino a: «di presidente della commissione» con le seguenti: «Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti al momento dell'indizione del bando. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conserva-

zione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei quarantacinque giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili».

7.88

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», al quarto periodo, sostituire le parole: «di una rosa» con le seguenti: «di un elenco».

7.89

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11», dopo le parole: «tre candidati», inserire le seguenti: «con comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali».

7.90

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 11, dopo le parole: «nonché di particolare qualificazione professionale», aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla conservazione della natura che competono all'incarico».

7.91

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», alinea, quarto periodo premettere alla parola: «scelti», le seguenti: «, in materia di tutela della biodiversità o di aree protette».

7.92

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», quarto periodo, premettere alla parola: «scelti» le seguenti: «in materia di gestione delle aree protette».

7.93

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», quarto periodo, premettere alla parola: «scelti» le seguenti: «in materia di tutela della biodiversità».

7.94

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 alla lettera d), capoverso «11», quarto periodo sostituire le parole: «scelti» con la seguente: «scelto» e sostituire le parole da: «da una commissione tecnica» fino al fine del capoverso con le seguenti: «nella forma di concorso per titoli ed esame, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti di cui: a) un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche competenze nel settore della conservazione della natura e delle aree protette, che assume le funzioni di Presidente della commissione; b) un esperto nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per specifiche competenze in materia di gestione di pubbliche amministrazioni; c) un esperto nominato dall'Ente parco per specifiche competenze nelle materie indicate nel bando».

Conseguentemente al capoverso 11-ter, sostituire le parole: «Alla selezione pubblica» con le seguenti: «Al concorso pubblico».

7.95

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 11, sostituire le parole da: «a seguito di selezione pubblica» sino alla fine del comma con le seguenti: «a seguito di selezione pubblica nella forma di concorso per titoli ed esame, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti di cui: a) un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche competenze nel settore della conservazione della natura e delle aree protette, che assume le funzioni di Presidente della commissione; b) un esperto nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per specifiche competenze in materia di gestione di pubbliche amministrazioni; c) un esperto nominato dall'Ente parco per specifiche competenze nelle materie indicate nel bando».

Conseguentemente al comma 11-ter, come introdotto dalla Camera, sostituire le parole: «Alla selezione pubblica» con «Al concorso pubblico».

7.96

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», dopo le parole: «tre soggetti», aggiungere le seguenti: «professionalmente qualificati».

7.97

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera a) dopo la parola: «esperti» inserire le seguenti: «in materia».

7.98

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera a), sostituire la parola: «pubbliche amministrazioni» con le parole: «enti pubblici».

7.99

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Alla lettera d) capoverso «11» lettera a) sopprimere le parole: «designato dall'ente parco».

7.100

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Alla lettera d), capoverso «11» alla lettera a) sostituire le parole: «designato dall'ente parco» con le seguenti: «designato dal Ministro per la Semplificazione e per la pubblica amministrazione».

7.101

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b) dopo la parola: «esperti» inserire le seguenti: «in materia» e sostituire le parole: «o tutela» con le parole: «e tutela».

7.102

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b) dopo la parola: «esperti» inserire le seguenti: «in materia».

7.103

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «sviluppo sostenibile» con le parole: «conservazione della natura».

7.104

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «tutela ambientale» con le parole: «conservazione del paesaggio».

7.105

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «tutela ambientale» con le parole: «conservazione della natura».

7.106

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «dall'Ente parco» con le seguenti: «dalla Regione competente per territorio».

7.107

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «11-ter», dopo le parole: «selezione pubblica», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.108

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso comma «11-ter» sostituire la parola: «ambientale» con le seguenti: «in campo ambientale nei settori di attività che competono alla nomina».

7.109

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso comma «11-ter», sostituire la parola: «ambientale» con le seguenti: «ambientale o di tutela del patrimonio naturale o culturale».

7.110

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-ter» sostituire la parola: «ambientale» con le seguenti: «e ambientale quali, in particolare,».

7.111

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-ter» dopo la parola: «ambientale» inserire le seguenti: «di conservazione della natura, comunque sempre necessaria, gestionale,».

7.112

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-ter», sostituire le parole: «esperienza di gestione di aree marine protette» con le seguenti: «persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette con funzioni dirigenziali».

7.113

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-ter», dopo le parole: «marine protette» inserire le seguenti: «con funzioni dirigenziali».

7.114

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-ter», sostituire le parole: «alla vigilanza» con le seguenti: «al controllo preventivo».

7.115

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-quater», sostituire le parole: «sentito il» con le parole: «previo parere del».

7.116

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «11-quinquies», sostituire la parola: «Annualmente» con le parole: «Ogni sei mesi».

7.117

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «11-quinquies», sostituire la parola: «Annualmente» con le parole: «Ogni otto mesi».

7.118

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera d), capoverso «11-quinquies», sostituire la parola: «Annualmente» con le parole: «Ogni dieci mesi».

7.119

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso comma «11-quinquies», sostituire la parola: «performance» con la seguente: «indirizzo».

7.120

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), capoverso «11-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «di competenza» con la seguente: «vigente».

7.121

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 11-sexies., penultimo periodo, sostituire la parola: «neanche» con la seguente: «nemmeno».

7.122

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite».

7.123

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere una struttura tecnico-scientifica, coerente con le caratteristiche ecosistemiche dell'area protetta, una struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione, una struttura legale, una struttura amministrativa e finanziaria, una struttura per le relazioni con il pubblico, una struttura compe-

tente in materia di marketing territoriale, una struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza».

7.124

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, premettere alle parole: «È consentita la mobilità» le seguenti: «La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 31 gennaio 2019 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

a) *capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole: «avvalendosi del supporto dell'ISPRA»;*

b) *aggiungere, dopo la parola ISPRA, il seguente periodo: «Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di una guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata*

del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco».

7.125

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «È consentita» con le parole: «È comunque consentita».

7.126

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «periodiche procedure» con le parole: «procedure annuali».

7.127

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-quater. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con la dotazione minima di una unità di personale ogni mille ettari di superficie. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture di supporto alla sorveglianza da dislocare stabilmente presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti compiti di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti compiti i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».

7.128

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, operanti nella stessa regione a cui appartiene la provincia di provenienza"».

Art. 8.**8.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 dopo le parole: «sono inserite le seguenti: », inserire le seguenti: «non titolari di licenza venatoria, e dai presidenti delle unioni montane dei comuni non titolari di licenza venatoria».

8.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «in entrambe i casi non titolari di licenze venatorie e che non abbiano ricevuto condanne penali».

Art. 9.**9.1**

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, le parole: «una tantum» con la seguente: «annualmente».

9.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 2, capoverso lettera h-bis) sopprimere le parole: «non autorizzato».

9.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera h-bis) aggiungere la seguente:

«h-bis.1) l'utilizzo di fuochi artificiali».

9.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera h-bis) aggiungere la seguente:

«h-bis.1) l'utilizzo di armi da caccia».

9.5

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera a) punto 2) lettera h-ter) sostituire le parole: «lo svolgimento» con le seguenti: «il divieto».

9.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 2, capoverso lettera h-ter) sostituire le parole: «lo svolgimento» con le seguenti: «i limiti allo svolgimento».

9.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 2), dopo la lettera h-ter) aggiungere la seguente:

«*h-quater*) la realizzazione di nuove linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv;».

9.8

ORELLANA, STEFANO

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3.1), inserire il seguente:

«3.1-bis) alla lettera b) dopo le parole: "di miniere", inserire le seguenti: ", di termovalorizzatori"».

9.9

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 3.2), sostituire il capoverso lettera «b-bis)» con la seguente:*

«*b-bis*) nel territorio dei parchi, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati ed i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenziali, conseguenti o connessi, nonché quelli volti ad assicurare le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale»;

b) *al comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso 4, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis».*

9.10

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 3.2), sostituire il capoverso lettera b-bis) con la seguente:*

«b-bis) nel territorio dei parchi, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati ed i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenziali, conseguenti o connessi, nonché quelli volti ad assicurare le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale»;

b) *al comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso 4, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis».*

9.11

ORELLANA, STEFANO

Al comma 1, lettera a), punto 3.2) il capoverso «b-bis)», è sostituito dal seguente:

«b-bis) nelle aree di cui all'articolo 2, le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve le attività estrattive in corso. Le concessioni di tali attività non sono rinnovabili».

9.12

ORELLANA, STEFANO

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso «b-bis)», le parole: «nel territorio dei parchi e nelle aree contigue», sono sostituite dalle seguenti: «b-bis) nelle aree di cui all'articolo 2».

9.13

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso lettera «b-bis)», dopo le parole: «nel territorio dei parchi» sopprimere le seguenti: «e nelle aree contigue,».

9.14

ORELLANA, STEFANO

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso «b-bis)», dopo la parola: «estrazione», inserire la seguente: «coltivazione».

9.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), lettera «b-bis)», sopprimere le parole: «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.16

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, punto 3.2) capoverso «b-bis)», sopprimere le parole: «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), lettera «b-bis)», sopprimere le parole: «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso lettera «b-bis)», sopprimere le parole: «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.19

PEGORER

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso «b-bis)», sopprimere le parole da: «fatte salve» fino a: «strettamente conseguenti».

9.20

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso, lettera «b-bis)», sostituire le parole: «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti» con le seguenti: «fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati ed i provvedimenti autorizzativi ad essi consequenziali, conseguenti o connessi, nonché quelli volti ad assicurare le attività finalizzate all’ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale».

9.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso lettera b-bis), sopprimere le parole: «e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.22

ORELLANA, STEFANO

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso «b-bis)», sostituire le parole: «e quelle ad esse strettamente conseguenti», con le seguenti: «, nonché le relative attività di messa in sicurezza o manutenzione di pozzi esistenti, unitamente al ripristino ambientale».

9.23

ORELLANA, STEFANO

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso «b-bis)», le parole: «e quelle ad esse strettamente conseguenti», sono soppresse.

9.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 lettera a), numero 3.2 capoverso «b-bis», sopprimere le parole: «e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.25

DE PIN

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), alla lettera b-bis), sopprimere le parole: «e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 lettera a), numero 3.2) capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un periodo non superiore a dieci anni;».

9.27

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 lettera a), numero 3.2) capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un periodo non superiore a dieci anni;».

9.28

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso «b-bis)» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un periodo non superiore a 5 anni;».

9.29

ORELLANA, STEFANO

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le concessioni di tali attività non sono rinnovabili».

9.30

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.3), lettera g-bis).

9.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 3.3) sostituire le parole: «è inserita la seguente:» con le seguenti: «sono inserite le seguenti:» e dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:

«g-bis.1) l'uso di mezzi motorizzati fuori strada».

9.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 3.3), dopo la lettera g-bis) aggiungere la seguente:

«g-bis.1) ogni attività che comporti l'uccisione della fauna selvatica».

9.33

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), al punto 3.3) dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:

«g-bis.1) l'utilizzo di quod».

9.34

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3.4).

9.35

DI BIAGIO

*Al comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso «4», dopo la lettera b) inserire la seguente:**«b-bis».*

9.36

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

*Al comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso «4», dopo la lettera b) inserire la seguente:**«b-bis».*

9.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso comma 6 sopprimere le parole: «e, qualora il territorio del parco comprenda siti militari, di concerto con il Ministro della difesa».

9.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 5, capoverso comma 6, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro della difesa» con le seguenti: «sentito il Ministro della difesa».

9.39

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, acquisite le osservazioni formulate dal Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari, o dei Comitati misti paritetici di reciproca consultazione in materia di servitù militari interessati, qualora l'area protetta ricada in più regioni, di cui alla legge 24 dicembre, n. 898, e successive modificazioni».

9.40

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

9.41

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

9.42

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, sostituire le parole: «allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni» con le seguenti: «allo scadere del suddetto termine, entro i successivi quindici giorni».

9.43

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con seguenti: «quaranta giorni».

9.44

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, sostituire le parole: «allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni» con le seguenti: «allo scadere del suddetto termine, entro i successivi venti giorni».

9.45

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, dopo le parole: «di concerto con il ministero della difesa», i seguenti periodi: «In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi».

9.46

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b) numero 2), capoverso «e-ter» sostituire le parole: «rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009» con le seguenti: «stabilendo divieti, restrizioni e prescrizioni per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Na-

tura 2000 e nelle aree naturali protette, sulla base delle Linee guida di indirizzo dettate dal decreto ministeriale del 10 marzo 2015 in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, decreto ministeriale 22 febbraio 2014 ai sensi dell'Articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».

9.47

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «e-ter)», sostituire le parole: «rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009» con le seguenti: «rispettando quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e successive modificazioni, in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».

9.48

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 2), capoverso lettera «e-ter)» dopo le parole: «in attuazione della direttiva 2009/128 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009» inserire le seguenti: «nonché nel pieno rispetto e nella piena applicazione delle direttive "Uccelli" (147/2009) ed "Habitat" (43/95) e delle politiche europee ed internazionali in materia di tutela della biodiversità».

9.49

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al punto 3) sopprimere il comma 1-bis.

9.50

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma «1-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Il piano promuove anche strategie di coesione socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità lenta caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale».

9.51

PEGORER

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «1-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Il piano promuove anche strategie di coesione socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità lenta caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale».

9.52

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma «1-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Il piano promuove anche strategie di coesione socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità lenta caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale;».

9.53

PEGORER

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «1-bis» alle parole: «Il piano promuove» premettere le seguenti: «In coerenza con la Strategia Nazionale per la Biodiversità».

9.54

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso «1-bis» alle parole: «Il piano promuove anche» premettere le seguenti: «In coerenza con la Strategia Nazionale per la Biodiversità».

9.55

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera b), n. 3), capoverso «1-bis» sostituire la parola: «promuove» con le parole: «promuove e incentiva».

9.56

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera b), n. 3), capoverso «1-bis» sostituire la parola: «promuove» con la parola: «favorisce».

9.57

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

9.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire la parola: «strategie» con la parola: «piani».

9.59

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «sviluppo» con la seguente: «coesione»;*

b) *al primo periodo sostituire le parole: «mobilità leggera» con le seguenti: «mobilità lenta caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale».*

9.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), numero 3) al capoverso «1-bis» sostituire la parola: «sviluppo», con la seguente: «coesione» e sopprimere le parole: «delle energie rinnovabili compatibili» nonché sostituire le parole: «leggera e alternativa», con le seguenti: «lenta caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale».

9.61

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «socio-economico».

9.62

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al punto 3) capoverso comma «1-bis», dopo le parole: «funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali» aggiungere le seguenti: «da perseguire anche attraverso l'interdizione dell'attività venatoria in tutte le aree contigue».

9.63

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere la parola: «primaria».

9.64

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3, capoverso comma «1-bis», dopo la parola: «conservazione» aggiungere le seguenti: «della biodiversità vegetale ed animale».

9.65

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «delle risorse naturali» con le parole: «della biodiversità».

9.66

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «preservazione dal» con le seguenti: «limitazione del».

9.67

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «rinaturalizzazione di spazi» con le seguenti: «riqualificazione ambientale degli spazi».

9.68

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3, capoverso comma «1-bis», dopo le parole: «di rinaturalizzazione» aggiungere le seguenti: «di habitat e».

9.69

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa.» con le seguenti: «di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, con particolare riguardo all'economia circolare, al turismo e alle attività economiche ecocompatibili legate alle fonti rinnovabili, all'innovazione tecnologica e allo sviluppo di reti cicloturistiche volte a integrarsi nella rete "Eurovelo"».

9.70

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3, capoverso comma «1-bis», dopo le parole: «di valorizzazione del patrimonio naturalistico» aggiungere le seguenti: «, anche sulla base e con la prioritaria adozione di politiche e misure di convivenza con le altre specie, nonché di prevenzione di ogni eventuale problema».

9.71

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «naturalistico» con la parola: «ambientale».

9.72

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b) numero 3) capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura» inserire le seguenti: «biologica, biodinamica e sociale».

9.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: «economico».

9.74

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: «locale».

9.75

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «a titolo esemplificativo».

9.76

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: «compatibili».

9.77

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «compatibili» con le seguenti: «a basso consumo di suolo».

9.78

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «leggera e».

9.79

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «leggera e alternativa» con la seguente: «sostenibile».

9.80

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «e alternativa».

9.81

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al punto 3), capoverso comma «1-bis» al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «con l'esclusione dei quod».

9.82

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «su base convenzionale».

9.83

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «su base convenzionale» con la seguente: «d'intesa».

9.84

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «in forma singola o associata».

9.85

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «e progetti».

9.86

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo la parola: «valorizzazione», aggiungere le seguenti: «e tutela».

9.87

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «a tal fine».

9.88

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei principi».

9.89

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «a tali fini».

9.90

DONNO, MORONESE

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo il capoverso «1-bis.» inserire il seguente:

«1-bis.1. Al fine di prevenire gli incendi boschivi nelle aree naturali protette, il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare d'intesa con le regioni interessate e su proposta degli enti gestori, predispone un appo-

sito piano per l'applicazione della pratica del fuoco prescritto nelle suddette aree».

9.91

ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma «2-bis)» sostituire le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue.» con le seguenti: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente il parco o l'area contigua».

9.92

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera b), numero 8, capoverso comma «2-bis», sostituire le parole: «residenti nel parco o nell'area contigua» con le seguenti: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua».

9.93

AMIDEI

Al comma 1, lettera b), n. 8), sostituire le parole: «residenti nel parco» con le seguenti: «residenti nei comuni del parco».

9.94

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo la parola: «residenti» inserire la seguente: «ultrasessantenni».

9.95

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo la parola: «residenti» inserire le seguenti: «e votanti».

9.96

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b) numero 8) capoverso «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «fermo restando che nelle aree contigue la densità venatoria, definita puntualmente dall'ISPRA, non può essere superiore a 1/5 di quella dell'Ambito Territoriale di Caccia nella quale ogni area è ricompresa».

9.97

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8), capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» aggiungere le seguenti: «fermo restando che nelle aree contigue la densità venatoria, definita puntualmente dall'ISPRA, non può essere superiore a 1/5 di quella dell'Ambito Territoriale di Caccia nella quale ogni area è ricompresa».

9.98

DE PIN

Al comma 1, lettera b), punto 8, 2-bis, dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue», aggiungere le seguenti: «fermo restando che nelle aree contigue la densità venatoria, definita puntualmente dall'ISPRA, non può essere superiore a 1/5 di quella dell'Ambito territoriale di Caccia nella quale ogni area è ricompresa».

9.99

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 lettera b) numero 8) capoverso «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue.» inserire le seguenti: «In queste ultime è vietato l'esercizio venatorio con l'uso del cane».

9.100

PEGORER

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso «2-bis)», al terzo periodo, dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue.» aggiungere le seguenti: «In queste ultime è vietato l'esercizio venatorio con l'uso del cane.».

9.101

DE PIN

Al comma 1, lettera b), punto 8, «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue», aggiungere le seguenti: «in queste ultime è vietato l'esercizio venatorio con l'uso del cane».

9.102

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» aggiungere le seguenti: «; la presenza di grandi carnivori nel parco o nelle aree contigue costituisce motivo di interdizione per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue stesse».

9.103

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» aggiungere le seguenti: «con la clausola di divieto di caccia per chi esercita la pesca e di divieto di pesca per chi esercita l'attività venatoria».

9.104

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «a condizione che non si siano registrati episodi di bracconaggio nell'ultimo biennio».

9.105

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «laddove le popolazioni di specie particolarmente protette nell'area protetta non abbiano registrato una flessione negli ultimi tre anni».

9.106

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «che abbiano conseguito una buona conoscenza delle popolazioni selvatiche e della biodiversità dell'area protetta».

9.107

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «secondo criteri di rotazione che comportino una stagione venatoria ogni 5 anni per ogni cacciatore».

9.108

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «con il divieto di mobilità venatoria e di permuta con altri cacciatori, pena la decadenza dall'esercizio venatorio».

9.109

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «e a condizione che non abbiano riportato nessuna sanzione dopo il conseguimento della licenza di caccia».

9.110

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» aggiungere le seguenti: «da un periodo non inferiore ad anni venti».

9.111

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» aggiungere le seguenti: «da almeno 25 anni».

9.112

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 lettera b) numero 8) capoverso 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il piano, in attuazione della direttiva 2009/ 128/ CE, prevede, per le aree contigue, divieti, restrizioni e prescrizioni per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, sulla base delle Linee guida di indirizzo dettate dal DM del 10 marzo 2015 in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, DM 22/2/14 ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».

9.113

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera b), numero 8, capoverso comma 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «Il piano, in attuazione della direttiva 2009/ 128/CE» con le seguenti: «Il piano, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2009/128/CE».

9.114

PEGORER

Al comma 1, lettera b), numero 9), capoverso «3.» aggiungere in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferi-

bilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione».

9.115

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera b), numero 9), capoverso comma 5, sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro venticinque giorni».

9.116

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al punto 9, capoverso comma 5, sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro cento giorni».

9.117

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), punto 9), dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici e di ogni altro strumento di pianificazione».

9.118

SIMEONI, DE PIN, VACCIANO, BIGNAMI

Al comma 1, la lettera c), sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Attività di valorizzazione dei parchi nazionali)

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico e di servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; il riconoscimento di ecomusei promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva; l'istituzione di centri di interpretazione del territorio multidisciplinari; l'allestimento di impianti per attività ludiche e sportive, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni; la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, ludiche e sportive, di servizi sociali ed ecomuseali promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva, di biblioteche e opere di restauro di beni naturali e culturali, nonché di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, la cittadinanza attiva, nonché l'accessibilità e la fruizione dei parchi naturali, in particolare per i portatori di *handicap*.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione».

9.119

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 lettera c) numero 2), sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. L'Ente Parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con le Associazioni di protezione ambientale riconosciute e l'AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, ed altri enti od organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso le guide del parco ed il personale e volontari delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, appositamente formati».

9.120

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), capoverso 5, sopprimere la parola: «specifici».

9.121

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma «5», prima periodo, dopo la parola: «formazione», aggiungere la parola: «professionale».

9.122

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera c), numero 2, capoverso comma «5», primo periodo, sostituire le parole: «il titolo ufficiale di guida del parco» con le seguenti: «la qualifica di guida del parco».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

9.123

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», sopprimere la parola: «ufficiale».

9.124

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», secondo periodo, sopprimere le parole: «nel proprio territorio».

9.125

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma «5», sostituire la parola: «interpretazione» con la seguente: «osservazione».

9.126

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera c), numero 2, capoverso comma «5», secondo periodo, sostituire le parole: «Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale,» con le seguenti:

«Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle proprie risorse umane che svolgono attività di guida e di educatore ambientale».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

9.127

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), numero 2, capoverso comma «5», secondo periodo, sopprimere le parole: «od organizzazioni specializzate».

9.128

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», secondo periodo, sopprimere la parola: «professionale».

9.129

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», secondo periodo, sopprimere la parola: «interpretazione».

9.130

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma «5», al secondo periodo dopo le parole: «con altri enti» inserire la seguente: «moralì» e dopo le parole: «organizzazioni specializzate» inserire le seguenti: «di carattere universitario».

9.131

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera c), n. 2), capoverso, «5», terzo periodo, sostituire le parole: «o per regolamentare» con le seguenti: «e per regolamentare».

9.132

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso, comma «5», sostituire la parola: «regolamentare» con la seguente: «consentire».

9.133

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), capoverso, «5», terzo periodo, sopprimere le parole: «in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori».

9.134

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso, comma «5», sostituire le parole: «il contingentamento» con le seguenti: «l'adozione del numero chiuso».

9.135

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), capoverso, «5», terzo periodo, sopprimere la parola: «direttamente».

9.136

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», terzo periodo, sopprimere le parole: «o delle medesime strutture».

9.137

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», terzo periodo, sopprimere le parole: «appositamente formate».

9.138

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera f), numero 8, capoverso, «Art. 32», sostituire le parole: «residenti nel parco o nell'area contigua» con le seguenti: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua».

9.139

ARRIGONI

Al comma 1, lettera f), capoverso, «Art. 32», comma 2, sostituire le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue.» con le seguenti: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente il parco o l'area contigua».

9.140

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera f), capoverso, comma «2», sostituire le parole: «residenti nel parco» con le seguenti: «residenti nei comuni del parco».

Art. 10.

10.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Sopprimere il comma 2.

10.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Sopprimere il comma 2.

10.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Sopprimere il comma 2.

10.4

DE PIN

Sopprimere il comma 2.

10.5

MORONESE, NUGNES

Al comma 2, sopprimere il capoverso «Art. 13-bis».

10.6

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 2, sopprimere il capoverso «Art. 13-bis».

10.7

PEGORER

Sopprimere il comma 2.

10.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», al comma 1 sostituire le parole da: «sono autorizzati» sino alla fine del comma con le seguenti: «sono autorizzati dall'ente Parco su proposta degli enti locali. L'Ente Parco dovrà esprimere il proprio parere entro 60 giorni».

10.9

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, dopo la parola: «competenti» aggiungere le seguenti: «con delibera di consiglio».

10.10

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 13», primo periodo, dopo la parola: «competenti» aggiungere le seguenti: «con delibera di consiglio, approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti».

10.11

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, dopo la parola: «competenti» aggiungere le seguenti: «con delibera di consiglio, approvata a maggioranza assoluta».

10.12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, dopo la parola: «competenti», aggiungere le seguenti: «con delibera di giunta, ratificata dal consiglio comunale».

10.13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, dopo la parola: «competenti», aggiungere le seguenti: «con delibera di consiglio».

10.14

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, dopo la parola: «dandone» aggiungere la seguente: «tempestiva».

10.15

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», dopo la parola: «dandone» aggiungere a seguente: «tempestiva».

10.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», al comma 1 sostituire le parole: «entro 30 giorni» con le seguenti: «entro 90 giorni».

10.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», sostituire le parole: «entro 30 giorni» con le seguenti: «entro 60 giorni».

10.18

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

10.19

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

10.20

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

10.21

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

10.22

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».

10.23

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», secondo periodo, sopprimere la parola: «motivato».

10.24

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 2 capoverso «Art. 13-bis». aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in caso di diniego gli interventi di cui al presente comma non possono essere autorizzati».

10.25

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione».

10.26

ORELLANA, STEFANO

al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Decorso inutilmente tale termine il parere si assume non ostativo. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei dinieghi e dei pareri determinatisi per decorrenza del termine»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Avverso l'autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349».

Art. 11.**11.1**

MORONESE, DONNO

Dopo il comma, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 423-bis del codice penale, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al terzo comma dopo le parole: "sono aumentate" aggiungere le seguenti: "da un terzo fino alla metà";*

b) *al quarto comma sostituire le parole: "della metà" con le seguenti: "dalla metà a due terzi"».*

Art. 12.**12.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Ove ricorrano, sostituire le parole: «una tantum» con la seguente: «annualmente».

12.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, ovunque ricorrano sostituire le parole: «una tantum» con le seguenti: «con cadenza annuale».

12.3

ORELLANA, STEFANO

Al comma 1, ovunque ricorrano sostituire le parole: «una tantum», con le seguenti: «con cadenza annuale».

12.4

PEGORER, GUERRA

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «una tantum», con le seguenti: «con cadenza annuale».

12.5

DE PIN

Al comma 1, ovunque ricorrano le parole: «una tantum», sostituire con le seguenti: «cadenza annuale».

12.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1-bis sostituire le parole: «una tantum», con le parole: «ogni 6 mesi».

12.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: «una tantum» con le parole: «ogni 10 mesi».

12.71

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «1-bis.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: «una tantum», con le parole: «ogni 6 mesi».

12.81

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «1-quater.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1-quinquies sostituire le parole: «una tantum» con le seguenti: «con scadenza semestrale».

12.91

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 1, capoverso «1-quinquies.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I titolari delle concessioni di cui al presente comma cessano comunque l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta a decorrere dal 10 gennaio 2020 e provvedono al ripristino ambientale dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ente parco».

12.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1-sexies sostituire le parole: «una tantum» con le parole: «con scadenza semestrale».

12.111

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «1-sexies.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1-septies sostituire le parole: «una tantum» con le parole: «ogni otto mesi».

12.121

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «1-septies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.13

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 1-octies.

12.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso 1-octies, sostituire la parola: «imbottigliamento» con la seguente: «lavorazione».

12.15

DE PIN

Al comma 1, punto 1-octies, dopo le parole: «acque minerali», aggiungere le seguenti: «e i titolari di concessioni per funivie, cabinovie ed altri impianti a fune».

12.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» sostituire la parola: «ubicati» con le parole: «che si trovano».

12.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» dopo le parole: «in un'unica soluzione» aggiungere le parole: «e successivamente con cadenza annuale».

12.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» dopo le parole: «a titolo» aggiungere le parole: «di risarcimento e».

12.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» dopo le parole: «e a titolo di contributo per le spese» aggiungere le parole: «per la tutela della fauna e della biodiversità».

12.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» sostituire la parola: «naturalità» con la parola: «biodiversità».

12.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» dopo le parole: «e della naturalità» aggiungere le parole: «nonché a titolo di contributo per il ripristino di ecosistemi».

12.21a

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire, in fine, le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

12.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» sostituire la parola: «centottanta» con la parola: «novanta».

12.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» sostituire le parole: «entro centottanta giorni» con le parole: «entro cento cinquanta giorni».

12.24

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, dopo il capoverso «1-octies» inserire il seguente:

«1-octies.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare con cadenza annuale in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura, sono determinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

«1-octies.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum, in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura, sono determinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanze e con il Ministero

dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies, inserire il seguente:

«1-ocites.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare con cadenza annuale in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia si infrastruttura, sono determinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.27

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-decies, con il seguente:

«1-decies. Le modalità dei versamenti di cui ai precedenti commi saranno modificate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione del sistema di pagamento dei servizi ecosistemici».

12.28

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 1-decies.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-

ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-novies, della legge n. 394 del 1991, introdotti dall'articolo 12 della presente legge».

12.281

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sopprime il capoverso «1-undecies».

12.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 1-undecies, sopprimere le parole da: «nonché alle cooperative» fino alla fine del comma.

12.30

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1-undecies, sostituire le parole: «consente l'adesione a» con le seguenti: «prevede l'adesione preferenziale per».

12.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, adotta uno specifico regolamento per stabilire i criteri, le modalità di concessione e di controllo dei marchi degli Enti gestori delle aree protette, al fine di garantire, a parità di prodotto od offerta, omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità».

12.32

ORELLANA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies» aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, definisce apposite linee guida per stabilire criteri e modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire, a parità di prodotto o offerta, omogeneità dei suddetti livelli di qualità, sostenibilità ambientale e tipicità territoriale».

12.33

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1-duodevicies dopo le parole: «riserve naturali» aggiungere le seguenti: «costituite da aree fluviali lacuali e».

12.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1-duodevicies dopo il primo periodo inserire il seguente: «Dal 10 gennaio 2020 non può essere oggetto di vendita la fauna selvatica catturata o abbattuta».

12.35

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies» sostituire le parole da: «Il 70 per cento» fino a: «il restante 30 per cento delle entrate» con le seguenti: «Il 100 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-novies».

12.351

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies», al primo periodo sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

12.36

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies» secondo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e al terzo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

12.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma capoverso «1-duodevicies», secondo periodo, sostituire le parole: «destinato esclusivamente al finanziamento del piano di Sistema, secondo le modalità ivi indicate» con le seguenti: «destinato, secondo le modalità e le finalità di cui alla presente legge, al finanziamento del Piano di Sistema ed in quota parte annualmente stabilita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare per il sostegno al sistema delle aree marine protette».

12.38

PEGORER

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies», secondo periodo, sostituire le parole: «destinato esclusivamente al finanziamento del Piano di sistema, secondo le modalità e le finalità ivi indicate» con le seguenti: «destinato, secondo le modalità e le finalità di cui alla presente legge, al finanziamento del Piano di sistema ed in quota parte annualmente stabilita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare per il sostegno al sistema delle aree marine protette».

12.39

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies», sostituire le parole: «Piano di sistema» con le seguenti: «Programma triennale».

12.40

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma «1-duodevicies» ultimo periodo dopo le parole: «il presente comma si applica» aggiungere la seguente: «anche».

12.41

NUGNES, MORONESE

Al comma «1-duodevicies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore».

12.42

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies» secondo periodo, sopprimere le parole: «e regionali».

Conseguentemente, dopo il comma 1-duodevicies inserire il seguente:

«1-duodevicies.1. Il 50 per cento delle risorse relative alle aree protette regionali, di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-novies, è versato dagli enti gestori alle regioni, ove necessario anche attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, per la costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema. Il restante 50 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori alle finalità di cui al comma 1-duodevicies, terzo periodo».

12.43

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies» secondo periodo, sopprimere le parole: «e regionali».

Conseguentemente, dopo il comma 1-duodevicies inserire il seguente:

«1-duodevicies.1. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette regionali, di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-novies, è versato dagli enti gestori alle regioni, ove necessario anche attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, per la costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori alle finalità di cui al comma 1-duodevicies, terzo periodo».

12.44

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma capoverso «1-quinquiesdecies» sostituire le parole: «e di ecocompatibilità» con le seguenti: «rispondenti a criteri indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto per i relativi ambiti di competenza con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nell'ambito del suddetto decreto Per il rilascio degli marchio degli enti gestori Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individuerà anche le modalità di concessione».

12.45

PEGORER

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», sostituire le parole: «e di ecocompatibilità» con le seguenti: «rispondenti a criteri indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto per i relativi ambiti di competenza con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma per il ri-

lascio del marchio degli enti gestori individua anche le modalità di concessione.».

Art. 13.

13.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 6», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che comunque devono essere prioritariamente improntati all'adozione di metodi non cruenti.».

13.2

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» al comma 7 sopprimere le parole «e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».

13.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, alle parole «per l'esercizio» premettere le seguenti «, ferma restando l'esclusione di ogni metodologia invasiva e non ecologica sugli animali nel territorio del parco a partire dal 1 gennaio 2019,».

13.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, alle parole «per l'esercizio» premettere le seguenti «, basato sul principio che i piani suddetti debbano sempre favorire l'adozione dei metodi ecologici e non cruenti,».

13.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, dopo le parole «e per» inserire le seguenti «il recupero della fauna selvatica attraverso il mantenimento e la gestione dei CRAS, nonché per».

13.6

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7 sostituire le parole: «delle attività previste dalla presente legge» con le seguenti: «di attività di recupero ambientale sul territorio dell'area protetta ove sono verificati le catture o gli abbattimenti degli animali».

13.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, sostituire la parola «esercizio» con la seguente «svolgimento».

13.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, dopo la parola «esercizio» inserire la seguente «incruento».

13.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, dopo le parole «l'esercizio delle attività» inserire le seguenti «relative alla gestione della fauna finalizzate ad escludere i selecontrollori».

13.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, dopo la parola «attività» inserire le seguenti: «a favore dell'ambiente».

13.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, dopo la parola «attività» inserire le seguenti: «di tutela della bio diversità e della fauna».

13.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, sostituire la parola «previste» con la seguente «contemplate».

13.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Deve essere comunque data priorità ai metodi di controllo non cruento in presenza di specie che causino reali problemi, accertati e documentati, nei confronti di altre specie e dell'ambiente».

13.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel pieno rispetto e nell'implementazione delle direttive europee «Uccelli» (147/2009) ed «Habitat» (43/95)».

13.15

DE PIN

Al comma 7, sostituire le parole: «delle attività previste dalla presente legge», con le seguenti: «delle attività previste dalla presente legge, tenendo in debito conto che i piani di cui al comma 2 non hanno alcun carattere prescrittivo per quanto riguarda la finalità di contenimento della fauna selvatica e che il ricorso ai metodi non cruenti è obbligatoriamente prioritario».

13.16

DE PIN

Al comma 7 dopo le parole: «dalla presente legge», aggiungere le seguenti: «che non possono comunque prevedere nessuna forma di intervento nei confronti delle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 e che devono svolgersi nel pieno rispetto e nella implementazione delle direttive Europee «Uccelli» (147/2009) ed «Habitat» (43/1995)».

13.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non possono comunque prevedere nessuna forma di intervento nei confronti delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992».

13.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo in debito conto che i piani di cui al comma 2 non hanno carattere prescrittivo per quanto riguarda la finalità di contenimento della fauna selvatica, ma rientrano nella discrezionalità dell'Ente gestore».

13.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole «in particolar modo per il recupero degli animali selvatici feriti e per le attività dei CRAS locali».

13.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, quali ad esempio l'applicazione prioritaria dei metodi ecologici disponibili,».

13.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole «da subito applicabili in sostituzione a qualsiasi forma di abbattimento o intervento cruento».

13.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, articolo 11.1, capoverso comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole «, tenendo conto che dal 10 gennaio 2019 la fauna selvatica abbattuta nel parco non potrà essere oggetto di vendita».

13.23

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, capoverso Art. 11.1, al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Negli organismi di governance e nel personale delle

piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi».

13.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ricerca condotta dall'ISPRA deve portare alla messa al bando di ogni tipologia di intervento che comporti sofferenza o morte agli animali».

13.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al capoverso comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività di gestione della fauna selvatica di cui al presente articolo devono essere comunque svolte dando priorità ai metodi ecologici non cruenti, garantendo la piena tutela delle specie particolarmente protette ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE e, per quanto attiene gli uccelli selvatici, anche mediante il ricorso all'articolo 19bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

13.26

PEGORER

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Le attività di gestione della fauna selvatica di cui al presente articolo sono svolte dando priorità ai metodi ecologici non cruenti, garantendo la piena tutela delle specie protette ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE e, per quanto attiene la protezione degli uccelli selvatici, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

13.27

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività di gestione della fauna selvatica di cui al presente articolo devono essere comunque svolte dando priorità ai metodi ecologici non cruenti, garantendo la piena tutela delle specie particolarmente protette ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE e, per quanto attiene gli uccelli selvatici, anche mediante il ricorso all'articolo 19-bis della legge 157/92».

13.28

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo il capoverso comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla presente e delle relative aree contigue.

7-ter. Il Fondo di cui al comma 7-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

7-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 7-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

13.29

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura».

13.30

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura».

13.31

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi».

Art. 14.**14.1**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Sopprimere il comma 1.

14.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere la parola: «complessivo».

14.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis, comma 1, sopprimere la parola: «attività».

14.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso, «Art. 16-bis», al comma 1, dopo le parole: «realizzare interventi, attività e progetti» aggiungere le seguenti: «nonché programmi».

14.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere la parola: «istituzionali».

14.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso, «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le parole: «in misura efficiente».

14.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le parole: «in misura efficiente» con la seguente: «efficacemente».

14.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo le parole: «intervenire in misura efficiente» aggiungere la seguente: «ed incisiva».

14.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e gli ecosistemi».

14.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sopprimere la parola: «esclusiva».

14.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sopprimere la parola: «strettamente».

14.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «la sperimentazione» con la seguente: «l'avvio».

14.13

PEGORER

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile» aggiungere le seguenti: «funzionali a sostenere l'azione di conservazione di specie ed habitat a cui gli enti parco e le aree marine protette sono preposti».

14.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sopprimere la parola: «in materia».

14.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «funzionali a sostenere l'azione di

conservazione di specie ed *habitat* a cui gli enti parco e le aree marine protette sono preposti».

14.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «altresì».

14.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «attività e».

14.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere le parole: «mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile».

14.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o di lavoro flessibile».

14.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «35 anni» con le seguenti: «40 anni».

14.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge».

14.22

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 3, sostituire le parole: «L'ente parco trasmette» con le seguenti: «Gli enti parco e le aree marine protette».

14.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 3, sostituire le parole: «10 settembre» con le seguenti: «10 ottobre».

14.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «dei conti».

14.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei conti».

14.26

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

14.27

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «vigilante» con le seguenti: «dell'ambiente e del territorio e del mare».

14.28

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

14.29

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis.», al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

14.30

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis.», al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «nei successivi dieci giorni».

14.31

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis.», al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «nei successivi dieci giorni».

14.32

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis.», al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «nei successivi sette giorni».

14.33

ARRIGONI

Sopprimere il comma 4.

14.34

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 4, dopo le parole: «degli enti» aggiungere le seguenti: «parco e delle aree marine protette».

Art. 15.**15.1**

NUGNES, MORONESE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In tutto il territorio nazionale è vietato a chiunque introdurre in qualsiasi forma la specie Cinghiale (*Sus scrofa*). Gli allevamenti di tale specie sono ammessi con l'esclusiva finalità di uso alimentare secondo criteri e modalità individuate con apposito regolamento dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previo parere della Conferenza Stato Regioni. Detto regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere modalità di allevamento che impediscano e prevengano possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e che consentano una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare».

15.2

DE PIN

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015 n. 221» aggiungere le seguenti: «con l'esclusione degli esemplari ricoverati presso i CRAS – centri recupero animali selvatici».

15.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 dopo le parole: «della legge 28 dicembre 2015 n. 221,» inserire le seguenti: «ad eccezione delle specie selvatiche ricoverate presso i Centri recupero fauna selvatica,».

15.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 sostituire le parole da: «sono individuati» fino alla fine del comma con le seguenti: «è vietato ogni allevamento e immissione di

ungulati, di lepri, fagiani e delle specie già oggetto, nel territorio nazionale, di controllo faunistico, nei parchi e nelle aree contigue, fatta eccezione per gli esemplari ricoverati presso i CRAS».

15.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 sostituire le parole da: «sono individuati» fino alla fine del comma con le seguenti: «è vietato ogni allevamento e immissione di ungulati nei parchi e nelle aree contigue, fatta eccezione per gli esemplari ricoverati presso i CRAS».

15.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 sostituire le parole da: «sono individuati» fino alla fine del comma con le seguenti: «di dismissione degli allevamenti, o della loro trasformazione in CRAS – centri recupero fauna – o in centri di educazione o sensibilizzazione che potranno ospitare, nei limiti e nelle cautele imposti dalle normative vigenti, esemplari non più idonei alloro reinserimento in natura».

15.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 dopo le parole: «Ministero della Salute» inserire le seguenti: «e previo parere vincolante dell'ISPRA»,».

15.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di fughe, anche accidentali, dei capi, e in caso di violazione delle norme sul benessere animale, l'Ente parco dovrà essere risarcito dai titolari degli al-

levamenti per una quota non inferiore a 2.000 euro a capo. Tali fondi verranno utilizzati per opere di sensibilizzazione, educazione e informazione relativa al parco stesso».

15.9

DE PIN

Al comma 1, dopo le parole: «trasformazione alimentare», aggiungere le seguenti: «, è vietato l'allevamento di cinghiali nei parchi e nelle aree contigue».

15.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È vietato l'allevamento di cinghiali nei parchi e nelle aree contigue».

15.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2 dopo le parole: «Il regolamento di cui al comma 1» inserire le seguenti: «dovrà altresì riguardare il divieto di allevamento di ungulati, lepri e fagiani e di immissioni ad eccezione delle specie selvatiche rinvenute ferite e riabilite presso i CRAS, ed».

15.12

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

15.13

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

15.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019 è comunque vietata l'attività di allevamento di cinghiali all'interno delle aree protette e delle aree contigue di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Gli allevamenti in esercizio provvedono alla dismissione dell'attività nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ente parco sulla gestione dei capi allevati».

Art. 16.**16.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo alle parole: «tecnico-scientifica» premettere le seguenti: «di natura».

16.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «tecnico-scientifica» inserire le seguenti: «relativa a tutti gli aspetti sopra richiamati.».

16.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «istruttoria tecnico-scientifica» inserire le seguenti: «entro tempi certi».

16.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «tecnico-scientifica» inserire le seguenti: «a cui possono concorrere anche comitati locali».

16.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «ove necessario» inserire le seguenti: «valutata la complessità della questione».

16.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo sostituire le parole: «con il concorso» con le seguenti: «con la collaborazione ed il contributo».

16.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «con il concorso» inserire la seguente: «coordinato».

16.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «anche con il concorso» inserire le seguenti: «delle associazioni ambientaliste, nonché».

16.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «con il concorso del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente,» inserire le seguenti: «nonché con il concorso, eventuale, del CNR e dell'Accademia dei Lincei».

16.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «per la protezione dell'ambiente» inserire le seguenti: «secondo le competenze specifiche».

16.11

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», sopprimere il comma 8.

16.12

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 18», sopprimere il comma 8.

16.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro 12 mesi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, sulla base della capacità di spesa derivante dalla destinazione ai fini del presente comma del 30 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 2 comma 6 della presente legge, istituisce con proprio decreto uno o più parchi nazionali marini individuati tra le aree marine protette già istituite aventi estensione superiore a 10.000 ha e/o perimetro costiero superiore a 40 km. I parchi nazionali marini sono gestiti da un Ente con gli stessi organi previsti dall'articolo 7 per i parchi nazionali terrestri così come sono le stesse le procedure di nomina comprese quelle del Direttore. I parchi nazionali marini sono tenuti alla predisposizione di un piano del parco e di un regolamento nei termini e nei modi già definiti dalla presente legge per i parchi nazionali terrestri».

Art. 17.**17.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 1, dopo le parole: «marina protetta» aggiungere le seguenti: «nello spirito della presente normativa».

17.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 2», sostituire il primo periodo con i seguenti: «2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area marina protetta è affidata ad un ente con personalità di diritto

pubblico, come disposto dall'articolo 9 della presente legge. All'insediamento degli organi dell'ente si provvede in analogia a quanto previsto dal medesimo articolo della presente legge. Per gli enti gestori già insediati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro il 31 dicembre 2018, agli adempimenti necessari all'adeguamento della loro configurazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

17.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 2, dopo la parola: «associazioni» aggiungere le seguenti: «animaliste e».

17.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire la parola: «sussistano» con le parole: «siano riscontrati».

17.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 2, dopo la parola: «sussistano» aggiungere le parole: «, in modo documentato,».

17.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19» sopprimere il secondo periodo.

17.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 2, dopo le parole: «la gestione» aggiungere le parole: «della stessa area marina protetta».

17.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le parole: «e, qualora il regolamento intervenga sulla disciplina degli usi nelle aree di interesse militare, di concerto con il Ministero della difesa».

17.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 3, dopo le parole: « regolamento intervenga» aggiungere le seguenti: «sulle modalità e».

17.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 3, sostituire le parole: «di concerto con il Ministero della difesa» con le seguenti: «sentito il Ministero della difesa».

17.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministero della difesa» aggiungere le seguenti: «, conside-

rando sempre, e in modo prioritario, le esigenze di salvaguardia degli ecosistemi».

17.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 4, lettera b), dopo la parola: «di» aggiungere le parole: «destinazione autorizzata ad».

17.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 4, lettera b), dopo la parola: «di» aggiungere le seguenti: «interesse per l».

17.14

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 5 lettera d), premettere, alla congiunzione «e» le seguenti parole: «l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente».

17.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 5, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;».

17.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 10, dopo le parole: «marine protette» aggiungere le seguenti: «che necessitano, tutte, di particolare controllo e tutela».

Art. 18.**18.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «aree marine protette» inserire le seguenti: «che costituiscono tutte un prezioso patrimonio naturalistico,».

18.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «aree marine protette» inserire le seguenti: «con priorità per quelle di cui è nota e riconosciuta l'importanza per le caratteristiche degli ecosistemi,».

18.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, dopo le parole: «marina protetta» inserire le seguenti: «di qualunque estensione e rilevanza,».

18.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 5, dopo le parole: «marine protette» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità,».

18.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo il capoverso comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2018 è incrementato del 10 per cento, rispetto a quanto dovuto applicando la disciplina vigente al 31 dicembre 2017, l’importo che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. I maggiori introiti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, confluiscono nell’apposito capitolo del bilancio di competenza del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e sono destinati al potenziamento e alla tutela delle aree marine protette. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

18.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 8, dopo le parole: «marine protette» inserire le seguenti: «, colpite spesso dall’impatto della nautica da diporto,».

18.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, dopo le parole «marina protetta» inserire le seguenti: «, data la rilevanza del ruolo,».

18.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al Direttore dell'area marina protetta si applicano le disposizioni previste per il Direttore del Parco nazionale».

18.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12 sostituire le parole «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti necessari per la partecipazione ai relativi bandi» con le seguenti «Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare con proprio decreto stabilisce le modalità e i criteri per assicurare che la nomina del Direttore garantisca all'area marina le necessarie competenze per la conservazione e valorizzazione dei beni naturali presenti che per una corretta gestione amministrativa ed organizzativa».

18.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, al secondo periodo sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti parole: «In tempi certi, con decreto».

18.11

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

18.12

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «da emanare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

18.13

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «da emanare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

18.14

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

18.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, dopo le parole: «sono stabiliti» inserire le seguenti: «, tenendo prioritariamente conto della competenza in materia di biodiversità,».

18.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, sostituire le parole: «i requisiti necessari» con le parole seguenti: «i titoli, le qualificazioni e tutti i requisiti necessari».

18.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, dopo le parole: «i requisiti necessari» inserire la seguente «con particolare riferimento a quelli scientifici».

18.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, sostituire le parole: «del trattamento economico» con le seguenti: «di un giusto ed adeguato trattamento economico».

18.19

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.», al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto ministeriale è inviato alle

competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della per l'acquisizione del parere.».

18.20

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, aggiungere il seguente periodo: «Al direttore dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore del parco».

18.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 6 sopprimere la parola «prioritariamente».

Art. 19.

19.1

DE PIN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da un'unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di incaricati di un pubblico servizio».

19.2

DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ, PICCOLI

*Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:**«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:**«ob) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.5

PEGORER

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.6

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente:

«il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.7

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-bis».

19.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: «Le funzioni» con le seguenti: «Nel rispetto della primaria finalità delle aree protette, costituita dalla conservazione della natura, le funzioni».

19.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «2-bis» dopo le parole: «Le funzioni» inserire le seguenti: «di controllo e».

19.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «2-bis» dopo le parole: «Le funzioni» inserire le seguenti: «di sorveglianza e».

19.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «2-bis» dopo le parole: «di vigilanza» inserire le parole: «con particolare riferimento alla tutela della biodiversità».

19.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «di vigilanza» inserire le seguenti: «che deve essere opportunamente potenziata a seconda delle singole esigenze».

19.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 2-bis», dopo le parole: «protette regionali», inserire le seguenti: «e nazionali sono assicurate in

modo corrispondente alle caratteristiche e alle necessità di ogni area protetta. Per le aree protette regionali».

19.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 2-bis», dopo le parole: «protette regionali», inserire le seguenti: «anche con finalità antibraccaggio».

19.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 2-bis», dopo le parole: «delle aree protette regionali» inserire le seguenti: «anche con riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi».

19.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 2-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dai guardaparco, il cui numero è quintuplicato ed ai quali viene riconosciuta la funzione di polizia giudiziaria».

19.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», aggiunge in fine il seguente periodo: «Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

19.18

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis. - 1. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale deve essere garantita in modo costante e continuativo ed è esercitata, ai fini della presente legge, dall'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato all'Arma medesima dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della difesa, sono individuate le strutture ed il personale dell'Arma dei carabinieri da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

2-bis. Ai fini del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio e ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-ter. I guardaparco assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC), qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta.

2-quater. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 10, della presente legge"».

19.19

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis. - 1. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.20

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria"».

19.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «2-bis», inserire il seguente:

«2-ter. I guardiaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

19.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «2-bis», inserire il seguente:

«2-ter. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

19.23

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

19.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «comma 2-bis», aggiungere il seguente:

"2-bis. - 1. Il rapporto tra agenti di sorveglianza e territorio protetto non può essere inferiore ad 1 agente ogni 300 ettari».

19.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti» e dopo il capoverso comma «2-bis», aggiungere il seguente:

"2-bis. - 1. Resta ferma la dipendenza funzionale dall'ente parco del personale di sorveglianza dei parchi nazionali"».

Art. 23.**23.1**

ARRIGONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso comma 1 primo periodo, sostituire le parole: «da euro 400 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 150 a euro 30.000»;

al capoverso comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: «a euro 25.000» con le seguenti: «a euro 15.000».

23.2

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 30», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 400 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 600 a euro 60.000».

23.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 1 sostituire la cifra: «400» con la cifra «600».

23.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 1 sostituire la cifra «50.000» con la cifra «75.000».

23.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 1 sostituire la cifra «25.000» con la cifra: «30.000».

23.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 3, alle parole: «in deroga» premettere le seguenti: «valutati, se ricorrenti gli estremi di uccisione o maltrattamento di animali di cui agli articoli 544 bis e ter del codice penale,».

23.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 5, sostituire le parole: «è tenuto» con le seguenti: «è sempre tenuto».

23.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 5 dopo le parole: «è tenuto» inserire le seguenti: «in misura integrale».

23.9

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 30», comma 8, aggiungere, infine, le parole: «e sulla richiesta di intervento statale».

23.10

ARRIGONI

Sopprimere il comma 9.

23.11

DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ, PICCOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 30», sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:

«9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali, nonché in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia di aree protette, nonché nel caso di violazione dei regolamenti di parchi naturali regionali e di disposizioni statali e regionali in materia ambientale.».

23.12

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 30», comma 9, dopo le parole: «nel caso di violazione» aggiungere le seguenti: «delle disposizioni dei piani e».

23.13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 30», comma 9, dopo le parole: «dei regolamenti» aggiungere le seguenti: «, dei nulla osta».

23.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 30», dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Le associazioni animaliste riconosciute si costituiscono parte civile in presenza di reati commessi a danno degli animali nelle aree protette».

23.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 30», dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. L'uccisione, la cattura, l'acquisizione illecita di animali all'interno delle aree protette configura il reato di furto ai danni dello Stato».

23.16

ARRIGONI

Sopprimere il comma 10.

23.17

PUGLIA, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 30», dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 1, articolo 452-quater, punto 3), del codice penale dopo le parole: "ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la

pena è aumentata." aggiungere, in fine, le seguenti: ". Le pene previste dal presente articolo si applicano anche in caso di incendio doloso prodotto in un'area naturale protetta".

23.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 30», dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il disturbo arrecato volontariamente agli animali del parco configura il reato di maltrattamento di cui all'articolo 544-ter del codice penale».

23.19

ARRIGONI

Sopprimere il comma 11.

23.20

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI IGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 30», sopprimere il comma 12.

23.21

ARRIGONI

Sopprimere il comma 12.

23.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 12, al primo periodo sostituire le parole: «è aggiornato ogni due anni» con le parole: «è aggiornato ogni 18 mesi».

Art. 24.**24.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, all'articolo 33, capoverso «comma 2», alla lettera a), sostituire le parole: «Piano di sistema» con le seguenti: «Programma triennale per le aree protette».

24.2

MORONESE

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti, anche avvalendosi dei dati di Carta della Natura, di cui all'articolo 1 della deliberazione 02/12/96 del Ministro dell'ambiente».

24.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 33», al comma 3 sostituire le parole: «da un rappresentante del Ministero» con le seguenti: «da due rappresentanti del Ministero».

24.4

DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ, PICCOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 33», comma 3, dopo le parole: «da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante dell'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede a Venezia, in qualità di osservatore,».

24.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 33», al comma 3 dopo le parole: «da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» inserire le seguenti: «, da un rappresentante delle associazioni di protezione degli animali».

24.6

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 33», al comma 3 dopo le parole: «attività culturali e del turismo» inserire le seguenti: «Nonché da due rappresentanti delle associazioni».

24.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 33», al comma 3, primo periodo, alle parole: «, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN),» premettere la seguente: «o».

24.8

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 33», comma 3, sostituire le parole da: «da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti mon-

tani (UNCCEM) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale» *con le seguenti*: «da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientali e riconosciute a livello nazionale».

24.9

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 33», comma 3, aggiungere, dopo la parola: «(UNCCEM)» le seguenti: «e delle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132».

24.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 33», al comma 3, dopo le parole: «da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM)» aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante dei CRAS, Centri Recupero Animali Selvatici».

Art. 26.**26.1**

BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

26.2

SCILIPOTI ISGRÒ, DE SIANO, PICCOLI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, sottoscritta a L'Aquila il 24 febbraio 2006 con le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Um-

bria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, e individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE-Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

1-bis. Sono obiettivi principali della Convenzione:

a) l'identificazione delle priorità sociali, ambientali, territoriali, di tutela e sviluppo per i settori produttivi (ambiti naturali, ecosistemi, paesaggi, agricoltura, artigianato, foreste), turismo e fruizione, trasporti e infrastrutture, energia, gestione delle risorse;

b) l'identificazione di un programma di azioni finalizzate ad avviare un processo di sviluppo compatibile diffuso nei territori appenninici, ovvero nelle Province in cui ricadono, per una loro valorizzazione;

c) la definizione di un quadro di sviluppo territoriale integrato con le necessità di salvaguardare le peculiarità ambientali e con le vocazioni specifiche delle singole aree secondo dei modelli di sviluppo locale».

26.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «in costante confronto con le associazioni ambientaliste e animaliste,».

26.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome,» inserire le seguenti: «nonché d'intesa con le associazioni di protezione ambientale,».

26.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela» inserire le seguenti: «e il miglioramento della biodiversità».

26.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «per la tutela e valorizzazione» con le seguenti: «per la conoscenza in tutti i suoi aspetti naturalistici, la tutela e la valorizzazione».

26.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «della catena appenninica» inserire le seguenti: «nei suoi aspetti di biodiversità animale e vegetale».

26.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «e individua le modalità operative» inserire le seguenti: «e organizzative».

26.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto» inserire le seguenti: «garantendo un ampio coinvolgimento dell'associazionismo che opera nei territori interessati con particolare riguardo a quello che opera nel campo della

conservazione della natura, della promozione dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale».

26.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «APE-Appennino parco d'Europa,» inserire le seguenti: «assegnando la priorità ai programmi di tutela e di conoscenza del Lupo (Canis lupus),» .

26.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Viene adottato, come simbolo del progetto APE, Appennino parco d'Europa, il Lupo (Canis lupus)».

26.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo» inserire le seguenti: «in applicazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

26.0.1

DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Istituzione dell'area marina protetta delle isole Cheradi
e del Mar Piccolo)*

1. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zona comprendente le "Isole Cheradi", ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 23 Aprile del 1998 "Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto", Allegato 1, scheda 8/d "Valorizzazione delle isole Cheradi", composta dalla riserva naturale comprendente le isole Cheradi e dalla riserva marina comprendente i fondali prospicienti, e al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica degli straordinari ecosistemi marini sommersi del "Mar Piccolo" di Taranto compatibilmente con le attività di mitilicoltura, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera "ee-septies)" è aggiunta la seguente: "ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente"».

Art. 30.**30.1**

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I criteri per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.».

30.2

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le modalità per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell’ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall’articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.».

30.3

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le modalità per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono decise in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell’ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall’articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.».

30.4

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I criteri per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell’ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall’articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.».

30.5

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le modalità per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.».

Art. 31.**31.1**

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «, munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica,» con le seguenti: «, in possesso di specifiche competenze in materia di tutela del paesaggio e di salvaguardia delle risorse paesaggistiche e ambientali, e qualora vi siano beni di interesse culturale o archeologico, di specifiche professionalità del settore, funzionali alla loro preservazione e valorizzazione,».

31.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica», con le seguenti: «di apposita struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nel campo della tutela paesaggistica, acquisito il parere vincolante del soprintendente,».

31.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica», con le seguenti: «di apposita strut-

tura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nel campo della tutela paesaggistica».

31.4

PEGORER

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica», con le seguenti: «di apposita struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nel campo della tutela paesaggistica».

31.5

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica», con le seguenti: «di apposita struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nel campo della tutela paesaggistica».

31.6

DE PIN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica», con le seguenti: «di apposita struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nel campo della tutela paesaggistica».

31.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «della tutela paesaggistica,» inserire le seguenti: «acquisito il parere vincolante del soprintendente,».

31.8

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunica al soprintendente l'atto di assenso», con le seguenti: «si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente».

31.9

DE PIN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunica al soprintendente l'atto di assenso», con le seguenti: «si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente».

Art. 32.**32.1**

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

32.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro cinquanta giorni».

32.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono apportate modificazioni» con le parole: «sono apportate le necessarie modifiche».

32.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «porre nel pieno esercizio delle sue funzioni il Comitato paritetico per la biodiversità e».

32.5

PEGORER

Al comma 1, prima delle parole: «marine protette» inserire le seguenti: «di "Rete Natura 2000" in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni oltre che delle».

32.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alle parole: «marine protette» premettere le seguenti: «di Rete Natura 2000 in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni oltre che delle».

32.7

ARRIGONI

Sopprimere il comma 2.

32.8

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'esito della Conferenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sulle attività svolte».

Art. 33.**33.1**

ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

33.2

ARRIGONI

Sopprimere il comma 1.

33.3

DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ, PICCOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua, con decreto da emanare ogni tre anni, i programmi, le attività, le azioni ed i progetti strategici che il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono realizzare in maniera autonoma e congiunta.».

33.4

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sollecita la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.».

33.5

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sollecita la collaborazione tra il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.».

33.6

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto individua le modalità di collaborazione tra il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando altresì i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.».

33.7

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sollecita la collaborazione tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.».

33.8

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove una sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.».

33.9

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sollecita la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando quali azioni i Comitati possono realizzare in maniera congiunta.».

33.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «individuando i temi strategici da condividere» inserire le seguenti: «, dando priorità allo status e alla tutela della biodiversità,».

33.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «A tale scopo viene promosso un tavolo permanente di confronto con le associazioni ambientaliste e animaliste».

33.12

ARRIGONI

Sopprimere il comma 2.

33.13

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sopprimere il comma 2.

33.14

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sopprimere il comma 2.

33.15

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia"».

33.16

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.17

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia e le aree protette". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.18

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni quattro anni.».

33.19

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.20

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate, i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, e i programmi e le attività in essere, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.21

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia".».

33.22

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale

"Le aree protette e il loro patrimonio ambientale". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.23

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Aree e protette e parchi. Protezione dell'ambiente e sviluppo rurale.". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.24

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Turismo sostenibile e aree protette". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.25

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Le aree protette e le possibilità di una loro promozione attraverso le nuove tecnologie". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.26

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Patrimonio paesaggistico ed ambientale italiano e sua promozione". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.27

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Riserve naturali in Italia e opportunità di una loro promozione attraverso gli istituti di cultura all'estero"». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.28

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare organizza entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni cinque anni.».

33.29

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale dei Presidenti delle Regioni "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.30

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «Per promuovere» inserire la parola: «, sviluppare».

33.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «dai comitati di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e dai contributi recati dalle associazioni animaliste e ambientaliste».

33.33

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, sostituire la parola: «convoca» con la seguente: «è tenuto a convocare».

33.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene regolarmente preceduta da forme di coinvolgimento dei cittadini, che ne assicurino la massima efficacia di azione».

33.35

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È sempre data la massima diffusione all'opinione pubblica dei risultati conseguiti dalla Conferenza nazionale».

33.36

ARRIGONI

Sopprimere il comma 3.

33.37

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'organizzazione della Conferenza di cui al comma 2 si può far fronte anche con le risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti privati.».

Art. 34.

34.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «nel dettaglio», con la seguente «dettagliatamente».

Art. 35.

35.1

DE PETRIS, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera h), alle parole: «e con», premettere le seguenti: «valorizzando la straordinaria rilevanza naturalistica dell’ecosistema».

35.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «e con le strategie» con le seguenti: «e con le misure previste dalle strategie».

35.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «e con», inserire le seguenti: «gli atti propedeutici alla dichiarazione, fissata al 10 gennaio 2019, del Delta del Po come Parco nazionale, nonché con».

35.4

DE PIN

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «aree interne», aggiungere le seguenti: «Entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge viene istituito il Parco Nazionale del Delta del Po».

35.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito il parco nazionale del Delta del Po».

35.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato raggiungimento dell'intesa tra la regione Veneto e la regione Emilia Romagna non preclude l'adozione del decreto legislativo, in particolare modo per ciò che concerne i criteri di cui alla lettera d)».

35.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3 dopo le parole: «raggiungimento dell'intesa», inserire la seguente: «non».

35.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Decorsi novanta giorni dall'invio dello schema di decreto, qualora non sia ancora intervenuta l'intesa con le regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono comunque all'adozione del decreto legislativo».

35.9

ARRIGONI

Sopprimere il comma 5.

35.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata attuazione della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procede all'istituzione del Parco Nazionale del Delta del Po comprendente le aree di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 36.**36.1**

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «quindici mesi», con le seguenti: «tre mesi».

36.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «sei».

36.3

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1 sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «dieci».

36.4

ARRIGONI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché per le fattispecie», fino alla fine del comma.

36.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «nonché», inserire le seguenti: «per l'erogazione di beni primari, con particolare riferimento alla fornitura di acqua ai sistemi urbani, e».

36.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «nonché», inserire le parole: «per la funzione fondamentale di captazione di CO2 e».

36.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Il Ministro dell'Ambiente, anche avvalendosi dell'ISPRA, determina la quantificazione della fissazione di CO2 in termini di benefici per i territori interessati, nonché i relativi oneri finanziari che devono essere corrisposti per tali servizi».

36.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge viene quantificato il valore del servizio rappresentato dalla conservazione della biodiversità, per il quale è previsto il pagamento di un onere finanziario obbligatorio a carico dei soggetti che saranno individuati con apposito provvedimento del Governo».

36.9

DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ, PICCOLI

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

36.10

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 2 sopprimere la lettera n).

Art. 37.**37.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

37.2

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTI ISGRÒ

Sopprimere l'articolo.

37.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Sopprimere l'articolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono, per la Rai, il direttore generale, Mario ORFEO, e il direttore delle relazioni istituzionali, Fabrizio FERRAGNI.

La seduta inizia alle ore 20,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore generale della Rai
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Mario ORFEO, *direttore generale della Rai*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), Maurizio LUPI (*AP-CpE-NCD*) e Pino PISICCHIO (*Misto*), i senatori Salvatore MARGIOTTA (*PD*), Federico FORNARO (*Art.1-MDP*), Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e Francesco VERDUCCI (*PD*), il deputato Giorgio LAINATI (*AP-CPE-NCD*), il senatore Luigi

D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL-DI, GS, MPL,RI*), le deputate Lorenza BONACCORSI (*PD*), Mariastella GELMINI (*FI-PDL*), il deputato Fabio RAMPELLI (*FDI-AN*) e Roberto FICO, *presidente*.

Mario ORFEO, *direttore generale della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Orfeo, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 628/3051 al n. 638/3078, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 22,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 628/3051 al n. 638/3078)*

BOCCADUTRI. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la RAI ha acquisito a titolo oneroso i diritti in esclusiva per la diffusione radiofonica della Nazionale di calcio, che sta disputando gli incontri valevoli per la qualificazione ai Mondiali 2018, per gli incontri dell'Under 21 inerenti al Campionato Europeo, per la finale di Coppa Italia di serie A (Tim Cup) e per le partite casalinghe della squadra italiana finalista della Champions League;

tali diritti acquisiti non sono stati oggetto di alcuna azione di tutela da parte di Radio Rai; infatti, sono diverse le emittenti che trasmettono in contemporanea sul territorio nazionale o pluriregionale tali radiocronache, a titolo esemplificativo e non esaustivo RTL 102.5 e Radio Sportiva;

la Rai, dunque, non sembrerebbe titolare di diritti esclusivi;

si chiede di sapere:

se l'azienda sia a conoscenza di tale situazione e se stia programmando azioni a tutela dei diritti acquisiti in esclusiva.

(628/3051)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In linea generale, i diritti radiofonici sono originariamente concessi in licenza in via non esclusiva dai titolari degli stessi. Ciò avviene per due ordini di motivi: la priorità che gli organizzatori attribuiscono alla diffusione dell'evento sportivo rispetto alla sua commercializzazione (visto il ridotto valore di mercato dei relativi diritti); la complessità di tutelare l'esclusiva dei diritti radio (considerato sia il continuo e rapido sviluppo tecnologico che rende sempre più semplice la diffusione di un prodotto audio, sia l'ingente numero di emittenti radiofoniche presenti sul territorio).

Si riporta di seguito l'elenco degli eventi sportivi citati suddivisi in base alla tipologia dei diritti radiofonici acquisiti:

Diritti in esclusiva

– Accordo RAI/Lega Serie A per Coppa Italia e Supercoppa Italiana, stagioni sportive 2015/2016,

Diritti non in esclusiva

– Campionato Europeo Under 21

– Incontri di qualificazione per i Mondiali 2018 della Nazionale A

– Finale di Champions League disputata da una squadra italiana (al riguardo si segnala che – per regolamento imposto dalla UEFA – i diritti

radiofonici degli eventi che ricadono sotto l'egida della UEFA sono sempre non esclusivi)

Ancora, è da rilevare il tema dell'esercizio del diritto di cronaca radiofonica; questo è ampiamente tutelato dalla normativa e dalle competenti Autorità al punto che, in alcuni casi, le modalità di sfruttamento sono tali da confondersi con la radiocronaca integrale che necessita invece dell'acquisizione di un diritto specifico. Un esempio su tutti è dato dalle partite del Campionato italiano di Calcio Serie A, rispetto alle quali il regolamento per l'esercizio della cronaca radiofonica consente numerosi interventi in diretta per ciascun tempo di gioco (in particolare, le emittenti radiofoniche dispongono di una finestra informativa di 3 minuti ogni 15 minuti di gioco fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei tempi di gara). Sotto il profilo operativo, peraltro, si evidenzia che un monitoraggio tecnico finalizzato a verificare eventuali abusi delle norme sopra richiamate risulta molto complesso, anche alla luce dell'elevato numero di soggetti potenzialmente coinvolti e della continua evoluzione tecnologica (che consente modalità di trasmissione audio fuori dalle postazioni cronaca dedicate, di difficile controllo anche da parte degli organizzatori dell'evento, sportivo e non).

In ogni caso, Rai ha provveduto a segnalare il caso oggetto dell'interrogazione sia all'Agenzia CAA11/UEFA sia alla Lega Calcio Serie A, chiedendo riscontro sull'eventuale titolarità dei diritti da parte delle emittenti citate.

Da ultimo, si evidenzia come la Rai – in occasione della pubblicazione delle Linee Guida per la commercializzazione dei diritti della Lega Serie A, stagioni sportive 2018/2021, sottoposte all'attenzione delle emittenti italiane da AGCOM e AGCM – abbia espressamente ribadito alle Autorità la necessità di rafforzare il controllo da parte degli organizzatori degli eventi per la tutela dei diritti degli assegnatari dei pacchetti radiofonici a pagamento.

TOSATO, CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

il giorno 13 giugno è andato in onda un servizio nel corso della trasmissione Cartabianca in cui la conduttrice ha presentato «un episodio molto grave» messo in atto dalle «guardie carcerarie», etichettando così gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria con il più spregevole degli aggettivi, accaduto presso la Casa Circondariale di Piacenza;

le immagini mostrano un gruppo di agenti che intervengono, secondo quanto prevede il regolamento di servizio, per vincere la resistenza di un detenuto, il cui precedente comportamento non viene però mostrato nel video;

la notizia così presentata, lontana dal fornire una compiuta e corretta informazione, non solo offende la professionalità degli agenti di Polizia Penitenziaria, ma pone addirittura interrogativi sulla legittimità dell'intervento degli operatori, eludendo la normativa di riferimento e per

di più mostra chiaramente i volti degli agenti intervenuti, mettendone a repentaglio la loro incolumità e quella delle loro famiglie;

sebbene il video non dimostri alcuna violenza illecita nei confronti del detenuto, l'incedere della conduttrice sembrava voler sottintendere che la Polizia Penitenziaria svolge il proprio servizio fuori dalle regole, parlando solo marginalmente del fatto che la Procura della Repubblica di Piacenza ha chiesto l'archiviazione del caso e, viceversa, evidenziando che il difensore del detenuto presenterà opposizione;

la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ha l'obbligo di fornire un'informazione basata sui principi di imparzialità, pluralismo e completezza. Nel servizio andato in onda tali principi sono stati completamente disattesi;

si chiede di sapere:

quali azioni intendano mettere in atto per difendere l'onorabilità del Corpo di Polizia Penitenziaria, che è stata minata dal servizio andato in onda il 13 giugno, anche prevedendo al più presto possibile la messa in onda di un servizio, nel corso della medesima trasmissione, in cui si evidenzino il lavoro, le difficoltà e i compiti istituzionali della Polizia Penitenziaria.

(629/3052)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo, si evidenzia come non fosse in alcun modo intenzione della redazione sottovalutare l'opera che ogni giorno viene svolta dal Corpo di Polizia Penitenziaria nelle carceri italiane; ciò premesso, si è comunque ritenuto che il documento in questione potesse avere un suo valore giornalistico: al di là delle verifiche che verranno effettuate dall'autorità giudiziaria (che ha aperto un'inchiesta sul caso), infatti, è sembrato doveroso dare conto di un simile episodio. Inoltre il documento è pubblico e contenuto negli atti dell'inchiesta.

Tutto ciò premesso, con riferimento specifico al servizio, si mette in evidenza come la conduttrice si sia limitata a narrare i fatti senza fare alcun riferimento al comportamento degli agenti o mettere in dubbio che lo stesso non fosse avvenuto nell'ambito delle disposizioni regolamentari. Quanto alla riconoscibilità dei volti, la qualità delle immagini – riprese dalla telecamera di sorveglianza – è tale da rendere tale operazione di fatto impossibile.

Sulla questione dell'uso della definizione di «guardie carcerarie» invece che di Agenti di Polizia Penitenziaria la redazione, nella consapevolezza dell'errore commesso, si è già scusata direttamente con il sindacato U.S.S.P., precisando come lo stesso sia dipeso unicamente da ragioni di tempo.

GASPARRI, GIOVANARDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il prossimo 27 giugno ricorre il 37esimo anniversario del disastro di Ustica, quando un aereo di linea Douglas DC-9-15 della compagnia italiana Itavia, decollato dall'aeroporto di Bologna e diretto a Palermo, si squarciò all'improvviso in volo e cadde nel braccio di mare compreso tra le isole di Ustica e Ponza. Nel disastro persero la vita tutti gli 81 occupanti dell'aereo;

molti aspetti di questa strage, a partire dalle cause, non sono ancora stati chiariti;

la Rai ha previsto per l'occasione una ricca programmazione speciale in cui spicca e prevale lo spazio destinato al sostegno dell'ipotesi del missile quale causa del disastro, smentita in ogni grado del giudizio penale;

non risulta che nella programmazione sia prevista una qualunque forma di contraddittorio o che si dia conto delle conclusioni cui sono giunti i maggiori esperti internazionali, o si dia spazio al documentario del National Geographic, né al libro scritto dall'ex segretario della Commissione stragi, Eugenio Baresi, che racconta aspetti di quella tragedia diversi da quelli proposti da Purgatori ma perfettamente in linea con le sentenze penali;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno spinto la Rai, nella ricostruzione della strage di Ustica, a propagandare una teoria che non ha retto al dibattito e che la Corte di Assise d'Appello di Roma ha bollato come fantascientifica;

se non si ritenga doveroso modificare il palinsesto al fine di garantire una corretta informazione che preveda in primo luogo la separazione dei fatti dalle opinioni e tutte le ipotesi ancora in campo sulle cause della strage.

(630/3053)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai ha programmato lo scorso 27 giugno – in occasione del 37esimo anniversario della strage di Ustica I – una serie di iniziative specifiche, che hanno trattato la questione con la dovuta attenzione e il necessario equilibrio. Nel segnalare che tutte le testate Rai hanno dedicato ampia copertura informativa all'Anniversario, si riepilogano di seguito le specifiche iniziative realizzate ad hoc.

Rai 1: Uno Mattina estate (dalle 7.10) e La vita in diretta estate (dalle 15.35). In particolare, all'interno della Vita in diretta estate è stato trasmesso un servizio che ha ricostruito la vicenda (dall'incidente, alle indagini, ai depistaggi, alle ipotesi...), riportando anche le immagini del museo in cui è conservata la carcassa del DC9 ITAVIA.

Rai 3: (ore 08:00) ha trasmesso un servizio filmato sull'evento

TGR: la redazione della Sicilia, in occasione dell'anniversario del disastro aereo di Ustica, ha dedicato all'evento spazi in tutti gli appuntamenti di informazione, a cominciare da «Buongiorno regione» (7.30). Sono stati inoltre trasmessi servizi dedicati sia alla ricostruzione dell'evento, sia alle inchieste che si sono succedute nel tempo.

Rai Movie: Film «L'estate di Martino» (15.50). Regia di Massimo Natale con Treat Williams, Luigi Ciardo e Matilde Maggio. Nell'estate di Ustica, l'amicizia con un ufficiale americano segna la maturazione per il giovane Martino. Sceneggiatura di Giorgio Fabbri premiata al Solinas 2007.

Rai Storia

Il giorno e la Storia (ore 00.00 e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10).

Ustica, 27 giugno 1980 (19.00 e in replica il giorno successivo alle ore 13.10), in cui si ripercorre la ricerca della verità sull'accaduto.

I-Tigi a Gibellina – Racconto per Ustica (21.10 e in replica il 28 giugno alle 9.10 e il 29 giugno alle ore 6.00) di Marco Paolini.

BOCCADUTRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai*
– Premesso che:

il rispetto degli orari del palinsesto consente agli spettatori di scegliere agevolmente tra i programmi da seguire ed è un elemento caratteristico dell'azienda;

diverse volte, da ultimo nella puntata del 20 giugno, il protrarsi della trasmissione «Cartabianca» non ha consentito l'inizio della trasmissione seguente, «Linea Notte» all'orario previsto;

il conduttore di Linea Notte, Maurizio Mannoni, scusandosi per il ritardo, nella puntata del 20 giugno ha ipotizzato uno sfregio' da parte del programma precedente e ha auspicato che qualcuno intervenga';

si chiede di sapere:

se l'azienda sia a conoscenza di tale situazione e se e in quale modo ritenga di intervenire.

(631/3055)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Martedì 20 giugno 2017 è andata in onda l'ultima puntata di cartabianca serale. La scaletta era molto ricca anche di ospiti proprio per chiudere la serie con un importante ascolto (obiettivo peraltro raggiunto, con 1,2 milioni medi di ascolto corrispondenti ad una quota del 6,2%). In studio era presente il sindaco di Roma Virginia Raggi, che in seguito alla chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma rischiava il rinvio a giudizio per le accuse di falso e abuso d'ufficio; tema, quindi, di grandissima attualità e soprattutto un'esclusiva a tutti gli effetti. Tra i diversi segmenti è da segnalare il collegamento con Andrea Camilleri (che, come è noto, non ama essere presente nei programmi televisivi). Per quanto concerne la gestione dei tempi, il segmento con il sindaco Raggi ha preso più

spazio del previsto, per lo svolgersi dell'intervista; analogamente il collegamento con Camilleri, a causa di difficoltà di carattere tecnico, ha occupato più tempo di quello programmato in scaletta. A questo è da aggiungere l'attacco kamikaze a Bruxelles, di cui la conduttrice ha dato prontamente conto in diretta collegandosi con il corrispondente locale di Rainews e aggiornando in tempo reale i telespettatori sull'evento. La prima parte del programma, in sintesi, è durata più del previsto per le ragioni sopra sintetizzate, e non è stato operativamente possibile recuperare tale sfioramento nella seconda parte. Si è pertanto giunti alla fine del programma con un ritardo di 8 minuti, poi aumentati a 10 per via dei saluti e dei ringraziamenti finali che di prassi concludono un ciclo di messa in onda. Si è trattato, in definitiva, di una giornata densa di contenuti e piena di situazioni giornalmisticamente interessanti che hanno occupato tempi superiori a quelli originariamente previsti; la conduttrice, pur nella consapevolezza delle criticità connesse allo sfioramento, ha ritenuto potesse eccezionalmente risultare prevalente l'esigenza degli ascoltatori di essere aggiornati con completezza sui temi di cui si era occupato il programma.

FICO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

con interrogazione del 1° giugno 2017 Mirella Liuzzi, componente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, chiedeva alla Rai chiarimenti sulle spese effettuate da Monica Maggioni – prima in qualità di direttrice della testata Rainews 24 e, successivamente, in qualità di Presidente della Rai – per la presentazione del suo libro «Terrore mediatico», edito da Laterza;

nell'atto di controllo parlamentare si richiedeva ai vertici aziendali di chiarire se «per i viaggi citati in premessa la Rai abbia corrisposto all'allora direttore di Rainews 24 e attuale Presidente della Rai Monica Maggioni vari importi a titolo di rimborsi spese e indennità di missione o trasferta e di accertare se per i sopraelencati viaggi e per quelli riportati dall'articolo del quotidiano La Verità' (il 17 maggio 2017, *ndr*), Monica Maggioni risultasse in trasferta o in ferie»;

con risposta del 19 giugno 2017, la Rai specificava che «secondo le *policies* aziendali, la partecipazione dei Direttori di Rete o Testata ad eventi pubblici è da considerare in linea con l'incarico ricoperto nella misura in cui si tratti di occasioni nelle quali vengono affrontati temi coerenti con il mandato editoriale assegnato; in tale quadro la presenza di personalità aziendali riconoscibili a dibattiti, conferenze, presentazioni e altre occasioni simili, è dunque ritenuta non solo quale una componente dell'incarico affidato ma, ancor di più, elemento di promozione e valorizzazione dell'immagine della Rai»;

è perciò alla luce di tale «elemento di promozione e valorizzazione dell'immagine della Rai» che la concessionaria del servizio pubblico riconosce di aver sostenuto economicamente «tutte le occasioni di dibattito che prevedevano la presentazione» del libro di Monica Maggioni «Terrore

mediatico», considerate «opportunità coerenti ed utili nell’ottica del mandato editoriale dell’azienda», ciò in quanto il libro è incentrato sulle tecniche di comunicazione dell’ISIS ed è stato perciò considerato «parte di una scelta editoriale divenuta poi comune all’azienda e utile alla valorizzazione» del canale Rainews;

alla luce di quanto riportato dall’azienda, appare dunque utile comprendere se tale valore di un’opera di un dipendente dell’azienda sia stato eccezionalmente riconosciuto a Monica Maggioni nel caso in oggetto, ovvero se si tratti – per così dire – di una prassi aziendale;

allo scrivente il caso in oggetto appare infatti del tutto peculiare, considerato che (anche recentemente) le opere di altri direttori di rete o testata sono state pubblicate con il marchio editoriale di Rai Eri – in edizione esclusiva o in coedizione – mentre «Terrorismo mediatico» di Monica Maggioni è stato pubblicato integralmente da un soggetto terzo;

si chiede di sapere:

per quali ragioni il libro «Terrorismo mediatico», considerati il valore dell’opera in oggetto e la sua stretta connessione con il mandato editoriale assegnato, non sia stato edito da Rai Eri;

se Monica Maggioni abbia richiesto e con quali precise motivazioni l’autorizzazione a partecipare agli eventi di presentazione del proprio libro e se, in caso affermativo, abbia richiesto e con quali precise motivazioni la copertura delle spese di vitto, alloggio, trasporto ovvero di qualunque altra spesa connessa agli eventi di presentazione del libro «Terrore mediatico»;

chi abbia autorizzato la partecipazione agli eventi di presentazione del libro in oggetto e chi, successivamente, abbia autorizzato le spese per le presentazioni del libro «Terrorismo mediatico», sia quelle svolte da Monica Maggioni in qualità di direttrice di Rainews 24, sia quelle svolte in qualità di Presidente della Rai (quali, ad esempio, le presentazioni di Pescasseroli e Ferrara avvenute, rispettivamente, il 20 agosto 2015 e il 5 ottobre 2015);

se la copertura delle spese per le presentazioni del libro «Terrore mediatico» – considerate «opportunità coerenti ed utili nell’ottica del mandato editoriale dell’azienda» – costituisca un precedente oppure rientri in una prassi aziendale, e in quest’ultimo caso quali siano i precedenti più recenti di opere pubblicate da giornalisti della Rai con editori terzi ma le cui presentazioni siano state fatte a carico dell’azienda;

se l’Ufficio Stampa Rai abbia contribuito in qualsiasi misura alla promozione o comunicazione di una delle diverse presentazioni del libro «Terrore mediatico», effettuate da Monica Maggioni prima in qualità di direttrice di Rainews 24 e poi di Presidente della Rai.

(632/3056)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

I casi citati nell’interrogazione di cui sopra rientrano nella fattispecie della partecipazione da parte di dipendenti Rai a convegni, incontri,

tavole rotonde, dibattiti e conferenze; tali fattispecie sono – con riferimento ai Direttori – regolate da normative e prassi aziendali. In tale contesto, la partecipazione ad eventi e dibattiti sul tema dell'ISIS da parte dell'allora Direttore di Rai News24, avvenuti a seguito della sua scelta di non trasmettere più i video integrali di propaganda dell'Isis e della pubblicazione del libro «Terrore mediatico», che dava conto in un contesto di analisi e ricerca di tale decisione, fu ritenuta parte stessa di una scelta editoriale divenuta poi comune all'azienda, come dimostrano i numerosi interventi sui media e lo stralcio dell'intervento dell'allora Direttore generale Rai, Luigi Gubitosi, di fronte alla Commissione Parlamentare per i Diritti e i Doveri relativi ad Internet del 30/03/2015. Ciò premesso, e ribadita la coerenza con il mandato editoriale delle azioni oggetto dell'interrogazione, si tiene a precisare in questa sede, per maggior chiarezza, il dettaglio delle trasferte effettuate in correlazione alla presentazione del libro «Terrore Mediatico». Innanzitutto, nessuna trasferta relativa all'oggetto è stata effettuata dalla dottoressa Maggioni a spese della Rai nel periodo della sua Presidenza. Secondariamente, degli otto incontri pubblici sulla tematica del libro effettuati nel periodo di Direzione di Rai News 24, ribadito tutto quanto in premessa:cinque non hanno comportato alcun esborso per Rai; uno (Polignano) non ha comportato per Rai alcun pagamento di trasporto, vitto o alloggio; uno (Milano) ha comportato il pagamento del solo viaggio di andata in treno; uno (Torino) non può certo essere considerata trasferta all'esclusivo fine della discussione sulle tematiche del libro, trattandosi di una presenza ben più ampia (tre giorni) del Direttore di Rai News24 nel contesto delle attività della Rai al Salone del Libro che vedono infatti ogni anno molte figure aziendali coinvolte in attività coerenti con il proprio ruolo.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

il 23 giugno 2017 il Consiglio di amministrazione della Rai ha approvato la delibera con cui è stato rinnovato il contratto in esclusiva per quattro anni al conduttore Fabio Fazio che, come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, ammonterebbe a circa 11 milioni e 776 mila euro, ovvero 2,8 milioni annui circa, mentre quello precedente era di 1,8 milioni di euro annui;

il contratto in questione, che ha conosciuto un vertiginoso aumento rispetto al precedente, è da considerarsi, ad avviso dell'interrogante, contra legem poiché il Consiglio di amministrazione della Rai ha palesemente violato quanto previsto dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sul limite retributivo di 240.000 euro annui da applicare ai contratti di collaborazione e di natura artistica;

con l'approvazione della delibera citata il Consiglio di amministrazione della Rai ha altresì violato la delibera precedente, adottata lo scorso 4 giugno 2017, attraverso la quale è stata prevista una riduzione dei compensi in misura almeno pari al 10% che, senza alcuna ragione, fissa un

limite dei compensi delle *star* difforme rispetto a quanto stabilito dalla summenzionata disposizione di legge;

come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, sembrerebbe che la Rai abbia siglato un contratto sia con Fabio Fazio e sia con una società che verrà fondata dallo stesso conduttore che deterrà il *format* di *Che tempo che fa*;

nello specifico sembrerebbe che il contratto con Fazio ammonterebbe a 2.240.000 euro l'anno (8.960.000 euro complessivi) per realizzare 32 prime serate della domenica e 32 seconde serate il lunedì su Rai 1 a cui si aggiungono i 2.816.000 euro che la Rai pagherebbe alla società di Fazio per i diritti del *format*;

quanto appena riportato evidenzia che l'affidamento delle produzioni esterne da parte della Rai avviene in assenza di regole e procedure puntuali e che la selezione dei fornitori piccoli e medi da parte della medesima Società viene svolta in violazione dei principi di trasparenza ed equità;

ad avviso dell'interrogante oltre alla violazione di legge si ravvisa una evidente lesione del principio di trasparenza poiché la delibera citata oltre a non essere stata pubblicata non è nemmeno pervenuta ai membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, principale organo di controllo del Parlamento sulla tv di Stato;

la pubblicazione della citata delibera è un atto dovuto ai contribuenti e servirebbe a fare maggiore chiarezza a fronte delle indiscrezioni che sono apparse sulla stampa e sul *web* svelando i dettagli del rinnovo del contratto del conduttore Fabio Fazio;

il miglioramento della qualità di un servizio pubblico pagato dai cittadini attraverso il canone passa necessariamente attraverso la responsabilizzazione dei gestori del medesimo servizio e che garantire trasparenza è un aspetto fondamentale per responsabilizzare a pieno i vertici Rai;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non ritengano necessario fare chiarezza circa l'attuale contratto che lega il conduttore Fabio Fazio all'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo rendendo pubblica la delibera con cui è stato stabilito il rinnovo del contratto stesso.

(633/3059)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Sotto il profilo dei contenuti, l'accordo con Fazio prevede: contratto di esclusiva per quattro stagioni televisive che prevede le prestazioni artistiche relative a 32 prime serate e 32 seconde serate del programma «*Che tempo che fa*» e/o programmi analoghi oltre a eventuali ulteriori prestazioni artistiche relative a prime serate di intrattenimento (serate evento o cicli), prime serate di carattere istituzionale e al Festival di Sanremo; contratto con la società di produzione per l'acquisizione della licenza sul *format* per quattro stagioni televisive in funzione dell'affidamento

alla società stessa della realizzazione in regime di appalto parziale del programma «Che tempo che fa» e contestuale affidamento dell'appalto parziale per la realizzazione del programma per la stagione 2017/2018. Su questo specifico aspetto, pur trovandosi in presenza di una nuova società di produzione, Rai ha proposto e ottenuto di continuare a realizzare il programma negli studi del Centro di Produzione di Milano avvalendosi quindi delle sue professionalità e risorse. Ancora, sono state richieste e ottenute specifiche garanzie sull'affidabilità tecnico-organizzativa della costituenda società; in particolare sul punto lo stesso artista Fabio Fazio è garante e quindi risponde in prima persona anche delle obbligazioni assunte dalla sua società.

La Rai ha ritenuto opportuno procedere all'approvazione del contratto per le seguenti principali motivazioni: editoriali: intercettare un pubblico ancora più vasto di quello fidelizzato in questi anni su Rai 3 mantenendo le caratteristiche di qualità ed autorevolezza del programma, con l'obiettivo di consolidare ed arricchire il profilo dell'offerta della Rete principale della Rai, potenziare e differenziare la sua offerta di intrattenimento puntando su un programma consolidato, un unicum nel suo genere tanto da diventare un vero e proprio marchio, che fin dal suo esordio nel 2003 nella fascia di access del weekend di Rai 3 ha saputo evolversi trovando una formula vincente di intrattenimento culturale capace di coniugare gli ascolti con qualità, identità, credibilità e autorevolezza nei confronti del pubblico e del mondo della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni e della società; economiche: innestare su Rai 1 un programma di prima serata con un costo totale pari a meno della metà di quello mediamente sostenuto per le prime serate di intrattenimento trasmesse su Rai 1, e con un ricavo pubblicitario che si colloca su livelli significativamente superiori.

Per quanto attiene alla tematica della pubblicazione della delibera sul sito, la Rai si attiene alle disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 220, che all'art. 2 introduce «il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale ... per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione» e individua specificamente i dati che devono essere pubblicati sul sito internet della società.

ROSSI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

domenica scorsa, 25 giugno, in seconda serata, sono andate in onda sui tre principali canali Rai ben tre produzioni sugli esiti dei ballottaggi nel nostro Paese: una su Rai1, un'altra su Rai2 e l'altra su Rai3;

pur concordando sulla rilevanza dell'evento, la sovrapposizione e concorrenza tra canali dello stesso gruppo appare contraria al buon senso di una programmazione differenziata che sarebbe auspicabile all'interno dello stesso gruppo editoriale ed è uno spreco di denaro pubblico;

essendo iniziata ad aprile la nuova concessione, assegnata senza aver stabilito alcun obbligo per il concessionario, senza un piano news,

senza unificazione delle redazioni come avviene in ogni parte d'Europa e senza definizione del contratto di servizio, dai fatti sembra che proprio nulla sia cambiato rispetto alla vecchia concessione e che gli sperperi in produzioni identiche sia rimasto tale e quale alla precedente amministrazione;

si chiede di sapere:

se sullo stesso tema siano stati prodotti altri programmi sui canali Rai, ad esempio su Rai News 24, e cos'altro sulle radio dell'azienda;

quale sia la necessità di produrre programmi similari su canali dello stesso gruppo;

quante siano state le persone utilizzate per le programmazioni, canale per canale, e il loro totale;

che posizione intenda prendere l'azienda su questi fatti e se si ritiene che questa sarà la nuova Rai che produce non meno di tre programmi identici in concorrenza fra loro.

(634/3060)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La programmazione speciale dedicata il 25 giugno scorso ai risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali è stata costruita reiterando, in una logica di continuità sequenziale, il modello adottato per il primo turno dell'11 giugno, così articolato:

Rai 1 (22.50-1.37): «Speciale Porta a Porta», in collaborazione con il Tg1;

Rai 3 (22.50-1.43): «TG3-Linea Notte». Nella pausa di «Linea Notte» (24:00-24:08): «TGR Speciale amministrative», nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale

Rai 2 (23.48-24.03): «TG2 Speciale Elezioni amministrative».

Questa modalità di programmazione, che deriva da una prassi ormai consolidata, adottata nelle consultazioni elettorali amministrative degli ultimi anni si fonda su un'offerta composta da un mix di programmi caratterizzati da modelli e linguaggi differenziati di analisi/approfondimento, rivolti a target di pubblico diversificati:

quelli più ampi di Porta a porta/Tg1 tipici della Rete ammiraglia, da un lato; quelli di «Linea Notte» e di Rai 3 dall'altro; il racconto ed il focus «local» propri della mission della TGR; la copertura «flash» del TG2 con una finestra di 15 minuti in terza serata.

ROSSI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

si è svolta il giorno 25 giugno scorso, la gara del GP d'Azerbaijan a Baku, ottava tappa del Mondiale F1 2017;

la gara è andata in onda in diretta su Sky alle ore 15.00 e su tutti i media nonché siti e social, sono state rese note le classifiche;

la gara è stata trasmessa in differita su Rai2 alle 21.10;

l'impostazione della trasmissione della Rai, i commenti, i vari collegamenti hanno fatto credere agli utenti che la gara fosse in diretta e non in differita. Questo metodo di proporre le repliche sportive, trae certamente in inganno il telespettatore che, se non ben informato, crede di guardare una diretta tv. Altresì crea discredito all'azienda tra gli utenti che sono a conoscenza che si tratta di differita registrata e che il passaggio in diretta in realtà è andato in onda su un'altra rete, anche se a pagamento;

il modo di gestire la telecronaca con frasi del tipo «....sta per partire il Gran premio di ...», «.... ci colleghiamo con il nostro inviato!....», senza una chiara evidenziazione del fatto che la telecronaca è in realtà in differita, non costituisce una gestione trasparente delle trasmissioni da parte dell'azienda del servizio pubblico. In assenza di una costante evidenziazione del fatto che la trasmissione è in differita, l'utente finale, che magari si è collegato in un momento successivo all'inizio della trasmissione, non può che essere ingannato da questo comportamento;

il servizio pubblico, che percepisce miliardi di euro dai contribuenti, deve essere sempre e totalmente trasparente;

si chiede di sapere:

chi abbia autorizzato questa messa in scena e presa in giro degli utenti;

se questa differita, mascherata da diretta, sia considerata programma di servizio pubblico o programma commerciale;

quale sia il costo dei diritti acquistati e da chi siano stati acquistati;

i costi relativi al personale impegnato dalla Rai e a eventuali *services* esterni;

quante persone della Rai sono andate a seguire la gara in Azerbaijan;

come intenda comportarsi l'azienda nelle prossime gare e se ritenga che sia ancora necessario acquistare diritti per la differita.

(635/3061)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La programmazione relativa alla F1 – ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 del Contratto di servizio 2010-2012 – rientra nell'ambito del genere predeterminato «Informazione e programmi sportivi» di cui al punto d) del comma 2 del succitato articolo 9; in tale quadro, come previsto nello schema approvato dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 47 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, i relativi costi sono inseriti nell'Aggregato A del bilancio redatto con la contabilità separata.

La trasmissione in differita di metà dei gran premi di F1 (gli altri sono in diretta) avviene regolarmente e con la stessa modalità da cinque anni, dal 2013. La trasmissione è regolata da un contratto con F.O.M. (la società organizzatrice) che stabilisce regole tassative. La violazione di tali regole (ad esempio divieto di tagliare o interrompere la gara, embargo di

almeno tre ore prima della messa in onda) costringerebbe Rai al pagamento di penali.

Inoltre il modello attuale di telecronaca risulta essere quello maggiormente gradito al pubblico, che chiede, attraverso i social, di non diffondere notizie sul gran premio nei telegiornali proprio per vivere la differita come se fosse una diretta. Non a caso, proprio la differita del gran premio di Baku è stata la trasmissione con il più alto ascolto della serata di domenica 25 giugno facendo registrare un ascolto molto elevato, con una media di 2.785274 spettatori per uno share medio del 14,43%.

Da ultimo si evidenzia che a Baku – per la realizzazione dei programmi collegati al Gran Premio – erano presenti per Rai: un giornalista, un operatore e un montatore.

ROSSI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Rai ha avuto una nuova concessione dal Governo in data 27 aprile;

detta concessione e la relativa convenzione sono prive di qualsiasi obbligo da parte del concessionario mentre, per normativa nazionale ed europea, sulla concessione, gli obblighi andavano stabiliti contestualmente al rilascio della stessa;

la concessione è stata invece rilasciata, rimandando ad atti successivi senza alcuna definizione dei tempi il piano *news*, editoriale, industriale e in particolare la definizione del contratto di servizio tra Governo e Rai;

detta concessione ha un valore di 20 miliardi di euro di denaro pubblico prelevato ai cittadini direttamente dalla bolletta elettrica;

non esiste nessuna trasparenza da parte del concessionario su quali siano definibili i programmi di servizio pubblico e quali quelli commerciali;

l'Europa ha indicato che i programmi commerciali debbano essere nettamente distinti da quelli finanziati dal canone;

le norme italiane vietano nelle società pubbliche o controllate compensi superiori ai 240 mila euro annui;

la Rai ritiene che in caso vi siano artisti che determinano importanti ritorni pubblicitari sia doveroso cercare di tenerli legati all'azienda anche consentendo loro contratti che non rispettano i limiti imposti dalle attuali normative in termini di tetto ai compensi;

è stato stabilito che il programma condotto da Fabio Fazio abbia un valore commerciale che motivi un contratto di 11.2 milioni di euro;

detto programma riceve benefici dal canone di abbonamento dei cittadini italiani ma riceve altresì, da quanto dichiarato, importanti contratti pubblicitari. Questa situazione evidenzia un palese vantaggio competitivo di Rai verso altri soggetti che avrebbero proposto a Fabio Fazio di andare a condurre un programma sulle loro reti. Infatti, così come dichiarato dalla Presidente Maggioni, la Rai ha dovuto rispondere a tali proposte, peraltro non è noto da parte di chi e a quali condizioni, firmando un

nuovo contratto con Fazio perché l'eventuale perdita del programma avrebbe determinato, secondo la Presidente, una situazione di grave pregiudizio per la Rai. Pertanto viene confermato dalle dichiarazioni della Presidente Maggioni che la Rai con il denaro pubblico, che è a tutti gli effetti un aiuto di Stato, si approfitta del vantaggio competitivo, derivante dal canone e dall'introduzione nel programma di spazi pubblicitari, che danneggia i concorrenti privati;

si chiede di sapere:

se il programma di Fabio Fazio sia considerato dalla Rai di servizio pubblico o commerciale;

se i costi previsti per il conduttore Fabio Fazio siano differenziati dai costi della società di produzione;

quale sia la società di produzione e cosa comprenda il contratto;

se sia stato valutato di utilizzare il personale della Rai, anziché appaltare tutto il programma ad un soggetto esterno, per la produzione, regia, montaggi e ogni altra forma di apporto tecnico professionale che il personale Rai è in grado di offrire al pari e meglio di altri soggetti esterni;

quale sia l'importo di canone destinato a questa produzione e se sia previsto anche l'inserimento della pubblicità;

nel caso in cui sia previsto un introito pubblicitario, quale sia l'obiettivo di raccolta sul programma da parte di Sipra e i prezzi di vendita;

in quale modo sia valutato il fatto che da una parte è approvato dal Consiglio di amministrazione un contratto che travalica la normativa sul limite ai compensi e dall'altra è consentita la vendita di pubblicità all'interno del programma;

quale sia la percentuale di costo addebitato a introiti derivanti da canone e quale quella derivante dall'introito da spazi pubblicitari;

come vengano apposti a bilancio il costo e i ricavi di detto programma, vista la trasparenza richiesta dall'Europa di separazione contabile che dovrebbe diventare, specie con la nuova concessione, una separazione funzionale.

(636/3066)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il programma «Che tempo che fa»– ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 del Contratto di servizio 2010-2012 – rientra nell'ambito del genere predeterminato «Informazione e approfondimento generale» di cui al punto a) del comma 2 del succitato articolo 9; in tale quadro, come previsto nello schema approvato dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 47 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, i relativi costi sono inseriti nell'Aggregato A del bilancio redatto con la contabilità separata.

Sotto il profilo dei contenuti, l'accordo con Fazio prevede anche un contratto con la società di produzione per l'acquisizione della licenza sul format per quattro stagioni televisive in funzione dell'affidamento alla società stessa della realizzazione in regime di appalto parziale del pro-

gramma «Che tempo che fa» e contestuale affidamento dell'appalto parziale per la realizzazione del programma per la stagione 2017/2018. Su questo specifico aspetto, pur trovandosi in presenza di una nuova società di produzione, Rai ha proposto e ottenuto di continuare a realizzare il programma negli studi del Centro di Produzione di Milano avvalendosi quindi delle sue professionalità e risorse. Ancora, sono state richieste e ottenute specifiche garanzie sull'affidabilità tecnico-organizzativa della costituenda società; in particolare sul punto lo stesso artista Fabio Fazio è garante e quindi risponde in prima persona anche delle obbligazioni assunte dalla sua società.

Per quanto attiene all'inserimento di spazi pubblicitari, la Rai si attiene alle relative disposizioni normative e regolamentari.

ANZALDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

secondo quanto riportato su alcuni quotidiani del 7 luglio, il nuovo contratto con Fabio Fazio che ha avuto il via libera del consiglio di amministrazione prevede che per le prossime edizioni di «Che tempo che fa» la produzione della trasmissione non sia più affidata a Endemol, come negli anni passati, ma a una costituenda società di cui sarebbero soci alla pari lo stesso conduttore Fazio e la casa di produzione Magnolia;

nel 2007 Magnolia è stata acquisita da Zodiak, che fa parte del Gruppo De Agostini, e che a gennaio 2016, come riportato dal quotidiano «Il Sole 24 Ore», Zodiak si è fusa con il gruppo francese Banijay, dando vita ad una multinazionale che ha tra i soci Vivendi al 26,2%;

Vivendi è socio di rilievo di Mediaset, con una quota del 28,8%;

secondo quanto riportato da «Il Sole 24 ore» il 7 luglio, il contratto di appalto parziale alla costituenda società Fazio/Magnolia prevedrebbe un valore di 2,8 milioni di euro all'anno per un totale di 11,2 milioni per i quattro anni di contratto;

lo scrivente ha presentato un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduta dall'ex magistrato Raffaele Cantone, sull'opportunità che un appalto venga assegnato dalla Rai, con il voto favorevole del consiglio di amministrazione, ad una società che ancora non esiste;

secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa lo scorso 6 luglio, l'accordo tra la Rai e questa costituenda società dovrebbe arrivare entro il 20 settembre e che quindi non ci sarebbe ancora nulla di definitivo;

sul contratto a Fazio la Procura regionale del Lazio ha aperto un'indagine, secondo quanto riportato dal quotidiano «Il Messaggero» il 6 luglio, affidata dal procuratore capo Andrea Lupi al viceprocuratore generale Massimiliano Minerva;

si chiede di sapere:

se risponda al vero che la Rai pagherà la produzione della trasmissione di Fabio Fazio, che va in onda dagli studi Rai da 14 anni, ad una nuova società di cui sarebbero soci al 50% lo stesso conduttore e la casa di produzione Magnolia, la cui proprietà è in mano anche al colosso francese Vivendi, socio Mediaset al 28,8%;

se far entrare un proprio concorrente in un *business* garantito con un contratto quadriennale, che prevede introiti certi senza alcun rischio, non sia un atteggiamento contrario ai doveri di buona amministrazione in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Rai;

se non sia contrario non soltanto al buonsenso, ma anche alle leggi sugli appalti assegnare un appalto parziale ad un'azienda che ancora non esiste;

per quale motivo la produzione di «Che tempo che fa» venga assegnata ad una società che non se ne è mai occupata, che non è titolare dei diritti né del *format* e che verrebbe solo chiamata a partecipare agli utili certi di un contratto quadriennale non legato a risultati e ascolti.

(637/3077)

RAMPELLI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Rai ha confermato l'ingaggio di Fabio Fazio alla conduzione del programma «Che tempo che fa», trasmesso su Raitre, garantendogli un compenso di 11,2 milioni di euro in quattro anni;

la retribuzione corrisposta al conduttore supera di oltre due milioni di euro il tetto ai compensi stabilito per i manager della pubblica amministrazione, e che appare in evidente contrasto con le esigenze di contenimento della spesa in ambito pubblico, al quale anche la Rai appartiene, essendo finanziata con il denaro dei contribuenti;

oltre al compenso milionario, Fazio si sarebbe visto riconoscere anche alcune clausole aggiuntive contenute nel nuovo contratto che porterebbero l'esborso complessivo sopportato dalla Rai per il prossimo quadriennio alla esorbitante cifra di settanta milioni di euro;

tra le clausole, stando a quanto riferito da organi di stampa, figurerebbero il passaggio della produzione del programma a una società di proprietà dello stesso Fazio, e la vendita del *format* del programma, che Fazio avrebbe ceduto alla Rai per un importo di seicentomila euro l'anno;

la nuova società di produzione di proprietà del conduttore, inoltre, non risulterebbe ancora neanche costituita, e avrebbe ottenuto l'affidamento dell'incarico senza una regolare gara;

la Corte dei conti ha aperto un'indagine sugli emolumenti per Fabio Fazio e sui costi legati alla sua trasmissione;

il danno erariale non è l'unico che emerge da questa vicenda, nella quale appare, purtroppo, in modo chiaro anche un inestimabile danno d'immagine procurato alla Tv di Stato da una decisione che rappresenta un vero e proprio schiaffo ai cittadini che pagano il canone:

si chiede di sapere:

se non ritenga di rivedere i contenuti del contratto firmato con il conduttore nel senso di una maggiore rispondenza delle spese sostenute dalla Rai alle esigenze di contenimento della spesa pubblica che dovrebbero regolare tutte le istituzioni a fronte della grave crisi economica nella quale versa l'Italia, nonché al fine di sanare le eventuali irregolarità in es-

sere, con particolare riferimento all'affidamento della produzione del programma ad una società ancora inesistente.

(638/3078)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto [637/3077 e 638/3078] si informa di quanto segue.

La Rai ha sottoscritto un contratto preliminare con l'artista Fabio Fazio che prevede: (a) la formalizzazione, entro il mese di luglio 2017, di un long form avente ad oggetto, tra l'altro, le prestazioni artistiche di Fazio in qualità di autore e conduttore di programmi (tra i quali «Che tempo che fa»);

(b) la formalizzazione, nel mese di settembre 2017, di un long form avente ad oggetto, tra l'altro, la produzione del programma «Che tempo che fa».

Tale contratto ha visto – in coerenza con le procedure aziendali – la condivisione da parte di tutte le strutture previste dal processo.

Nel predetto preliminare Fazio – confermando quanto già pubblicamente dichiarato – ha ribadito la sua intenzione, in qualità di titolare dei diritti del format del programma «Che tempo che fa», a partire dalla corrente stagione televisiva 2017/2018, di cederli ad una società terza da lui costituita, ponendo – come condizione inderogabile per la messa a disposizione di Rai del Format – proprio l'affidamento alla stessa della produzione del programma, quale garanzia di tutela artistico/editoriale del format da lui creato e gestito dalla società (formalmente costituita e denominata L'officina).

Solo una volta che la società sarà in possesso di tutti i requisiti, oltre che di moralità, anche organizzativi e professionali necessari per assicurare la produzione a regola d'arte del programma, Rai concluderà con la stessa il contratto di produzione.

Il contratto di produzione che Rai stipulerà a settembre con la società costituita da Fazio rientra tra i cd. «contratti esclusi» previsti sia dalla legge 220/2015 (Legge di riforma Rai) sia dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

La Rai continuerà a valorizzare le proprie risorse e professionalità, realizzando il programma negli studi del Centro di Produzione di Milano in continuità con le precedenti edizioni.

Per quanto riguarda la presenza ne L'Officina di Magnolia (che vede nella propria compagine azionaria anche Vivendi, che a sua volta detiene una quota di Mediaset) si segnala quanto segue: in primo luogo Magnolia è una solida società del mercato audiovisivo italiano con cui la Rai lavora con soddisfazione da anni; in secondo luogo, Mediaset controllava già Endemol, la società che produceva il programma.

L'accordo presenta i seguenti elementi strutturali:

il costo unitario del compenso si riduce del 16%: il compenso annuo complessivo dell'artista, infatti, risulta in linea con quello percepito nell'ultima stagione televisiva su Rai 3 pur in presenza di un volume di attività più elevato e destinato alla rete ammiraglia. Nello specifico si passa

dalle 110 ore di programmi realizzati su Rai 3 nella stagione 2016/2017 (di cui 92 del programma «Che tempo che fa» e 18 del programma «Rischiattutto») a 128 ore per la stagione 2017/2018 di programmazione su Rai 1 (di cui 96 per le prime serate e 32 per le seconde serate) del programma «Che tempo che fa»;

il costo complessivo di una puntata del programma ammonta a circa 450 mila euro (di gran lunga inferiore a quello sostenuto nel palinsesto della domenica sera di Rai 1 nella stagione precedente) a fronte di ricavi pubblicitari netti stimati attorno ai 615 mila euro (dato significativamente superiore a quelli medi dei prodotti collocati la domenica sera nel palinsesto di Rai 1). Se solo si considera il primo aspetto – quello dei minori costi del programma di Fazio – si ottiene un risparmio annuale di 8 milioni di euro

sotto il profilo editoriale, questa operazione consentirà di intercettare un pubblico ancora più vasto di quello fidelizzato in questi anni su Rai 3 mantenendo le caratteristiche di qualità ed autorevolezza del programma. L'obiettivo – in altri termini – è quello di consolidare ed arricchire il profilo dell'offerta della Rete principale della Rai, potenziando e differenziando l'intrattenimento puntando su un programma consolidato, un *unicum* nel suo genere tanto da diventare un vero e proprio marchio, che fin dal suo esordio nel 2003 nella fascia di access del weekend di Rai 3 ha saputo evolversi trovando una formula vincente di intrattenimento culturale, capace di coniugare gli ascolti con qualità, identità, credibilità e autorevolezza nei confronti del pubblico e del mondo della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni e della società. L'operazione, in altri termini, punta ai seguenti obiettivi:

mantenere uno degli artisti più importanti e prestigiosi del panorama televisivo, che con i positivi risultati del suo programma ha già portato a un incremento aggiuntivo dell'audience annua di Rai 3 nella misura di circa 1 punto percentuale;

migliorare il mix di offerta di Rai 1 portando stabilmente a tre serate settimanali l'intrattenimento di prima serata e introducendo un appuntamento fisso di seconda serata che, per temi e linguaggi, si differenzierà in modo sostanziale da quanto già presente nell'offerta della rete;

introdurre una lunga serialità di intrattenimento in prima serata capace di fidelizzare il pubblico e al tempo stesso di ridurre considerevolmente il costo medio, collocandosi su valori di gran lunga inferiori a quelli degli altri titoli di produzione;

rimodulare il fabbisogno del genere fiction liberando risorse da investire strategicamente su prodotti destinati ad altre fasce di programmazione e/o sulle iniziative di respiro internazionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 1° agosto 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,15.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Declassificazione e trasmissione di atti all'autorità giudiziaria

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria. Propone pertanto che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che i documenti in esame siano declassificati e inviati in copia all'Autorità giudiziaria richiedente.

(La Commissione concorda)

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda)

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Sindaco di Nettuno, Angelo Casto (Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Nettuno, Angelo Casto, che ringrazia della presenza.

Angelo CASTO, *sindaco di Nettuno*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), il deputato Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Angelo CASTO, *sindaco di Nettuno*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria
313ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2016 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza

Il relatore, deputato GUERINI (*PD*), riferisce sul documento in titolo.

Prendono quindi la parola il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) avverte inoltre che al termine della seduta è convocata un'ulteriore seduta pomeridiana, alle ore 17, per l'audizione del sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, onorevole Vincenzo Amendola.

La seduta termina alle ore 16,45.

Plenaria

314^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 17.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, onorevole Vincenzo Amendola

Il Comitato procede all'audizione del sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, onorevole Vincenzo AMENDOLA, il quale svolge una relazione su cui intervengono formulando domande e richieste di chiarimenti il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*Art.1-MDP*), MARTON (*M5S*) e Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottor Antonio Pepe, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 13.30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

Seguito dell'esame di uno schema di Relazione intermedia sull'attività svolta

(Seguito dell'esame e conclusione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio 2017.

La PRESIDENTE fa preliminarmente presente che sono pervenute, entro il termine del 28 luglio scorso, proposte di modifica ed integrazione dello schema di relazione intermedia (pubblicato in allegato al resoconto

del 25 luglio 2017), da parte del senatore Barozzino. Illustra poi le modifiche apportate allo schema di relazione intermedia prospettato originariamente, volte ad accogliere i predetti suggerimenti. Dà conto infine di alcune modifiche apportate al capitolo relativo al crollo del ponte 167 sull'Autostrada A14, soffermandosi in particolare sul sistema degli appalti e subappalti e sulle metodologie di verifica, da parte dell'appaltatore, dell'idoneità tecnica e funzionale.

Intervengono per preannunciare il proprio voto favorevole sullo schema di relazione i senatori BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), BORIOLI (*PD*) e ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

La PRESIDENTE, espresso apprezzamento per il supporto degli Uffici, ringrazia i consulenti per il proficuo lavoro svolto e i Commissari per il marcato spirito di collaborazione con il quale si svolgono i lavori della Commissione. Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di relazione intermedia – nella versione per ultimo prospettata – pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva lo schema di relazione intermedia, con il solo voto contrario della senatrice Fucksia.

La seduta termina alle ore 13.45.

ALLEGATO

SOMMARIO

LE NUOVE INCHIESTE ATTIVATE DALLA COMMISSIONE

I SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE

IL CROLLO DEL PONTE 167 SULL'AUTOSTRADA A14

La causa materiale del crollo

Conclusioni

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 199 DEL 2016 SUL CONTRASTO
AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

L'INCENDIO DI PRATO CON LA MORTE DI SETTE OPERAI, L'ESPERIENZA TOSCANA E LE INDAGINI SULLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Le ricadute sull'esperienza giudiziaria in merito al caporalato

IL DISASTRO FERROVIARIO DI CORATO-ANDRIA DEL 12 LUGLIO 2016

LA TUTELA DEI LAVORATORI EX ESPOSTI ALL'AMIANTO NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLA SARDEGNA

I benefici previdenziali per i lavoratori dello stabilimento di Ottana

La presenza diffusa di amianto, il censimento e la bonifica in Sardegna

GLI INCIDENTI SUL LAVORO PRESSO LO STABILIMENTO PROFILGLASS DI BELLOCCHI DI FANO

VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Nota per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sulla valutazione delle politiche per la sicurezza

Aggiornamenti sugli avanzamenti del progetto di valutazione degli Incentivi ISI

LE NUOVE INCHIESTE ATTIVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione infortuni ha deliberato, il 14 marzo 2017, un'inchiesta in ordine ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona. In data 28 marzo 2017 l'inchiesta è stata estesa al tema della sicurezza nei cantieri autostradali, anche a seguito dell'incidente verificatosi il 26 marzo 2017 nel tratto di autostrada A10 tra Albissola e Celle Ligure.

I SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE

Successivamente all'approvazione della terza relazione intermedia, la Commissione ha effettuato un sopralluogo, dal 13 al 15 luglio 2017, nelle province di Nuoro e Sassari, del quale si darà conto di seguito.

IL CROLLO DEL PONTE 167 SULL'AUTOSTRADA A14

Il 9 marzo 2017 lungo l'autostrada A14 nell'ambito del cantiere edile per l'innalzamento del ponte 167 si verificava il crollo e la distruzione del ponte stesso e quindi il decesso di due persone che transitavano a bordo di un'autovettura che transitava su quel tratto autostradale nonché si arrecavano lesioni personali a tre lavoratori dipendenti della ditta subappaltatrice dei lavori De.la.bech.

A seguito di tale evento la Commissione in relazione al grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica, alla violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e al pericolo per la pubblica incolumità (atteso che quel tratto di autostrada era rimasto in esercizio le conseguenze potevano essere ancora peggiori), procedeva a una serie di audizioni dei tecnici e rappresentanti delle società coinvolte nell'esecuzione dell'opera nonché ad acquisire varia documentazione ritenuta rilevante per l'approfondimento delle cause.

Nell'ambito delle competenze e prerogative costituzionali la Commissione, in sintonia e in collaborazione con la Procura della Repubblica di Ancona competente per territorio, ha ritenuto di accertare la dinamica dei fatti, le misure di prevenzione e protezione effettivamente adottate e la gestione della sicurezza del cantiere in cui si è verificato l'evento.

Dal complesso dell'istruttoria si può delineare la vicenda amministrativa, contrattuale e organizzativa relativa alla gestione della esecuzione dei lavori di innalzamento del ponte 167.

Rileva in primo luogo la ricostruzione della vicenda amministrativa e contrattuale.

Il Committente società Autostrade Italiane concede in appalto i lavori dell'intero lotto (ivi incluso l'innalzamento dei ponti) al raggruppamento capeggiato dall'impresa Matarrese. La progettazione e la direzione dei lavori è affidata a società del proprio gruppo Spea Engineering. I lavori non vengono portati a conclusione dalla società Matarrese per chiusura della propria attività. Il committente affida quindi i lavori di completamento a società del proprio gruppo Pavimental s.p.a., la quale affida alla società De.la.bech il subappalto per l'innalzamento dei ponti lungo l'autostrada.

La prima notazione che emerge dall'istruttoria della Commissione riguarda l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alla società De.la.bech: dagli atti prodotti dalle stesse società contraenti non emerge in alcun modo quale sia stata la effettiva (e non burocratica) verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice, in relazione all'opera da realizzare, principio normativo espressamente previsto dagli art. 26 e dal titolo IV del testo unico sicurezza del lavoro, la cui omissione integra l'esempio tipico di *culpa in eligendo*.

Infatti, in linea con una consolidata giurisprudenza di legittimità, nella scelta dell'appaltatore e quindi del subappaltatore, specificamente nei cantieri edili, la verifica dell'idoneità non è meramente tecnica ma funzionale essendo costituita dal controllo obiettivo delle capacità tecniche, organizzative, strutturali in relazione alle opere da eseguire concretamente. Pertanto le pur necessarie certificazioni SOA non sono sufficienti per esaurire i compiti del committente e/o del subcommittente nella scelta del buon esecutore la cui idoneità va misurata in ordine alle caratteristiche dei lavori da eseguire.

Al riguardo la Commissione coglie la necessità di un'analisi del regime degli effetti sanzionatori e decadenziali della violazione della normativa in materia di sicurezza secondo il Codice dei contratti pubblici che potrà essere oggetto di una sessione dedicata.

Al riguardo risulta opaco quale fosse al momento del sub affidamento l'esperienza specifica della De.la.bech nel campo dell'innalzamento di ponti (anziché di altri edifici).

La seconda considerazione è costituita dalla presenza di un solo progetto per la sopraelevazione di tutte e tre i ponti e pertanto talmente generico da essere considerato più un progetto-tipo bisognevole di un altro progetto esecutivo (poi redatto dalla stessa De.la.bech) e indubbiamente superficiale. Infatti descrive una complessa attività edile, di certo foriera di una serie di rischi per i lavoratori e per la circolazione stradale, non adattabile automaticamente e semplicemente a tutte e tre i ponti da elevare per la loro diversa connotazione strutturale, topografica e soprattutto per gli aspetti operativi.

La dimostrazione di tale prima anomalia che evidentemente non è stata ben attenzionata dal soggetto committente Autostrade Italiane, emerge dalla considerazione che al progetto redatto dalla Spea Engineering per conto del committente Autostrade Italiane di fatto si deve una

progettazione di massima che rinvia alla ditta esecutrice la vera progettazione sottoforma di progetto esecutivo. Si tratta di una anomalia incompatibile con il sistema normativo di sicurezza nell'ambito dei cantieri edili laddove si prevede che *a priori* vi sia una progettazione della sicurezza che comprenda analiticamente tutte le fasi operative dei lavori con le relative misure di prevenzione e di protezione in base all'avanzamento dei lavori.

La mera considerazione per la quale nel caso *de quo* sia stato affidato un appalto e quindi un subappalto alla ditta esecutrice sulla base di un progetto-tipo che richiedeva comunque una precisazione dell'entità dei lavori, della qualità, quantità, tipologia delle misure di prevenzione e protezione, dell'organizzazione stessa della sicurezza e quindi in definitiva di una valutazione vera dei costi inerenti alla sicurezza, depone a favore di una grave corresponsabilità da parte di tutti i contraenti. Aver ideato la gestione di tre opere così complesse sulla base di un unico progetto di massima è la dimostrazione evidente che la programmazione, la progettazione e i costi della sicurezza sono stati sostanzialmente trascurati, accantonati e rinviati all'attività del subappaltatore.

Ciò costituisce una violazione del principio di organizzazione dei cantieri che presuppone necessariamente programmazione e progettazione della sicurezza insieme alla progettazione dell'opera. Laddove l'opera è progettata genericamente e non in modo specifico in relazione ai lavori da eseguire evidentemente vi è una trascuratezza dei profili inerenti all'attività lavorativa.

Infatti ciò è accaduto nel caso concreto laddove dalla lettura dei progetti, dalle audizioni, dalla documentazione acquisita emerge chiaramente che la progettazione per l'opera da eseguire presso il ponte 167 ha necessitato di un'ulteriore progettazione specifica ed esecutiva da parte del subappaltatore De.la.bech.

Si tratta di un'ulteriore anomalia: il subappaltatore prima di accedere ad un contratto deve conoscere e poter valutare esattamente l'opera da eseguire e i relativi costi. La considerazione per la quale la De.la.bech abbia provveduto, a detta dei tecnici e del rappresentante legale della stessa, addirittura a modificare e migliorare la progettazione che era oggetto del contratto di appalto e quindi di subappalto, indica indubbiamente una strana lacuna anche di carattere economico.

Necessario chiedersi al riguardo come abbia potuto il subappaltatore valutare l'economicità dell'opera e quindi aderire a un contratto di subappalto senza avere un progetto esecutivo da porre in opera e come abbia potuto il committente Autostrade Italiane e il subcommittente Pavimental giudicare la competenza tecnico professionale della ditta esecutrice in relazione a un'opera la cui definizione in dettaglio alla fine era rimessa alla stessa De.la.bech. Se infatti il progetto esecutivo è stato redatto, migliorato comunque modificato dal subappaltatore risulta impraticabile il controllo da parte del committente e del subcommittente circa la corrispondenza della sicurezza dell'opera rispetto al progetto.

In definitiva, sul piano della progettazione e dell'appalto emergono già delle lacune che hanno costituito la base della insicurezza dell'esecuzione dell'opera sia a livello progettuale sia a livello esecutivo, con ricadute dirette sul ruolo delle società contraenti, dei loro dirigenti, dei datori di lavoro e dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

La causa materiale del crollo

L'istruttoria ha consentito di definire in modo non approssimativo quale sia stata la dinamica del crollo avvenuto il 9 marzo 2017. In particolare si è potuto appurare che nella fase di innalzamento del ponte 167 di circa 35 cm attraverso l'uso di quattro martinetti, comandati da una centralina elettronica, l'elevazione era già avvenuta per circa 32 cm, ed è probabile che si stava provvedendo alla collocazione dei collari necessari nella fase di elevazione. Il prosieguo delle indagini preliminari affidati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona potrà probabilmente stabilire qual era il momento esecutivo dell'opera che in quei minuti stava per essere realizzato.

In questa sede l'aspetto tecnico appare prioritario ai fini della determinazione di quali siano state le cause anche materiali del crollo del ponte e quindi della responsabilità delle persone fisiche e delle società coinvolte, aspetto che allo stato è oggetto delle indagini peritali dell'A.G. di Ancona; pertanto la Commissione si riserva altre valutazioni nel prosieguo.

Dalla lettura del piano di sicurezza e coordinamento, del progetto (uno per tre ponti), e soprattutto dalle audizioni delle persone presenti, o comunque contattate e informate di quello che stava accadendo, emerge una descrizione dei comportamenti assunti *in loco* divergente se non contraddittoria e lacunosa, nonché la superficialità della gestione del rischio per un'opera di una certa importanza.

Infatti viene notato sia dagli operai sia dall'ingegner Sepe uno scostamento tra i giunti di alcuni centimetri nella piattaforma superiore del ponte, subito letto quale anomalia sorprendente: una disgiunzione non di pochi centimetri (come riduttivamente narrato da alcuni auditi) e non dovuta alla normale elasticità del movimento (come sostenuto dall'ing. Marnetto). L'allarme del personale presente con la segnalazione degli operai all'ing. Sepe e la sua diretta osservazione addirittura spingevano quest'ultimo immediatamente a fotografare la realtà e ad avvertire il proprio superiore geometra Ferretti, e a telefonare anche in azienda per colloquiare urgentemente con l'ingegner Marnetto. Almeno a quest'ultimo è stata inviata una o più foto della realtà che si stava precipitosamente modificando.

La Commissione intende soffermarsi su questo momento della dinamica perché costituisce probabilmente l'aspetto più evidente della cattiva organizzazione della sicurezza nell'esecuzione del progetto di innalzamento del ponte. Infatti si nota una sprovvedutezza ed una improvvisazione circa la gestione dell'evento che si stava verificando nella consape-

volezza che appariva evidente una grave anomalia. Infatti se non fosse stata rilevata come allarmante anomalia, ma come mera eventualità fisiologica dell'esecuzione dell'opera, non ci sarebbe stato alcun motivo da parte dell'ingegner Sepe di avvisare con urgenza dell'emergenza sia il proprio superiore Ferretti sia l'ingegner Marnetto, vero *dominus* sul piano tecnico della progettazione esecutiva (ampiamente modificativa e adattativa del progetto). In quel momento però a parte le riprese fotografiche mediante un normale telefono cellulare, nulla viene attivato in termini di sicurezza e specificamente di protezione; non si opera in alcun modo circa la chiusura del tratto autostradale che avrebbe potuto essere immediatamente richiesto al direttore di tronco, all'evacuazione dei lavoratori anche dell'altra ditta presente Dori, o comunque a tentare di mettere in sicurezza la struttura e allontanare il pericolo per la pubblica incolumità.

Non vi erano nemmeno astrattamente altre misure di protezione pronte ad essere adottate per arginare quello che stava per accadere. È probabile che in quel momento l'ingegner Sepe, l'ingegner Marnetto, il geometra Ferretti mediante i loro contatti telefonici si rendano conto che stanno perdendo il controllo dell'opera. La necessità di una consultazione telefonica e l'incapacità di adottare subito le misure preventive e protettive dettate dall'emergenza (il ponte sta sfuggendo di mano alla direzione dei lavori ma le persone presenti e quelle assenti non si trovano pronte ad adottare alcuna misura) dimostra che non v'era un programma di sicurezza per fronteggiare l'emergenza in quel cantiere mediante ad es. evacuazione, interruzione del traffico, messa in sicurezza urgente con misure alternative etc.

L'istruttoria finora espletata ha consentito di ricostruire la dinamica materiale del crollo del ponte 167. Intorno alle 13 cede uno dei quattro martinetti che regge la pesante struttura di circa 400 tonnellate ed avviene una torsione con sbilanciamento del ponte che porta al crollo dello stesso ed alla conseguente tragedia, con la morte di due coniugi e le lesioni dei tre operai presenti nonché la distruzione totale della struttura.

È opportuno rilevare che la tragedia poteva avere un bilancio ancora più grave se non fosse intervenuto uno spontaneo blocco stradale ad opera di altri automobilisti che così hanno evitato l'impatto di tutto il traffico automobilistico sul muro di cemento che si era calato improvvisamente sul tratto autostradale.

Riservandosi di leggere le conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero e di eventuali altre allegazioni tecniche da parte dei protagonisti della vicenda, la Commissione deve comunque evidenziare che da nessun atto è emersa una conferma dell'ipotesi del collasso strutturale avanzata nel corso delle audizioni dai tecnici e dal rappresentante legale della ditta esecutrice.

Tale congettura non è suffragata allo stato da nessun documento, da nessuna argomentazione tecnica e soprattutto è smentita dalla mera considerazione per la quale se vi fosse stata una fragilità intrinseca del ponte 167 questa dai tecnici della De.la.bech avrebbe dovuto essere oggetto di una valutazione precedente e contestuale all'opera e non certo di una co-

statazione successiva. Se il fonte fosse stato veramente così debole strutturalmente, ben altra attenzione si sarebbe dovuta rivolgere all'esecuzione dell'opera.

In breve non è condivisibile l'ipotesi del collasso strutturale, avanzata con comprensibile intento difensivo, quale mera fatalità, atteso che la formula «collasso strutturale» necessita pur sempre di una spiegazione tecnica su tale collasso e cioè sulla forza che ha portato che insieme alla gravità ha portato allo sbilanciamento dei martinetti, alla torsione e quindi al crollo del ponte.

Conclusioni

La Commissione – fermo restando il prosieguo delle indagini preliminari – può avanzare a tal punto una serie di conclusioni su tale tragedia.

In primo luogo si deve rilevare che anche in questo caso la catena degli appalti, dei subappalti, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori nei cantieri edili si rivela ancora una volta il punto debole della programmazione e progettazione della sicurezza. Nonostante le tassative previsioni legislative circa i costi della sicurezza negli appalti e subappalti vi è ancora spazio per una malevola discrezionalità delle imprese nella gestione economica della sicurezza. Si tratta di un ossimoro vietato dalla legge che pone la valutazione dei costi della sicurezza *a priori* rispetto a qualsiasi valutazione economica dell'opera da eseguire e quindi del contratto d'appalto stesso.

In secondo luogo è opportuno rilevare che la progettazione e l'esecuzione costituiscono momenti integranti la sicurezza del lavoro e a loro volta integrati dalla competenza, attenzione, specificità degli interventi preventivi e protettivi. Non può esserci una buona progettazione senza una sicura esecuzione e viceversa non può esserci una sicura esecuzione senza una buona progettazione.

Ancora una volta vi è la dimostrazione tragica che gli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri edili sono impostati quale espressione burocratica e mera produzione e adempimento di oneri formali senza considerare che una vera pianificazione della sicurezza esige il rispetto anche della vita esterna al cantiere edile e in particolare degli utenti, cittadini, collettività che possono essere messi in pericolo dalla gestione del cantiere, come purtroppo è accaduto nel caso concreto.

Nel caso specifico si deve anche rilevare che sul progetto qui posto sotto osservazione critica è intervenuta anche un'autorizzazione ministeriale che merita un approfondimento nel prosieguo dell'attività di questa Commissione.

Infine si deve rilevare che l'esempio negativo del crollo del ponte 167 dimostra il coinvolgimento e la politica della sicurezza da parte delle imprese contraenti l'appalto e il subappalto e quindi un coinvolgimento diretto per la responsabilità amministrativa degli enti che però nel caso concreto potrà tutt'al più applicarsi soltanto in relazione all'omicidio colposo e alle lesioni colpose ma non al crollo colposo e al disastro colposo

che eventualmente dovesse essere ritenuto dall'autorità giudiziaria, poiché tali ultimi reati non sono previsti tra quelli che fondano la responsabilità degli enti.

A tal punto pare necessario sottolineare il bisogno che il legislatore provveda ad un'integrazione del decreto legislativo 231 del 2001 in relazione ai reati che possono verificarsi con violazione delle normative in materia di sicurezza del lavoro che mettono a rischio le strutture e la pubblica incolumità.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 199 DEL 2016 SUL CONTRASTO AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

La Commissione d'inchiesta, in linea con gli impegni assunti con le precedenti relazioni, ha proseguito il monitoraggio dello sfruttamento del lavoro in vari campi dell'attività lavorativa.

In particolare si è preoccupata di monitorare l'applicazione della legge 199 del 2016 volta al contrasto al lavoro irregolare, al caporalato e allo sfruttamento del lavoro con specifico riferimento al settore agricolo.

In tal senso sono state monitorate tutte le notizie relative ad attività di indagini che hanno avuto un notevole impulso a seguito dell'entrata in vigore della legge 199 del 2016.

Tale applicazione risulta in pochi mesi di straordinaria efficacia poiché ha consentito di mettere in evidenza un'ampia diffusione dello sfruttamento del lavoro con particolare riferimento al settore agricolo.

Si consideri che il legislatore ha inteso riformulare la sanzione penale e la fattispecie penale dell'articolo 603 bis del codice penale ma ha giustapposto a tale fattispecie riformata una serie di istituti che costituiscono complessivamente l'intervento sistematico a tutela di soggetti deboli che vengono sfruttati sul luogo di lavoro.

Tra tali istituti spicca la collaborazione processuale, l'istituto del controllo giudiziario, il sequestro e la confisca dei beni, del profitto, della stessa azienda in cui viene prestata l'abusiva attività lavorativa oggetto di sfruttamento. Di tali istituti non vi è ancora una notizia circa l'applicazione diretta, a tappeto, capillare, pur sussistendone in ampi settori i presupposti per la relativa applicazione.

In particolare si ha notizia soltanto di una prima attività di indagine con l'applicazione del controllo giudiziario di un'azienda agricola nella provincia di Siracusa.

Appare interessante tutta la panoramica che giunge da nord a sud del Paese circa l'applicazione specificamente del nuovo articolo 603 bis del codice penale.

Nei primi mesi di applicazione della legge 199 del 2016, soprattutto in agricoltura tenendo conto dei mutamenti stagionali per tali caratteristiche attività lavorative, è emersa la diffusione su tutto il territorio nazionale

in vari settori dello sfruttamento dei lavoratori soprattutto immigrati e dell'intermediazione abusiva di manodopera. Varie indagini anche recentemente espletate dalla Polizia di Stato con l'arresto in flagranza di reato in sei province italiane ha dimostrato che il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro è radicalmente diffuso su tutto il territorio nazionale. Mantova, Foggia, Caserta, Cremona, Brindisi, Ragusa, Siracusa, Reggio Calabria solo per citare alcune delle province in cui si sono effettuate le operazioni di polizia che hanno indubbiamente accertato in modo diffuso l'esistenza del reato di caporalato e di sfruttamento del lavoro.

Di conseguenza la Commissione ritiene che bisogna tenere alta la vigilanza su tale attività e focalizzare l'attenzione del parlamento sugli aspetti critici che tale normativa presenta.

In primo luogo è stato rilevato l'eccessivo rigore della normativa penale relativamente alla gravità dei fatti. Ma tali osservazioni non sono condivisibili poiché non tengono conto che l'articolo 603 bis del codice penale ha diminuito le pene nella fattispecie base e ha mantenuto le pene già previste dal codice penale solo per le fattispecie aggravate.

Inoltre deve notarsi che la gravità dei fatti evidenziati dalle inchieste e dagli arresti in flagranza dimostra che non si tratta di prevenire un crimine costituito dalla violazione delle norme contrattuali o semplicemente delle norme in materia di sicurezza, ma si tratta di impedire la diffusione di fatti di sfruttamento legati soprattutto alle condizioni di povertà, allo stato di necessità economica, al bisogno di intere famiglie di ricorrere a qualsiasi attività lavorativa accettandone le miserevoli condizioni retributive. Si è potuto accertare che la reale (e non apparente) retribuzione oraria media di un bracciante agricolo da sud a nord varia da 2,5 a 4 euro allora per lavori di certo usuranti, spesso con esposizione alle intemperie, senza nessuna garanzia sindacale, contrattuale, di tutela della salute e della sicurezza.

Infatti, per rimanere nelle competenze di questa Commissione, si deve notare che laddove vi è sfruttamento del lavoro e soprattutto lavoro irregolare che approfitta dello stato di bisogno non si ha nessuna condizione di sicurezza. È inverosimile che un datore di lavoro assuma per poche euro al giorno un lavoratore e poi lo metta in condizioni di sicurezza, di valutazione del rischio, di sorveglianza sanitaria; di conseguenza laddove vi è sfruttamento del lavoro vi è indubbiamente assenza totale di condizioni di tutela della salute del lavoratore.

Pertanto appare grave la reazione di talune categorie nel rivendicare un eccessivo regime sanzionatorio dimenticando peraltro che con specifico riferimento al settore agricolo la medesima legge 199 del 2016 prevede anche forme positive per aiutare le imprese nel mercato e nella commercializzazione dei prodotti mediante l'istituto della rete del lavoro agricolo di qualità. Ma una mera consultazione del numero di domande giunte soprattutto da quelle province in cui è maggiormente diffuso lo sfruttamento e il caporalato dimostra che taluni imprenditori agricoli preferiscono giacere nella loro attività nell'ambito dell'illecito sfruttamento del lavoro an-

ziché regolarizzare e incentivare la propria azienda attraverso la rete lavoro agricolo di qualità.

Rimane sullo sfondo il tema dei controlli. Senza controlli non si potrà mai applicare alcuna legge che tuteli effettivamente il lavoro nella dignità, nell'uguaglianza, nelle garanzie di diritti che il nostro paese ha conquistato ormai da molti decenni. La considerazione che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro debba ancora completamente decollare e che comunque nel campo dell'agricoltura abbia ridotte possibilità di intervento in materia di sicurezza, dimostra che ancora bisogna insistere sulla competenza e sul coordinamento degli ispettori del lavoro e degli ispettori delle aziende sanitarie locali che rimangono l'organo di vigilanza per definizione nell'ambito della sicurezza del lavoro.

L'INCENDIO DI PRATO CON LA MORTE DI SETTE OPERAI, L'ESPERIENZA TOSCANA E LE INDAGINI SULLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

La Commissione trae notevoli spunti positivi da un'esperienza che potrebbe essere di esempio per il resto del Paese, maturata in Toscana grazie al protocollo straordinario «lavoro sicuro» intervenuto tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze e la Regione Toscana.

Tale protocollo muove dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Prato dopo il grave infortunio sul lavoro avvenuto il 1 dicembre 2013 nel corso del quale persero la vita sette operai tessili cinesi, cinque dei quali clandestini a causa di un incendio devastante che provocava non solo la distruzione del capannone industriale ma la morte degli stessi operai che prestavano la loro attività alle dipendenze della ditta individuale denominata Teresa Moda.

È emerso a proposito di tale grave infortunio il *modus operandi* di una significativa quota di imprenditori cinesi operanti nel distretto tessile del circondario di Prato. Infatti il settore delle confezioni tessili gestite da imprenditori cinesi risulta ancora oggi a distanza di quattro anni dal grave infortunio spesso caratterizzato da luoghi di lavoro completamente privi del rispetto della normativa in materia di sicurezza.

Particolarmente interessante si rivela il percorso investigativo che ha coinvolto il cosiddetto secondo livello dei consulenti professionali, commercialisti, consulenti del lavoro che operano a stretto contatto con l'imprenditoria cinese in quel distretto agevolandone talvolta anche illecitamente il perseguimento delle finalità economiche.

Al riguardo la capillare azione di vigilanza e di prevenzione che ha potuto prendere le mosse dal protocollo straordinario citato ha dato frutti importanti che meritano di essere qui evidenziati.

Le indagini hanno evidenziato innanzitutto la possibilità e la difficoltà di individuare effettivamente nelle imprese gestite da imprenditori cinesi il vero responsabile di fatto dell'impresa verificandosi spesso soltanto dei prestanome cui vengono intestate le ditte individuali. Si è veri-

ficato indubbiamente che l'imprenditoria cinese spesso ricorre ad una facile successione del rappresentante legale dell'ente, allo scioglimento della società o alla costituzione di una nuova società in modo da creare un'elusione sostanziale di qualsiasi obbligo e l'evaporazione totale di ogni responsabilità.

In secondo luogo merita altresì di essere ricordato il ricorso ad un approccio interdisciplinare mediante la valorizzazione delle varie competenze delle forze di polizia e del comando provinciale dei Vigili del fuoco, del Dipartimento di prevenzione e sicurezza della ASL nonché della stessa polizia municipale, a dimostrazione che le sinergie nei controlli e nella vigilanza producono risultati ben superiori alla sommatoria delle stesse forze.

L'esecuzione del protocollo straordinario, stipulato proprio all'indomani della tragedia di Prato, avente come obiettivo il controllo di ben 7700 imprese di cui 4000 nel territorio di Prato, 2100 in quello di Firenze, 1300 in quello di Empoli, 300 in quello di Pistoia, ha dimostrato che si è potuto raggiungere quasi per intero tale risultato al 31 dicembre 2016 con il controllo di ben 6691 imprese su 7700.

Il dato emerso da tali ispezioni evidenzia un quadro di diffusa criticità e di illiceità sotto vari profili. Il 61% delle imprese ispezionate non è risultato in regola nonostante i limitati parametri di sicurezza oggetto del controllo; è stato quasi sempre accertato l'impiego illecito dei locali adibiti al luogo di lavoro, destinati anche a scopi abitativi e talune volte in condizione di irregolarità e di insicurezza dell'impianto elettrico, delle macchine nonché dell'eventuale uso di bombole del gas.

I controlli condotti fino al 31 gennaio 2017 hanno permesso di accertare ben 886 dormitori abusivi e 265 cucine abusive oltre a 1429 impianti elettrici non in regola ed in molti casi fatiscenti. Complessivamente sono stati notificati 8347 prescrizioni che si sono tradotti in 3857 notizie di reato.

Le conseguenze di tali controlli a tappeto hanno portato innanzitutto a una regolarizzazione delle imprese cinesi: in particolare nel primo mese di controlli nel settembre 2014 si erano regolarizzate soltanto il 15,9% delle imprese mentre nell'ultimo periodo del 2017 tale regolarizzazione è salita al 49,2% dei casi, a dimostrazione che i controlli effettivamente provvedono a sanzionare e a ripristinare la legalità.

Il dato che emerge anche dal coordinamento regionale del progetto portato dal protocollo straordinario segnala come ancora oggi nella maggior parte dei casi la messa in regola da parte di imprenditori cinesi non rappresenti un dato di adesione spontanea in funzione preventiva bensì costituisce la necessitata conseguenza dell'adeguamento all'esito negativo dei controlli di vigilanza.

A ciò si aggiunga la tendenza all'impiego dell'ambiente di lavoro con finalità di uso promiscuo con lavoratori subordinati anche clandestini che non si limitano ad operare per l'impresa ma vivono notte e giorno nei locali rendendosi così funzionali totalmente alle esigenze di sfruttamento del lavoro in assoluta violazione di ogni norma di civiltà del lavoro.

Se a ciò si aggiunge che è ampiamente diffuso il ricorso a dei prestanome cui intestare la ditta individuale come forma giuridica privilegiata, si evidenzia a chiare lettere come l'obiettivo sia quello di garantire totale impunità al vero imprenditore occulto.

A ciò occorre collegare l'elevata mortalità delle imprese cinesi dichiaratamente volta ad esaurire nell'ambito di 2-3 anni la esistenza di un'impresa per sottrarsi alla procedura di riscossione forzata conseguente alla diffusa evasione fiscale e contributiva.

Si impongono pertanto una serie di considerazioni.

1) I dati emersi dall'esperienza della Procura di Prato, partiti dal grave incidente sul lavoro del dicembre 2013, dimostrano che il sistema legale con cui creare un'impresa sostanzialmente illegale è costituito in breve da una ditta individuale sotto falso nome che vive soltanto il tempo necessario a operare prima di essere intercettata da vari accertamenti, per poi cancellarsi e rinascere nello stesso sito. Nel frattempo opera mediante uno sfruttamento totale della manodopera senza sicurezza e con l'evasione di tutti gli obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi e per ridurre i lavoratori extracomunitari in una condizione di sfruttamento totale.

2) In secondo luogo il ricorso alla manodopera irregolare spesso coincide con una forza lavoro fuori da ogni regola di mercato e da ogni garanzia contrattuale. Nessun contratto, nessun diritto, retribuzione infima.

3) In terzo luogo l'impresa illegale è l'esempio più lampante di un atto di concorrenza sleale: l'abbattimento dei costi della sicurezza, degli oneri sociali, fiscali e previdenziali, abbatte notevolmente i costi di produzione e quindi colloca l'impresa illegale in una condizione favorevole nel mercato ai danni delle imprese regolari che rispettano tutte le normative.

4) Tale circuito vizioso può essere interrotto solo con un coordinamento sinergico delle forze di polizia, degli organi di vigilanza e degli enti che sono sul territorio;

5) L'esperienza toscana dimostra che è sufficiente un incremento degli ispettori non solo per sradicare l'illiceità ma per tradurla velocemente in liceità e considerarla un investimento: basti pensare che i fondi dedicati all'assunzione straordinaria di 75 ispettori per 3 anni sono stati sopravanzati dagli introiti per la riscossione delle sanzioni.

6) Tale esperienza è facilmente esportabile su tutto il territorio nazionale e costituisce un'idea pilota già realizzata e provata sul campo.

Le ricadute sull'esperienza giudiziaria in merito al caporalato

L'attuazione di tale piano straordinario regionale ha avuto anche un importante impatto positivo sull'organizzazione giudiziaria e sull'efficacia della risposta delle istituzioni rispetto al fenomeno di cui ci occupiamo.

Prima dell'avvio del protocollo erano pendenti soltanto 272 procedimenti materia di sicurezza del lavoro presso la Procura della Repubblica di Prato. Dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014 si è verificato un enorme balzo in avanti a ben 643 procedimenti che hanno portato sostan-

zialmente ad un aumento del carico delle iscrizioni del 300% rispetto all'anno precedente. Tale trend positivo in crescita si è verificato anche negli anni fino a raggiungere una moltiplicazione esponenziale delle notizie di reato e dei processi effettivamente intervenuti.

I dati forniti dal Procuratore della Repubblica di Prato costituiscono indubbiamente un esempio non solo di efficienza applicativa ma anche di ottima capacità organizzativa per la sincronizzazione dell'azione di vigilanza rafforzata, grazie al protocollo straordinario, con l'altrettanto pratica e generalizzata efficiente risposta giudiziaria per la definizione dei procedimenti. Si tratta della dimostrazione che i controlli fanno emergere l'illecito e i procedimenti portano al ripristino della legalità e a introiti superiori agli investimenti effettuati.

Ciò ha comportato anche l'espansione dell'attività di indagine al contrasto efficiente del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura financo nel prestigioso territorio del chianti.

Le indagini riferite in audizione dal Procuratore della Repubblica di Prato e dai sostituti dr. Lorenzo Gestri e Antonio Sangermano hanno consentito di illustrare anche gli estremi violenti e intimidatori del reclutamento e del dominio anche psicologico di lavoratori extracomunitari di origine orientale per il lavoro in agricoltura.

Gravissimi gli episodi narrati con indagini tuttora in corsa che hanno già portato all'applicazione di varie misure cautelari personali per reati associativi legati allo sfruttamento del lavoro e contro la persona (si noti un finto incidente automobilistico per dissimulare un'aggressione dolosa ai danni di un soggetto predisposto alla collaborazione processuale).

Il caso merita di essere evidenziato perché costituisce il primo caso in Italia, *ante litteram*, di collaborazione processuale prevista dalla legge 199 del 2016.

IL DISASTRO FERROVIARIO DI CORATO-ANDRIA DEL 12 LUGLIO 2016

Circa il grave disastro ferroviario accaduto lungo la tratta Corato-Andria il 12 luglio 2016 la Commissione ritiene che dopo il sopralluogo e le audizioni tenutesi presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani e presso il Senato, e acquisita una notevole mole di documenti, può ritenersi in via di espletamento l'accertamento dei fatti e specificamente di talune modalità organizzative.

Allo stato degli atti è seriamente ipotizzabile che fattori organizzativi, formativi, decisioni tecniche correlate alla politica aziendale, siano stati di certo una delle concause del grave evento che ha portato alla morte di 23 persone e alle lesioni di altre 50 persone, tra viaggiatori e lavoratori.

Finora sono emersi tre piani cui ricondurre il tema della sicurezza dei trasporti ferroviari nelle reti regionali.

1) Un primo piano è costituito da una serie di fattori amministrativi e organizzativi: dal sistema dei controlli, alle concessioni, alle competenze e alla geografia delle responsabilità individuate dalla legge all'interno di ciascun esercente la rete ferroviaria.

Si tratta di un profilo che nel caso concreto del disastro di Corato ha avuto un determinante ruolo che potrà essere perfettamente istruito alla luce degli ultimi atti istruttori che devono ancora essere compiuti.

2) Un secondo piano è costituito dall'effettiva gestione della sicurezza dei lavoratori, del trasporto e dell'esercizio della tratta in concessione da parte della società Ferrottranviaria.

La mole di documenti acquisiti delinea un quadro di lacune, deficienze, superficialità, attenzione meramente formale all'organizzazione di un'impresa ferroviaria. Anche sotto tale profilo è opportuno giungere a considerazioni conclusive ed esaustive dopo il compimento di atti istruttori di natura tecnica, in particolare consulenza tecnica in via di completamento presso la Procura della Repubblica di Trani competente per territorio, nell'arco delle prossime settimane. Opportunità istituzionale, economia di tempi e di costi (si pensi ad es. agli esiti dell'esperimento giudiziario con cui è stato riprodotto l'impatto dei convogli) e spirito di leale collaborazione tra le istituzioni inducono quindi ad attendere per un brevissimo lasso di tempo al fine di poter acquisire dall'A.G. di Trani gli esiti. Si potrà così giungere celermente da parte della Commissione a conclusioni corrette anche sotto il profilo tecnico circa la dinamica dei fatti e le cause materiali che hanno portato allo scontro frontale dei due convogli ferroviari.

3) Altro piano di considerazione è costituito dalla confusione normativa che governa la disciplina della sicurezza nella materia del trasporto ferroviario le cui disposizioni si sovrappongono, si intrecciano in un coacervo normativo privo di organicità e sistematicità. Al riguardo la responsabilità di chi è chiamato ad applicare le norme a livello aziendale e a livello amministrativo può essere delineata in modo esauriente soltanto dopo aver completato i punti ora esposti.

Pertanto la Commissione, in collaborazione con l'A.G. procedente, tenuto conto dell'attuale segreto che copre gli atti delle indagini preliminari, ritiene opportuno deliberare una relazione autonoma che descriva in modo completo le cause, le dinamiche, il quadro della responsabilità amministrative aziendali, il coacervo normativo che hanno costituito la condizione in cui si è verificato il grave disastro ferroviario di Corato, in tempi immediatamente successivi alla trasmissione degli esiti degli accertamenti peritali prevista a breve.

LA TUTELA DEI LAVORATORI EX ESPOSTI ALL'AMIANTO NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLA SARDEGNA

La Commissione continua a tenere alta l'attenzione circa i problemi causati ai lavoratori dall'esposizione all'amianto.

In particolare dopo la presentazione del disegno di legge numero AS 2602, sulla base di diverse audizioni tenutesi nell'anno 2016 circa le condizioni dei lavoratori ex esposti ad amianto che prestavano attività presso gli stabilimenti industriali siti in Sardegna, la Commissione ha ritenuto in data 13 e 14 luglio 2017 di recarsi presso la Prefettura di Nuoro e la Prefettura di Sassari nonché presso lo stabilimento industriale di Porto Torres al fine di avere contezza diretta sul territorio e di audire una serie di esponenti degli enti, associazioni, uffici occupati e che hanno fornito una interessante mole di informazioni.

Sulla base delle audizioni degli assessori regionali alla salute e all'ambiente, del direttore regionale dell'Inps, del direttore regionale dell'Inail, del direttore dell'azienda tutela della salute Fulvio Moirano e dei suoi collaboratori, del Prefetto di Sassari, del Prefetto di Nuoro, del Sindaco di Sassari, degli amministratori e dirigenti comunali di Porto Torres nonché dei rappresentanti sindacali e dei loro legali, dei rappresentanti delle associazioni dei lavoratori che man mano si sono costituite per dare assistenza e tutela ai lavoratori disposti ad amianto, la Commissione ritiene di trarre una serie di considerazioni che di certo meriteranno ulteriori approfondimenti.

Nel corso delle audizioni e dei sopralluoghi sono stati acquisiti anche vari documenti che costituiranno a breve oggetto di lettura e di ulteriori considerazioni.

Allo stato degli atti si può rilevare che l'attenzione rivolta allo stabilimento di Ottana e allo stabilimento di Porto Torres non significa minore considerazione rispetto ad altre realtà industriali cui vi è stato un ricorso all'uso dell'amianto o a strutture, manutenzioni, impianti in cui era presente il micidiale materiale, come ad esempio Oristano e Assemini.

1) Un primo ordine di considerazioni riguarda i lavoratori dello stabilimento ex Eni di Ottana in provincia di Nuoro che hanno chiesto il riconoscimento delle malattie professionali denunciate in questi anni.

Dai dati Inail emerge che dal 1994 ad oggi a fronte dell'importante numero di occupati del sito industriale di Ottana sono state presentate soltanto 55 domande di riconoscimento di malattia professionale con un codice di possibile correlazione con l'esposizione all'amianto. Di tali domande ben 2/3 cioè 37 sono pervenute nel corso degli ultimi due anni.

Recentemente l'Inail anche sulla base di istanze locali per la revisione di tali domande ha proceduto a riesaminare tutti i 55 casi denunciati. In tali casi 7 sono stati definiti positivamente, 11 hanno riguardato patologie che non hanno scientificamente correlazione con l'esposizione all'amianto; 24 sono state respinte; 1 caso è stato definito negativamente ed è

attualmente in contenzioso giudiziario ed altri 12 casi sono tuttora in istruttoria in quanto recentemente denunciati.

2) La Commissione osserva che in relazione al numero degli occupati e alla presenza di amianto all'interno dello stabilimento di Ottana il numero dei casi denunciati probabilmente dovrebbe essere molto più elevato. Tale dato riduttivo si può interpretare sia in relazione al periodo di latenza (atteso che lo stabilimento è stato chiuso dal 2003 ma non vi sarebbe dovuta avvenire lavorazione con esposizione ad amianto già nel 1992) sia in relazione alla scarsa sensibilità nel denunciare i casi di patologie professionali asbestoderivate, soprattutto del mesotelioma pleurico. Non è una novità infatti e non è un tema semplicemente e riduttivamente legato alla realtà sarda, che molti di tali tumori non vengano denunciati al COR e quindi al Registro Nazionale dei mesoteliomi. Accade spesso che i sanitari o le strutture che provvedono interventi terapeutici su soggetti affetti da mesotelioma pleurico non provvedono all'obbligo di referto previsto dall'articolo 365 del codice penale e alla comunicazione al centro operativo regionale.

Seppur negativo e biasimevole non sorprende quindi che questo dato sia effettivamente approssimato per difetto.

3) Rimane comunque indubbio che presso lo stabilimento di Ottana vi era esposizione ad amianto come si desume purtroppo dai dati provenienti dal numero di patologie ed ampiamente riportati dalle associazioni dei lavoratori ex esposti sia con casi umani sia con una serie di documenti consegnati a questa Commissione.

I benefici previdenziali per i lavoratori dello stabilimento di Ottana

A fronte di tale dato vi è un altro ordine di considerazione da porre circa il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13 comma 8 della legge 257 del 1992.

A tal riguardo si deve rilevare che la situazione creatasi circa i lavoratori ex esposti dello stabilimento di Ottana costituisce una peculiarità che merita specifica attenzione.

Infatti emerge che a fronte di 1081 domande ben 1066 siano state respinte ritenendo da parte dell'Inail che nello stabilimento di Ottana vi era di certo la presenza di amianto ma non la prova di una esposizione qualificata prevista dalla legge per il riconoscimento delle speciali previdenze. Le 15 domande rimanenti non sono state accolte ma sono tuttora in istruttoria.

Si tratta quindi di un dato generalizzato di rigetto delle istanze per la mancata prova dell'esposizione qualificata. Tale determinazione muove da una relazione del 2003 della Direzione Regionale Sardegna CONTARP che sulla base di atti, sopralluoghi, consultazione delle parti sociali, ivi compresi gli esponenti aziendali e sindacali, nonché sulla base di altre valutazioni tecniche ha ritenuto che nello stabilimento di Ottana pur in presenza di amianto non vi sia stata un'esposizione qualificata cioè superiore al limite previste dalla normativa.

Tale posizione invero risulterebbe ribadita anche in relazioni successive.

Ciò ha provocato legittimamente una serie di ricorsi davanti al giudice del lavoro al fine di poter richiedere l'affermazione del diritto all'integrazione pensionistica con esiti invero altalenanti.

Ciò ha provocato un impegno straordinario delle istituzioni e delle famiglie dei lavoratori ex esposti che merita evidenza in questa sede.

In particolare si è creato un enorme contenzioso giudiziario sui benefici previdenziali che ha comportato e tuttora comporta costi legali per i lavoratori, per l'Inps che deve sostenere gli interessi dell'ente erogatore con un impegno costante e straordinario, dell'apparato giudiziario. In definitiva tutti sostengono costi per un risultato sostanzialmente ingiusto che sembra sacrificare le aspettative dei lavoratori in relazione non solo al riconoscimento dei propri anni di lavoro ma soprattutto all'esposizione qualificata ad amianto che gli stessi, quali protagonisti diretti dell'attività lavorativa, possono vantare nell'ambito della loro memoria.

La Commissione quindi ricevuti vari documenti, sentenze, consulenze tecniche d'ufficio, audite varie testimonianze, ritiene che vi possano essere nuovi elementi da sottoporre agli organi tecnici dell'Inail affinché la propria relazione possa essere aggiornata con le nuove risultanze ed emergenze.

Infatti si osserva che i dati messi a disposizione dalle parti sociali, soprattutto dall'azienda, prima dell'anno 2003 in funzione della relazione redatta nell'anno 2003 possano essere almeno aggiornati sulla base della mole del materiale che in questi ben 14 anni di contenzioso giudiziario è emerso nei vari processi del lavoro, con le varie testimonianze e soprattutto con i documenti che nel 2003 potevano non essere a conoscenza dell'Inail.

Di conseguenza la Commissione, fa propria la proposta del direttore regionale dell'Inps circa l'istituzione di un tavolo tecnico tra tutti gli enti, associazioni, operatori e con la stessa magistratura al fine di comprendere, nell'interesse della tutela della salute dei lavoratori e della collettività nonché dell'efficienza amministrativa e giudiziaria, il dato unico auspicabilmente oggettivo della sussistenza o meno di un'esposizione qualificata presso lo stabilimento di Ottana. Al riguardo si ritiene necessaria una interlocuzione con l'Istituto Superiore di Sanità al fine di acquisire o ricercare eventuali dati sulle condizioni di lavoro con esposizione ad amianto all'interno del sito industriale.

Anche a tal fine andrebbe al più presto, in ogni caso, istituita l'Agenzia Nazionale Amianto come previsto dagli articoli da 97 a 103 del disegno di legge AS n. 2602.

La Commissione si riserva comunque di valutare l'opportunità di procedere direttamente ad accertamenti peritali e tecnici che possano verificare la sussistenza di tale esposizione qualificata, soprattutto tenuto conto del tempo trascorso, delle patologie nel frattempo verificatesi, ancorché non tutte denunciate, del materiale documentale e testimoniale emerso

in questi ultimi 14 anni e che per ovvie ragioni cronologiche non erano a disposizione dell'Inail nel 2003.

Rilevata la diversità di valutazione da parte di Inail, come nel caso dello stabilimento di Ottana, in relazione ad altre situazioni analoghe in diversi territori, circa il riconoscimento delle malattie professionali e/o dell'esposizione qualificata, ritiene utile una specifica audizione del Presidente dell'Inail e/o del direttore generale nella quale trattare l'argomento al fine di acquisire notizie ed informazioni e garantire una omogeneità di trattamento tra i lavoratori.

Si vuole comunque evidenziare ulteriormente che l'enorme contenzioso che grava sui lavoratori, sull'Inps, sull'apparato giudiziario ma soprattutto sulla giustizia sostanziale da offrire ai lavoratori che hanno prestato lunghi anni di attività lavorativa in presenza di amianto evidenzia *ipso facto* tutti i requisiti per dar luogo ad un atto di indirizzo politico per il riconoscimento generalizzato di tale esposizione.

Non si vuole nascondere infatti che ciò è avvenuto per altri stabilimenti anche dello stesso gruppo industriale dove vi erano identiche attività lavorativa, sebbene ciò non legittimi ad equiparare automaticamente tutte le condizioni di lavoro dei singoli lavoratori nei vari stabilimenti.

Si noti che l'assenza di un atto di indirizzo politico crea allo stato un'ingiusta disparità di trattamento tra i lavoratori degli stabilimenti riconosciuti in via generalizzata e i lavoratori degli stabilimenti in cui ciò non è avvenuto i quali devono sostenere di propria iniziativa un contenzioso giudiziario degli esiti sostanzialmente incerti.

Non si deve infine trascurare che gli esiti di tali cause previdenziali non hanno sempre avuto un unico orientamento decisorio. Infatti i disorientamenti della giurisprudenza dovuti alle variabili soggettive delle singole situazioni, alle diverse prove portate nel caso concreto e anche alle formule equivocate e imprecise dell'articolo 13 comma 7 della legge 257 del 1992 rendono aleatorio l'esito del procedimento.

Si tratta di una realtà generalizzata che è bene precisare riguarda molte realtà italiane rispetto alle quali la vicenda di Ottana è paradigmatica e il medesimo scrupolo si deve avere per le altre realtà industriali della Sardegna quali quelle presenti a Oristano e Assemini.

Infine tenuto conto del recente articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 2017, circa la pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale derivanti da esposizione ad amianto, ai sensi dell'articolo 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232, è opportuno richiedere al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di rinviare il termine di scadenza per la presentazione delle relative istanze di accesso a tale beneficio almeno al 31 ottobre 2017.

La presenza diffusa di amianto, il censimento e la bonifica in Sardegna

Un ulteriore elemento emerso nel corso dell'indagine specifica sulla realtà sarda in materia di esposizione ad amianto riguarda sempre il tema dell'applicazione della legge 257 del 1992 che ha ricevuto applica-

zione in Sardegna con una legge regionale soltanto del 23 dicembre 2005 numero 22.

Quindi la fase di rilevazione dei materiali contenenti amianto in Sardegna con il conseguente censimento di siti presenti sul territorio regionale al fine di individuare il grado di pericolosità ad essi associato è relativamente recente. Ciò nonostante emerge che i siti con presenza di amianto censiti aggiornati fino al 31 ottobre 2013 in Sardegna (dato comunque vecchio di quattro anni), sono ben 2029 di cui 1341 inerenti ad edifici pubblici o aperti al pubblico, 688 relativi a impianti industriali attivi dismessi; di cui 76 in provincia di Sassari e all'interno di tale numero ricade il sito di Porto Torres e Fiumesanto già dichiarato ad elevato rischio di crisi ambientale quindi sito di interesse nazionale.

Nel rispetto delle competenze di questa Commissione si deve rilevare che anche questi dati indicano in modo oggettivo la diffusa presenza sul territorio della regione Sardegna di numerosi siti industriali che tuttora necessiterebbero di un attento censimento e di una massiccia bonifica.

Fintanto che ciò non avverrà non potremmo considerare iniziato il conto alla rovescia per chiudere la guerra contro l'amianto. Fino a quando vi saranno stabilimenti ed edifici con presenza di amianto nell'ordine di migliaia di siti continuerà nel tempo, anzi è destinata ad aumentare con l'usura dei materiali, l'esposizione non solo dei lavoratori ancora attivi ma anche della collettività.

Infine è opportuno rilevare che sui temi del contenzioso giudiziario, della bonifica, dei riconoscimenti dei benefici previdenziali, dell'esposizione ad amianto, della tutela della collettività, degli incentivi alla bonifica attraverso il recupero delle aree industriali dismesse, questa Commissione ha già dedicato specifica attenzione con l'elaborazione di varie criticità e la produzione dell'elaborato normativo costituito dal testo unico amianto contenuto nel disegno di legge AS 2602 attualmente in discussione presso le Commissioni riunite lavoro e ambiente del Senato.

GLI INCIDENTI SUL LAVORO PRESSO LO STABILIMENTO PROFILGLASS DI BELLOCCHI DI FANO

La Commissione ha inteso avviare opportuni approfondimenti circa le condizioni di sicurezza in cui operano i lavoratori dell'azienda Profilglass, realtà imprenditoriale che occupa diverse centinaia di lavoratori.

Invero il 9 marzo 2017 nell'azienda Profilglass, stabilimento di Fano, si verificava un infortunio mortale causando il decesso del sig. Morris Furlani nel corso di operazioni lavorative di manutenzione delle coperture di un'area dello stabilimento; il 5 giugno 2017 nella medesima azienda si è verificato altro incidente mortale ai danni del sig. Rodolfo Cangiotti nel corso della movimentazione meccanica di carichi; il 13 giugno 2017 ancora si verificava altro incidente sul lavoro con conseguenze più lievi. Tali incidenti erano stati preceduti da altri fatti analoghi negli anni precedenti.

Si tratta di un indice di frequenza e di gravità intollerabile su cui la Commissione nell'ambito delle competenze e prerogative costituzionali ha avviato un'inchiesta circa le cause, le dinamiche e le responsabilità in relazione alle misure di prevenzione e protezione effettivamente adottate per la sicurezza del lavoro.

Pertanto in data 14 giugno 2017 si è proceduto a richiedere alla Prefettura di Pesaro una relazione circa tali fatti e quindi all'audizione del dr. Luigi Pizzi, Prefetto di Pesaro Urbino, e del dr. Antonio Crespi, u.p.g in servizio presso ASUR di Pesaro.

Alla luce di tali atti ulteriormente si è ritenuta la necessità di approfondire l'istruttoria con l'acquisizione in copia della documentazione relativa all'organizzazione della sicurezza del lavoro all'interno della società Profilglass e specificamente:

- 1) documento di valutazione del rischio della società citata adottato alla data del 9 marzo 2017 e le modifiche apportate successivamente;
- 2) documento unico di valutazione del rischio interferenziale ai sensi dell'art. 26 d.vo 81/08 aggiornato al 12 giugno 2017;
- 3) contratto di appalto, d'opera o comunque qualificato tra la ditta Profilglass e la ditta Gindor srl;
- 4) atti, documenti, direttive, ordini di servizio e quant'altro da cui risulti l'adempimento degli obblighi di formazione e informazione in materia di sicurezza del personale;
- 5) atto di individuazione del datore di lavoro;
- 6) atto di nomina del Responsabile e degli addetti al Servizio prevenzione e protezione;
- 7) eventuali deleghe di funzioni ex art. 16 d.lgs 81/08;
- 8) verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 d.lgs 81/08 tenutesi negli anni 2016-2017;
- 9) modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 81/08, ivi compresa la composizione dell'organismo di vigilanza, se adottato.

Nello spirito di piena e totale collaborazione istituzionale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha trasmesso tale copiosa documentazione giunta anche su supporto informatico in data 20 luglio 2017.

Pertanto tenuto conto degli elementi già raccolti, tenuto conto della proficua collaborazione con l'A.G. procedente, attesa la mole della documentazione raccolta si impone il prosieguo degli accertamenti anche mediante un'adeguata analisi di tale documentazione.

VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Nota per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sulla valutazione delle politiche per la sicurezza a cura del gruppo di Esperti CNR (Marco Accorinti, Francesco Gagliardi, Elena Ragazzi e Giuliano Salberini)

Aggiornamenti sugli avanzamenti del progetto di valutazione degli Incentivi ISI

Il *Piano di valutazione* è stato presentato e condiviso con la Commissione a luglio 2016 e, a seguito di discussione, è stato approvato. A quel punto le premesse, nonché l'esplicita richiesta manifestata dalla Commissione di inchiesta di poter disporre al più presto di risultati ed evidenze valutative, quand'anche parziali, ponevano le basi per l'avvio delle attività valutative.

L'avvio delle fasi operative ha richiesto di organizzare l'*iter* per ottenere l'accesso ai dati che ha mostrato che il contesto innovativo dell'analisi introdotta si accompagna a un aspetto di criticità nella complessità che governa oggi le relazioni istituzionali trattandosi di percorsi di dialogo non strutturati nelle ordinarie procedure.

L'attività di valutazione richiede micro dati strutturati che permettano di osservare l'andamento della variabile di *outcome* sui trattati e sui non trattati. Come esplicitato nel piano di valutazione, la scelta dettata dai vincoli temporali e dall'assenza di risorse per avviare un'indagine sul campo, è stata quella di basare la valutazione sui dati amministrativi, che sono disponibili presso l'ente di gestione della politica, cioè l'INAIL. Le interlocuzioni preliminari avviate dagli esperti CNR hanno portato alla luce una base dati di monitoraggio dei progetti finanziati con il bando ISI ampia, ben strutturata e qualitativamente valida in grado di alimentare un adeguato insieme di indicatori. Queste interlocuzioni hanno evidenziato un impegno dell'INAIL non limitato al monitoraggio, ma inclusivo anche di fasi valutative. Da una prima analisi degli indicatori, sono emersi altresì realizzazioni e risultati degli interventi finanziati complessivamente in linea con gli obiettivi che la politica intendeva perseguire. Si tratta quindi di una situazione positiva potendo disporre di una adeguata base informativa. È emersa la disponibilità dell'INAIL a collaborare ma con modalità che si sono dovute confrontare con aspetti relativi ai rapporti inter-istituzionali per creare i presupposti per una modalità di collaborazione tra Enti pubblici che tutelasse ciascuno di essi. La soluzione prescelta ha portato a stipulare una convenzione che definisse finalità e modalità per l'accesso ai dati. La scelta è stata quella di farla non direttamente fra Senato e Inail ma fra Inail e CNR.

Il testo della convenzione è stato concordato fra le parti e firmato dal Direttore Generale del CNR in data 13 aprile.

Nelle more della ricezione del documento, a seguito di contatti nel mese di giugno con il Direttore della Direzione Ricerca dell'Inail, gli

esperti hanno tenuto un incontro operativo all'INAIL il 28 giugno con i responsabili degli Uffici coinvolti INAIL formulando delle richieste di acquisizione di dati sul processo di erogazione della politica necessari per la *predisposizione di un rapporto riguardante:*

- *il quadro della politica e le sue realizzazioni (numero e tipologia di imprese raggiunte nei vari anni, tipologia e caratteristiche dei progetti, importi erogati, tempistiche...).*
- *una prospezione dei dati e degli indicatori disponibili e valutazione della qualità dei dati amministrativi per la valutazione degli impatti*
- *Assessment dell'approccio metodologico Inail per il calcolo degli indicatori e degli impatti e raccolta delle evidenze sull'efficacia*
- *considerazioni sulla percorribilità futura di progetti di valutazione in ambito legislativo.*

In questo momento sono stati trasmessi alcuni dati e si è in attesa di ricevere la documentazione completa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 1° agosto 2017

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Interviene l'onorevole Maria Elena Boschi, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accompagnata dalla dottoressa Giovanna Bada, Capo Dipartimento del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono presenti la magistrata Lucia RUSSO e l'avvocata Francesca TUGNOLI, collaboratrici ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13,15

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'onorevole Maria Elena Boschi, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

L'audita e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione

o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione dell'onorevole Maria Elena Boschi, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

La PRESIDENTE introduce l'intervento dell'onorevole Sottosegretaria Maria Elena Boschi, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Sottosegretaria BOSCHI svolge una relazione illustrando le attività del Dipartimento delle pari opportunità volte alla predisposizione del nuovo Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, nonché quelle per il monitoraggio del fenomeno e per la valutazione delle iniziative intraprese. Fornisce i dati riguardanti i finanziamenti erogati e le risorse da impegnare, anche nel quadro dei rapporti con le Regioni. Dà conto della collaborazione instaurata con altri soggetti istituzionali, con la scuola e con taluni mezzi di comunicazione, al fine di affrontare il fenomeno della violenza di genere anche nei suoi risvolti sociali, culturali ed educativi.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori DALLA ZUANNA (PD), RIZZOTTI (FI-PdL XVII), PADUA (PD), LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)), CONTE (AP-CpE-NCD), ANITORI (AP-CpE-NCD), D'ADDA (PD), PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), FAVERO (PD) e FASIOLO (PD).

Dopo che la Sottosegretaria BOSCHI ha replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari del 19 luglio, è stato convenuto di inviare alle Procure generali presso le Corti di appello, alle Corti di appello, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Primo Presidente della Corte di cassazione, un questionario – il cui testo è a disposizione dei commissari – che possa fornire alla Commissione elementi per valutare l'applicazione che è stata data alla normativa di maggior rilievo nelle materie di interesse della commissione stessa.

La PRESIDENTE avverte infine che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 19 settembre, alle ore 13. Saranno ascoltati in libera audizione i rappresentanti della Conferenza delle Regioni.

La seduta termina alle ore 14,35.

